

e, quindi, la società risultava indirettamente collegata a quest'ultima e che, nei confronti di questa società, erano stati effettuati, in corrispondenza con la liquidazione delle fatture che la EDILMIX s.r.l. emetteva nei confronti di ML, tre bonifici uno da un milione di euro il 20 /10 /2008, uno da 750 mila euro il 30 marzo 2009 e l'ultimo da un milione e 300 mila euro nell'agosto del 2009, tutti con la causale "opzione acquisto quote societarie" per un importo complessivo di 3,05 mln di €. ca. La UNIFIN, a sua volta, girava in pari data le somme ricevute sul conto n. 1718 acceso presso BM, Filiale di Fano ed intestato alla Polo Holding s.p.a. con causale "giro fondi infragruppo". La Polo Holding s.p.a., quindi, dal proprio conto in BM girocontava quasi interamente le somme in più tranches su altri cc.cc.bb. a sé intestati presso altri istituti bancari per lo più a copertura di sconfinamenti di conto. Il primo bonifico di €. 1 milione sul conto n. 280788 acceso presso BNL a ripianare parzialmente uno sconfinamento di 3,5 mln. Del secondo bonifico, 565.000 €. venivano girocontati allo stesso modo su vari cc.cc.bb. sempre alla medesima società intestati tra cui quelli presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Cassa di Risparmio di San Marino, Unicredit e Sedici Banca. L'importo di 1,3 mln di €. corrispondente al terzo bonifico ricevuto da Unifim veniva versato mediante assegni in più tranches alla partecipata Polo Sardegna s.r.l.

Con riguardo alla destinazione delle somme erogate alla EDILMIX s.r.l., l'imputato CUICCHI, nella conversazione telefonica intercettata n. 436 del 04/12/2013 con l'ing. LUCARINI commenta: "sulla pratica EDILMIX addirittura i soldi sono andati a coprire totalmente le esposizioni di Banca Marche, ok? Per cui tutte le erogazioni sono andate nell'interesse del gruppo!" Ed ancora nella già sopra riportata conversazione telefonica (progr. n. 3858 del 12/2/2014, R. Int. n. 1071/13) ribadisce: "...del perché sono state le erogazioni, l'operazione dell'Edil Mix, hanno puntato il dito sull'Edil Mix, l'avevo detto anche a Luciano Goffi che mi ha chiesto: ma su quella pratica Cuicchi, mi spieghi che è successo?... (OMISSIS)... No, glielo spiego io dove sono andati i soldi, lo chieda a Giovannini dove sono andati i soldi, sono andati a chiudere i buchi della Polo Holding... (OMISSIS)... E quando... e quando gli ha fatto chie... e quando ha fatto chiedere i soldi a... a Edil Mix per chiudere i buchi di Polo Holding io che dovevo fare?!?... "

Intanto, scaduta il 21.3.2009 la prelocazione, il Direttore Generale BARCHIESI, sulla scorta di una delega da parte del CdA. in realtà inesistente, deliberava una proroga di ulteriori 18 mesi in considerazione della "bontà del cliente e la sperimentazione positiva" (vedasi relativa delibera sempre nella cartella n. 3 lett. B della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). Nella delibera si dà sostanzialmente atto che a quella data i lavori non sono stati neppure avviati ché si dice espressamente che "i lavori dovrebbero iniziare entro gennaio 2011 e terminare entro dicembre 2012". Non è dato, dunque, comprendere a quale "sperimentazione positiva" faccia riferimento il D.G. BARCHIESI nel motivare le ragioni della proroga. Si noti, peraltro, che a tale data, nonostante l'intervenuta scadenza della prelocazione e a lavori appaltati neppure iniziati, ML ha già erogato ad EDILMIX oltre €. 8,5 mln su un accordato di 14 mln complessivi!



La proroga da parte del D.G., avvenuta in assenza di qualsiasi delega da parte del C.d.a. di ML, e resa possibile dalla modifica al sistema Websil commissionata alla società TREBI che gestiva il software tale da farla apparire regolare, è del tutto illegittima per le ragioni già ampiamente illustrate supra a pag. 426 e ss. con riferimento all'analogo provvedimento adottato in relazione alla pratica di leasing in costruendo a favore della C.OI. s.r.l.

Sempre il D.G. BARCHIESI, in data 14 maggio 2010, concedeva un aumento di € 450.000 per la copertura di spese inizialmente non previste, relative alla messa in sicurezza del camino della fornace e alla demolizione dei fabbricati fatiscenti sulla scorta anche di perizia tecnica redatta dall'ing. LUCARINI il quale, a seguito di sopralluogo, evidenziava come fossero in corso operazioni di riqualificazione e di bonifica dell'area da sostanze inquinanti nonché opere di progettazione e di prima urbanizzazione sì da far ragionevolmente ritenere che, quanto sino a quel momento erogato a titolo di acconto lavori fosse del tutto esuberante rispetto al realizzato e verosimilmente destinato a tutt'altro rispetto alla realizzazione del complesso immobiliare oggetto del leasing (vedasi relativa delibera nella cartella n. 3 lett. B della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

A seguito del suindicato aumento, venivano autorizzate le erogazioni a favore dell'utilizzatrice a pagamento delle predette fatture di giugno e luglio 2010 per complessivi € 450.000.

L'accordato pari ad € 14.500.000 (comprensivo dell'aumento di 450.000 €. accordato dal D.G.) è risultato, dunque, interamente utilizzato.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2011, la prelocazione veniva nuovamente prorogata al 31 dicembre 2012 senza previsione di acquisizione di ulteriori garanzie che rimanevano quelle iniziali consistenti in fidejussioni solidali personali per il complessivo finanziamento di €. 14 mln rilasciate dai Sigg. Alberto Caverni, Gianluca Ruggeri, Paolo Clini, Daniela Clini e Anna Clini, soci ed amministratori dell'Edimix s.r.l.

Nella delibera di proroga si legge – con formula che come si vedrà ricorre generalmente in tutte le delibere di proroga adottate dal C.d.A. - che il Direttore Generale BARCHIESI, al fine di illustrare le ragioni che rendevano necessaria la proroga della prelocazione, dava rappresentazione di quanto risultante dalla "scheda di cantiere" che, per ciascuna posizione a suo dire riportava *"le diverse informazioni, tra cui la percentuale di avanzamento dell'opera, la finalità dell'intervento, la percentuale del venduto, i valori commerciali e di pronto realizzo le motivazioni sottostanti la richiesta di proroga ed il periodo di proroga richiesto"* aggiungendo che dette schede sarebbero rimaste presso il servizio crediti conservate nei relativi fascicoli ed agli atti del coordinamento segreteria generale.

Si ribadisce, tuttavia, che i lavori oggetto del leasing finanziato non erano di fatto neppure iniziati né il relativo progetto presentato presso il Comune di Urbino.



Il teste di pg ROMEO ha riferito che, in data 14/10/2013, personale del suo ufficio aveva eseguito un sopralluogo presso l'immobile ex fornace Volponi in territorio del Comune di Urbino, interessata dall'intervento edilizio in esame, rilevando che sull'area insistevano solo vecchi e fatiscenti manufatti - fabbricati e ciminiera dell'ex fornace - sommersi da fitta sterpaglia ed in stato di abbandono tanto da non apparire effettuate neppure le opere di consolidamento. Procedeva, altresì, a rilievi fotografici (vedasi relativo verbale di sopralluogo con allegati rilievi fotografici nella cartella n. 3 lett. B della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

Da Gennaio 2011, peraltro, come evidenziato dall'Audit nel suo report n. 2/2013 (pagg. 11/13), i canoni di prelocazione non venivano più pagati.

A giugno 2012, la posizione veniva classificata ad incaglio e si contabilizzava una perdita di € 5 mln.

Nel citato rapporto di Audit, si dà atto che la EDILMIX *“è stata posta in liquidazione dal 26/10/2012: numerosi i protesti di cambiali e assegni rilevabili dalla visura camerale sin da giugno 2012, anche a carico del liquidatore Ruggeri Gianluca (già amministratore dell'azienda); rilevanti gli sconfinamenti segnalati dal sistema già dai primi mesi del 2011 e che, dall'ultimo flusso di ritorno della Centrale dei Rischi di novembre 2012, ammontano a € 4,6 mln circa. Si rileva l'iscrizione di ipoteche giudiziali derivanti da pignoramenti promossi da alcuni fornitori. La società ha rapporti presso la Capogruppo, dove sussistono mutui/prestiti con numerose rate arretrate, anticipi su contratti scaduti e sconfinamento di conto corrente.”*

In data 13 settembre 2012, veniva richiesta all'ing. LUCARINI una nuova perizia estimativa dei costi necessari per la realizzazione dell'opera, all'esito della quale il tecnico evidenziava che il vecchio manufatto costituente la fornace si presentava in non buone condizioni di conservazione ed erano in corso sull'area opere di bonifica ed urbanizzazione per cui, però, non era ancora stata stipulata una convenzione con il comune di Urbino e la verosimile spesa ancora da sostenere per erigere il centro era pari a €. 13 milioni (sul punto vedasi rapporto Audit).

Alla luce della risultanze di detta perizia, al fine di accertare la capienza del valore dell'immobile acquisito rispetto al credito residuo, veniva acquisita, in data 6 febbraio 2013 una nuova perizia, predisposta dall'Ing. Giuseppe Fiorentino, il quale concludeva che la fornace, al pari degli altri fabbricati insistenti sull'area, si presentava in stato di abbandono e, pur già messa in sicurezza in passato, risultava gravemente danneggiata a seguito della precipitazione nevosa del febbraio 2012 tanto da richiedere ulteriori interventi di contenimento e risanamento statico. In considerazione delle condizioni di grave degrado dell'area e dei fabbricati, il tecnico attribuiva al bene, nelle condizioni in cui si trovava, un valore commerciale di € 5,396 mln e un valore di pronto realizzo di € 3,780 mln., dunque nettamente inferiore a quello di ca. 6.600.000 €. versato per l'acquisto dell'immobile da ML tra il 2007 ed il 2010.

Dalla tabella a pag. 181 della relazione Accuracy risulta che, al 31/12/2012, a fronte di un'esposizione nei confronti della EDILMIX s.r.l. pari ad €. 15.660.030,1, erano contabilizzate rettifiche per €. 5.127.539,8. L'Audit, in occasione della verifica del febbraio 2013, proponeva un innalzamento della previsione di perdita a 10 mln di €. pari alla differenza tra l'utilizzato di € 14 mln ca. ed il valore stimato dell'immobile. In conclusione, si impongono anche in questo caso, considerazioni logiche del tutto analoghe a quelle svolte con riferimento alla operazione di leasing a favore della COI s.r.l. di cui al capo precedente.

Nessun reale interesse vi è da parte del Gruppo BM all'effettiva realizzazione del "complesso edilizio con destinazione commerciale- direzionale e turistico-ricettiva"(?) sull'area dell'ex fornace Volponi di Urbino e la finalità perseguita o, comunque, consapevolmente accettata, è del tutto diversa.

Tanto ciò è vero che nessuna considerazione viene prestata al progetto edificatorio in realtà inesistente ché presso il comune di Urbino viene presentato il solo progetto per la messa in sicurezza dei fatiscenti fabbricati preesistenti; la somma pattuita per l'acquisto dell'immobile nella misura del 10% viene addirittura erogata quando ML non ha stipulato neppure un preliminare per l'acquisto; altre erogazioni avvengono prima della stipula dell'atto di vendita intervenuto solo nel febbraio 2007 e, quindi, senza alcuna reale garanzia per ML; ulteriori erogazioni vengono effettuate sino al raggiungimento dell'intero accordato, peraltro anche aumentato di 450.000 €. con delibera del D.G. BARCHIESI, in pagamento di mere fatture di acconto lavori di appalto senza che i lavori siano mai stati avviati, circostanza di cui dà atto lo stesso D.G. nella delibera di proroga del 21/3/2009; nessun controllo viene effettuato sull'esecuzione dei lavori mai avviati nonostante nella detta delibera di proroga si dicesse che sarebbero dovuti iniziare entro il 2011; erogazioni avvengono anche a prelocazione scaduta che viene "in sanatoria" prorogata con illegittima delibera del Direttore Generale, poi ancora con delibera del C.d.A.; le rilevanti somme erogate alla EDILMIX sono state per lo più girate a favore di altre società del gruppo economico di appartenenza, soprattutto della holding del gruppo POLO Holding s.p.a. e verso altre banche.

L'operazione di leasing testé esaminata non può che leggersi in stretta relazione con le altre, pure presentanti plurimi profili di anomalia illustrate da pag. 181 a pag. 185 e da pag. 190 a pag. 192 della citata relazione Accuracy – non oggetto di imputazione –, cui, per brevità, si fa qui integrale rinvio nonché con quella a favore della POLO Industriale s.r.l. che sarà esaminata qui di seguito sub E4).

Come rilevato nei rapporti dell'Audit e nella relazione di Accuracy succitata, il Gruppo MINARDI, storico cliente di BM operante nel settore dell'edile-immobiliare prevalentemente nel pesarese, cui appartiene la EDILMIX s.r.l., ed in particolare la Capogruppo Polo Holding s.p.a., risulta avere beneficiato, dal 2005 in poi, di numerosi finanziamenti presso il Gruppo BM tanto che l'esposizione debitoria verso BM alla data del 31/12/2012 raggiungeva i 71.702.165,4 €. e verso ML i 59.520.564,7 €. (vedasi tabelle nella relazione Accuracy rispettivamente a pagg. 154 e 181).



Accuracy segnala a pag. 153 che alcune società facenti parte del Gruppo nel 2012 erano state sciolte e poste in liquidazione e che il servizio controllo di rete aveva rilevato che *“a partire dal 2010 è emersa in tutta la sua gravità la situazione di difficoltà del gruppo dovuta, da un lato alla situazione di crisi del mercato immobiliare e dall'altro, all'eccessivo numero di iniziative, anche di importanti dimensioni che contemporaneamente sono state messe in cantiere”*.

Alla data del 31/12/2012 BM, a fronte di credito verso il Gruppo MINARDI di 71.702.165,4 €, contabilizzava rettifiche per 21.069.333,9 €. e ML, a fronte di un credito di €. 59.520.564,7 contabilizzava rettifiche per €. 28.602.397,2 (vedansi tabelle soprarichiamate).

Nella relazione Accuracy, all'esito anche delle verifiche condotte dalla Internal Audit, si evidenzia come, quanto alle operazioni di credito condotte presso BM, i finanziamenti ingenti e generici di cui hanno goduto le società del Gruppo solo in minima parte erano giustificati dalle iniziative immobiliari avviate, che in quasi tutte le pratiche le garanzie esistenti erano difficilmente escutibili, mancavano analisi di rischio circostanziate a supporto delle erogazioni di finanziamento e vi era cronica carenza documentale (progetti edilizi, progetti relativi alle migliorie, contratti ed accordi con sublocatori o futuri acquirenti) e ad una totale inattendibilità delle stime peritali. Nelle operazioni di leasing concluse presso ML a favore di società del Gruppo MINARDI, si rilevava come fossero riscontrabili comuni anomalie quali la scarsa attendibilità delle stime peritali che hanno supportato le richieste di affidamento, peraltro mai aggiornate, la pressoché totale assenza di garanzie a supporto degli affidamenti, l'assenza di controlli e sopralluoghi nei cantieri in occasione dei pagamenti delle fatture a s.a.i. rispetto alle quali veniva effettuata una verifica di natura puramente formale, il superficiale controllo delle controparti coinvolte per la riduzione delle esposizioni (operazioni di accollo e vendita), talora rivelatesi poco solvibili o collegate al medesimo gruppo di società; lo scarso monitoraggio degli utilizzi effettuati con le risorse finanziarie messe a disposizione con i contratti di leasing che i finanziamenti concessi servivano per sostenere altre società del Gruppo in situazioni di crisi di liquidità (pag. 180). Tutto ciò induceva Accuracy a concludere che siffatte operazioni di leasing finivano per costituire *“una forma di finanziamento non adeguatamente giustificato a tutto svantaggio dell'Istituto erogante, incapace di monitorare periodicamente e tempestivamente i rischi assunti nel corso della vita del contratto.”*.

Non è chi non veda come le anomalie qui rilevate nel leasing in costruendo a favore della EDILMIX s.r.l. così come quelle- si anticipa - che saranno rilevate al capo E4) con riferimento all'operazione di leasing a favore della POLO INDUSTRIALE s.r.l., siano del tutto analoghe a quelle stigmatizzate dalla funzione di controllo interno e da Accuracy.

Anche il teste ROMEO, nella sua deposizione all'udienza del 13/7/2020, ha evidenziato come tutte le società del Gruppo MINARDI fossero affidate anche da BM *“Tant'è che si è visto che, nella maggior*



*parte dei casi, i soldi che venivano drenati poi da EDILMIX verso queste società sono stati utilizzati per andare a coprire in molti casi esposizioni negative che c'erano sui conti correnti".*

In conclusione, l'operazione di leasing in costruendo a favore della EDILMIX s.r.l. oggetto dell'imputazione in esame, al pari delle altre perfezionate a favore di altre società del Gruppo MINARDI si inquadra in un più ampio disegno volto a fornire, attraverso la conclusione di plurime operazioni di leasing in costruendo di dubbia valenza ed opportunità economica e sfornite di adeguate garanzie, flussi di liquidità alle aziende del Gruppo economico ed, in particolare, alla capogruppo POLO Holding s.p.a.

#### **5.4.3 E3) I.C.O.C. s.r.l.**

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BARCHIESI, CUICCHI, AMBROSINI, BIANCONI e DELL'AQUILA** nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere nell'ambito del contratto di leasing immobiliare a sal n. 14079 stipulato in data 18.5.2011 fra Medioleasing s.p.a. e I.C.O.C. s.r.l. (vedasi relativo documento nella cartella n. 3 lett. C della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020) avente ad oggetto la realizzazione di un capannone industriale con sovrastante impianto fotovoltaico integrato a tetto su un'area di mq. 23.057 sita a Jesi per un importo pari ad €. 4.700.000,00, di cui €. 1.724.000 per l'acquisto dell'area ed €. 2.976.000,00 per i lavori di costruzione.

Il contratto della durata di diciotto anni, prevedeva un periodo di prelocazione massimo di 2 anni.

Il leasing veniva deliberato dal CdA il 29.9.2010 su proposta del Direttore Generale Dott. Barchiesi.

Come emerge dal rapporto di Audit n. 2/2013, la ICOC s.r.l. era stata costituita nel 1985 ed operava nel settore edile e in particolare nella realizzazione di edifici commerciali e industriali; il capitale sociale (che a maggio 2012 veniva ridotto ad € 1,1 min da €. 2.065.828 per la copertura delle perdite pregresse) era sottoscritto al 50% dal Sig. Ballante Mauro (presidente del CDA), al 33,33% dalla Civita House Srl ed al 16,67% dalla Italmarche Srl. A sua volta la I.C.O.C. Srl deteneva partecipazioni nelle seguenti società: 27,2% nella Terme dell'Aspio Srl, 100% nella Sipmo Srl, 33,33% nella Civita Park Srl, 33,33% nella Aspio Costruzioni Srl.

Il teste di P.G. ROMEO, in sede di esame dibattimentale, ha evidenziato che, anche in questo caso, all'atto dell'acquisizione del fascicolo di segreteria, gli inquirenti avevano trovato due schede di delibera, quella originale che non prevedeva alcuna delega al D.G. per la proroga del periodo di prelocazione ed una, evidentemente stampata dopo la più volte illustrata modifica del sistema Websil commissionata alla soc. TREBI dagli imputati BARCHIESI e CUICCHI, che prevedeva, invece, siffatta delega (in atti nella produzione documentale all'udienza del 13/6/2022 dell'avv. Leonardi).

Una prima evidente anomalia dell'operazione riguarda l'assenza di una perizia estimativa dell'immobile all'atto della delibera della operazione di leasing immobiliare.

Una perizia di stima veniva redatta per la prima volta solo in data 27/12/2010 e, quindi, successivamente



alla delibera, dal tecnico incaricato da Medioleasing ing. G. LUCARINI il quale rilevava che il progetto doveva ancora essere sviluppato, che *“non vi sono particolari elementi di valorizzazione se non la vicinanza al centro, il suo collegamento tramite il limitrofo sottopasso sotto la ferrovia; la zona è facilmente accessibile”* salvo, altresì, evidenziare in premessa - non senza una certa contraddizione - che l'area edificabile era interclusa (!). Concludeva il tecnico per una valutazione di € 2.050.000 (€ 90 al mq, valutati sulla base della potenzialità edificatoria di soli 10.248 mq) e di pronto realizzo per € 1.800.000. L'immobile veniva acquistato da Medioleasing al prezzo di € 1.550.000.

Ancora una volta dunque l'operazione di leasing veniva deliberata in assenza di una perizia estimativa dell'area edificabile e, soprattutto di un progetto relativo all'intervento edilizio finanziato. Il tutto in palese violazione della prescrizione di cui alla più volte citata clausola G) del contratto di leasing (*“la concedente, in base alla documentazione esibita e alle dichiarazioni rese dal cliente, si è dichiarata disposta ad acquistare l'area/immobile sulla quale costruire/ristrutturare/completare l'immobile in parola in conformità al progetto presentato al Comune di Jesi ed alle rispettive autorizzazioni amministrative all'esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria al cliente e alle condizioni stabilite nel presente contratto”*) nonché delle previsioni di cui al par. n. 2.3 del Fasc. n. 22 di cui supra a pag. 409.

Con la stessa delibera, ML aveva concesso altro leasing sempre a favore della ICOC s.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone industriale in Santa Maria Nuova (AN) da acquistarsi dalla partecipata Sipmo Srl per l'importo complessivo di 4,2 milioni di €. (operazione n. 13904; vedasi mod. B nella produzione documentale all'udienza del 13/6/2022 dell'avv. Leonardi) Il teste ROMEO ha riferito che per le due operazioni di leasing ML aveva chiesto e ottenuto da Banca Marche in data 30/9/2010 l'autorizzazione alla deroga al limite di contenimento entro il 20% del patrimonio di vigilanza previsto per gli investimenti grandi rischi (vedasi anche relativa documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato DELL'AQUILA all'udienza del 13/06/2022).

Il contratto di appalto dei lavori affidati alla stessa cliente ICOC per complessivi €. 2.976.000 veniva stipulato in data 18/05/2011 e prevedeva il pagamento a titolo di acconto, alla firma del contratto, dell'importo di 1 mln di €. e *“della rimanente somma a stato di avanzamento certificato da apposita contabilità redatta dalla direzione e dietro presentazione di regolare fattura vistata per accettazione dal cliente utilizzatore e dal direttore dei lavori.”*.

L'acconto veniva effettivamente pagato a fronte delle fatture nn. 65, 66 e 67 per complessivi € 1.000.000,00 + IVA (nelle quali come causale viene comunque indicato *“I stato avanzamento lavori”*). I relativi modelli Z60 erano vistati dal responsabile del Nucleo Tecnico di ML, ing. GIOACCHINI e sottoscritti dal responsabile del Servizio Commerciale D. CUICCHI (fatture e Z60 in atti).

Ulteriori erogazioni venivano effettuate tra il settembre 2011 ed il gennaio 2012 per complessivi €. 1,447

mln di €. comprensivi dell'IVA a fronte delle fatture emesse dalla ICOC s.r.l. tutte con causale "stato avanzamento lavori di realizzazione di un complesso immobiliare su area di vs. proprietà sita in Jesi, Via Roncaglia" (fatt. nn. 110, 111 e 112 del 1/9/2011 la prima di €. 240.000, e le altre ciascuna di €. 180.000, n. 139 del 10/10/2011 di €. 242.000 e n. 8 del 23/1/2012 di €. 605.000) senza alcuna documentazione tecnica a corredo delle fatture rilasciata dalla Direzione Lavori dell'appaltatrice e, dunque, in palese violazione delle previsioni contrattuali soprariportate e, soprattutto, senza alcuna verifica sull'andamento dei lavori da parte del Nucleo Tecnico di ML.

Tutti i modelli Z60 – in atti unitamente alle fatture- erano vistati dal responsabile del Nucleo Tecnico di ML, ing. GIOACCHINI e sottoscritti dal responsabile del Servizio Commerciale D. CUIICCHI. L'ultimo modulo relativo al pagamento della fatt. n. 8 del 23/1/2012 di €. 605.000 è stato siglato anche dal Direttore Generale BARCHIESI.

In realtà l'ing. Lucarini in data 27/10/2011 e, dunque ad ultimo pagamento più consistente non ancora effettuato, effettuava un sopralluogo al fine di verificare lo stato di avanzamento lavori e rilevava che "l'intervento di preparazione, recinzione e stabilizzazione del lotto in oggetto è regolarmente iniziato. Il lotto è stato tutto decorticato, spianato e stabilizzato mediante l'uso di inerti. E' stata realizzata la fondazione stradale e sono stati demoliti dei manufatti presenti sul lotto", per cui esprimeva parere favorevole alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 in data 21/11/2011 per l'importo di €. 420.614,09 comprensivo di IVA emesso da ICOC e relativo al I SAL (all.to n. 9 della prodd. docc. dell'avv. Leonardi all'ud. del 13/6/2022).

A tale data, tuttavia, erano già state autorizzate erogazioni per € 842.000 €. pagate a fronte di fatture emesse dall'appaltatrice, sempre a liquidazione di stati di avanzamento lavori.

Successivamente, a gennaio 2012, come già sopra specificato, sempre per il medesimo titolo venivano liquidati ulteriori €. 605.000 senza ulteriori verifiche sullo stato di esecuzione delle opere.

Non basta. A riprova che i lavori di costruzione non erano stati neppure iniziati né potevano esserlo, risulta documentalmente – in atti nella cartella n. 3 lett. C della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020 – che l'ing. GIOACCHINI per la proprietaria ML, soltanto in data 16/12/2011 (data di protocollo), avanzò al Comune di Jesi la domanda di rilascio del permesso di costruire e, quindi, alla richiesta da parte dell'ente del pagamento dei relativi contributi cui il rilascio del permesso era subordinato, chiese ed ottenne due proroghe senza, tuttavia, mai provvedervi tanto che la pratica venne d'ufficio archiviata per decadenza della proprietà istante dalla domanda (vedasi anche attestazione in tal senso del geom. Piergigli nella perizia dal medesimo redatta di cui si dirà qui di seguito).

Il teste di PG ROMEO, in sede di esame dibattimentale, ha riferito che il suo ufficio in data 13/10/2014, procedeva ad un sopralluogo nell'area edificanda, corredandolo anche di rilievi fotografici, da cui risultava



che gli unici lavori effettuati consistevano nella recinzione del cantiere per la messa in sicurezza con apposizione di un vecchio cartello di cantiere danneggiato ed illeggibile, che nessun altro manufatto era stato eretto ed il terreno si presentava incolto ed in evidente e risalente stato di assoluto abbandono (vedasi relativo verbale nella cartella n. 3 lett. C della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

Quanto alla destinazione delle disponibilità rivenienti dalle erogazioni predette, secondo quanto ricostruito nel verbale di Audit n. 2/13 e riferito dal teste ROMEO in sede di esame dibattimentale, parte delle somme sono state utilizzate per effettuare girofondi a favore della Prefabbricati Foresi Srl (€ 160 mila circa), per chiudere anticipi fatture concessi da Banca Marche (€ 230 mila circa) e per un versamento a favore del comune di Civitanova Marche di € 414.841 con causale *"per conto Civita Park Srl - quarta rata relativa al costo di costruzione"*. Altre somme sono state girocontate su conti correnti bancari intestati alla stessa ICOC s.r.l. ma accesi presso altri istituti bancari quali Unicredit di Macerata, Credito Cooperativo di Filottrano e Monte dei Paschi di Siena sui quali perlopiù aveva sconfinamenti di conto. Aggiungeva il teste ROMEO che la ICOC, proprietaria della quota del 33,33% di Civita Park s.r.l., era una delle società appaltatrici del centro commerciale in costruzione "Cuore Adriatico" di Civitanova Marche gestito dalla partecipata Civita Park s.r.l. e, dall'attività di indagine, era emerso che parte della liquidità affluita sui conti della ICOC era stata poi utilizzata per pagare fornitori relativi al cantiere di Civita Park ed, in particolare, confermava che € 414.841,75 erano stati bonificati dalla ICOC a favore del Comune di Civitanova Marche in relazione a detto cantiere.

Eloquente, anche in questo caso, la conversazione telefonica n. 3858 del 12/2/2014 dell'imputato CUIICCHI con tale "Daniele" in cui, con riferimento proprio all'operazione di leasing a favore della ICOC s.r.l., commenta: *"... Medioleasing e Banca Marche continuano ancora a far finta, come sulla pratica della Icoc. La pratica della Icoc, tanto per tua informazione, che è un'altra di quelle che mi contesta, sai, la Icoc. Ma io gli ho risposto dicendo: ma la Icoc l'avete fatta per chiudere una sofferenza di un... di un'azienda esposta con Banca Marche...(OMISSIS)... Allora, sulla Icoc, la pratica della Icoc, poveretti quelli, manco la volevano fare, okay? Non la volevano neanche fare. Questi volevano un lease back su un immobile loro che hanno a Santa Maria Nuova, gli servivano 3 milioni per rimettersi a posto. Come sono stati fatti questi 3 milioni? Barchiesi gli ha detto all'amministratore: non li facciamo per nessuno i lease back, però per voi li facciamo. Però bisogna che ci date una mano a Jesi perché là c'è una sofferenza bruttissima, bisogna che vi andate a prendere quella roba lì. 3 milioni erogati a Jesi, okay. L'azienda va in concordato, adesso dicono a me hai erogato 3 milioni senza controlli! Ho erogato 3 milioni senza controlli?! 3 milioni ve li siete presi per chiudere i buchi vostri, okay?"*

La posizione veniva classificata ad incaglio presso la Capogruppo nel novembre 2012 e presso Medioleasing in data 12/12/2012. Alla data del rapporto Audit presentava sospesi per complessivi € 180

l'acquisto dell'area e € 4.500.000,00 per le opere di urbanizzazione e lavori di costruzione. Nelle note di delibera (vedasi scheda di delibera nella prodd. Docc. dell'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022) si affermava che i lavori, già iniziati, dovevano essere completati "entro la chiusura dell'esercizio", ossia entro il 2007.

Il contratto della durata di mesi 180, prevedeva un periodo di prelocazione di 12 mesi con scadenza al 10/5/2008.

Il leasing veniva deliberato dal CdA l'11/4/2007 su proposta del Direttore Generale BARCHIESI, senza previsione di alcuna garanzia diversa dalla proprietà dell'immobile.

Il teste di PG SQUADRONI ha riferito che, per questa operazione di leasing, ML aveva chiesto e ottenuto da Banca delle Marche la deroga al contenimento dei cosiddetti grandi rischi entro il 20% del patrimonio di vigilanza (vedasi relativa richiesta e risposta nella prodd. Docc. dell'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022).

Come riportato nei reports dell'Audit nn. 138/2012 (che riguardava una verifica mirata sul Gruppo Minardi Vincenzo) e n. 2/2013 più volte citato nonché nella relazione Accuracy pure succitata, la POLO INDUSTRIALE s.r.l. era stata costituita nel 2004 da Polo Holding SpA (67%) e da Rossi Sas di Luigi Rossi e C. (33%) al fine della realizzazione edilizia con annesso opere di urbanizzazione su un terreno edificabile di proprietà della stessa società poi oggetto dell'operazione di leasing in esame. La società, dunque, apparteneva al gruppo economico MINARDI.

Una prima anomalia riguarda, come per gli altri casi già esaminati, la manca di adeguata perizia estimativa e di progetto tecnico all'atto della delibera.

In fase di delibera veniva acquisita perizia di stima redatta dal geom. Renzetti in data 30/1/2007 (vedasi relativo documento nella cartella n. 3 lett. D della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020) in cui si diceva espressamente che, in difetto di progetti esecutivi e computi metrici, la valutazione veniva espressa sulla base dei costi rappresentati dalla stessa richiedente, e, pertanto, la perizia avrebbe dovuto essere aggiornata. Il tecnico aggiungeva che, a quella data, risultava presentato unicamente un progetto per le opere di urbanizzazione che risultavano iniziate, mentre non risultava presentato alcun progetto architettonico del complesso artigianale.

Si noti, inoltre, che mentre nella detta perizia il tecnico geom. Renzetti precisa che il complesso artigianale costruendo verrà utilizzato direttamente dalla cliente (e di qui la congruità del progetto alle esigenze del locatario e la sicura convenienza economica dell'operazione!), nella scheda di delibera poi adottata dal consiglio si precisa, invece, che l'immobile sarà destinato alla vendita e che i futuri acquirenti subentreranno per le rispettive quote nel contratto di leasing. Tutto questo ad ulteriore conferma dell'assoluta confusione ed evanescenza in ordine alla fattibilità e convenienza del progetto edilizio.



per un importo pari a €. 13,5 mln, in quanto dopo la prima erogazione dell'aprile 2012 che aveva determinato il superamento del limite menzionato, ne erano state effettuate delle altre.

Nel corso del CdA del 20 settembre 2012 di Banca Marche in atti, il Consigliere GRASSANO avanza dubbi sulla linearità della gestione della posizione da parte della dirigenza chiedendosi come la posizione del Gruppo Foresi *“sia potuta sfuggire al controllo, anche perché dalla documentazione sembra di poter capire che il superamento del limite già sussistesse prima del mese di giugno, sicché, se tale circostanza fosse confermata, c'è da chiedersi come mai il debordo non abbia formato oggetto di comunicazione agli Organi sociali [...omissis...] il V.d.g. Vallesi puntualizza che si è verificato nel mese di maggio. Alla luce di ciò, il Sig. Grassano, nel sottolineare come il superamento del limite non sia stato, quindi, adeguatamente comunicato, osserva anche che nel frattempo sono stati redatti e approvati il bilancio individuale semestrale della Medioleasing e quello consolidato di gruppo senza che, in siffatti documenti, sia stato fatto un solo cenno in merito a tale delicata problematica. Pertanto, secondo il suddetto consigliere, ci sono delle precise responsabilità della mancata segnalazione; responsabilità che, a suo avviso, devono essere acclarate, contestate, quindi, adeguatamente censurate...”*.

Al 31 dicembre 2012, Medioleasing appostava rettifiche per crediti deteriorati verso il Gruppo “Foresi Sergio” per complessivi €. 6,2 milioni di cui 6,15 per Civita Park s.r.l. (vedasi relazione Accuracy pag. 218).

Sul Gruppo FORESI, Accuracy conclude a pag. 224 della relazione che *“Dall'analisi della documentazione acquisita è emerso come il Gruppo Foresi abbia beneficiato in un lasso di tempo contenuto di ingenti importi di denaro dietro un'unica garanzia, rappresentata da una fidejussione solidale da parte di società legate o correlate al medesimo Gruppo, e concessa sulla base di parametri di valutazione indicanti una certa rischiosità della società...(OMISSIS)... la concentrazione del rischio sul Gruppo in oggetto segnala una gestione della pratica e del cliente fuori dalle procedure interne del Gruppo Banca Marche e dalle logiche di sana e prudente gestione raccomandate dalle autorità di Vigilanza.”*.

#### **5.4.4 E4) POLO INDUSTRIALE s.r.l.**

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BARCHIESI, CUICCHI, AMBROSINI, PERINI, BIANCONI e DELL'AQUILA** nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere nell'ambito del contratto di leasing immobiliare in costruendo n. 6324 stipulato in data 10.5.2007 fra Medioleasing s.p.a. e POLO INDUSTRIALE s.r.l. (vedasi relativo documento nella cartella n. 3 lett. D della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020) avente ad oggetto la realizzazione di un complesso edilizio industriale/artigianale e terziario su terreno edificabile di mq. 27.296 in località San Lorenzino, SS Urbinate in territorio del comune di Pesaro per complessivi € 10.000.000,00, di cui € 5.500.000,00 per



società stessa, al gruppo economico di appartenenza ed alle società collegate, in particolare alla Prefabbricati Foresi s.r.l. – capogruppo del Gruppo Foresi – ed alla Civita Park s.r.l. - partecipata al 33,33% e facente parte del Gruppo economico Foresi - cui è stata girata rilevante parte dei finanziamenti, il tutto imbastendo un'operazione finanziaria solo in apparenza maggiormente garantita rispetto ad altre ché l'immobile acquisito in proprietà da ML è stato sovrastimato sin dall'inizio e si è rivelato, poi, di valore inadeguato rispetto al credito residuo e l'intervento edilizio finanziato sin da principio si presentava di dubbia fattibilità tecnica e convenienza commerciale esponendo così ML a forte rischio di perdita, puntualmente verificatasi.

Non può sfuggire, come già sopra evidenziato che le società facenti parte del Gruppo FORESI ed, in particolare la Civita Park s.r.l., società di scopo costituita per la realizzazione di un grosso centro commerciale in Civitanova Marche, hanno usufruito da parte del Gruppo BM di numerosi ed ingenti finanziamenti arrivando addirittura a raggiungere un'esposizione debitoria al 30/6/2012 di oltre €. 82 milioni di cui circa 59 con ML, rispetto alla quale Civita Park rappresenta l'esposizione prevalente al 60,2% (vedasi report di Audit n. 33/2012 del 14/9/2012 "*Posizioni rilevanti del gruppo Banca Marche*": pagg. 24 e 25). La concessione a Civita Park di un leasing in costruendo per la realizzazione del suddetto centro commerciale, inizialmente di 30 mln di €. poi elevato a 60 mln di €. (aumento per il quale era stato chiesto ed ottenuto dalla capogruppo il parere favorevole al superamento del limite del 20% per grandi rischi, deliberato su proposta favorevole del D.G. BIANCONI), come si legge nel detto report, per effetto dell'erogazione di ulteriori 9,5 milioni (a s.a.l.) in data 30/4/2012, "*ha determinato il superamento del limite di concentrazione individuale di Medioleasing relativo al gruppo Foresi per l'esposizione totale di € 58.000.000, a fronte del limite di € 55.540.718 (pari al 40% Patrimonio di Vigilanza che al 31/12/2011 corrispondeva ad € 138.851.794, patrimonio sostanzialmente invariato al 30/6/2012).*".

Anche in occasione dell'ispezione condotta da Banca d'Italia sulla capogruppo tra il 12.11.2012 e il 3.4.2013 diretta alla verifica del provisioning, come già supra evidenziato al par. 5.1, pagg. 400 e ss., si rilevava come fosse emerso per ML "*il superamento del limite di vigilanza dei grandi rischi con riguardo al gruppo Foresi, verificatosi ad aprile 2012, ma reso noto all'Organo di Vigilanza solo a settembre dello stesso anno (esposizione per € 64 mln, con debordo di € 8 mln). Tale supero, dovuto a carenze nella valutazione del rischio di gruppo e nei controlli, ha reso necessario un intervento patrimoniale da parte della Banca.*".

Si noti, peraltro, che se la segnalazione del superamento del limite di vigilanza viene resa nota alla Banca d'Italia solo nel settembre 2012, è solo nel corso del CdA di Medioleasing dell'11 settembre 2012, così come evidenziato nella succitata relazione Accuracy che cita il report n. 8/2012 dell'Audit, che tale informazione viene data al consiglio. A tale data, peraltro, il limite del Gruppo Foresi risultava già superato

mila circa corrispondenti a n. 2 canoni di prelocazione per entrambi i contratti di locazione in essere. L'Audit dava, altresì, atto che la ICOC s.r.l. aveva rapporti affidati sia presso la Capogruppo che in Carilo, dove presentava un utilizzo costantemente pieno delle linee di credito, con frequenti debordi e l'indebitamento complessivo presso Medioleasing era passato da € 8,2 mln del 2010 ai 13,7 mln. di €. Relativamente all'operazione di leasing in esame, ML contabilizzava una previsione di perdita di € 2,2 mln.

Al fine di valutare l'adeguatezza del valore del cespite immobiliare acquisito rispetto al credito residuo, veniva incaricato di una nuova stima peritale il geom. Marcello Piergigli. Il tecnico, nella sua perizia depositata in data 1/2/2013, rilevava che l'immobile consisteva in una area edificabile a destinazione industriale ubicata tuttavia in un contesto prettamente agricolo posto ai margini della zona industriale e non collegata direttamente alla stessa se non attraverso un sottopasso ferroviario e che il progetto per la costruzione di un capannone, a suo tempo effettivamente presentato e approvato, non era stato ritirato entro i 90 giorni di legge e, pertanto, era da intendersi decaduto. Concludeva per un valore commerciale di € 1,67 mln circa ed un valore di pronto realizzo di € 1,5 mln. All'esito, l'Audit proponeva una maggiore rettifica di 200.000 €.

La società ICOC s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona in data in data 14.1.2015

Tutto quanto sopra premesso risulta evidente che, anche in questo caso, da parte del gruppo BM nessun interesse vi è alla realizzazione del capannone industriale con impianto di fotovoltaico oggetto dell'operazione di leasing in costruendo in esame e la finalità perseguita o, comunque, consapevolmente accettata, è del tutto diversa.

Tanto ciò è vero che nessuna considerazione viene prestata al progetto edificatorio che, all'atto della delibera, è inesistente e viene presentato presso il Comune di Jesi solo nel dicembre 2011 ma mai ritirato e decaduto; erogazioni fino a quasi tutto l'accordato vengono elargite alla ICOC s.r.l. sulla base di fatture emesse dalla stessa cliente/utilizzatrice non corredate da alcuna documentazione tecnica della direzione lavori ma soprattutto senza verifica dello stato di avanzamento dei lavori da parte del nucleo tecnico di ML; l'ultimo consistente pagamento avviene, peraltro, quando la situazione di immobilità del cantiere è nota a ML a seguito del sopralluogo effettuato dall'ing. Lucarini in data 27/10/2011; le rilevanti somme erogate alla ICOC s.r.l. sono state per lo più girate a copertura di sconfinamenti su altri conti correnti bancari, propri ma anche di società partecipate, sia presso il gruppo BM sia presso altri istituti bancari, nonché utilizzate per pagamento fornitori ed altre iniziative inerenti altri cantieri, in particolare il cantiere di Civita Park in Civitanova Marche.

Scopo dell'operazione di leasing in esame è stato, dunque, evidentemente quello di fornire liquidità alla



Il leasing veniva deliberato, dunque, senza alcuna considerazione della fattibilità ed opportunità economica del progetto che neppure esisteva e ciò nonostante alla lett. g) del contratto di leasing si dicesse *“la concedente, in base alla documentazione esibita e alle dichiarazioni rese dal cliente, si è dichiarata disposta ad acquistare l'area/immobile sulla quale costruire/ristrutturare/completare l'immobile in parola in conformità al progetto presentato al Comune di Pesaro ed alle rispettive autorizzazioni amministrative all'esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria al cliente e alle condizioni stabilite nel presente contratto”*.

Anche in questo caso, dunque, il leasing veniva deliberato in palese dispregio delle prescrizioni di cui di cui al par. n. 2.3 del Fasc. n. 22 di cui supra a pag. 409.

Dal rapporto di audit nr. 2/2013 si rileva, inoltre, che il terreno edificabile in questione era stato acquistato da POLO INDUSTRIALE s.r.l. il 28 settembre 2005 al costo di circa €. 64 al mq, mentre veniva rivenduto a ML al prezzo maggiorato di €. 201 al mq. Tale maggior costo veniva attribuito dal tecnico interno di Medioleasing, incaricato della perizia di revisione, agli ulteriori costi sostenuti dalla cliente per la cessione al Comune di Pesaro di lotti di terreno in base alla Convenzione Edilizia, nonché alle spese sostenute per la predisposizione del progetto e del piano di lottizzazione, costi che, tuttavia, nella perizia Renzetti sembravano già essere stati valutati e compresi nelle spese relative alle opere di urbanizzazione ed ai costi di costruzione. Di fatto, la lievitazione del valore del terreno compravenduto appare difficilmente spiegabile e ML risulterebbe aver acquistato il terreno ad un prezzo decisamente eccessivo.

Alla data del contratto di vendita - 10.5.2007 – ML versava a POLO INDUSTRIALE s.r.l. € 6.600.000,00 per l'acquisto dell'area (fatt. n. 5/2007). Come da previsione in delibera (vedasi scheda di delibera nella prodd. docc. dell'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022), detto importo, come riferito anche dal teste di P.G. SQUADRONI, veniva in parte utilizzato dalla cliente per estinguere una apertura di credito ipotecaria concessa da Banca Etruria per l'originario acquisto ed una fidejussione per complessivi €. 4.082.000. Le erogazioni successive sono avvenute quanto ad €. 655.603,77 a favore del Consorzio di Urbanizzazione San Lorenzino, come da fatture emesse dallo stesso per oneri di urbanizzazione e di gestione (fatt. nn. 9 e 15 del 28/11/2007).

Come risulta dalla documentazione contabile (fatture) versata in atti, ML effettuava, poi, ulteriori erogazioni, tra il 2008 ed il 2009, per complessivi €. 4,845 milioni al netto dell'IVA a fronte di fatture emesse dalla cliente con causale *“opere di urbanizzazione”* ed *“acconto su lavori di urbanizzazione”* le prime cinque per complessivi €. 1,400 mln. al netto dell'IVA (n. 1 del 27.6.2008 per complessivi € 350.000,00, n. 2 dell'11.9.2008, per complessivi € 300.000,00, n. 1 del 15.1.2009 per complessivi € 300.000,00, n. 2 del 1.5.2009 per complessivi € 150.000,00, n. 3 del 4.6.2009 per complessivi € 250.000,00) e le altre con causale *“acconto su lavori di costruzione capannone industriale”* (n. 4 del



4.6.2009 per complessivi € 1.000.000,00, n. 5 del 4.8.2009 per complessivi € 1.400.000,00, n. 1 del 24.2.2010 per complessivi € 40.000,00, n. 2 del 2.4.2010 per complessivi € 1.000.000,00), senza che dette fatture fossero supportate da documentazione contabile emessa da terzi inerente le lavorazioni effettuate e, soprattutto, senza che il Nucleo Tecnico di ML procedesse ad alcun sopralluogo per verificare gli stati di avanzamento lavori.

Il teste M. Ilo SQUADRONI, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha riferito che il suo ufficio in data 28/11/2013 ha proceduto ad un sopralluogo nell'area che doveva essere interessata dall'intervento edilizio rilevando che non era stata mai effettuata alcuna costruzione ma solo le opere di urbanizzazione, peraltro parzialmente (si vedano anche le risultanze delle perizie redatte dai tecnici incaricati da ML ing. G. Fiorentino e geom. P. Ugili cui si farà qui di seguito riferimento).

Le erogazioni sopra esaminate, quanto meno quelle relative agli acconti per i lavori di costruzione per oltre 3,5 mln. (ma l'importo versato per le opere di urbanizzazione, in assenza di qualsivoglia documentazione relativa all'esecuzione di siffatti lavori, appare decisamente eccessivo), sono, dunque, avvenute senza che la POLO INDUSTRIALE s.r.l. eseguisse qualsivoglia opera edile.

Né a diverse conclusioni può indurre il contenuto della nota del Consorzio per l'urbanizzazione San Lorenzino inviata al Comune di Pesaro senza data – prodotta dall'avv. Nascimbeni difensore dell'imputato CUIICCHI all'udienza del 27/7/2020 - in cui si dà atto dell'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione per complessivi €. 2.026.218,44 atteso che detta spesa è riferita all'intero comparto San Lorenzino di cui alla POLO INDUSTRIALE s.r.l. viene attribuita una quota millesimale di circa 1/3 in relazione alla quale in effetti corrispondono gli importi al netto dell'IVA per spese di urbanizzazione di cui alle fatture emesse da detto consorzio nei confronti di ML nn. 9 e 15 del 28/11/2007. A contrario, da detta produzione documentale della Difesa pare possa desumersi che le altre cinque fatture in successione emesse dalla POLO INDUSTRIALE s.r.l. nei confronti di ML con la causale “opere di urbanizzazione” ed “acconto su lavori di urbanizzazione” per complessivi €. 1,400 mln. al netto dell'IVA si riferiscano in realtà ad opere di urbanizzazione mai eseguite.

I relativi modelli Z60 risultano sottoscritti per lo più dal capo del Servizio Commerciale, rag. CUIICCHI che, in sede di esame dibattimentale, ha riconosciuto le proprie sottoscrizioni (vedasi relativi documenti nella cartella n. 3 lett. D della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). Il teste SQUADRONI ha precisato che a detti modelli Z60 non erano allegate le schede di cantiere e che, relativamente alla pratica in esame, egli non le ha mai viste nel fascicolo di segreteria.

Intanto, scaduta il 10 maggio 2009 la prelocazione, il Direttore Generale BARCHIESI, sulla scorta di una delega da parte del CdA. in realtà inesistente, deliberava, apparentemente in data 6/5/2009 (in realtà ex post) una proroga di ulteriori 12 mesi “vista la validità del Gruppo imprenditoriale di appartenenza,

*tenuto conto che l'iniziativa al momento ha riguardato il solo acquisto dell'area e l'urbanizzazione della stessa" (vedasi relativa delibera sempre nella cartella n. 3 lett. D della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).*

Si noti che, contrariamente a quanto affermato dal D.G. nella delibera, all'apparente data della delibera, i lavori di urbanizzazione erano ancora in corso e quelli di edificazione non avevano ancora avuto inizio (né sarebbero mai iniziati) nonostante l'intervenuta erogazione da parte di ML di oltre 1 mln di €. solo per le opere di urbanizzazione.

Si ribadisce che nelle note in scheda di delibera della concessione del leasing si precisava che i lavori erano già iniziati e sarebbero stati ultimati entro il 2007!

La proroga da parte del D.G., avvenuta in assenza di qualsiasi delega da parte del C.d.a. di ML, e resa possibile dalla modifica al sistema Websil commissionata alla società TREBI che gestiva il software tale da farla apparire regolare, è del tutto illegittima per le ragioni già ampiamente illustrate supra a pagg. 426 e ss. con riferimento all'analogo provvedimento adottato in relazione alla pratica di leasing in costruendo a favore della C.OI. s.r.l.

Sempre il Direttore Generale BARCHIESI, in data 24 febbraio 2010, esprimeva parere favorevole per l'incremento dell'importo del leasing di 1 milione di €, ritenendo accoglibile la richiesta in tal senso della cliente motivata da *"maggiori costi per l'urbanizzazione e per la realizzazione della prima tranche dei lavori (a seguito di una più precisa definizione degli elaborati progettuali)"* dando altresì, atto del parere di congruità espresso dal Servizio Commerciale. Importo che veniva poi effettivamente erogato a fronte di mera fattura di rivalsa, ossia l'ultima emessa n. 2 del 2.4.2010.

E pur tuttavia in data 9/6/2010 allorché proponeva al CdA. ulteriore proroga della prelocazione, il Direttore Generale, nonostante l'avvenuta erogazione in acconto sui lavori di costruzione di ben 3,5 mln., era costretto a dare atto che *"ad oggi sono sostanzialmente ultimati i lavori di urbanizzazione... mentre per l'edificazione dei manufatti l'azienda attende il concretizzarsi di alcune trattative attualmente in corso"* (vedasi relativo parere nella prodd. Docc. dell'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022). Il C.d.A. concedeva la proroga richiesta senza accorgersi dell'illegittima proroga precedentemente deliberata dal D.G. pur in difetto dei relativi poteri, senza compiere alcun'altra valutazione né acquisire garanzie.

Ulteriore aumento dell'importo del leasing di €. 84.000 per il finanziamento delle imposte di registro veniva deliberato dal C.d.A., su proposta del D.G. BARCHIESI in data 26 aprile 2011 *"stante il contenuto aumento del rischio"*, ancora una volta senza rilevare alcuna criticità dell'operazione.

Quanto alla destinazione delle liquidità rivenienti dalle suddette erogazioni, così come emerge dal più volte citato rapporto di Audit nonché dalla seppur confusa deposizione dibattimentale del teste di P.G. ROMEO, queste, al netto della destinazione per complessivi €. 4.082.000 all'estinzione della apertura di



credito ipotecaria concessa da Banca Etruria e della fidejussione per l'originario acquisto dell'area edificabile, sono state destinate in diverse tranches, mediante bonifici e giroconti eseguiti in diversi tempi, alle società che detenevano le quote della POLO INDUSTRIALE s.r.l. e ad altre società collegate appartenenti al medesimo gruppo economico.

Precisamente: € 1.680.000 sono stati bonificati in data 7/8/2009 e, quindi, contestualmente al pagamento della fattura n. 5/2009, a Polo Holding Spa (detentrica del 67% delle quote della Polo Industriale s.r.l.) che, a sua volta, ha girato € 1,3 mln a Unifin Srl motivando tale accredito con la causale "finanziamento socio"; € 1,289 mln ca. in più tranches sono stati bonificati alla società Rossi Sas di Luigi Rossi e C. (detentrica del 33% delle quote della Polo Industriale s.r.l.); € 1 mln ca. a favore della POLO Real Estate, altra società del Gruppo Minardi; 804.000 €. ca. a favore della POLO Costruzioni s.r.l., pure facente parte del medesimo gruppo; € 900.000 circa sono stati utilizzati per effettuare bonifici a favore della stessa POLO Industriale s.r.l. su altri istituti di credito, tra cui Banca dell'Adriatico.

Nel Report Audit n. 138/2012 (pagg. 15/17) si evidenziava che la POLO INDUSTRIALE s.r.l. "è classificata a status "B" (Incaglio) dal 26/1/2011 (n.d.r. presso la Capogruppo BM) su indicazioni di Banca d'Italia ed evidenzia un c/c immobilizzato. I rapporti in Banca Marche sono stati accesi il 31/1/2005. In Centrale Rischi (rilevazione settembre 2012, n. 3 aziende segnalanti) sono presenti sconfinamenti sia sulle linee di credito a scadenza (€ 1,1 mln) che a revoca (€ 205.000). I dati di bilancio evidenziano, nell'ultimo triennio, un incremento della perdita di esercizio e del ricorso al capitale di terzi.". Nel medesimo periodo, presso ML, con riferimento all'operazione di leasing in esame POLO INDUSTRIALE s.r.l. presentava sospesi per € 1.142.104 relativi a interessi di prelocazione, con complessiva esposizione ammontante a € 11.721.000 circa.

La s.r.l. veniva, quindi, posta in liquidazione in data 8 marzo 2012 (anche la controllante POLO Holding s.p.a. era posta in liquidazione).

Anche presso ML dal 20/12/12 la posizione veniva classificata ad incaglio e, quindi, dal 9/8/2013 a sofferenza (vedasi annesso 24 della prodd. docc. dell'avv. Leonardi in data 13/6/2022).

In data 28/6/2013, ML comunicava a POLO INDUSTRIALE srl la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento intimando la restituzione del debito pari a complessivi €. 12.194.169,15, di cui €. 1.418.321 per canoni di prelocazione impagati (vedasi annesso 23 della prodd. docc. dell'avv. Leonardi in data 13/6/2022).

Al fine di accertare la capienza del valore dell'immobile in proprietà rispetto al credito residuo, veniva acquisita, in data 13/12/2012 una nuova perizia, predisposta dall'ing. Giuseppe Fiorentino, il quale concludeva "l'immobile in oggetto è costituito dal solo terreno edificabile, il cui valore, dovuto al suo potenziale edificatorio, è quantificabile in € 2,579 mln (valore commerciale) ed € 1,8 mln (valore di pronto

realizzo)" (annesso 21 della prodd. docc. dell'avv. Leonardi in data 13/6/2022).

In data 6 Marzo 2013 ML acquisiva ulteriore perizia estimativa redatta dal geometra Paolo Ugili il quale precisava che l'area, solo parzialmente urbanizzata, si presentava in assoluto stato di abbandono e ne valutava il valore commerciale in €. 4,139 mln ed il valore di pronto realizzo in €. 3,5 milioni specificando, tuttavia, che i valori calcolati erano da riferirsi all'area edificabile completamente urbanizzata (annesso 22 della prodd. docc. dell'avv. Leonardi in data 13/6/2022).

A fronte della prima valutazione, ML contabilizzava una perdita presunta di € 4,4 mln, di cui l'Audit proponeva un incremento a 10.000.000 €. effettivamente accolto al 31/12/2012.

Illustrata l'intera operazione di leasing in costruendo a favore della POLO INDUSTRIALE s.r.l. valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento alle condotte distrattive già esaminante ai capi precedenti.

Nessun reale interesse vi è da parte del Gruppo BM all'effettiva realizzazione del complesso edilizio industriale/artigianale e terziario in territorio del comune di Pesaro e la finalità perseguita o, comunque, consapevolmente accettata, è del tutto diversa.

Tanto ciò è vero che nessuna considerazione viene prestata al progetto edificatorio in realtà inesistente ché presso il comune di Pesaro risulta essere stato presentato il solo progetto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione - le sole eseguite - ma giammai il progetto architettonico relativo all'intero intervento; viene elargita per l'acquisto del terreno edificabile una somma eccessiva e del tutto sproporzionata - più del triplo! - rispetto a quella neanche due anni prima effettivamente pagata dalla POLO INDUSTRIALE s.r.l. al suo dante causa; nessun'altra garanzia viene acquisita; i lavori di costruzione che, secondo quanto indicato nella scheda di delibera, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 2007, in realtà non iniziano mai e nessun controllo viene effettuato sulla loro esecuzione; nonostante questo, viene erogato in acconto l'intero accordato - che viene addirittura aumentato di oltre 1 mln! - sulla scorta di mere fatture di acconto non corredate da alcuna documentazione e men che meno supportate da sopralluoghi tesi a verificare i s.a.l.; nonostante tutte queste anomalie, il leasing come già detto, viene altresì aumentato nell'importo ed il periodo di prelocazione per ben due volte, la prima con provvedimento illegittimo del Direttore Generale, viene prorogato senza richiesta di alcuna garanzia suppletiva; le rilevanti somme erogate alla POLO INDUSTRIALE s.r.l., anziché essere impiegate nella realizzazione del complesso edilizio finanziato, sono state per lo più girate a favore di altre società del gruppo economico di appartenenza, soprattutto della holding del gruppo POLO Holding s.p.a. e verso altre banche.

Eloquentemente, l'imputato CUICCHI, nella conversazione n. 2010 del 10/1/2010 con tale "Emanuele", con riferimento all'operazione di leasing in esame, commenta "Cioè, voglio dire, sulla pratica del polo industriale c'è scritto nella delibera del luglio 2012 no, abbiamo erogato tutto, non abbiamo costruito



*niente, però la terra ci va bene lo stesso, è stata ripresentata al consiglio di amministrazione, rideliberata, ok?... (OMISSIS)... Cioè, voglio dire tutti sapevano lo stato di difficoltà dell'azienda, tutti sapevano quello che era stato fatto prima, tutti sapevano che qui capitava di fare gli acconti sui contratti e poi dopo la gente non costruiva perché è capitato mille volte, ci sono mille pratiche così!”.*

L'operazione di leasing testé esaminata – come già anticipato – va riguardata in uno con le altre, pure presentanti plurimi profili di anomalia illustrate da pag. 181 a pag. 185 e da pag. 190 a pag. 192 della citata relazione Accuracy – non oggetto di imputazione –, cui, per brevità, si fa qui integrale rinvio nonché con quella già esaminata sub E2) a favore della EDILMIX s.r.l. in quanto società facenti parte del medesimo gruppo economico MINARDI.

Nel richiamare, dunque, integralmente quanto già sopra argomentato sub E2) (EDILMIX s.r.l.) alle pagg. 439 e ss., si ribadisce, in conclusione, che anche l'operazione di leasing in costruendo in esame a favore della POLO INDUSTRIALE s.r.l., al pari delle altre perfezionate a favore di altre società del Gruppo MINARDI si inquadra in un più ampio disegno volto a fornire, attraverso la conclusione di plurime operazioni di finanziamento di dubbia valenza ed opportunità economica e sfornite di adeguate garanzie, flussi di liquidità alle aziende del Gruppo economico ed, in particolare, alla capogruppo POLO Holding s.p.a.

#### **5.4.5 E5) RIL GROUP s.r.l.**

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BARCHIESI, CUICCHI, BIANCONI, DELL'AQUILA, BRUSCIOTTI e PERINI**, nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere nell'ambito del contratto di leasing immobiliare a sal (*sic* in delibera) n. 12363 stipulato in data 29.4.2009 fra Medioleasing s.p.a. e RIL GROUP s.r.l. avente ad oggetto un immobile di mq 169.054 sito in Montepandone di proprietà della Polo Holding spa da destinarsi a complesso commerciale per €. 18.500.000,00 e del contratto di leasing immobiliare n. 13039 stipulato in data 17.11.2009 sempre tra Medioleasing s.p.a. e RIL GROUP s.r.l. (non Ottavi Prefabbricati srl come erroneamente indicato in imputazione) avente ad oggetto un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di Montepandone, loc. Scopa, di mq. 39.514 di proprietà di Ottavi Prefabbricati s.r.l. (ma in delibera si indica la proprietà in capo alla Asfaltronto s.r.l.) per €. 4.900.000 €. (vedasi relativi documenti nella cartella n. 3 lett. E della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

Entrambi i contratti avevano durata di mesi 216 ed il primo prevedeva un periodo di prelocazione di 24 mesi.

Il leasing n. 12363 veniva deliberato dal CdA l'8/4/2009 su proposta del Direttore Generale **BARCHIESI**, con previsione di fidejussione della Asfaltronto s.r.l. e patto di riacquisto semplice da parte della POLO Holding s.r.l. Come evidenziato nella più volte citata relazione Accuracy, dato il superamento del limite



di contenimento, tale operazione di leasing otteneva anche l'approvazione del CdA di Banca Marche su proposta del Direttore Generale Bianconi.

Il leasing n. 13039 veniva deliberato dal CdA il 3/11/2009 su proposta del Direttore Generale BARCHIESI, con previsione di fidejussione della Asfaltronto s.r.l. e patto di riacquisto da parte della POLO Holding s.r.l. Anche in relazione a detta delibera veniva richiesto ed ottenuto il parere di fattibilità ed il consenso alla deroga del limite di contenimento al 20% del patrimonio di vigilanza per i Grandi rischi.

Come si legge nei citati reports di Audit e nella relazione Accuracy, RIL GROUP Srl, è società riconducibile al Gruppo economico Ottavi Vincenzo, partecipata al 40% da POLO Holding SpA (appartenente al Gruppo Minardi in liquidazione dal 1° ottobre 2012) ed al 60% da Asfaltronto Srl (che aveva dalla prima acquistato ulteriore 10% delle quote in data 27/4/2009 ovvero due giorni prima della prima concessione di leasing in esame). La società era stata costituita nel luglio 2008 proprio allo scopo di realizzare n. 85 unità commerciali su aree edificabili di proprietà delle società controllanti, situate nel comune di Monteprandone (AP).

Analizzando ora la prima operazione di leasing immobiliare n. 12363, una prima anomalia riguarda l'assenza di perizia estimativa all'atto della delibera in data 08/04/2009. Una perizia viene acquisita soltanto alcuni giorni dopo in data 29/4/2009 redatta dal geom. Ferrini che confermava il valore ritenuto in delibera (Fonte Accuracy e deposizione ROMEO).

L'importo previsto per l'acquisto dell'area veniva erogato quanto ad €. 15.500.000 oltre IVA e, quindi, complessivi €. 18.600.000, con bonifico alla POLO Holding s.p.a. in data 29/4/2009 in pagamento della relativa fatt. n. 114 e, quanto al residuo di 3 mln. di €. (3,6 mln comprensivi di IVA) in pari data a favore della stessa utilizzatrice RIL Group s.r.l. a fronte di una fattura "di rivalsa" – la n. 1/2009 emessa in data 1/5/2009 - per "costi di progettazione e sviluppo area con destinazione industriale e commerciale in località Monteprandone".

Si noti che ML perfezionava l'acquisto dell'area ad un prezzo di €. 91,7/mq sebbene Polo Holding SpA in data 31 gennaio 2008 e, quindi, poco più di un anno prima, avesse acquistato dal suo dante causa ad €. euro 74,5/mq. per complessivi €. 12,6 mln.

L'importo del leasing veniva, peraltro, incrementato per altri €. 400.000 con delibera del Direttore Generale Barchiesi del 3.5.2010 (pure in atti), su parere favorevole del tecnico interno ing. GIOACCHINI, motivando con riferimento alla necessità di coprire "costi già sostenuti, comprese spese di urbanizzazione". La relativa erogazione avveniva a fronte di una fattura di rivalsa – la n. 1/2010 di 480.000 €. comprensive di IVA (pure in atti) - emessa dall'utilizzatrice RIL Group s.r.l. riportante come descrizione "migliorie apportate a immobile di vostra proprietà sito in comune di Monteprandone".



Si noti, tuttavia, che, in data 27/9/2012, l'ing. Lucarini, incaricato di procedere ad una perizia tecnica di aggiornamento sui beni in concomitanza con la classificazione ad incaglio della posizione, pur confermando i valori immobiliari ritenuti in sede di concessione del leasing tanto per la pratica n. 12363 che per quella n. 13039 che verrà esaminata qui di seguito, evidenziava che *"il previsto progetto non è mai partito e ad oggi il bene è rimasto come era al momento del sopralluogo iniziale"*. Analoga constatazione veniva formulata anche sei mesi più tardi in data 9/4/2013 dall'ing. G. Fiorentino, incaricato di altra perizia estimatoria come si vedrà qui di seguito (perizie depositate dall'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022).

Ulteriore sopralluogo è stato effettuato dalla Guardia di finanza di Ancona, come riferito dal teste Romeo, nel 2014 rilevando ugualmente che il terreno era incolto e nessuna opera era stata eseguita.

In altri termini, nonostante l'ultima erogazione di 480.000 €. comprensivi di IVA per pretese migliorie apportate all'immobile ed anche quella precedente per €. 3,6 mln. comprensivi di IVA per costi di progettazione e sviluppo area, nessuna opera sull'area in questione è stata mai eseguita.

I modelli Z60 utilizzati per il benessere al Servizio Amministrazione per il pagamento delle fatture predette venivano tutti sottoscritti dal Responsabile del Servizio Commerciale D. CUICCHI e vistati dal tecnico interno ing. GIOACCHINI.

Quanto alla destinazione delle liquidità rivenienti dalle suddette erogazioni, così come emerge dal più volte citato rapporto di Audit, dalla summenzionata relazione Accuracy nonché dalla deposizione dibattimentale del teste di P.G. ROMEO del 13/7/2020 (pagg. 48/58), l'importo erogato a fronte della fattura di rivalsa n. 1/2009 emessa dalla RIL GROUP Srl era stato destinato per €. 3 mln all'estinzione di un'apertura di credito in conto corrente concessa da Banca Marche ad ottobre 2008 finalizzata al pagamento delle spese progettuali dell'iniziativa immobiliare in fase di avvio e per la parte restante per bonifici a favore di Polo Holding SpA per €. 200.000 e di Ottavi Prefabbricati Srl per 400.000 €. Accuracy, con riferimento alla linea di credito presso BM estinta nell'occasione, evidenzia che, nonostante la finalità allora dichiarata del pagamento delle necessarie iniziali spese di progettazione in vista dell'intervento edilizio da effettuarsi in loc. Monteprandone, la liquidità messa a disposizione era stata, invece, *"quasi totalmente utilizzata per effettuare giro fondi a favore delle socie su altre banche, mentre risultavano pagamenti a favore di società esterne di ingegneria e fornitori vari limitatamente a circa Euro 0,140 milioni."*

Appare dunque evidente che il finanziamento direttamente erogato a favore della cliente /utilizzatrice RIL GROUP s.r.l. non è stato utilizzato per lo scopo per cui era stato previsto – ossia il pagamento anche in via anticipata delle spese di progettazione e sviluppo area - ma, per ridurre direttamente o indirettamente esposizioni debitorie di altre società del gruppo che versavano in condizioni di necessità finanziaria.



Nella conversazione telefonica intercettata n. 171 del 29/11/2013 con tale "Enrico", l'imputato CUICCHI, con riferimento all'erogazione a favore di RIL s.r.l. di 3 mln. di €. utilizzati per l'estinzione dell'apertura di credito in conto corrente concessa da Banca Marche, commenta *"mi accusano della pratica RIL, ha erogato 3 milioni sulla RIL, non si capisce perché, ok?... (OMISSIS)... In delibera c'è scritto vanno erogati 3 milioni in sede di stipula per chiudere un conto corrente temporaneo di Banca Marche scaduto, erogato per 2 milioni e 907 mila euro, per somme già anticipate dalla Banca delle Marche, io che dovevo fare secondo te?... (OMISSIS)... c'è scritto che con quella operazione il cliente si prende una sofferenza che abbiamo preso un anno prima, di 3 milioni di euro, dove tu sapevi (n.d.r. si riferisce al D.G. BARCHIESI) perché eri stato avvertito dall'Avvocato Ambrosini che avevamo pigliato un'inculata e non hai detto un cazzo a nessuno, ah? Questo non te lo ricordi?"*. Il concetto viene ribadito dal CUICCHI nella conversazione telefonica n. 3858 del 12/2/2014 con tale "Maiani": *"Allora 3 milioni e 400 mila euro erogati per fare cosa? Per chiudere il conto...di Banca Marche"*.

Non diversamente per la somma di 480.000 €. erogata a fronte del pagamento della fattura di rivalsa n. 1/2010 di 480.000 €. comprensive di IVA. Anzi l'erogazione e l'utilizzazione fraudolenta, in questo caso, appare ancor più evidente atteso che il rilevante importo pagato per pretese *"migliorie apportate a immobile di vostra proprietà sito in Comune di Monteprandone"*, veniva utilizzato in realtà per pagare i canoni di prelocazione arretrati (€ 155 mila) ed in scadenza fino a tutto settembre 2010 (solo € 90 mila circa sono stati bonificati a professionisti esterni).

In altri termini, ML ha fornito a RIL GROUP la liquidità per pagare il debito nei suoi confronti, di fatto coprendo una situazione di palese insolvenza della utilizzatrice RIL GROUP consentendole un rientro fittizio che permettesse di sanare la condizione di morosità (!).

Passando ora all'esame della **seconda operazione di leasing immobiliare n. 13039**, nelle note dello schema di delibera (prodd. docc. avv. Leonardi del 13/6/2022) si legge che l'intervento è complementare a quello di cui al precedente leasing concesso in quanto i lotti sono *"complementari"* (?), verosimilmente intendendosi dire che i lotti di terreno sono contigui e quindi necessariamente dovranno essere oggetto di un unitario intervento edilizio.

Si noti che il leasing viene richiesto il 27/10/2009 (vedasi richiesta prodotta dall'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022) e deliberato appena sei giorni dopo in data 3/11/2009, velocità che non può non legittimare il dubbio circa una corretta ed approfondita istruttoria della pratica.

Anche in questo caso, all'atto della delibera, il consiglio non è in possesso di alcuna perizia estimativa del bene che ML andrà ad acquistare. La perizia, in tutta fretta richiesta, verrà in realtà acquisita soltanto alcuni giorni dopo in data 17/11/2009. Il tecnico incaricato ing. Lucarini, conferma il valore ritenuto in delibera in relazione alla potenzialità edificatoria, evidenziando, tuttavia, che non vi è ancora alcun



progetto e, per contro, stima il valore di pronto realizzo in € 3,2 mln (perizia depositata dall'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022).

Il terreno in questione viene, quindi, acquistato in pari data al prezzo di € 124 al mq e, quindi, per complessivi € 4,9 mln. nonostante la Ottavi Prefabbricati srl in data 28/12/2006 avesse acquistato al prezzo unitario di 62 €/mq e, quindi, per complessivi € 2.450.000.

L'assenza di progetto architettonico per l'area nonché la mancata esecuzione di qualsivoglia opera, come già sopra anticipato, sono state oggetto di constatazione, altresì, in data 27/09/2012 ed in data 09/04/2013 dai tecnici incaricati da ML, rispettivamente ing. G. Lucarini ed ing. G. Fiorentino.

Il pagamento della fattura di vendita emessa da Prefabbricati Ottavi s.r.l. veniva autorizzato con modello Z60 sottoscritto dal Responsabile del Servizio Commerciale CUICCHI.

Quanto alla destinazione della somma oggetto di finanziamento, erogata tramite la consegna di assegni circolari per l'importo complessivo di € 5,88 mln (Iva inclusa), come risultante dal report Audit succitato nonché dettagliatamente riferito dal teste ROMEO, in più tranches è stata destinata alla copertura di esposizioni debitorie della stessa venditrice nonché della collegata utilizzatrice RIL Group sia presso BM che presso altre banche.

L'importo di entrambi i leasing veniva aumentato, rispettivamente di € 127 mila ed € 29 mila, per la copertura dell'imposta sostitutiva, aumenti il cui perfezionamento era subordinato alla sistemazione dei canoni arretrati, circostanza che, tuttavia, non si avverava.

La RIL Group srl rimaneva morosa del pagamento dei canoni di prelocazione fin da agosto 2010 per ca. 3,5 mln di €. ed in data 27/9/2012 la posizione veniva classificata ad incaglio ed ML e contabilizzata una perdita di 10 milioni di €. al 31/12/2012.

Nel timore di una probabile incapienza del valore degli immobili acquisiti rispetto al credito residuo vantato da ML nei confronti di RIL Group s.r.l. veniva richiesto un aggiornamento della stima peritale all'ing. G. Fiorentino il quale, con perizia del 9/4/2013 (perizia depositata dall'avv. Leonardi all'udienza del 13/6/2022), stimava il valore complessivo delle due aree in €. 20.200.000 precisando, tuttavia, che detto valore era dato dal potenziale edificatorio ma che, all'epoca, l'accordo di programma siglato in data 30/12/2010 tra il Comune di Monteprandone ed il proprietario dell'immobile era decaduto in quanto scaduti i termini di sottoscrizione dell'apposita convenzione che avrebbe reso efficace la variante al PRG prevista (sul punto vedasi anche la deposizione del C.T. del P.M. G. M. FOTI all'udienza del 17/2/2020 alla pag. 168). Per contro, stimava il valore di pronto realizzo dell'intero immobile allo stato attuale in €. 9,2 mln.

Alla luce delle risultanze dell'ultima perizia, la perdita contabilizzata da ML per la posizione creditoria RIL Group s.r.l. appare invero ottimistica.



Esaminato nel dettaglio il contenuto delle due pratiche di leasing immobiliare nn. 12363 e 13039 a favore della RIL Group s.r.l. emerge con tutta evidenza, come già sopra anticipato, che ML non aveva alcun interesse alle operazioni immobiliari finanziate in cui l'intermediazione finanziaria della medesima non era affatto remunerativa ma anzi si prospettava come a forte rischio di perdita, puntualmente verificatasi. Ed invero finalità di dette operazioni di leasing immobiliare era solo quella di fornire liquidità alla cliente RIL Group s.r.l. facente parte del Gruppo economico OTTAVI Vincenzo, alle società come la Prefabbricati Ottavi s.r.l. facenti parte del medesimo gruppo ed alla società partecipante della stessa utilizzatrice, la POLO Holding s.p.a. ed alle collegate appartenenti al Gruppo Minardi che versavano in condizioni di necessità finanziaria e ridurne, così, le esposizioni debitorie verso la Capogruppo ma anche verso l'intero sistema bancario.

Depongono in tal senso le delibere adottate senza alcuna preventiva stima del reale valore dei terreni edificabili in questione e della loro condizione urbanistica, la frettolosa successiva acquisizione di perizie estimative "addomesticate" in cui il valore degli immobili viene allineato "in sanatoria" a quello ritenuto in delibera rapportandolo a quello che il terreno assumerà ad opere finite pur in assenza di progetto architettonico anziché in quello cauzionale o di pronto realizzo (si richiamano in proposito i rilievi critici formulati dall'Audit di cui al report n. 2/2013 supra riportati a par. 5.3, pagg. 409 e ss.), l'acquisto perfezionato ad un prezzo eccessivo e di gran lunga superiore a quello pagato non molto tempo prima dal venditore, l'assoluta disattenzione prestata alla destinazione urbanistica dell'immobile tanto che l'accordo di programma pure concluso con il comune interessato veniva lasciato decadere per mancata sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica (vedasi citata perizia ing. G. Fiorentino).

Quanto al Gruppo MINARDI Vincenzo, si richiama quanto già sopra diffusamente riportato con riferimento alle operazioni di leasing perfezionate a favore della EDILMIX s.r.l. (E2) e della POLO Holding s.p.a. (E4).

Quanto ai flussi di liquidità forniti direttamente o indirettamente alla RIL ed alle altre società facenti parte del Gruppo OTTAVI Vincenzo, nella relazione Accuracy a pag. 212 si osserva che gli importi concessi con delibere del C.d. A. di ML su proposta del Direttore Generale BARCHIESI e, dato il superamento del limite di contenimento, con il consenso della Capogruppo formulato su parere favorevole del D.G. BIANCONI, sono stati utilizzati quasi interamente per il pagamento di canoni scaduti e per il finanziamento di società del Gruppo e che, dalle analisi svolte, è emerso che i due Direttori Generali hanno omesso di informare gli Organi competenti circa le reali relazioni intercorrenti tra le società e l'appartenenza al medesimo gruppo economico, di fatto impedendo *"di delineare l'esposizione complessiva delle varie società e dei relativi Gruppi e quindi la posizione a rischio sia di Banca che di Medioleasing."* Appaiono condivisibili le riflessioni conclusive espresse da Accuracy secondo cui *"Tutto*



*ciò premesso, appare evidente come la gestione del credito in questione sia avvenuta al di fuori delle normali procedure del Gruppo e delle prassi di sana e prudente gestione. Lo scarso controllo esercitato lungo la vita del contratto dagli organi deliberanti sulle posizioni affidate è stato tale da comprometterne irrimediabilmente il profilo di rischio."*

#### **5.4.6 E6) VALPOTENZA s.r.l.**

La condotta distrattiva in esame, contestata in concorso agli imputati **BARCHIESI, CUICCHI, AMBROSINI, BIANCONI e DELL'AQUILA**, nei rispettivi ruoli e funzioni, è stata posta in essere nell'ambito del contratto di leasing immobiliare in costruendo a SAL n. 6161 stipulato in data 15.5.2007 fra Medioleasing s.p.a. e VALPOTENZA s.r.l. avente ad oggetto un fabbricato industriale della superficie di complessivi mq. 6.181 costituito da tre capannoni con zona uffici da realizzarsi su area di mq. 13.347 in loc. Aneto nel territorio del comune di Montelupone (MC) per complessivi €. 2.000.000 (vedasi relativo documento nella cartella n. 3 lett. F della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

Come si legge nel Report Audit n. 12/12 "*Posizione Valpotenza s.r.l.*", la VALPOTENZA s.r.l., costituita nel 2007, è la holding del gruppo CALAMANTE (in tutti gli atti adottati nell'ambito della pratica di leasing che si va ad esaminare viene reiteratamente definita la "cassaforte" del gruppo economico). La proprietà è suddivisa in quote paritetiche tra i sigg.ri CALAMANTE Enrico e CALAMANTE Giuseppe. La società a sua volta possiede quote di partecipazione in altre società del Gruppo - S.I.E.L.P.A. s.r.l., CALAMANTE s.r.l., MURRA s.r.l. ed AGRICOMPOST s.r.l. ed altre - per ca. 2.000.000 di €.

Il leasing, deliberato dal CdA in data 11.4.2007 su proposta del Direttore Generale BARCHIESI, con previsione di fidejussione da parte dei soci CALAMANTE Enrico e CALAMANTE Giuseppe, prevedeva il subentro di ML nel preliminare di vendita del terreno edificabile ed aveva durata di mesi 180 con previsione di un periodo di prelocazione di 24 mesi.

Nelle note a corredo della delibera - allegata al report n. 12/2012 "*Posizione Valpotenza s.r.l.*" - veniva indicato che i lavori di costruzione dei capannoni erano "*in fase di avanzata realizzazione*". Si dava, altresì, atto che un'azienda del Gruppo LUBE aveva già opzionato gli immobili costruendi.

Come in tutti gli altri casi esaminati, una prima anomalia riguarda l'assenza all'atto della delibera di una perizia estimativa di un tecnico interno che, in realtà, in totale violazione delle più volte citate prescrizioni del Fascicolo n. 22 di ML, veniva acquisita solo in data successiva.

Solo in data 4/5/2007, infatti, il tecnico interno Giorgio Donnini stimava il valore del terreno edificabile conformemente al valore del leasing già deliberato (allegato al report n. 12/2012).

In data 17.5.2007, veniva sottoscritto il preliminare di compravendita fra Medioleasing e VALPOTENZA s.r.l., ove conformemente alla stima formulata dal tecnico, si indicava, quanto a modalità e tempi di erogazione del prezzo complessivo, che: € 1.000.000,00 sarebbero stati erogati alla stipula quale acconto;

€ 300.000,00 all'esecuzione delle fondazioni; € 400.000,00 all'esecuzione del capannone; € 200.000,00 a fine lavori; € 100.000,00 alla richiesta dell'agibilità.

Come evidenziato nel citato rapporto di Audit, la VALPOTENZA s.r.l. aveva acquistato l'area in questione nel 2002 al prezzo complessivo di € 261.000 e vi aveva eseguito lavori di urbanizzazione per complessivi € 748.856,91 (valori tratti dalla perizia del tecnico interno G. Donnini). L'area urbanizzata al netto del costruendo aveva, quindi, valore di poco superiore all'importo dell'acconto di 1 mln. di €, pagato alla stipula del preliminare di vendita.

Le erogazioni successive a quella effettuata al momento della stipula sono state autorizzate, nel periodo marzo 2008 - ottobre 2010 per complessivi 1,5 mln di €, a fronte di sole fatture emesse dall'utilizzatrice a titolo di I, II, III, etc... "acconto su contratto di compravendita di fabbricato industriale da realizzarsi" senza acquisire alcuna documentazione attestante i lavori eseguiti e senza eseguire alcun sopralluogo per verificare gli stati di avanzamento lavori (fatture nn. 8 del 19.3.2008 motivata anche in relazione all'asserita esecuzione delle fondazioni, 31 del 21.5.2009, 37 del 23.6.2009, 56 del 5.10.2009, 70 del 15.12.2009, 45 del 13.10.2010).

Come risulta dal rapporto di Audit, alcune delle summenzionate fatture erano risultate pervenute a ML a mezzo fax e, nel relativo fascicolo, non sono stati rinvenuti gli originali.

I relativi modelli Z60 di benessere al Servizio Amministrativo per la liquidazione delle fatture risultano sottoscritti dal Responsabile del Servizio Commerciale rag. CUICCHI e per lo più ulteriormente siglati verosimilmente dal tecnico incaricato. In quattro moduli relativi alle fatt. nn. 31/09, 56/09, 70/09 e 45/10, peraltro, accanto alla sigla del tecnico interno della società, sono state manoscritte le seguenti parole: "acconto extra compromesso concordato con Cuicchi".

L'imputato CUICCHI, in sede di esame, ha affermato che le sigle sono del tecnico incaricato e che l'annotazione testé riportata significava che il tecnico aveva parlato con il cliente e "mi aveva riferito che c'erano da anticipare delle somme...(OMISSIS)...comunque aveva chiesto degli anticipi e sono acconti naturalmente...". Prassi di liquidazione di anticipi – si evidenzia ancora una volta – in assoluto dispregio delle previsioni di cui al più volte citato Fascicolo n. 22 nonché, nel caso di specie, delle previsioni contrattuali.

Quanto alla destinazione delle somme erogate nel tempo a favore di VALPOTENZA s.r.l., come rappresentato nel rapporto di Audit n. 12/12 e riferito dal teste di P.G. M. Ilo F. SQUADRONI in sede di esame dibattimentale all'udienza del 27/7/2020 (seppur senza operare distinguo tra importo della prima fattura erogato per il terreno ed erogazioni successive), queste sono state pressoché totalmente utilizzate per effettuare girofondi a proprio favore o verso le società partecipate (SIELPA s.r.l. per ca. 285.000 €, AGRICOMPOST s.r.l. e CALAMANTE s.r.l. per ca. 120.000 €.) ed il socio CALAMANTE Enrico a



copertura di un prestito infruttifero (per complessivi € 250.000 circa), oltre che per sistemare rate arretrate sul mutuo Banca Marche ed esposizioni verso Cassa di Risparmio di Loreto e per il pagamento di imposte e tasse (€ 200 mila circa). Dunque nessuna destinazione delle somme erogate successivamente al primo acconto relativo all'area urbanizzata alla costruzione dei fabbricati industriali.

Già con delibera in data 16.6.2009 il C. di A. di Medioleasing aveva deliberato un aumento del leasing di €. 500.000,00 (che veniva, poi, recepito con atti modificativi del contratto di leasing e del preliminare di vendita in data 24.6.2009 nel quale, peraltro, si stabiliva quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2010: all.ti al detto report Audit).

Si noti che, mentre nella richiesta di aumento pervenuta dalla Filiale di Appignano il 22/5/2009, quale giustificazione si dice che l'aumento "*è finalizzato a creare capienza nel contratto per finanziare l'edificazione del I fabbricato*" di fatto facendo intendere che i lavori non fossero iniziati, in delibera si dice, invece, che la VALPOTENZA s.r.l. ha già ultimato i lavori di sbancamento e le fondazioni e che a breve verrà iniziata la costruzione vera e propria e che i lavori sono "*in fase di avanzata realizzazione*". Nessuna particolare motivazione dell'aumento dell'importo del leasing viene, inoltre, indicata in delibera e nei successivi atti modificativi del contratto di leasing e del preliminare di vendita nel quale ultimo, inoltre, non si dà neppure ragione dell'accordata proroga del termine di consegna dell'immobile ultimato al 31/12/2010.

Si ribadisce erogazioni successive al I acconto ed aumento dell'importo del leasing avvengono senza che si proceda ad alcuna perizia di aggiornamento e senza che venga in alcun modo verificato lo stato dei lavori.

Come già visto per le altre operazioni di leasing, anche nei confronti della VALPOTENZA s.r.l., l'originario periodo di prelocazione veniva fatto apparire come validamente prorogato nei termini da parte del Direttore Generale con delibere del 9.4.2008 e del 7.5.2009 in virtù di un'apparente delega alla proroga al medesimo accordata dal CdA. introdotta nella scheda di delibera attraverso la più volta ricordata modifica del sistema informatico "Web Sil" di gestione dei leasing commissionata alla soc. "Tebi srl" (docc. in allegato al rapporto Audit unitamente alla scheda di delibera modificata con l'autorizzazione alla proroga al D.G.).

Ulteriori proroghe del periodo di prelocazione venivano, poi, disposte dal C.d.A. con delibere del 9/6/2010 e del 9/6/2011 sino al 30/6/2012 senza nulla rilevare in ordine alle illegittime proroghe precedenti e, soprattutto senza nulla rilevare in ordine alla mancata esecuzione di qualsivoglia ulteriore lavoro di costruzione dopo le opere di urbanizzazione come si vedrà qui di seguito (docc. nella cartella n. 3 lett. F della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). Anche il teste di P.G. M.llo F. SQUADRONI, nella sua deposizione ha confermato che, in occasione di un sopralluogo del sito effettuato in data 28/1/2014 con

esecuzione anche di rilievi fotografici, si accertava che nulla era stato costruito successivamente all'urbanizzazione (vedasi relativo verbale prodotto dal P.M. all'udienza del 20/9/2021).

In particolare, l'ultima proroga di 12 mesi viene deliberata dal Consiglio in data 9/6/2011 pur dandosi atto in delibera che *"al momento il cantiere è fermo per l'assenza di trattative concrete per la cessione del manufatto"* e che l'operazione *"stenta a decollare"* in quanto i fabbricati erigendi erano stati *"pensati" come polo per terzisti e fornitori del Gruppo Teuco* che tuttavia risultava all'epoca in crisi ed aveva sensibilmente diminuito la propria domanda di nuovi stabilimenti nel comprensorio.

Si consideri che, all'epoca, l'accordato pari a 2,5 mln di €. era già stato interamente erogato – peraltro da tempo sin dall'Ottobre 2010! - sulla base di sole garanzie personali dei soci della utilizzatrice e senza che ML fosse neppure proprietaria del bene avendo sottoscritto solo un mero preliminare di vendita!

Finalmente a fine 2011, si procedeva ad una stima di aggiornamento incaricando il tecnico ing. G. Lucarini il quale, con perizia depositata il 7/10/2011, nel dare atto che il terreno edificabile si presentava urbanizzato (e, quindi, apparentemente altri lavori non erano stati effettuati), che il permesso a costruire a suo tempo rilasciato era scaduto, che era stato stipulato un contratto di appalto con la società SIELPA (partecipata dalla società utilizzatrice) per la costruzione dei capannoni, stimava il valore del solo terreno in *"1.000.000,00 di €, pari a 13.347 mq X € 76,00 €/mq = € 1.014.372,00"* (perizia nella cartella n. 3 lett. F della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020).

Nel settembre 2012 evidentemente si pone mente al fatto che l'intero accordato è già stato utilizzato da VALPOTENZA s.r.l. e che, purtuttavia, a fronte dell'ingente erogazione pari a 2,5 mln., non solo nulla è stato costruito nonostante le ripetute immotivate proroghe del periodo di prelocazione (per ca. 36 mesi rispetto ai 24 iniziali!) ma ML non è in possesso di alcuna reale garanzia oltre a quelle personali dei soci di cui si dirà meglio qui di seguito, atteso che ha stipulato un mero preliminare di vendita senza aver acquisito neppure la proprietà del terreno da edificare (!).

Si decide, dunque, di formalizzare quanto meno il passaggio di proprietà a ML del terreno edificabile evidentemente nella consapevolezza che non è opportuno attendere oltre e che i fabbricati industriali oggetto dell'originario contratto di leasing verosimilmente sono ben lontani dall'essere costruiti o addirittura non lo saranno mai visto anche che il relativo permesso a costruire è stato lasciato decadere come rilevato dall'ing. Lucarini già ca. un anno prima.

In tutta fretta si commissiona all'ing. Lucarini una nuova perizia che viene redatta il 28/9/2012 (doc. allegato al report Audit n. 12/12) lo stesso giorno – si noti – in cui si procede alla stipula dell'atto definitivo di vendita immobiliare.

Nella nuova perizia, l'ing. Lucarini valuta il valore del terreno edificabile in *"2.500.000,00 di €, pari a 13.347 mq X € 187,00 €/mq"* – valore che viene recepito nel contratto definitivo di vendita rogitato in



pari data - nonostante nella perizia dal medesimo redatta meno di un anno prima lo avesse valutato in € 1.000.000 (!).

Non può non evidenziarsi che, se si pongono a diretto confronto le due perizie redatte dal tecnico incaricato ing. Lucarini – quella del 7/10/2011 e quella del 28/9/2012 - consistenti in un unico foglio dattiloscritto (all.ti nn. 9 e 10 al report Audit n. 12/12), queste si presentano assolutamente identiche – all’evidenza redatte con la tecnica del “copia ed incolla” – differendo solo per l’indicazione della data posta in calce allo scritto e l’indicazione dell’importo del valore del terreno nonché per l’eliminazione nel secondo documento del capoverso successivo all’indicazione del valore relativo alla sussistenza di un contratto di appalto che, in previsione della stipula della vendita del solo terreno, non era più rilevante e poteva risultare, anzi, fuorviante. Nessuna indicazione, quindi, viene data nella seconda perizia di eventuali circostanze sopravvenienti che possano giustificare una tale rilevante rivalutazione in melius del valore del terreno urbanizzato aumentato, dunque, come per magia, di ben il 150%.

Non può sfuggire, inoltre, che, alla luce di quanto evidenziato dal CdA di Medioleasing nella delibera di proroga della prelocazione assunta in data 9/6/2011 in ordine alla scarsa commerciabilità all’epoca dei fabbricati industriali erigendi per la sopravvenuta crisi del settore di riferimento ed il conseguente calo di domanda di nuovi stabilimenti nel comprensorio, vi sarebbero state semmai ragioni per giustificare un marcato decremento del valore del terreno non certo un sì rilevante apprezzamento.

In conclusione sul punto, la seconda perizia estimativa redatta dall’ing. Lucarini in data 28/9/2012 costituisce nella sostanza un evidente falso ideologico.

La vicenda delle perizie estimative redatte nella pratica di leasing VALPOTENZA s.r.l. consente di confermare inequivocabilmente il significato – già invero palese – della frase contenuta nella lettera inviata alla Dirigenza di ML dall’ing. Lucarini in data 3/12/2012 sopra riportata a pag. 411 in cui il medesimo, nel denunciare la mancanza di indipendenza dei periti che operano per l’istituto, diceva che questi “*non sono assolutamente tutelati “o fai così o vai a spasso”*. *Questa è la sintesi brutale, non te lo dicono apertis verbis ma se cerchi di tenere il punto, di fatto non ti chiamano più.*”.

Sempre con riferimento alle due perizie estimative diametralmente contrastanti dell’ing. Lucarini, viene in rilievo anche la conversazione telefonica intercettata tra l’imputato CUICCHI e l’ingegnere, già sopra citata a pag. 410 (conv. n. 436 del 12.04.2013), in cui il primo ricorda all’altro la vicenda della perizia dell’immobile della Valpotenza valutato ben 2,5 mln benché non li valesse (“*CUICCHI: ...per quello che riguarda la tua posizione, vieni chiamato solo per confermare che non.. non c’è stato assolutamente nessun tipo di possibilità e di contatto sulla questione famosa della perizia valutata 2 e mezzo quando in realtà 2 e mezzo non era... Pronto! LUCARINI: Qual è questa perizia? Scusa non mi ricordo, qual è? CUICCHI: Quella di.. quella di Valpotenza, no, cioè che ti ha fatto scrivere.. eh.. assolutamente..*

*LUCARINI: Ah! CUICCHI: ...tutto valeva 2 e mezzo, Luca che ti ha chiesto.. anche perché... ..*

*LUCARINI: Sì, sì...).* Nel prosieguo della medesima conversazione, l'ing. LUCARINI, peraltro, nel raccontare al CUICCHI di un'intervista rilasciata ad una giornalista de Il Messaggero, riferisce di aver risposto "io sono un libero professionista che è pagato da un committente e ho fatto gli interessi del committente nel rispetto della legge, quindi se il committente mi ha chiesto certe cose che non erano nell'azione della norma, le ho fatte nell'ambito della mia discrezionalità professionale."

E' facile arguire che, nell'occasione, sia stato richiesto all'ing. Lucarini di rivedere la sua precedente perizia facendo lievitare il valore del terreno da €. 1.000.000,00 a €. 2.500.000,00, valore funzionale al prezzo di cessione che si intendeva indicare ed è stato effettivamente indicato nel contratto definitivo di vendita immobiliare rogitato in pari data. Il tutto nell'intento di precostituirsi una sorta di "pezza d'appoggio".

Come già anticipato, in data 28 settembre 2012, veniva stipulato il definitivo atto di compravendita per il solo terreno edificabile urbanizzato al prezzo di € 2,5 mln che veniva riferito quanto ad €. 1.000.000 al terreno e quanto ad €. 1.500.000 alle già eseguite opere di urbanizzazione (ma nella perizia redatta a suo tempo dal geom. Donnini sopracitata i lavori di urbanizzazione già eseguiti erano stati indicati in complessivi €. 748.856,91!) (contratto presente nella cartella n. 3 lett. F della prodd. docc. del P.M. all'ud. del 27/1/2020). Il contratto di leasing veniva, quindi, in pari data posto in ammortamento nonostante la presenza di n. 4 rate di prelocazione scadute.

In altri termini, con la stipula dell'atto di vendita limitato al solo terreno edificabile e la contestuale messa in ammortamento del leasing senza più alcun riferimento al costruendo, l'originario oggetto dell'operazione di leasing deliberata dal C.d.A. di ML veniva modificato da leasing immobiliare in costruendo a sal avente ad oggetto tre fabbricati industriali da erigere su area edificabile a leaseback avente ad oggetto la sola area edificabile, il tutto peraltro, per il medesimo importo di 2,5 mln di €. In altri termini, se prima ML con 2,5 mln. acquistava un terreno con tre fabbricati industriali, a distanza di oltre cinque anni quando l'accordato era già stato tutto utilizzato da oltre due anni, ML acquistava il solo terreno.

Non è chi non veda come l'intera operazione sia altamente pregiudizievole per gli interessi economici di ML e della partecipante BM non potendo rappresentare l'immobile acquistato, sopravvalutato di almeno il 150%, adeguata e concreta garanzia al finanziamento accordato ed interamente utilizzato, tanto più ove si consideri che VALPOTENZA s.r.l. già all'epoca era morosa nel pagamento dei canoni di prelocazione. Non basta. La evidenziata modifica dell'oggetto dell'operazione di leasing – da leasing immobiliare in costruendo a leaseback – avviene senza che il C.d.A. ne sia in alcun modo investito, di fatto bypassando l'organo deliberante. In tal senso si esprime anche la funzione interna di controllo nel più volte citato report n. 12/12.



L'Audit evidenzia che l'utilizzatrice, all'epoca della redazione del report, era in arretrato di n. 6 rate per complessivi € 164.754,00 e, dunque, con un'esposizione debitoria complessiva verso ML di ca. 2,7 mln. di €. Alla posizione che presso BM e Carilo era classificata "in bonis" (e, d'altronde, gli ingenti importi erogati nell'ambito dell'operazione di leasing in esame, erano stati impiegati per ripianare esposizioni debitorie sia presso la Capogruppo che la Carilo), in Medioleasing era attribuito lo status "AR - Alto Rischio" proprio in considerazione della presenza di canoni insoluti.

Sempre nel rapporto di Audit citato, si dà, altresì, atto che in relazione all'operazione di leasing immobiliare in esame, era stato sentito il responsabile del Servizio Commerciale CUIICCHI, odierno imputato che, con riguardo ai pagamenti delle fatture di rivalsa della utilizzatrice non supportate da alcuna attestazione e verifica del tecnico interno di ML, si giustificava dicendo che *"stante il numero rilevante di cantieri gestiti e l'esiguità dei tecnici a disposizione del Servizio, sono capitate situazioni nelle quali ha ritenuto opportuno procedere all'erogazione in mancanza di perizie e/o sopralluoghi."* L'Internal Audit evidenziava, altresì, che, in relazione al Gruppo CALAMANTE, il rag. CUIICCHI si era trovato ad operare in situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto i fratelli e la moglie erano soci della Esincalce s.r.l., società che, in data 26/9/2009, aveva costituito unitamente alla SIELPA s.r.l. (società partecipata da VALPOTENZA s.r.l. ed appartenente al gruppo economico Calamante) per quote paritetiche la Esincalce System s.r.l., successivamente posta in liquidazione.

Tutto quanto sopra premesso, risulta di solare evidenza, anche in questo caso, che l'operazione di leasing immobiliare a favore della VALPOTENZA s.r.l., deliberata in assenza di una perizia estimativa dell'immobile e sostanzialmente sulla base del valore dichiarato dalla stessa utilizzatrice, gestita nel più assoluto disinteresse per la realizzazione del progetto edificatorio per cui era stata deliberata, senza procedere ad alcun sopralluogo e/o comunque controllo circa lo stato di esecuzione dei lavori e con erogazione dell'intero accordato a fronte di mere fatture di acconto e prima ancora della stipula del contratto di acquisto dell'immobile da parte di ML, da ultimo trasformata a parità di importo del leasing in un leaseback del solo terreno edificabile, è stata concepita al solo scopo di fornire liquidità alla utilizzatrice ed alle altre società del Gruppo CALAMANTE, anche al fine di ridurre l'esposizione di queste ultime verso la Capogruppo e l'altra partecipata CARILO, riversando su ML tutto il rischio di credito.

Già si è sopra ampiamente visto, peraltro, che la maggiore garanzia in teoria offerta dall'operazione di leasing immobiliare, rispetto alle altre operazioni finanziarie aperte presso la capogruppo e la Carilo dalla stessa VALPOTENZA e dalle società dello stesso gruppo economico, era sola apparente ché l'immobile acquisito in proprietà dall'intermediaria finanziaria è stato sopravvalutato almeno del 150% e le garanzie personali offerte dai soci CALAMANTE Enrico e CALAMANTE Giuseppe non sono state precedute da alcuna adeguata valutazione della consistenza patrimoniale di tali soggetti (si noti che nello schema di

delibera alla voce "consistenza patrimoniale" dei soci garanti viene indicato "0"! ed erano verosimilmente inadeguate ove si consideri che comunque erano solitamente prestate in relazione ad ogni finanziamento ottenuto da tutte le società del gruppo. D'altro canto in ogni atto adottato da ML, come già sopra detto, si indica che la "cassaforte" del gruppo, ovvero la società maggiormente patrimonializzata, era proprio la VALPOTENZA s.r.l.

Si consideri poi, che buona parte delle somme erogate alla utilizzatrice è stata destinata proprio a coprire i prestiti ottenuti dai soci. In sostanza, in un assurdo corto circuito, i garanti erano finanziati con lo stesso prestito che dovevano garantire.

### **5.5 Responsabilità personali.**

Già si è detto al precedente par. 5.2 che le condotte contestate agli imputati sub E) al pari di quelle contestate sub A) integrano il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva ex art. 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267/1942.

Le condotte esaminate da E1) a E6) costituiscono gli atti distrattivi più eclatanti accertati all'esito della verifica di un campione del portafoglio crediti di ML limitato alle posizioni più rilevanti ma certamente non gli unici potendosi valutare come meramente esemplificativi delle modalità distorte, irregolari e sovente illegittime di gestione del credito attuate all'interno della società e del Gruppo bancario di appartenenza. Le anomalie riscontrate nell'attività di leasing di ML, ampiamente analizzate sia in generale che con specifico riferimento agli atti oggetto di imputazione, hanno determinato, come pure diffusamente riportato al precedente par. 5.1, un rilevante e progressivo aggravamento del rischio di credito e deterioramento del portafoglio prestiti della partecipata che, nel periodo in esame, ne ha condizionato pesantemente ed in maniera ingravescente il profilo reddituale generando, infine, un aumento dei dubbi esiti e forti perdite, con deficit patrimoniale inizialmente ripianato dalla Capogruppo (il funding di ML era fornito esclusivamente dalla partecipante BM) e, quindi, svalutazione del valore della partecipazione fino all'azzeramento.

Si richiama ora quanto già ampiamente illustrato *supra* con riferimento alle condotte contestate sub A) in ordine alla unitarietà della condotta di bancarotta patrimoniale distrattiva seppur posta in essere con una pluralità di atti compiuti nell'ambito dello stesso fallimento la cui ripetizione, tuttavia, non fa venir meno l'unicità del reato restando i singoli atti distrattivi assorbiti nell'unico disvalore espresso dalla complessiva azione delittuosa.

I plurimi fatti contestati sub A) ed E) sono consistiti tutti in atti distrattivi della liquidità di Banca delle Marche mediante operazioni di credito consistite in finanziamenti, aperture di credito, scoperti di conto, leasing etc...conclusi direttamente dalla capogruppo dichiarata insolvente o mediante la sua partecipata Medioleasing, risultati tutti pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio dell'istituto di credito sia



direttamente che indirettamente quanto agli atti distrattivi posti in essere nell'esercizio dell'attività dell'intermediaria finanziaria che hanno determinato lo sperpero delle risorse finanziarie alla medesima fornite dalla Capogruppo e la progressiva perdita di valore della partecipazione, atti di - per così dire - mala finanza posti in essere in modo continuativo negli anni antecedenti la dichiarazione di insolvenza di BM, omogenei anche sul piano funzionale in quanto per lo più diretti a favorire determinati gruppi economici. Proprio in considerazione delle caratteristiche che rendono detti atti distrattivi del tutto omogenei sia sul piano ontologico che su quello funzionale, essi vanno riguardati come estrinsecazione di un'azione unitaria con pluralità di atti integrante un unico reato di bancarotta patrimoniale distrattiva seppure a condotta plurima.

Ci si riporta a quanto già sopra diffusamente argomentato in diritto con riferimento all'imputazione sub A) anche in ordine alla natura di reato di pericolo concreto della bancarotta patrimoniale distrattiva per la cui sussistenza non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori quale conseguenza della condotta, che al più rileva ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 L. Fall., ma occorre comunque che l'atto di depauperamento sia idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della società.

Già si è detto, inoltre, in ordine alla sicura configurabilità dell'attività fraudolenta distrattiva anche con riferimento all'imprenditore bancario laddove la concessione del credito avvenga senza le necessarie garanzie, in violazione delle norme civili e bancarie che regolano i rapporti tra la banca ed i suoi amministratori e non nel perseguimento delle finalità aziendali ma nell'interesse degli stessi amministratori o di terzi.

Quanto all'elemento soggettivo, non differentemente da altre ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, questo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (S.U. n. 22474 del 31/03/2016 Passarelli; cfr. da ultimo Cass. sez. V n. 13382 del 3/11/2020). La condotta distrattiva è configurabile, peraltro, anche a titolo di dolo eventuale.

Ciò posto, per quanto riguarda le condotte in esame commesse attraverso l'intermediario finanziario Medioleasing interamente partecipato da BM, gli atti distrattivi sono stati posti in essere dagli *intranei* BIANCONI e VALLESI, in concorso con gli altri imputati cui sono contestati quali *extranei* non rivestendo questi ultimi alcuna funzione nell'ambito di Banca Marche, posta in liquidazione coatta amministrativa.

Quanto alla responsabilità degli *intranei* BIANCONI e VALLESI, occorre qui *in primis* richiamare quanto già sopra diffusamente argomentato al par. 5.3 a pag. 404 riguardo alla funzione in concreto che

le posizioni apicali di BM – Direttore Generale BIANCONI e Vice Direttore Generale Mercato, già preposto alla Direzione Commerciale, VALLESI - hanno inteso di fatto attribuire alla “società prodotto” ML. (già si è evidenziato come anche gli ispettori di Banca d’Italia, all’esito dell’ispezione del 2010, avessero sottolineato la posizione di assoluta preminenza del Consigliere BIANCONI all’interno del C.d.A. di ML).

La società partecipata Medioleasing è stata sovente utilizzata per continuare a garantire flussi di liquidità a soggetti economici, già pesantemente esposti con BM o altre banche del Gruppo o, comunque, con il sistema bancario, sia direttamente sia indirettamente attraverso il gruppo economico di appartenenza, il cui merito creditizio adeguatamente analizzato si sarebbe dovuto valutare come fortemente compromesso e cui, dunque, poteva risultare difficile continuare a concedere credito mediante finanziamenti, quali affidamenti, aperture di credito, etc..., operazioni meno garantite di un leasing immobiliare. Questi clienti sono stati “dirottati” su ML con il pretesto della maggiore flessibilità dello strumento del leasing e della apparente maggiore garanzia offerta da tale forma di finanziamento. Con le liquidità erogate da ML, anche quelle pagate a fronte di fatture in acconto lavori o a s.a.l. si è consentito o addirittura imposto che venissero estinte le esposizioni debitorie verso la capogruppo e/o l’altra partecipata CARILO non solo e non necessariamente collegate funzionalmente all’operazione di leasing avviata, ma spesso contratte ad altro titolo, addirittura da altre società collegate o facenti parte del medesimo gruppo economico. Spesso le liquidità rivenienti dalle erogazioni sono state utilizzate per finanziare altre società collegate o sanare altre posizioni debitorie verso il sistema.

In altri termini, ci si è avvalsi della partecipata Medioleasing per sanare i conti della capogruppo riversando il rischio di credito sulla prima (e, d’altronde, nella strategia aziendale del Gruppo, vi era anche il progetto della cessione della partecipata) – come si vedrà, qui di seguito, anche per mero interesse personale degli *intranei* – e/o continuare a garantire o, comunque, garantire flussi di liquidità a determinate società e gruppi economici per consentire loro di superare eventuali crisi finanziarie e mantenere inalterato il proprio merito creditizio presso il sistema e, più in generale, continuare nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

Le finalità in concreto perseguite attraverso gli atti distrattivi contestati sub E) dagli *intranei* BIANCONI e VALLESI sono, d’altronde, in linea di continuità con la complessiva strategia perseguita anche con la commissione degli atti distrattivi direttamente posti in essere nell’esercizio dell’attività creditizia di BM che - si è teste detto – vanno letti unitariamente con quelli qui in esame.

Mantenere i conti di BM “puliti” e far figurare utili a bilancio consentiva, inoltre, agli *intranei* di soddisfare gli interessi delle Fondazioni bancarie grandi azioniste – da cui, peraltro, i medesimi erano stati espressi o che, comunque, avevano perorato la loro nomina – che aspiravano a conseguire utili da ripartire o



reinvestire, ma anche e soprattutto i propri interessi al riconoscimento dei c.d. premi produzione.

Il tema dei bonus riconosciuti ai dirigenti di Banca Marche e Medioleasing viene illustrato nella Relazione Accuracy – pagg. 225 – 239 – cui per maggiori approfondimenti si rinvia.

Qui è sufficiente rilevare che il sistema di incentivazione – entità dei bonus, soggetti aventi diritto, obiettivi al cui raggiungimento era condizionato il riconoscimento degli incentivi e relative modalità di calcolo – era definito anno per anno con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I bonus erano previsti per i Direttori Generali di Banca Marche e Medioleasing (Dott. Bianconi e Barchiesi) e per i Vice Direttori Generali (Dott. Vallesi a partire dall'anno 2009 e Dott. Giorgi a partire dal 2011).

Nel 2008, l'erogazione del bonus per il D.G. di Banca Marche era legata al raggiungimento di obiettivi per il 60% attinenti alla redditività – “*utile ante imposte*” e “*Tier1 ratio*” (rapporto tra patrimonio di qualità primaria ed impieghi ponderati per il rischio) -, per il 20% all'efficienza – “*cost/income*” ovvero rapporto tra costi operativi e ricavi – e per il restante 20% all'equilibrio nello sviluppo patrimoniale dato dal “*rapporto di intermediazione*” (o margine di intermediazione). Il peso specifico dell'utile netto all'interno dell'obiettivo della redditività era, peraltro, nettamente prevalente e pari al 70%.

Leggermente differente il sistema di incentivazione per il D.G. di ML che vedeva l'erogazione del bonus legata al raggiungimento di due obiettivi di cui il primo uguale a quello previsto per il D.G. di Banca Marche e con peso pari al 60% di cui il 70% era dato dall'utile ante imposte ed il secondo era, invece, attinente al contenimento delle nuove erogazioni entro i limiti del piano strategico di gruppo.

Nel 2009 e 2010, gli obiettivi vengono diversificati in redditività (utile netto), patrimonializzazione (Tier1 ratio) e liquidità (leva finanziaria ovvero rapporto tra attivo netto e patrimonio che misura il grado di indebitamento dell'azienda) dando, tuttavia, netta preminenza all'utile netto al quale viene attribuito un peso specifico pari al 70% rispetto rispettivamente al 20% ed al 10% degli altri due obiettivi. Per l'erogazione del bonus al D.G. di ML BARCHIESI, differisce solo l'indicazione del terzo obiettivo attinente al livello delle nuove erogazioni ed i pesi specifici dei tre obiettivi rispettivamente del 60%, 20% e 20%, sempre, comunque, con netta prevalenza tra i diversi parametri dell'utile netto.

Nel 2011, le politiche di remunerazione ed incentivazione per gli amministratori cambiano radicalmente sulla base delle nuove disposizioni emanate in materia da Banca d'Italia ed entrate in vigore l'8 aprile 2011. Gli obiettivi sono collegati per B.M all'indice EVA (Economic Value Added), inteso come l'indicatore che consente di calcolare il valore creato da una azienda ed al rapporto di intermediazione, rispettivamente nella percentuale del 70% e del 30%. Per ML cambia il secondo obiettivo legato al volume puntuale degli impieghi.

Nei primi tre anni considerati – 2008, 2009 e 2010 -, i bonus vengono sempre liquidati nella misura

massima prevista sulla base di una valutazione di obiettivo *“raggiunto e superato”*. Nel 2011, gli obiettivi risultano raggiunti per le funzioni apicali di Banca Marche con corresponsione agli odierni imputati del 95,19% del premio, raggiunti solo parzialmente per il Direttore Generale di ML al quale viene erogata una percentuale del bonus pari al 30%.

Il totale dei bonus corrisposti agli odierni imputati risulta essere: per il D.G. BIANCONI, € 500.000 nel 2008, nel 2009 e nel 2010 ed € 216.546 nel 2011 per complessivi € 1.716.546; per il Vice D.G. VALLESI € 100.000 nel 2009 e nel 2010 ed € 43.309 nel 2011, per complessivi € 243.309; per il D.G. BARCHIESI € 100.000 nel 2008 e nel 2009, € 80.000 nel 2010 ed € 13.650 nel 2011, per complessivi € 293.650.

Appaiono condivisibili le considerazioni espresse da Accuracy secondo cui se i risultati utili al meccanismo di calcolo del sistema di incentivazione sono stati quasi sempre raggiunti ad eccezione dell'anno 2011, ciò è stato determinato essenzialmente da una non corretta politica di analisi dei crediti e delle rispettive rettifiche a conto economico nel corso del periodo di riferimento che adeguate rettifiche dei crediti avrebbero sicuramente modificato la redditività sia di Banca Marche sia di Medieolasing e di conseguenza il livello di raggiungimento degli obiettivi.

E, d'altronde, già nel C.d.A. del 14 aprile 2010, il Consigliere indipendente Di Luca, a ragione, segnalava inascoltato a verbale che *“gli obiettivi cui si collega il compenso variabile devono innanzi tutto garantire la crescita futura della Banca. Peraltro, stabilire l'utile netto quale obiettivo del sistema di remunerazione variabile non costituisce, a suo avviso, una scelta del tutto condivisibile giacché tale impostazione potrebbe provocare un condizionamento sugli accantonamenti relativi ai crediti non performing. Secondo il predetto consigliere, i volumi di tali crediti sono del resto così elevati che il C.d.A. dovrebbe essere coinvolto laddove la politica sugli accantonamenti risultasse condizionata dall'obiettivo di cui sopra, legato appunto all'utile netto di esercizio.”*

Da questo breve excursus sui bonus previsti per i dirigenti del Gruppo bancario si evince chiaramente come il perseguimento di un alto livello di utile fosse anche funzionale al riconoscimento dei rilevanti incentivi anzidetti.

Indici di fraudolenza che denotano inequivocabilmente la volontà degli imputati BIANCONI e VALLESI di utilizzare il patrimonio sociale, attraverso le irregolari operazioni di leasing oggetto di contestazione, per le finalità extraaziendali testé illustrate, con la piena consapevolezza di sottrarlo così alla garanzia dei creditori, sono individuabili in tutte le circostanze che si espongono qui di seguito, già evidenziate dettagliatamente *supra* con riferimento ad ogni singolo atto distrattivo ed, in particolare, nella sospetta velocità e frettolosità con cui vengono evase le richieste di leasing, nella palese e grave violazione in sede di delibera delle prescrizioni relative al perfezionamento di siffatte operazioni previste dai Fascicoli interni n. 22 *“Perfezionamento delle operazioni di credito”* e n. 20 *“Regolamento del credito”*, nel sostanziale



disinteresse per il progetto edificatorio finanziato, nell'inadeguata valutazione in sede di concessione delle garanzie acquisite, nell'assoluta mancanza di controllo in ordine all'esecuzione dei lavori non solo all'atto dell'erogazione delle somme accordate ma anche in sede di proroga della prelocazione, nell'accettazione se non addirittura nella richiesta di destinazione delle somme erogate a finalità diverse dall'esecuzione della costruzione finanziata.

Già si è evidenziato che, in alcuni casi, i tempi decorrenti tra la richiesta e la delibera di leasing sono assai brevi nell'ordine di poche settimane o giorni, inequivocabilmente denotanti una frettolosa e sommaria istruttoria ed un sostanziale disinteresse ad un approfondito e preciso accertamento in ordine al merito creditizio del cliente ad alla opportunità tecnico-economica dell'operazione. Emblematico il caso del leasing n. 13039 a favore della RIL Group s.r.l. che viene richiesto il 27/10/2009 – si noti data della richiesta del cliente non dell'inserimento della P.E.F.! - e deliberato appena sei giorni dopo in data 3/11/2009.

In sede di delibera, non viene acquisita alcuna perizia interna ma ci si basa sostanzialmente sui valori del bene indicati dallo stesso cliente e ciò in palese e grave dispregio delle prescrizioni del par. n. 2.3 del Fasc. n. 22 secondo cui la perizia tecnico-estimativa deve essere disponibile già in sede di delibera e del par. 6.2.1.I del Fascicolo n. 20 secondo cui nel leasing in costruendo, la perizia tecnica di cui il C.d.A. deve essere già in possesso all'atto della delibera, è necessaria in quanto, sulla base della stessa, debbono essere operate le doverose valutazioni in ordine al progetto da realizzare, alle figure tecnico-professionali da nominare all'idoneità dell'impresa affidataria.

A conferma che le finalità in concreto perseguite sono altre e che alla realizzazione del *costruendo* finanziato non vi è in realtà alcun interesse, nessuna seria considerazione viene posta alla validità, fattibilità tecnica ed opportunità economica del progetto edificatorio prospettato che il più delle volte, come sopra già evidenziato, neanche esiste al momento della delibera e della stipula del contratto di leasing ché non è stato elaborato né tanto meno presentato presso il comune territorialmente interessato e ciò nonostante alla lett. g) del contratto di leasing, predisposto secondo un modello standard, si dia atto proprio del contrario (*"la concedente, in base alla documentazione esibita e alle dichiarazioni rese dal cliente, si è dichiarata disposta ad acquistare l'area/immobile sulla quale costruire/ristrutturare/completare l'immobile in parola in conformità al progetto presentato al Comune di ..... ed alle rispettive autorizzazioni amministrative...."*).

Quanto alle garanzie acquisite, il valore dell'immobile, che evidentemente costituisce la principale garanzia per l'intermediaria finanziaria nelle operazioni di leasing in costruendo, viene valutato all'atto della delibera, in assenza di perizia estimativa interna, sulla base di quanto dichiarato dalla cliente ed anche successivamente, all'atto della prevista revisione tecnico-economica operata dal Nucleo Tecnico

Interno di ML, viene comunque stimato, supinamente in linea con il valore già acquisito in sede di delibera, con riguardo al maggior valore – in realtà del tutto aleatorio - che assumerà ad opere ultimate e non con riferimento ad un valore di pronto realizzo o cauzionale sì che, in caso di mancata o incompleta esecuzione dei lavori – come in tutti i casi esaminati –, la garanzia offerta dall'immobile non potrà che rivelarsi del tutto insufficiente.

Nei rari casi in cui in delibera si dà atto dell'acquisizione di ulteriori garanzie, queste consistono nel patto di riacquisto del bene da parte del venditore per lo più società collegata alla cliente e/o appartenente al medesimo gruppo economico sì che la garanzia non può che valutarsi come di tipo meramente formale e di fatto inconsistente (vedi pratiche di leasing RIL Group s.r.l.) oppure nella prestazione di fidejussione da parte di società collegate e/o facenti parte del medesimo gruppo o personale dei soci senza, tuttavia, procedere ad alcun serio accertamento in ordine alla consistenza patrimoniale dei fidejussori (emblematica la già ricordata fidejussione prestata dai soci Calamante Giuseppe e Calamante Enrico per Valpotenza dove, nella scheda di delibera, la consistenza patrimoniale dei due garanti viene indicata in "0" ovvero non specificata).

Nessuna attenzione viene prestata all'effettiva esecuzione dei lavori di fatto non eseguendo sopralluoghi sui cantieri ed omettendo qualsivoglia altro controllo, ciò non solo durante la fase dell'erogazione dei finanziamenti, invero demandata alle strutture interne di ML, ma anche in sede di proroga in cui ci si affidava alla relazione del D.G. BARCHIESI circa lo stato dei lavori senza operare alcun altro più approfondito accertamento.

Né la posizione degli *intransei* BIANCONI e VALLESI può essere equiparata a quella degli altri amministratori di ML per cui – si anticipa qui – il Collegio non è riuscito ad acquisire elementi sufficienti che consentissero, sotto il profilo soggettivo del reato, di superare la linea di demarcazione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Ed invero gli imputati predetti, nella loro duplice funzione, oltre che di amministratori di ML, anche di apicali di BM, godevano di una posizione privilegiata che consentiva loro una visione per così dire più ampia e così, al momento della delibera, di meglio apprezzare il merito creditizio della società cliente, la sua appartenenza ad un determinato gruppo economico e l'esposizione debitoria complessiva di quest'ultimo ed ogni altra informazione utile ai fini della concessione del credito. Al riguardo, si torna ad evidenziare che tutti i clienti di ML erano già clienti, direttamente o indirettamente tramite società collegate o appartenenti al medesimo gruppo economico, della Capogruppo e, quindi, ben conosciuti al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale di BM ed, anzi, come già sopra detto, di fatto "dirottati" sulla partecipata.

Si consideri ancora la scarsa autonomia operativo-gestionale della "società prodotto" ML rispetto alla



partecipante esclusiva ed, in particolare, la dipendenza da questa con riferimento allo specifico settore della concessione del credito, per cui – come ampiamente illustrato al par. 3 - il processo per il perfezionamento delle pratiche di leasing, come precisato nella premessa del fascicolo n. 22, vedeva coinvolte oltre alle strutture aziendali di Medioleasing anche le reti di vendita della Capogruppo Banca Marche e della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. La prima fase istruttoria che partiva dalle Filiali di BM o di CARILO si concludeva con la richiesta di *“conferma con “parere di fattibilità” da parte dei Servizi Crediti Periferici della Capogruppo o della Direzione Generale della CA.R.L.L.O.”*, servizi gerarchicamente dipendenti dal Vice Direttore Generale Mercato, l’odierno imputato VALLESI.

Il D.G. BIANCONI ed il Vice D.G. VALLESI avevano, inoltre, un’ulteriore possibilità di più ponderata e complessiva valutazione del “rischio cliente” allorché, secondo le previsioni della Circolare di Gruppo n. 2 del 27/7/2007, erano chiamati, nella loro funzione di organi proponenti, ad esprimere un parere sulle richieste di autorizzazione di fattibilità da sottoporsi al C.d.A. di Banca Marche nelle ipotesi di concessioni di linee di credito che superavano determinati limiti (importo richiesto superiore a 2,5 mil. per soggetti non clienti del Gruppo bancario o superiore a 1 mil. per soggetti già affidati dal Gruppo per almeno 5 mil., anche con riferimento a richieste cumulative), come peraltro avvenuto in tutte le pratiche di leasing esaminate nel presente processo. Un’analogha competenza essi avevano anche nel caso – ugualmente contemplato dalla cit. Circ. n. 2/2007 - dell’autorizzazione richiesta al C.d.A. della Capogruppo di deroga nella concessione del credito al limite “individuale” dell’importo accordato entro il 20% del proprio patrimonio di vigilanza.

La posizione diversa e privilegiata degli imputati predetti rispetto a quella degli altri amministratori di Medioleasing consentiva, altresì, ai medesimi, pur non avendo specifiche competenze in sede di erogazione dell’accordato e di controllo dell’esecuzione dei lavori, di poter comunque facilmente desumere la mancata destinazione delle somme erogate all’esecuzione del progetto edificatorio finanziato ed anzi sicuramente ha permesso loro di acquisirne conoscenza. Essi, infatti, avendo la visione della complessiva situazione debitoria della utilizzatrice e del gruppo economico di appartenenza, non potevano non avvedersi, anche in sede di successiva proroga della prelocazione quando la posizione veniva rivalutata, che altre esposizioni debitorie, sia presso la Capogruppo che presso il sistema, sia della società direttamente interessata sia di quelle collegate, erano state sanate evidentemente a scapito della utilizzazione della relativa liquidità nell’operazione di leasing finanziata.

Tutto ciò, peraltro, a voler tacere del fatto che, secondo quanto emerge dal contenuto delle intercettazioni telefoniche a carico dell’imputato CUICCHI, le posizioni maggiormente rilevanti erano direttamente seguite dalla sede centrale e sovente l’evasione delle fatture emesse dall’utilizzatrice in acconto veniva sollecitata direttamente dalla Direzione centrale (le famose “erogazioni VALLESI” di cui parla l’imputato

nella CUICCHI nella soprariportata conv. tel. n. 436 del 4/12/2013, R. Int. n. 1071/13 a pag. 406).

Per quanto riguarda, infine, il VALLESI, non può non evidenziarsi che anche nella causa di lavoro introitata dal medesimo a seguito dell'impugnazione dell'intimazione di licenziamento per giusta causa comunicatagli da BM nel febbraio 2013, conclusasi, infine, con il rigetto del ricorso per cassazione intervenuto con sent. n. 8579 del 14/11/2018 – di cui si è supra ampiamente detto al par. 1.5 – se ne è riconosciuta, seppur in ambito disciplinare, la sua sicura responsabilità anche nella veste di amministratore di Medioleasing.

Per quanto riguarda l'imputato BIANCONI, infine, emblematica della posizione di conflitto di interesse in cui il medesimo si è sovente trovato ad operare, come già si è evidenziato sub A) con riferimento alle operazioni finanziarie concluse a favore dei Gruppi Casale e Lanari, è la vicenda dell'imbarcazione acquistata da ML e, poi, ceduta in locazione finanziaria alla Dreaming s.p.a. del Gruppo Filippetti sulla quale ha riferito il teste di P.G. M. Ilo F. SQUADRONI all'udienza del 7/9/2020 alle pagg. 10/30. Il teste ha riferito che l'imbarcazione- una Riva Bahamas 60 di m. 17,98 di lunghezza per m. 4,91 di larghezza, usata del 1997 ma a suo tempo venduta dai cantieri Riva al prezzo di 1.750.000.000 di £.- era stata acquistata da ML da un soggetto monegasco in data 8/7/2008 al prezzo di 600.000 €. e, quindi, concessa in locazione finanziaria alla Dreaming s.p.a., società di Fano facente parte del Gruppo Filippetti (operazione di leasing n. 11407) la cui posizione, tuttavia, andava subito in sofferenza rimanendo la utilizzatrice morosa nel pagamento dei canoni. Nel C.d.A. del 1/7/2009, era lo stesso amministratore BIANCONI che evidenziava l'opportunità della vendita del bene in caso di reperimento di un acquirente anche a costo di subire una perdita. Risolto il leasing con la Dreaming s.p.a. per inadempimento di quest'ultima, l'imbarcazione veniva effettivamente venduta in data 8/2/2010 alla Filippetti Yacht, altra società del gruppo, al prezzo di 250.000 €. benché un anno e mezzo prima fosse stata acquistata a 350.000 €. in più, conseguendo, quindi, una sicura rilevante perdita. Il teste ha evidenziato anche che è stata rinvenuta copia di un preliminare di vendita concluso tra ML e Filippetti Yacht per un corrispettivo di €. 400.000 in forza del quale la promissaria acquirente aveva già versato 100.000 €. che, tuttavia, venne risolto con restituzione a quest'ultima dell'anticipo che non venne trattenuto in acconto sul minor prezzo poi concordato. La Filippetti, poi, provvede al versamento del nuovo prezzo concordato in 250.000 €. più Iva *"a seguito di altri finanziamenti che entrarono nel conto corrente della Filippetti per altri leasing che aveva con BM o, meglio, con ML"* (sic il teste). Appena due giorni dopo l'acquisto da ML, la Filippetti Yacht vendeva l'imbarcazione alla Etruria Leasing che, a sua volta, la cedeva in locazione finanziaria al BIANCONI per l'importo di 250.000 €.

Il teste ha, altresì, precisato che il Gruppo Filippetti aveva verso l'intero Gruppo bancario BM un'esposizione di oltre 30 mln. di €. Già sopra, con riferimento alla operazione di leasing a favore della



COI s.r.l., si è incidentalmente fatto riferimento ad altre operazioni di leasing, pure evidenzianti serie anomalie, a favore del Gruppo Cava Gola della Rossa di cui avrebbero indirettamente beneficiato anche la Fili s.r.l. e la Dreaming s.p.a. facenti parte del Gruppo Filippetti.

Gli ulteriori accertamenti effettuati in corso di indagini consentivano di appurare che l'imbarcazione era in rimessaggio presso un cantiere della Filippetti, la Isola Bianca s.n.c. in Sardegna e che il relativo contratto era intestato alla moglie del BIANCONI, Mattia Anna Rita, che, inoltre, l'imbarcazione quando era in navigazione veniva ormeggiata presso un posto barca a Porto Cervo. Da alcune foto che ritraevano la figlia dell'imputato a bordo del natante rinvenute nei server ed, in particolare, secondo il teste nella posta elettronica del Barchiesi, si desumeva che l'imbarcazione fosse effettivamente in uso alla famiglia BIANCONI.

A domanda della Difesa dell'imputato BIANCONI, il teste precisava che erano state effettuate alcune perizie sul valore dell'imbarcazione, da ultimo, - verosimilmente in occasione della vendita alla Etruria Leasing ma il teste non lo precisa - il valore era stato stimato da tale sig. Anghel  di Genova in 250.000 €. in quanto si riteneva che il natante, non immatricolato in Italia, non potesse qui navigare. La stima finale operata dal perito Anghel  appare, invero, poco affidabile e, comunque, ad onta della mancata immatricolazione in Italia, sta di fatto che l'imbarcazione navigava bellamente in acque italiane ed attraccava a Porto Cervo con a bordo la famiglia dell'imputato.

Dalla predetta vicenda risulta evidente che, all'esito della complessiva operazione di locazione, ML ha riportato solo una non irrilevante perdita di ca. 350.000 €. mentre l'unico soggetto ad averne tratto vantaggio risulta essere il BIANCONI che, non a caso, in C.d.A., a fronte dell'insolvenza della Dreaming s.p.a., ebbe a perorare l'immediata vendita del natante anche a costo di conseguire una perdita. L'immediata vendita dalla Filippetti Yacht all'Etruria Leasing che, poi, ebbe a concedere in locazione finanziaria il bene proprio al BIANCONI, appare funzionale soltanto ad interporre altro soggetto di modo che il passaggio finale del bene all'imputato fosse schermato e pi  difficilmente ricostruibile. Anche la circostanza che il natante fosse in rimessaggio presso un cantiere della Filippetti deporrebbe per la fittiziet  dell'intermediazione dell'Etruria. Il BIANCONI ha cos  conseguito in locazione finanziaria, formalmente dall'Etruria Leasing, la disponibilit  di un'imbarcazione ad un prezzo certamente vantaggioso in relazione al valore iniziale dell'imbarcazione ed al prezzo di acquisto da parte di ML.

Venendo alla responsabilit  degli *extranei* BARCHIESI e CUICCHI,   noto come il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - come gi  sopra precisato con riferimento al capo A) - consista nella volontariet  della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societ  che

può, semmai, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (vedansi da ultimo Cass. n.26501 del 31/03/2021, la già citata Cass. n. 13382 del 03/11/2020, Cass. n.4710 del 14/10/2019).

Emerge dal contenuto delle intercettazioni sopra riportate al par. 5.3, la perfetta consapevolezza dell'imputato CUICCHI dell'aleatorietà ed inopportunità economica delle operazioni di leasing più rilevanti oggetto di contestazione, di fatto imposte alla partecipata dalla dirigenza della Capogruppo e che riguardavano clienti già indebitati con BM che grazie ai leasing concessi andavano in primis a sanare altre posizioni debitorie anche non direttamente ad essi riferibili. Si vedano in proposito le già riportate conv. telef. nn. 436 del 4/12/2013 e 3858 del 12/2/2014 (*supra* pagg. 405 e ss.). Sempre dalle dette intercettazioni emerge che anche il coimputato BARCHIESI era perfettamente consapevole del disegno perseguito dalla Dirigenza della Capogruppo e che anche lui in taluni casi poneva come espressa condizione per la concessione di un leasing la previa copertura di pregresse esposizioni presso la capogruppo anche di società collegate (vedasi, in particolare, la conv. n. 3858 del 12/2/2014 laddove il CUICCHI riferisce al suo interlocutore *"Allora, sulla Icoc, la pratica della Icoc, poveretti quelli, manco la volevano fare, okay? Non la volevano neanche fare. Questi volevano un lease back su un immobile loro che hanno a Santa Maria Nuova, gli servivano 3 milioni per rimettersi a posto. Come sono stati fatti questi 3 milioni? Barchiesi gli ha detto all'amministratore: non li facciamo per nessuno i lease back, però per voi li facciamo. Però bisogna che ci date una mano a Jesi perché là c'è una sofferenza bruttissima, bisogna che vi andate a prendere quella roba lì. 3 milioni erogati a Jesi, okay..."*).

E d'altronde, il BARCHIESI, a maggior ragione doveva essere consapevole di fornire un concreto apporto alla condotta distrattiva tenuta dai dirigenti di BM, posto che era in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al CUICCHI ed, inoltre, nella sua funzione di Direttore Generale di ML, era organo proponente presso il C.d.A. sia in occasione delle delibere di concessione del credito che di eventuale aumento dell'importo del leasing, che di proroga della prelocazione. Come emerge dai modelli B - documenti cartacei contenenti la sintesi dell'attività istruttoria svolta su una richiesta di leasing ed ogni altro elemento cognitivo utile ai fini decisori, predisposti per il Consiglio ai fini della delibera – egli, all'esito dell'istruttoria svolta, esprimeva un parere sulla richiesta. In virtù della funzione in concreto svolta, non poteva, dunque, non avere piena contezza del reale merito creditizio della richiedente, della sua appartenenza ad un gruppo economico e della complessiva esposizione debitoria di questo all'interno del Gruppo bancario e verso il sistema, della sussistenza e della consistenza delle garanzie che assistevano ogni operazione. In sede di proroga della prelocazione, egli esponeva ai consiglieri le ragioni che giustificavano la richiesta proroga, indicando anche, sulla scorta delle famose "schede di cantiere" di cui si dirà qui di seguito, lo stato di esecuzione dei lavori del cui effettivo grado di avanzamento era, dunque,



senz'altro consapevole.

Anch'egli, al pari dei coimputati BIANCONI e VALLESI, aveva sicuro interesse a far figurare utili per l'azienda al fine di conseguire anche gli importanti incentivi economici di cui si è testé detto (già sopra si è evidenziato come anche gli ispettori della Banca d'Italia, all'esito dell'ispezione del 2010, avessero rilevato come il BARCHIESI fosse amministratore tanto poco attento alle questioni di compliance quanto, invece, massimamente interessato alla crescita del volume degli investimenti).

Tutti gli indici di frodolenza sopra evidenziati a pag. 471 e ss. per i coimputati BIANCONI e VALLESI valgono senz'altro anche per il Direttore Generale di ML BARCHIESI.

Quanto poi alla fase dell'esecuzione del contratto di leasing demandata alle strutture interne di ML, gli imputati BARCHIESI e CUIICCHI appaiono i maggiori responsabili di tutte le gravi e palesi irregolarità che l'hanno caratterizzata dettagliatamente illustrate in generale *supra* al par. 5.3 e, quindi, con riferimento alle singole posizioni nei successivi paragrafi da 5.4.1 a 5.4.6, ed, in particolare, le carenze della fase delle revisione tecnico-economica delle perizie estimative degli immobili espressamente demandata dal Fasc. n. 22 "*Perfezionamento delle operazioni di leasing*" par. 4.1.2 alla competenza del Servizio Commerciale – direttamente dipendente dalla Direzione Generale di ML - per il tramite del Nucleo Tecnico Interno nell'ambito dello stesso incardinato e, quindi, l'omesso rilievo di incongruenze delle perizie acquisite ed il mancato adeguamento ed aggiornamento delle stesse, nonché le erogazioni avvenute per importi rilevanti fino addirittura all'intero accordato sulla base di semplici fatture emesse dall'utilizzatrice in acconto o anche a s.a.l. senza mai essere corredate da contabilità e senza mai procedere a sopralluoghi dei cantieri al fine di accertare l'effettiva utilizzazione delle somme liquidate in acconto o lo stato di esecuzione dei lavori in caso di pagamento a s.a.l.

In ordine alla pretesa legittimità della prassi della liquidazione degli acconti sostenuta dalla Difesa dell'imputato CUIICCHI si rimanda a quanto sopra al par. 5.3 pagg. 413 e ss. diffusamente argomentato a confutazione. Non può, peraltro, non evidenziarsi, in proposito che il CUIICCHI, allorché venne sentito dall'Audit interna in relazione alla sopraillustrata operazione di leasing a favore della VALPOTENZA s.r.l. (vedasi Report Audit n. 12/2012), si guardò bene dal sostenere tale invero insostenibile tesi della legittimità della liquidazione di acconti ma si assunse ogni responsabilità per aver proceduto a liquidazioni senza alcun preventivo controllo e/o sopralluogo da parte del tecnico incaricato interno, pur affermando a suo dire di aver agito nell'interesse dell'azienda.

Nessun dubbio in ordine alla competenza del Servizio Commerciale per il pagamento dei s.a.l. e della necessità del preventivo controllo da parte del tecnico incaricato alla luce della precisa e dettagliata previsione in tal senso contenuta nel par. 4.1.4 "*Adempimenti per la fase amministrativa del pagamento SAL*" del Fasc. n. 22 (nella versione antecedente l'aggiornamento deliberato dal C.d.A. del 25/9/2012

relativo all'assegnazione del "nucleo tecnico" al Servizio Crediti): *"Gli stati avanzamento lavori (SAL) vengono autorizzati da parte dal Servizio Commerciale al ricevimento delle fatture emesse dall'impresa appaltatrice sottoscritte per accettazione dal cliente e vistate dal Direttore dei Lavori o, in alternativa, accompagnate da dichiarazione "nulla osta" rilasciata dallo stesso. Ogni richiesta di SAL deve essere analizzata dal nucleo "tecnico" del Servizio Commerciale che gestisce direttamente il cantiere e quindi provvede a verificare: - la contabilità dei lavori con particolare attenzione ai limiti dell'appalto; - lo stato di esecuzione dell'opera anche attraverso relazioni fotografiche o, se del caso, attraverso relazione tecnica richiesta a tecnico di fiducia della società;... (OMISSIS)..."*.

La difesa dell'imputato CUICCHI ha qui sostenuto, come già nella causa di lavoro, che i regolamenti interni cui si è fatto sopra cenno (fascicoli nn. 20 e 22) furono introdotti soltanto nel Marzo/Aprile 2009 e che, quindi, non sarebbero stati operativi al momento della sottoscrizione di alcuni contratti di appalto e di alcuni pagamenti. Non può qui non condividersi e richiamarsi integralmente quanto già osservato dal Giudice del lavoro – e sopra al par. 1.5 riportato - circa l'irrelevanza dell'osservazione in quanto la maggior parte delle erogazioni oggetto di contestazione sono successive alla entrata in vigore dei predetti regolamenti interni e, peraltro, per alcune operazioni di leasing (EDILMIX, ICOC, VALPOTENZA) *"erano le stesse clausole contrattuali ad individuare le modalità di pagamento, collegando l'erogazione alla realizzazione di determinati stati di avanzamento dei lavori, sicché l'erogazione di somme di denaro in mancanza di tale realizzazione e senza effettuare gli opportuni controlli integrava di per sé una grave mancanza del responsabile del servizio commerciale a prescindere dalla vigenza dei regolamenti aziendali sul punto al momento del fatto."* Nella causa di lavoro si è, inoltre, accertato, grazie a contributi testimoniali e documentali – qui, invece, non acquisiti – che i regolamenti emessi nel 2009 invero recepivano disposizioni già in vigore precedentemente in Medioeasing (la Difesa dell'imputato CUICCHI ha, invero, prodotto il fasc. n. 119, previgente al n. 22, solo in estratto).

Priva di pregio anche la tesi dell'assoluta autonomia del Nucleo Tecnico Interno che, al contrario – come peraltro evidenziato anche nel succitato Report n. 12/12 – era una struttura interna al Servizio Commerciale, senz'altro sottodimensionata in quanto composta da sole tre unità e posta, sino al 25/9/2012, all'interno del "Coordinamento Attività Connesse al Leasing Immobiliare", funzionalmente dipendente dal Servizio Commerciale.

Altrettanto destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui l'ing. Gioacchini a capo del Nucleo Tecnico Interno avrebbe goduto, in forza di specifica delega, di assoluta autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e che, dunque, anche la liquidazione dei s.a.l. fosse sua esclusiva competenza risolvendosi la firma di "benestare" al pagamento apposta sui modelli interni Z60 dagli imputati CUICCHI e, talvolta, anche del D.G. BARCHIESI in un controllo di mera regolarità formale volto ad accertare la capienza



dell'accordato rispetto all'erogazione richiesta e l'eventuale presenza di insoluti nel rapporto.

Tale ricostruzione difensiva è testualmente smentita dalla surriportata previsione del par. 4.1.4 del Fasc. n. 22 che espressamente attribuisce il potere di autorizzazione dei S.A.L. (*rectius* del pagamento dei S.A.L.) e la conseguente responsabilità al Servizio Commerciale previa analisi del Nucleo Tecnico incardinato presso lo stesso.

Nessuna delega di potere in materia di pagamento dei S.A.L. è, poi, mai stata conferita all'ing. Gioacchini così come si evince chiaramente dalle previsioni del par. 7 intitolato non a caso "*Deleghe in materia di adempimenti previsti dalla normativa in tema di urbanistica e sicurezza dei cantieri*" del Fasc. n. 10 "*Statuto, Regolamento interno delle strutture aziendali, Codice etico, Deleghe di potere*" nella versione vigente all'epoca (vedasi doc. n. 2 della prodd. docc. dell'avv. Nascimbeni all'udienza del 6/6/2022). Si legge, infatti, in detto paragrafo che: "*Con delibera del 19/04/2005, il Consiglio di Amministrazione ha definito le deleghe in materia di adempimenti previsti dalla normativa in tema di urbanistica e sicurezza dei cantieri conferendo all'Ing. Stefano Gioacchini tutti i necessari ed opportuni poteri affinché possa provvedere in piena autonomia, e senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, ad assumere tutte le opportune decisioni e adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto della normativa in tema di costruzioni e la sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili, aperti dalla Società per il perfezionamento di operazioni di leasing aventi ad oggetto la realizzazione di opere nuove, da completare o da ristrutturare. Sono stati inoltre delegati all'Ing. Stefano Gioacchini anche i seguenti aspetti: - tutte le funzioni attribuite al committente dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, che non siano espressamente dichiarate non delegabili; - capacità di spesa in piena autonomia per le finalità proprie, nella misura di euro 50.000,00 annue, con il solo obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, che si limiterà a prenderne atto, con periodicità trimestrale;- attribuzione dei poteri oggetto della procura speciale attribuita ai dipendenti della società con altra deliberazione testé assunta, per la stipula di atti e contratti relativi alla operatività della società stessa.*". La delega conferita all'ing. Gioacchini è, dunque, limitata alla materia del rispetto della normativa in tema di costruzioni e della sicurezza nei cantieri e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con limite di spesa sino a 50.000 €. e potere di rappresentanza della società per la stipula di atti e contratti.

Né il CUICCHI ha mai sostenuto – né avrebbe potuto, invero, farlo – di essere stato indotto alle dette liquidazioni da false attestazioni dell'ing. Gioacchini in ordine allo stato di esecuzione dei lavori. Ed invero i modelli Z60 – documenti cartacei ad uso interno, indirizzati al Servizio amministrazione, contenenti in premessa tutti i dati relativi alla fattura da pagare, sottoscritti sotto la dizione "Medioleasing s.p.a. esprime il proprio B E N E S T A R E al pagamento della fattura in oggetto" dal Responsabile del Servizio Commerciale e vistati dal tecnico incaricato e talvolta dal Direttore Generale, utilizzati per

autorizzare l'Ufficio Contabilità al pagamento – talvolta risultano addirittura, come già sopra evidenziato con riferimento alle singole operazioni di leasing, sottoscritti dal solo CUICCHI nella sua qualità di responsabile del Servizio Commerciale anche in difetto di visto del tecnico incaricato. Laddove il visto ricorre, il CUICCHI ha, peraltro, sempre sostenuto sia avanti all'Audit interna (vedasi il più volte citato Report Audit n. 12/2012) che, in sede di istruttoria dibattimentale, che egli era perfettamente consapevole che il Nucleo Tecnico Interno, stante il suo sottodimensionamento in relazione alla mole di lavoro da espletare (oltre 550 cantieri aperti contemporaneamente), non era in grado di svolgere adeguatamente le sue funzioni di controllo e di effettuare sopralluoghi di tutti i cantieri.

Si ribadisce la responsabilità del CUICCHI deriva non tanto e non solo dal mancato controllo sull'attività dell'ing. Gioacchini di verifica dello stato dei cantieri, ma dall'aver autorizzato – la maggior parte dei modelli Z60 sono dallo stesso sottoscritti- erogazioni a titolo di acconto o a pagamento di S.A.L. nella consapevolezza, come dichiarato anche all'Audit interna, che nessun effettivo controllo sull'esecuzione dei lavori veniva effettuato e che talvolta le opere non erano neppure iniziate, talvolta persino prescindendo dal visto del tecnico incaricato.

Non può, infine, non evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti resa dal coimputato GIOACCHINI, sentito ex art. 197bis c.p.p. nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sia diametralmente opposta rispetto a quella dell'imputato CUICCHI che questi, lungi dal sostenere di aver agito quale responsabile del nucleo tecnico interno in totale autonomia nel controllo dei cantieri come nell'erogazione dei Sal, riferisce, invece, che il Responsabile del Servizio Commerciale era sempre messo al corrente di tutto ed, in particolare, dell'evoluzione dei leasing in costruendo, che le sue relazioni tecniche comprensive delle schede di cantiere erano inserite nel sistema informatico gestionale accessibile a tutto il Servizio Commerciale, che il suo visto apposto sui modelli Z60 aveva un valore meramente tecnico e di controllo della congruità della richiesta rispetto all'importo dell'appalto (ammetteva che spesso, in presenza di fatture per importi non rilevanti, non veniva eseguito alcun sopralluogo) e che, per l'autorizzazione all'erogazione, occorreva comunque la firma del Responsabile del Servizio Commerciale (a domanda del P.M. non sapeva spiegare per quali ragioni alcuni Z60 privi del suo visto o, al contrario, della firma del Responsabile del Servizio Commerciale, fossero stati ugualmente evasi), che periodica e frequente era l'interlocuzione con il capo del Servizio Commerciale con il quale si confrontava per qualsiasi aspetto del leasing - comunque noto al CUICCHI - e dal quale spesso, in presenza di difficoltà insorte durante l'esecuzione delle opere finanziate, veniva rassicurato col dirgli *"che ovviamente l'operazione era un'operazione concessa a clienti primari.."*, che l'opportunità di eseguire sopralluoghi presso i cantieri, allorché le somme erogate raggiungevano un certo importo, veniva decisa assieme al CUICCHI con cui unicamente si rapportava. Anche la teste della difesa dell'imputato BARCHIESI, Rita TADDEI, già addetta al servizio crediti di



Medioleasing nel periodo Giugno 2005/Dicembre 2007, in sede di esame dibattimentale all'udienza del 7/3/2022, ha riferito che, dopo la delibera, la pratica di leasing in costruendo passava dal Servizio Crediti al Servizio Commerciale che predisponeva e perfezionava il contratto e poi seguiva l'esecuzione dei lavori erogando le somme accordate.

Non è possibile, nella fase esecutiva dei contratti, distinguere la posizione del Direttore Generale BARCHIESI che, quale sovraordinato gerarchicamente al CUICCHI, chiamato alla funzione di organo proponente in occasione di delibere di aumento degli importi di leasing, come di proroga delle prelocazioni, era assolutamente al corrente e, comunque, reso edotto dai servizi interni al medesimo facenti capo dello svolgimento delle operazioni di leasing. Già si è visto, peraltro, che egli talvolta ha anche controfirmato i detti modelli Z60.

Quanto al CUICCHI, infine, non si può non evidenziare che anche nella causa di lavoro introitata dal medesimo a seguito dell'impugnazione dell'intimazione di licenziamento per giusta causa comunicatagli da ML nel marzo 2013, conclusasi, infine, con il rigetto dell'appello intervenuto con sent. n. 33 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 4/4/2016 non impugnata – di cui si è supra ampiamente detto al par. 1.5 – se ne è riconosciuta, seppur in ambito disciplinare, la sua sicura responsabilità in relazione alle condotte testé esaminate.

A colorare maggiormente di fraudolenza la complessiva condotta serbata dai due imputati, viene, infine, in rilievo la vicenda – di cui al par. 5.3, pagg. 418 e ss. si è ampiamente detto - della modifica del software gestionale Websill commissionata dal BARCHIESI unitamente al coimputato CUICCHI al fornitore TREBI Generalconsult a r.l., atta a far apparire nello schema di delibera relativo ai leasing *in costruendo* prodotto dal sistema informativo una delega al Direttore Generale per la proroga della prelocazione in realtà mai conferita dal Consiglio di amministrazione e, quindi, a consentire una sanatoria ex post da parte del Direttore Generale di prelocazioni in realtà già scadute bypassando il C.d.A. Si è pure ampiamente sopra argomentato come le proroghe delle prelocazioni, sia legittimamente deliberate dal C.d.A. che illegittimamente e fraudolentemente dal D.G. BARCHIESI in forza della delega inesistente autoconferitasi, comportassero un significativo aumento del c.d. rischio cliente tanto che, in caso di mancata esecuzione delle opere nel periodo di prelocazione originario, come previsto contrattualmente, era possibile la risoluzione del contratto e nel Fascicolo n. 21 denominato “*Regolamento per il controllo del credito*”, il ritardo nel perfezionamento della locazione finanziaria e nella regolarizzazione del riscatto del bene era contemplato tra gli eventi anomali da monitorare ai fini di un'eventuale classificazione del credito a status di evidenza negativa.

In conclusione, quanto agli imputati BARCHIESI e CUICCHI, la complessiva condotta serbata dagli stessi di gravissima, reiterata, spregiudicata e macroscopica violazione della normativa regolamentare



interna come delle previsioni contrattuali in materia di concessione di leasing e gestione delle relative operazioni, anche nei dettati fondamentali e di contenuto elementare ed ovvio per gli operatori del settore, sfociata, poi, *ad colorandum* anche nella vicenda da ultimo ricordata della commissionata fraudolenta modifica del sistema gestionale Websill, consente senz'altro di poter escludere in capo agli stessi un atteggiamento meramente colposo, al contrario apparendo inequivocabilmente indicativa di piena consapevolezza – quanto meno a titolo di dolo eventuale per il CUIICCHI - di compiere atti potenzialmente dannosi per il patrimonio sociale sottraendolo alla garanzia delle obbligazioni contratte.

Venendo ora all'esame delle posizioni degli *extranei* amministratori di Medioleasing **AMBROSINI, BRUSCIOTTI, DELL'AQUILA e PERINI**, occorre preliminarmente richiamare tutto quanto *supra* esposto in relazione al capo A) con riferimento alla responsabilità dolosa dell'amministratore di società privo di delega.

Va, peraltro, precisato con riguardo ai predetti imputati che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva loro ascritto sarebbe stato realizzato non attraverso omissioni, ma mediante condotte commissive poste in essere attraverso il voto favorevole espresso dai medesimi alle delibere dell'organo collegiale di cui facevano parte nelle quali, secondo la contestazione, si sostanzialmente l'operazione distrattiva.

Già si è detto che, con la riforma di cui al D.L.vo n. 6/2003, si è sostanzialmente ridisegnato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione di una società di fatto alleggerendo e ridimensionando la responsabilità degli amministratori privi di delega atteso che, a fronte del generale dovere sancito dal co. V dell'art. 2381 c.c. dell' "agire informato", si è correlativamente previsto, al primo comma della medesima norma, l'obbligo di ragguaglio informativo a carico del Presidente e degli amministratori delegati. Risulta, quindi, evidente che siffatta intervenuta modifica normativa dei doveri/poteri degli amministratori ai quali non sembra più competere un generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione ma solo quello di intervenire laddove siano stati debitamente informati di atti/fatti potenzialmente dannosi per la società, non può non incidere anche sull'ambito della responsabilità penale degli stessi ai sensi dell'art. 40 c.p., a ben vedere, sia per condotte omissive che commissive.

L'insegnamento giurisprudenziale ormai consolidato afferma, dunque, che l'amministratore privo di deleghe in tanto può rispondere penalmente a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva commessa dai delegati alla gestione societaria in quanto sia stato adeguatamente informato e sia in concreto venuto a conoscenza di fatti dannosi per la società o anche solo con apprezzabile probabilità potenzialmente produttivi di eventi pregiudizievoli – conoscenza dunque e non mera conoscibilità che configurerebbe a suo carico una mera responsabilità colposa rilevante solo in sede civile – e, ciononostante, sia rimasto inerte.

Non diversamente, anche nell'ipotesi di condotte commissive degli amministratori privi di deleghe, come



nel caso di specie, occorre pur sempre che l'azione dei medesimi sia stata sostenuta dalla rappresentazione anche meramente eventuale e consapevolezza del fatto dannoso o potenzialmente pregiudizievole derivante da un'adeguata e corretta informazione acquisita e ricevuta.

E la prova di tale consapevolezza che integra il dolo anche a titolo eventuale dell'amministratore privo di deleghe può solo desumersi deduttivamente dalla conoscenza - secondo l'espressione ormai utilizzata in giurisprudenza - di "segnali di allarme" inequivocabilmente rivelatori di anomalie ed irregolarità patologiche di operazioni coinvolgenti la società, dai quali sia desumibile, in termini di indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla capacità dimostrativa di tali segnali, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, quindi, della volontarietà dell'azione od omissione dello stesso.

Tutto ciò premesso, con riguardo ai predetti amministratori di Medioleasing, ritiene il Collegio che l'istruttoria svolta abbia consentito di accertare che il flusso informativo dalla Direzione Generale al Consiglio di amministrazione non sempre è stato adeguato, esaustivo e corretto ché, anzi - come meglio si vedrà qui di seguito - talvolta ha assunto carattere francamente decettivo e, per contro, non abbia permesso di acquisire certezza in ordine alla sicura percezione da parte dei predetti imputati di quei "segnali d'allarme", di cui si è testé detto, inequivocabilmente denotanti il carattere pregiudizievole per la società anche solo potenzialmente delle operazioni di leasing deliberate, aumentate nell'importo e prorogate.

In altri termini, seppure evidente risulta l'atteggiamento colposo, in termini di imperizia, negligenza e superficialità dei predetti amministratori che hanno riposto cieca fiducia nell'operato e nella capacità manageriale della Direzione Generale e ne hanno accolto ogni proposta supinamente senza mai procedere autonomamente e d'iniziativa a nessuna ulteriore verifica e controllo, non è stato, tuttavia, possibile cogliere elementi ulteriori che assurgessero a quel livello probatorio minimo per l'affermazione di responsabilità penale della gravità, precisione e concordanza indiziaria e che consentissero, quindi, di superare l'ideale linea di demarcazione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Quanto alla correttezza ed esaustività delle informazioni fornite dalla Direzione Generale al Consiglio di amministrazione, già si è visto esaminando le diverse operazioni di leasing di cui ai sottocapi d'imputazione da E1) a E6) come, più volte, i dati conoscitivi offerti al Consiglio deliberante nel modello B, poi trasfusi nelle schede di delibera, offrirono una rappresentazione dei fatti spesso artefatta e speciosa. Così, a mero titolo esemplificativo, nelle note di delibera della pratica COI s.r.l. del febbraio 2007 si leggeva che la società aveva già stipulato contratti preliminari di locazione per il 40% circa degli opifici di futura realizzazione tacendo, tuttavia, che a tale data non era stato neppure presentato un progetto esecutivo per le opere da realizzarsi.

Ugualmente per la pratica POLO Industriale s.r.l., nelle note di delibera dell'aprile 2007 si affermava che



i lavori, già iniziati, dovevano essere completati entro quell'anno ma si taceva che il progetto tecnico non era stato neppure elaborato. E' emersa, inoltre, una palese discordanza tra quanto riportato nella scheda di delibera in cui si indicava che l'immobile costruendo era destinato alla vendita ed i futuri acquirenti sarebbero subentrati per le rispettive quote nel contratto di leasing e quanto asserito, invece, nella perizia tecnica secondo cui il complesso artigianale costruendo sarebbe stato utilizzato direttamente dalla cliente. Ed ancora, nel parere favorevole espresso dal D.G. in data 24 febbraio 2010 per l'aumento dell'importo del leasing, si motivava la richiesta con riferimento ai *"maggiori costi per l'urbanizzazione e per la realizzazione della prima tranche dei lavori (a seguito di una più precisa definizione degli elaborati progettuali)"* quando in realtà i lavori di costruzione vera e propria non erano mai iniziati né era stato presentato alcun progetto esecutivo.

Per la pratica RIL s.r.l., società appartenente al Gruppo Ottavi, già si è detto che Accuracy, sulla scorta anche delle verifiche compiute dall'Audit interna, sottolinea come sia emerso che i due Direttori Generali abbiano omesso di informare gli Organi competenti circa le reali relazioni intercorrenti tra le società e l'appartenenza al medesimo gruppo economico, di fatto impedendo *"di delineare l'esposizione complessiva delle varie società e dei relativi Gruppi e quindi la posizione a rischio sia di Banca che di Medioleasing."*

Nelle note a corredo della delibera VALPOTENZA s.r.l. dell'aprile 2007 – già si è evidenziato – che veniva indicato che i lavori di costruzione dei capannoni erano *"in fase di avanzata realizzazione"* quando, in realtà non erano ancora iniziati né lo sono mai stati. Ed ancora nella successiva scheda di delibera in occasione dell'aumento dell'importo del leasing in data 16/6/2009, nonostante la filiale di Appignano indicasse seppur implicitamente che i lavori non erano ancora iniziati, si ribadiva falsamente che la utilizzatrice aveva già ultimato i lavori di sbancamento e le fondazioni e che a breve sarebbe iniziata la costruzione vera e propria e che i lavori erano *"in fase di avanzata realizzazione"*.

Ritiene il Collegio che emblematiche del carattere decettivo delle informazioni fornite dalla Dirigenza al Consiglio di Amministrazione di ML siano le delibere di proroga della prelocazione.

Sostanzialmente tutti i verbali delle delibere di proroga vengono redatti in forma standardizzata riportando sempre la medesima dizione secondo cui il Direttore Generale BARCHIESI, al fine di illustrare le ragioni che rendevano necessaria la proroga della prelocazione, dava rappresentazione di quanto risultante dalla *"scheda di cantiere"* che, per ciascuna posizione a suo dire riportava *"le diverse informazioni, tra cui la percentuale di avanzamento dell'opera, la finalità dell'intervento, la percentuale del venduto, i valori commerciali e di pronto realizzo le motivazioni sottostanti la richiesta di proroga ed il periodo di proroga richiesto"* aggiungendo che dette schede sarebbero rimaste presso il servizio crediti conservate nei relativi fascicoli ed agli atti del coordinamento segreteria generale.



Si innesta qui la vicenda del “giallo” delle schede di cantiere.

La redazione di “schede di cantiere” era effettivamente prevista dal più volte citato par. 4.1.4 del Fasc. n. 22 *“Perfezionamento delle operazioni di leasing”* laddove si legge: *“Periodicamente il nucleo immobiliare del Servizio Commerciale aggiorna la scheda di ogni singolo cantiere riportando sia le informazioni di natura tecnica (riferite all’andamento dell’esecuzione dell’opera) sia di natura commerciale (riferite al cliente o all’andamento delle potenziali vendite/cessioni). Dell’andamento dei cantieri sarà informato il Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno semestrale.”.*

Tutti gli imputati confermano l’esistenza delle schede di cantiere. In particolare, l’imputato DELL’AQUILA ha confermato che, in sede di delibera di proroga della prelocazione, il D.G. BARCHIESI mostrava le schede di cantiere - quindi materialmente presenti - e ne dava rappresentazione aggiungendo, tuttavia, che in seguito, ad indagini avviate, egli aveva fatto richiesta di accesso agli atti di Medioleasing senza, tuttavia, rinvenire le schede di cantiere nei fascicoli di segreteria.

L’ing. GIOACCHINI, in sede di esame dibattimentale, al riguardo riferisce che *“La scheda cantiere è stata, se vogliamo, una mia idea perché quando sono arrivato io...(OMISSIS)... una scheda che sta sempre sul disco S, sempre in quella cartella lì, quindi bastava aprire, e uno trovava praticamente tutte le informazioni della pratica. Quindi l’importo concesso, l’importo erogato, la data della delibera, la scadenza della prelocazione, il numero di sopralluoghi eseguiti, il numero e le date delle relazioni del direttore dei lavori, il numero e le date delle relazioni del responsabile dei lavori, tutti i titoli abilitativi firmata da me e quindi quelli originari, le varianti e quant’altro, una sommaria descrizione proprio appunto dello stato lavori, il numero di sopralluoghi fatti, la data in cui sono stati fatti i sopralluoghi, le date delle relazioni del direttore dei lavori, le date delle relazioni del responsabile dei lavori e, vado a memoria, tutta la documentazione finale...(OMISSIS)... c’era anche scritto se il cantiere era, magari, fermo o in ritardo o comunque cose strane...(OMISSIS)... Veniva aggiornata dal sottoscritto..”.* Ha precisato il teste assistito che la scheda di cantiere era un documento informatico che, talvolta, poteva capitare che venisse stampata, ma che di regola era inserita nel sistema informatico gestionale all’interno di una cartella denominata Disco-s cui aveva accesso tutto il Servizio Commerciale. Aggiungeva che *“nel momento in cui il tecnico che gestiva quel cantiere si rendeva conto che la scadenza della prelocazione fissata contrattualmente, e peraltro registrata nel sistema informatico, non era più congrua e compatibile con l’andamento del cantiere, veniva predisposta una relazione...(OMISSIS)...in cui si diceva sommariamente quella che era la situazione...(OMISSIS)... la relazione veniva mandata al servizio fidi, non mi ricordo se per conoscenza o direttamente anche al capo servizio commerciale e al capo servizio fidi che provvedevano a predisporre la relativa delibera di proroga...(OMISSIS)... Nella relazione ci doveva essere scritto: ad oggi il cliente ha eseguito unicamente le opere di urbanizzazione, oppure le*

*opere di urbanizzazione e le fondazioni, o quello che è, dopodiché la lettura è consequenziale.*". Escludeva il teste che la vera e propria scheda di cantiere – una sorta di documento informatico interno di servizio – fosse presentata in sede di delibera della proroga della prelocazione che al Consiglio andava esclusivamente, per il tramite della Direzione Generale, la relazione da lui appositamente predisposta a tal fine.

I testi di P.G. escussi hanno dichiarato di non ricordare di aver visto nei fascicoli di segreteria le schede di cantiere e, comunque, in sede di acquisizione della documentazione, non ne hanno sequestrata alcuna. In conclusione sul punto, il Collegio non dispone di sufficienti elementi per ritenere che le schede di cantiere esistessero realmente o, quantomeno, fossero redatte effettivamente per ogni cantiere in relazione al quale intervenne delibera di proroga della prelocazione o che - ove esistenti e portate in Consiglio - contenessero una rappresentazione veritiera dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori. Unica certezza è che dette schede non sono state reperite e sequestrate dagli inquirenti e che neppure le difese degli imputati sono riuscite a rinvenirle ed a produrle in giudizio, circostanza che appare assai suggestiva dell'ipotesi che detti documenti siano stati sottratti.

A prescindere, comunque, dalla questione dell'esistenza o meno delle schede di cantiere, rimane il fatto che la rappresentazione che del contenuto delle stesse veniva data al Consiglio da parte del Direttore Generale BARCHIESI, così come risulta dal testo del verbale della delibera di proroga sopra riportata, risulta decisamente capziosa. Ed invero con il fare riferimento a *"la percentuale di avanzamento dell'opera, la finalità dell'intervento, la percentuale del venduto, i valori commerciali e di pronto realizzo"* in modo suggestivo si induceva nei consiglieri la falsa convinzione che i lavori fossero quantomeno iniziati e che il ritardo nell'esecuzione dipendesse da motivi tecnici, situazione, quindi, meritevole di indulgente valutazione e concessione della proroga richiesta e non si fosse in presenza, invece, di colpevole inerzia e patologica situazione di stallo dei lavori, suscettibile di più severi e rigorosi provvedimenti quali, in *extrema ratio*, la risoluzione del contratto.

Diversi sono stati, inoltre, i casi in cui la Dirigenza ha per così dire bypassato il Consiglio di Amministrazione assumendo autonomamente provvedimenti invece di competenza dell'organo collegiale evitando, quindi, di investire quest'ultimo delle relative decisioni e tenendolo all'oscuro di accadimenti di indubbia rilevanza nella gestione delle operazioni di leasing immobiliare.

Ciò è avvenuto in occasione delle illegittime proroghe deliberate dal Direttore Generale BARCHIESI in sanatoria a termini di prelocazione originari già scaduti, per le quali si richiama quanto sopra già ampiamente illustrato.

Ed ancora, con riferimento alla pratica di VALPOTENZA s.r.l. - di cui al sopra esaminato sottocapo d'imputazione E6) - allorquando, con la stipula in data 28/9/2012 dell'atto di vendita limitato al solo



terreno edificabile e la contestuale messa in ammortamento del leasing senza più alcun riferimento al costruendo, l'originario oggetto dell'operazione di leasing deliberata dal C.d.A. di ML veniva modificato da leasing immobiliare in costruendo a leaseback senza che il C.d.A. ne fosse in alcun modo investito, di fatto bypassando l'organo deliberante.

Significativamente indicativa della carenza dell'informazione dovuta dalla Dirigenza al Consiglio è anche la vicenda del superamento del limite di vigilanza dei grandi rischi con riguardo al gruppo Foresi, verificatosi ad aprile 2012, ma segnalato al C.d.A. di Medioleasing solo nel settembre 2012, per la quale, pure, si richiama quanto sopra già diffusamente rappresentato.

Da ultimo, come già rappresentato per gli amministratori privi di deleghe di Banca Marche, deve ritenersi che, in difetto della rappresentazione da parte della Dirigenza al Consiglio di particolari anomalie e/o irregolarità caratterizzanti le pratiche di leasing oggetto di delibera ed anzi a fronte di plurimi pareri favorevoli espressi dalle competenti strutture interne della c.d. filiera del credito, il cieco ed assoluto affidamento dei predetti imputati nelle capacità manageriali del Direttore Generale così come nella correttezza dell'operato di questi e dei servizi dai medesimo dipendenti non possa comunque denotare un atteggiamento soggettivo doloso neppure a titolo di dolo eventuale.

Per tutte le ragioni sin qui delineate, si impone nei confronti degli imputati AMBROSINI, BRUSCIOTTI, DELL'AQUILA e PERINI, in relazione agli atti distrattivi loro contestati sub E), pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

## **6. Sul capo B)**

### **6.1 Dati dei bilanci BM 2010, 2011 e 2012 e riclassificazione dei crediti deteriorati nel 2013.**

Il delitto di bancarotta impropria contestato al capo B dell'imputazione, sfrondata da qualificazioni e valutazioni, riporta l'illustrazione specifica di fatti e dati documentali e comunque pacifici, che vale la pena riportare in premessa di trattazione.

Dati emergenti dai Bilanci individuali di Banca delle Marche S.p.A. al 31.12.2010<sup>105</sup> e 31.12.2011<sup>106</sup>:

---

<sup>105</sup> Il cui progetto era approvato all'unanimità dal CDA con delibera del 2 marzo 2011, unitamente alla proposta di distribuzione di utili e dividendi. L'approvazione del progetto del bilancio consolidato interveniva con delibera unanime del 30 marzo 2011.

<sup>106</sup> Il cui progetto era approvato all'unanimità dal CDA con delibera del 15 marzo 2012, unitamente alla proposta di distribuzione di utili e dividendi. L'approvazione del progetto del bilancio consolidato interveniva con delibera unanime del 28 marzo 2012.

\* alla voce 130 del Conto economico "Rettifiche/Riprese di valore per deterioramento crediti": € - 133.889.948 (dato di flusso) per l'anno 2010 ed € -127.393.766 (dato di flusso) per l'anno 2011;

\* alla voce 70 dello Stato patrimoniale "Crediti verso la clientela" (voce al netto delle rettifiche di valore): € 17.593.216.139 per l'anno 2010 ed € 17.373.534.639 per l'anno 2011;

\* alla tabella A.1.6 della Nota integrativa (nonché tabella A1.2): crediti deteriorati al lordo € 1.701.547.000 (di cui € 923 milioni circa a sofferenze e € 517 milioni circa ad incagli) per l'anno 2010 ed € 2.172.043.000 (di cui € 1.165 milioni circa a sofferenze e € 615 milioni circa ad incaglio) per l'anno 2011;

\* alla tabella A.1.6 della Nota integrativa: rettifiche di valore sui crediti deteriorati pari ad € 377.051.000 (di cui € 316 milioni circa per sofferenze e € 57 milioni circa per incaglio) per l'anno 2010 ed € 464 milioni circa (di cui € 401 milioni circa per sofferenze e € 60 milioni per incaglio) per l'anno 2011; rettifiche corrispondenti in percentuale al 34% sulle sofferenze al lordo per gli anni 2010 e 2011 ed all'11% e 9,82% sugli incagli al lordo rispettivamente per gli anni 2010 e 2011;

\* Patrimonio netto: € 1.209 milioni relativo all'anno 2010 ed € 1.176 milioni per l'anno 2011;

\* Patrimonio di vigilanza: € 1.660 milioni per l'anno 2010 ed € 1.717 per l'anno 2011;

Dati emergenti nella relazione semestrale di Banca delle Marche S.p.A. al 30.6.2012<sup>107</sup>:

\* alla voce 130 del Conto economico "Rettifiche/Riprese di valore per deterioramento crediti": € - 75.510.676 (dato di flusso);

\* alla voce 70 dello Stato patrimoniale "Crediti verso la clientela": € 17.678.534.013, voce al netto delle rettifiche di valore;

\* crediti deteriorati (tabella A.1.6 di pag. 162): € 2.704 milioni circa (di cui € 1.230 milioni circa per sofferenze e € 795 milioni circa per incagli);

\* rettifiche di valore per crediti deteriorati (tabella A.1.6 di pag. 162): € 431 milioni (di cui € 361 milioni circa per sofferenze e € 60 milioni circa per incagli); rettifiche corrispondenti in percentuale al 29,33% sulle sofferenze al lordo ed al 7,56% sugli incagli al lordo;

\* € 1.390 milioni relativo al Patrimonio netto (prospetto a pag. 68 del documento di bilancio);

\* € 1.897 milioni relativo al Patrimonio di vigilanza (prospetto a pag. 223 della Nota integrativa).

La nuova gestione fin dal bilancio al 31.12.2012, si determinava ad aumentare di circa un miliardo l'importo dei crediti deteriorati rispetto ai valori indicati nella relazione semestrale del 2012 e procedeva

---

<sup>107</sup> Il cui progetto era approvato dal CDA con delibera 30 agosto 2012, astenuti o assenti i consiglieri GRASSANO e CESARINI, che alla riunione successiva ribadiscono il voto di astensione.

alle conseguenti rettifiche con percentuali superiori a quelle adottate sia nella citata semestrale che nei precedenti bilanci, provvedendo ad aumentare l'importo dei crediti deteriorati incentrandolo prevalentemente sui crediti ad incaglio e non a sofferenza [stante il carattere necessariamente preliminare della verifica] così progressivamente emergendo la seguente situazione:

al 31.12.2012 i crediti deteriorati erano € 3.631 milioni circa, di cui € 1.398 milioni circa a sofferenza ed € 1.721 milioni circa ad incaglio, con rispettivi accantonamenti per € 607 milioni circa per sofferenze e € 458 milioni circa per gli incagli (accantonamenti corrispondenti in percentuale al 43,45% delle sofferenze al lordo ed al 26,63% degli incagli, mentre, nei bilanci al 2010, 2011 ed al 30.6.2012, la percentuale era stata rispettivamente di 34% (2010 e 2011) e 29,33% per le sofferenze e di 11%, 9,82% e 7,56% per gli incagli).

Nel corso del 2013 l'approfondimento e la conclusione della verifica da parte dei Commissari straordinari comportavano la finale riclassificazione dei crediti deteriorati:

al 31.12.2013 i crediti deteriorati ammontavano a € 5.080 milioni circa, di cui € 2.497 milioni circa a sofferenza e € 2.220 milioni circa ad incaglio, con rettifiche pari a € 1.325 milioni circa per le sofferenze e € 628 milioni circa per gli incagli (accantonamenti corrispondenti al 53,07% per le sofferenze al lordo e 28,31% per gli incagli).

A titolo indicativo e rispetto ai maggiori gruppi imprenditoriali finanziati, si riportano gli accantonamenti, effettuati dalla Banca alla data dei bilanci/comunicazioni sociali di cui sopra, comparati a quelli eseguiti al 31.12.2012 ed a 31.12.2013.

#### GRUPPO LANARI

Banca Marche aveva effettuato accantonamenti per € 1,7 milioni al 31.12.2010 e al 31.12.2011, e € 8,4 milioni al 30.6.2012.

La nuova amministrazione al 31.12.2012 aveva effettuato accantonamenti per complessivi € 70,8 milioni (di cui € 42,3 milioni per la srl La Fortezza; € 9,8 milioni per La Città Ideale S.r.l., € 7 milioni per l'Immobiliare Elle), previa riclassificazione ad incaglio dei crediti.

I Commissari straordinari al 31.12.2013 avevano effettuato accantonamenti per complessivi € 158 milioni (di cui € 82 milioni circa per la Fortezza; € 42 milioni circa per la Città Ideale S.r.l. e € 12,295 milioni per l'Immobiliare Elle);

#### GRUPPO CASALE – DE GENNARO

Banca Marche aveva effettuato accantonamenti per € 0,6 milioni al 31.12.2010, € 3,8 milioni al 31.12.2011 e € 7 milioni al 30.6.2012 (con riclassificazione ad incaglio nel dicembre del 2011).

La nuova amministrazione al 31.12.2012 aveva effettuato accantonamenti per complessivi € 55 milioni circa (di cui € 17 milioni circa per la CFN S.p.A.; € 10 milioni per Capo Caccia Resort S.r.l.; € 2 milioni

per Italfinance S.p.A.).

I Commissari straordinari al 31.12.2013 avevano effettuato accantonamenti per complessivi € 89 milioni circa (di cui € 22 milioni circa per la CFN S.p.A.; € 19 milioni circa per Capo Caccia Resort S.r.l.; € 5 milioni circa per Italfinance S.p.A.; € 5,7 milioni circa per ImmoFinanziaria; € 11 milioni circa per Eurologistica S.r.l.; € 7 milioni circa per Fire spa).

#### GRUPPO CICOLELLA

Banca Marche aveva effettuato accantonamenti per € 0,8 milioni al 31.12.2010, € 0,9 milioni al 31.12.2011 e al 30.6.2012.

La nuova amministrazione al 31.12.2012 aveva effettuato accantonamenti per complessivi € 53,4 milioni, di cui € 48 milioni per la Gruppo Ciccolella S.r.l. ed € 5,4 milioni per la G.C. Partecipazione Agricola a r.l.

I Commissari straordinari al 31.12.2013 avevano effettuato accantonamenti per complessivi € 70 milioni circa, di cui € 64 milioni circa per la Gruppo Ciccolella srl ed € 6 milioni per la G.C. Partecipazione Agricola a r.l.

Il valore della partecipazione della spa Medioleasing era indicato in € 101 milioni, ma sia la nuova amministrazione nel bilancio al 31.12.2012, sia i Commissari straordinari nella relazione contabile al 31.12.2013 davano atto che già al 31.12.2010 si era verificato l'azzeramento di detta partecipazione dovuto al deterioramento dei crediti vantati dalla spa Medioleasing, in quanto erogati in difetto dei presupposti legittimanti e comunque non riclassificati, così che la perdita di valore della partecipazione veniva in tal modo dissimulata.

Va inoltre precisato che la formulazione razione temporis (più favorevole e dunque applicabile) dell'art. 2621 c.c., cui si riferisce la contestazione di bancarotta impropria contestata al capo B è la seguente: "...*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione... La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una*



*variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.”*

Ulteriore precisazione è d'uopo in relazione alla posizione dell'imputato BATTISTELLI: poiché l'imputazione è chiaramente formulata nei suoi confronti, così come nei confronti di tutti gli altri imputati, nelle rispettive qualità (né potrebbe essere altrimenti) e poiché BATTISTELLI viene indicato nella qualità di “*Capo area crediti di Banca Marche dal 14.2.2005 al 31.3.2011*”, è evidente che per lui l'imputazione di cui al capo B) deve ritenersi effettuata limitatamente alle condotte poste in essere fino a quella data, così come peraltro in quel caso espressamente operato dalla pubblica accusa per le diverse condotte di cui al capo A).

#### **6.2 Elemento oggettivo del reato di bancarotta impropria.**

Ciò posto, e richiamato quanto valutato e statuito in relazione ai fatti contestati ai capi A) e E), una volta accertata, cioè, l'illecita erogazione originaria e/o in corso di rapporto dei suddetti finanziamenti, conseguita ad una abusiva valutazione del merito creditizio e di plurime e variegate condotte dissimulatorie volte ad impedire l'emersione a sistema delle gravi difficoltà in cui il debitore versava; tenuto conto altresì del tempo e della consistenza dei suddetti finanziamenti, concernenti i maggiori prenditori di Banca delle Marche e della totalitariamente controllata Medioleasing (il valore della cui partecipazione era inserito nel bilancio consolidato), emerge autoevidente l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto contestato al capo B, compreso il superamento delle soglie ivi indicate, peraltro al lordo delle imposte.

Le difese degli imputati si attardano sul profilo, manifestamente irrilevante a questi fini, dell'esattezza della misura delle svalutazioni dei crediti (e, profilo a questo indissolubilmente correlato, del valore dei cespiti immobiliari oggetto delle garanzie in ragione di perizie in buona parte risalenti ad epoca anteriore al 2010<sup>108</sup> oltre che oggetto di valutazioni dello stesso finanziato o infedeli, come sopra illustrato) adottati dai nuovi amministratori di BM, dagli ispettori di Banca d'Italia e dai Commissari Straordinari. Irrilevante

---

<sup>108</sup> In epoca di forte svalutazione immobiliare, come reiteratamente evocato ad altri fini dagli stessi imputati.

perché ancor prima che venga in rilievo il profilo relativo all'esatta misura della svalutazione, va considerato, appunto, che a monte è emerso un pervasivo profilo di abusiva erogazione dei finanziamenti e di manifestamente errata classificazione del rischio dei crediti<sup>109</sup> ed incapienza/insufficienza delle

---

<sup>109</sup> Così i testi funzionari e dirigenti di Banca d'Italia: "su un campione di 311 posizioni, 575 milioni di perdita in più. 575 milioni sono tanti."

"prima di tutto non era un problema di criteri in quel caso, c'era un problema di classificazione proprio del rischio. Perché c'era un ritardo nella presa d'atto delle difficoltà proprio dei clienti. Questo portava a sottovalutare, perché non rilevando la difficoltà irreversibile del cliente quindi non si facevano gli accantonamenti, cioè non era una questione di criteri innanzitutto. Perché questo ci colpì molto, tant'è vero che trovammo molte posizioni che erano immobilizzate, ma avevano le caratteristiche delle sofferenze, tra virgolette. Cioè, erano clienti che versavano in situazione di difficoltà finanziaria irreversibile"

"perché nei fatti gli incagli, anche gli incagli in una situazione congiunturale negativa, possono evolvere tutti in sofferenza o facilmente in sofferenza, eh! Cioè è facile che un credito... che un affidato da una temporanea difficoltà sopraggiunga un fallimento, che le devo dire? Banca delle Marche è un po' particolare rispetto... perché questo è emerso poi nei vari confronti, perché le altre avevano un problema di criteri e quindi di adeguamento e di riformulazione. Banca delle Marche aveva proprio un sistema di gestione diciamo, che non consentiva di rilevare le difficoltà degli affidati. Per questo noi abbiamo dovuto prima di tutto vedere la classificazione se era corretta, perché non è la stessa cosa tra la sofferenza che le dicevo prima o l'incaglio. Perché è importantissimo, perché per l'incaglio scatta tutto un altro tipo di valutazione delle perdite, perché si considera anche, per esempio, la probabilità che un incaglio si trasformi in sofferenza. No? Si fa una valutazione di perdita, diciamo, come se fosse una sofferenza, poi si considera la probabilità e quindi si calcola una perdita più bassa, perché non è detto che... A titolo cautelativo si calcola una perdita più bassa"

"Questo è stato uno degli elementi che poi ha, diciamo, portato a estendere l'ispezione. Perché tenga presente che nella prima fase noi guardavamo veramente le politiche più gli accantonamenti. Dopo abbiamo dovuto estendere perché c'erano aspetti anomali che non si potevano approntare nella prima. Pure la classificazione, diciamo, l'abbiamo potuta affrontare dopo, successivamente. Il merito del credito noi non siamo andati a vedere nella prima ispezione se il credito era concesso a chi aveva la capacità, il merito di credito. Non l'abbiamo visto questo. Né abbiamo visto il monitoraggio del credito, perché sono aspetti che riguardano, che abbiamo affrontato nell'altra ispezione, nel contenzioso. Cioè, lì abbiamo visto le politiche e i criteri, come dicevo prima, e i livelli di

garanzie, conseguenti alle condotte omissive e dissimulatorie sopra ampiamente illustrate, volte allo spegnimento di tutti gli indicatori di anomalia. Non occorre perciò sottolineare, appartenendo tale notazione quasi al notorio, che la riclassificazione peggiorativa del rischio di un finanziamento, peraltro a fronte di garanzie insufficienti, si riverbera nelle voci contabili e di bilancio, ancora prima di disquisire sulla misura della svalutazione che a detta riclassificazione peggiorativa certamente consegue.

Per negare o dubitare della sussistenza dell'elemento oggettivo occorrerebbe, cioè, escludere i fatti, invece accertati, di cui ai capi A) ed E) (che peraltro nel capo B vengono evocati a mero titolo indicativo ed esemplificativo rispetto alla complessiva imputazione), ed affermare inoltre che fino al 30.6.2012 le classificazioni adottate da BM, anche con riferimento a quegli specifici finanziamenti, originari e in corso di rapporto, erano corrette, così come la capienza, l'effettività e la valutazione attualizzata delle garanzie e che soltanto la famigerata crisi economica che aveva determinato pesanti svalutazioni dei valori immobiliari (di cui il CDA e il Direttore Generale trattavano consapevolmente sin dal 2008: cfr. verbali) aveva attivato la necessità, e non un attimo prima del secondo semestre 2012, di tutte le riclassificazioni, per un aumento (peraltro all'esito di verifiche ancora provvisorie e preliminari) di circa un miliardo di euro dell'importo dei crediti deteriorati. Inconcludente pertanto, a questi fini, concentrarsi a contestare la misura degli *haircut* applicati o l'eccessiva asserita severità dei criteri adottati dalla nuova dirigenza: i dati esposti nei bilanci resterebbero e restano comunque inveritieri e, certamente, inveritieri in misura superiore alle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 c.c. applicabili *ratione temporis*.

La giurisprudenza di legittimità (v. ad esempio Cass. Pen. Penale Sent. Sez. 5, n. 323 del 2021; n. 42811 del 18/06/2014; n.36012 del 14/07/2022; n. 42272, del 13/06/2014; n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022; n. 16259 del 04/03/2010) è costante nell'affermare che commette il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società ovvero esponga nel bilancio dati non veri poiché l'evento tipico di questa fattispecie

---

*accantonamento. Ma quello ci ha messo in allarme perché quando noi troviamo non so se un centinaio di gruppi che venivano classificati incagli e invece erano sofferenze, in una banca dove il credito è concentrato, fa riflettere.”*  
*“Nel corso dell'ispezione sono state esaminate analiticamente 132 partite incagliate e 6 ristrutturata. Il considerevole numero di posizioni riclassificate a sofferenza – numero 77 c'è qui, non so se corrisponde – era ascrivibile alla tolleranza mostrata nei confronti della clientela in presenza di evidenti – evidenti! – sintomi di insolvenza e ai criteri classificatori poco rigorosi.” “Oltre l'80% di quelle relative alle posizioni creditizie esaminate risaliva a periodi antecedenti al 2010”.*

delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. La Corte di Cassazione soggiunge che il nesso causale tra la falsa attestazione ed il dissesto è ravvisabile non solo in presenza di condotte che incidono direttamente sulla consistenza patrimoniale della fallita, ma anche quando, avendo avuto la falsa rappresentazione come risultato quello di rendere indiscernibile l'esistenza di consistenti perdite nell'attività patrimoniale, ha permesso la prosecuzione dell'attività d'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione, con conseguente accumulo di ulteriori perdite. E ciò anche ove la condotta degli amministratori si sovrapponga (in applicazione del principio di cui all'art. 41 cod. pen. e della naturale progressione del fenomeno economico) ad altri fattori concausali (tra cui, nella presente fattispecie, la tanto agitata congiuntura economica sfavorevole).

Vale la pena comunque, seppure sinteticamente in ragione della ridotta non conclusività delle deduzioni difensive, operare qualche ulteriore notazione sugli aspetti più icasticamente trancianti.

Gli incagli oggettivi rappresentavano, nella gestione 2008-2012, tutta volta a comprimere e dissimulare gli elementi negativi e far emergere utili, con correlati bonus, gratifiche e incentivi, oltre il 90% dell'ammontare complessivo delle situazioni a incaglio (il che rappresenta già una indiscutibile e macroscopica anomalia), a cui, inoltre, si applicavano in via forfetaria rettifiche irrisorie e correlava un tasso di copertura di circa il 7%, ben inferiori ai dati non solo del sistema bancario in generale, ma con specifico riferimento a intermediari medio-grandi con prevalente rilievo territoriale quali Banca Marche. Gli accantonamenti presentavano dati macroscopicamente inferiori alle medie del sistema, anche in raffronto a imprese bancarie paragonabili, come rilevato non soltanto nelle ispezioni di Banca d'Italia, ma all'esito di specifica verifica demandata a società terza specializzata.

Le perizie degli immobili conferiti in garanzia (in disparte le pure emerse anomalie al momento della loro redazione e la ridotta effettività delle garanzie<sup>110</sup>) erano risalenti in buona parte ad epoca assai remota e comunque antecedente al fenomeno svalutativo innestato a partire, al più tardi, dal 2008.

Quanto a Medioleasing, (in disparte le illecite proroghe della prelocazione per periodi grandemente superiori alle previsioni contrattuali, senza che la banca richiedesse la risoluzione o l'aumento del tasso di interesse) la corresponsione sopra divisata degli interi o pressoché integrali importi previsti per il leasing in costruendo in palese violazione del meccanismo delle elargizioni a SAL e dunque in assenza della realizzazione dell'opera avrebbe imposto la risoluzione del contratto per inadempimento del locatario, con la correlata appostazione a bilancio come perdita dell'importo complessivo dato dai canoni scaduti e da

---

<sup>110</sup> Ad esempio, grado e caratteristiche dell'ipoteca.

quelli a scadere a fronte di un attivo corrispondente al valore commerciale dell'immobile, da calcolarsi sulla base dei criteri O.M.I., che però nelle fattispecie sopra considerate non corrispondevano all'immobile costruito in rapporto ai SAL le cui fatture tuttavia allegramente e senza verifiche venivano saldate, ma corrispondevano sovente a terreni su cui erano state, al più, realizzate una parte delle opere di urbanizzazione e null'altro ed in taluni casi non si era ottenuto neppure il permesso a costruire. Con manifesta e conclamata perdita contabile per l'istituto e conseguente perdita del valore di partecipazione di Medioleasing nel bilancio consolidato del gruppo Banca Marche.

Meritano un cenno anche alcuni degli argomenti, fuorvianti o irrilevanti, spesi nelle consulenze di parte<sup>111</sup> con riguardo alla contestazione di cui al capo B).

*“La società di revisione, PriceWaterhouse e Coopers, aveva analiticamente vagliato la corretta valutazione del portafoglio crediti”*: l'affermazione, così declinata, è sia irrilevante, sia non corretta o quanto meno incompleta: la società di revisione per un verso non aveva affatto vagliato analiticamente il portafoglio crediti (v. inter alia, deposizione del teste Palumbo) e dall'altro, comunque, tale verifica era stata, ovviamente, estrinseca e formale, non avendo la predetta società effettuato vaglio intrinseco alcuno sul merito creditizio né sulle gravi e variegate anomalie di cui ampiamente si è detto.

*“Nel periodo 30/09/2010 – 14/01/2011, Banca d'Italia ha condotto un'ispezione avente per oggetto, fra l'altro il rischio di credito. L'accertamento ispettivo ha avuto per oggetto un ampio campione di posizioni creditizie tra cui tutte le esposizioni più rilevanti della Banca. Gli esiti dell'accertamento ispettivo, comunicati in data 30 marzo 2011, in merito alle riclassificazioni dei crediti per status di rischio ed alle conseguenti rettifiche di valore, sono stati interamente recepiti da Banca delle Marche”*. Nel richiamare gli eloquenti ed allarmanti esiti della ispezione incautamente evocata e delle sanzioni che ne sono scaturite (v. supra, parr. 1.3.5 e 1.3.6) si osserva che il consulente della difesa omette tuttavia di evidenziare che a) la verifica ha avuto ad oggetto un limitato campione (meno di 100 posizioni: v. all.1/a e 1/b); b) i dati di riferimento su cui tali valutazioni sono state operate si riferiscono al 31.7.2010 (la rilevazione dei principali indicatori peraltro assume dati al 30.6.2010) e non all'intero anno 2010; c) la pur limitata verifica rileva importanti riclassificazioni, rettifiche e maggiori perdite per ben 58 mln; il che, tenuto conto che le verifiche ispettive successive facevano emergere inadempienze e anomalie ancora più gravi ed il mancato adeguamento alle prescrizioni reiteratamente caldeggiate dall'Organo di Vigilanza (id est, il

---

<sup>111</sup> Si assumerà il dato testuale di quella redatta dal Prof. Savioli per l'imputato PACI, ma analoghe considerazioni sono contenute in quella del Prof. MARSELLA per l'imputato BIANCONI.

pervicace effettivo mantenimento del medesimo modus operandi, pur a fronte di dichiarazioni verbali e scritte di segno contrario e il lancio di suggestivi progetti mai effettivamente o compiutamente realizzati) consente di inferire con ragionevole certezza che similari discrasie si dessero anche negli altri 5 mesi del 2010 non considerati dagli ispettori, evidentemente non oggetto di rettifiche e non trasfuse a bilancio; d) la verifica in parola attiene soltanto a Banca Marche e non anche a Medioleasing, dove nel 2010 era stata svolta una ispezione che, oltre che caratterizzata dalle condotte manipolative del sistema informatico proprio con finalità decettive dell'Organo di Vigilanza, aveva comunque rilevato, su un campione del portafoglio creditizio pari al 21% delle posizioni, un significativo aggravamento del rischio rispetto alle segnalazioni aziendali. Segnatamente erano emerse posizioni in sofferenza per € 85 mln, partite incagliate per € 187 mln e previsioni di perdita per € 25 mln, con differenze incrementative - interamente recepite dall'intermediario - pari a € 53 mln per le sofferenze, € 57 mln per gli incagli e € 9 mln per le perdite. Il dato, pur altamente significativo di un modus operandi all'interno della controllata, è ancora più incompleto rispetto a quello di BM, afferendo al 28.2.2010; e) una parte assai consistente delle operazioni contestate ai capi A ed E si collocano in data successiva, rispettivamente, al 30.6/31.7.2010 e al 28.2.2010. Palesemente arbitraria dunque (e pure non conducente) la conclusione del consulente secondo cui il bilancio al 31/12/2010 avrebbe ricevuto un sostanziale avallo da parte della Banca d'Italia.

Ancora, il consulente della difesa richiama, a sperato suffragio della propria tesi, la verifica audit condotta dal 3.9. al 13.9.2012 (vedi supra par. 1.4); come sopra evidenziato, però, l'analisi in parola, sulle prime 20 esposizioni di gruppo (e solo sulla posizione prevalente di ciascun gruppo) a livello di Gruppo Banca Marche al 30.6.2012, si limita, anche in ragione della ristrettezza temporale di svolgimento, ad un compendio ricognitivo dei sistemi di classificazione utilizzati nel gruppo Banca Marche e alla verifica estrinseca o formale della corrispondenza tra le classificazioni automatiche proposte dal sistema (SGR: Sistema di Gestione del Rischio di Credito) e quelle effettivamente attribuite dal Servizio Monitoraggio Crediti. Non aveva invece quale focus (a differenza delle successive) la verifica intrinseca e sostanziale che i dati di input immessi ed elaborati fossero corretti, non aveva cioè ad oggetto la verifica del merito creditizio e della sussistenza di quelle condotte volte a narcotizzare e differire l'emersione e la rilevazione del rischio reale dei finanziamenti più volte dal 2006 stigmatizzate da Banca d'Italia. Non aveva cioè ad oggetto la correttezza dei dati inseriti, ma soltanto quella del calcolo elaborativo di quei dati da parte del sistema SRG. Peraltro, il Prof. Savioli omette di ricordare nella sua consulenza che dalla richiamata e pur meramente estrinseca verifica emergono talune non minimali discrasie perfino tra gli esiti dell'elaborazione automatica del sistema (sulla base di dati non veritieri o non attuali o manipolati o mancanti o incompleti o frutto di continui riscadenzamenti e nuovi finanziamenti con forme diverse o con finanza erogata e dirottata per coprire debiti di altre società del gruppo per occultare o differire l'emersione



del rischio ecc., come sopra ampiamente illustrato) e la classificazione manuale effettuata dall'operatore e segnatamente, non per caso, la classificazione in bonis de La Fortezza S.r.l., principale affidata del "Gruppo Lanari", che a sua volta rappresentava la maggiore esposizione della banca verso un singolo gruppo, invece che ad ALTO RISCHIO, come invece proponeva (perfino) il sistema automatico di rilevazione al 30.6.2012; inoltre, Cava Gola della Rossa - classificata dal Servizio Monitoraggio Crediti allo status "AR – Alto Rischio" a fronte di una proposta della procedura SGR ad "IN – Incaglio"; in Medioleasing la posizione era censita in "OS – Osservazione".

Continua il consulente: *"L'analisi conferm[erebbe] a che su 119 clienti (appartenenti a gruppi che hanno causato perdite superiori al milione di euro) censiti a sofferenza in Banca Marche a dicembre 2013, (per un'esposizione complessiva di € 541.680.445 ed un fondo svalutazione di € 350.791.224), solo 6 clienti negli anni 2010, 2011 e fino al 30/06/2012 risultavano segnalati a sofferenza presso il sistema bancario ed avevano un diverso censimento (incaglio e/o alto rischio) in Banca Marche."*

In disparte il rilievo che anche questo dato, ancor prima di esaminarlo, offre ulteriore conferma alla tesi accusatoria, quanto meno per quei 6 rilevanti clienti, va ulteriormente sottolineato: a) l'analisi si limita ai clienti censiti a sofferenza, omettendo di considerare i numerosissimi incagli che, seppur in misura diversa, determinano (la necessità di) rettifiche e dunque incidono in senso peggiorativo sui dati bilancistici; b) l'analisi trascura le (numerosissime) posizioni che hanno singolarmente determinato perdite inferiori al milione di euro; c) tra i 6 clienti suddetti di tale spunto consulenziale limitato e orientato si riscontra, non casualmente, ImmoFinanziaria s.r.l. (del gruppo Casale, capo A) di cui sopra si è ampiamente e più volte trattato); il Prof. Savioli tiene a precisare che risultava comunque censita ad incaglio (e non in bonis) in Banca Marche. La notazione è imprecisa e comunque non dirimente: imprecisa perché secondo la stessa tabella fornita dal consulente risulta che il 3.11.2011 la società era posta a sofferenza dal sistema mentre era classificata "in osservazione" e non ad incaglio da Banca Marche che, oborto collo, è costretta a porla ad incaglio, proprio in ragione dello status a sofferenza attribuita dal sistema, solo il 31.12.2011; si noti, peraltro, che pur essendo classificata dalla stessa Banca Marche "in osservazione", ciononostante il 26.10.2010, all'esito di un'altra istruttoria fulminea, viene revocata una apertura di credito provvisoria di 3 milioni di euro già concessa per "per cogliere le diverse opportunità di mercato", prorogata, e utilizzata per giroconti a proprio favore su altri istituti per un totale di € 2.430.000 e bonifici a favore di società collegata, e sostituita con concessione di uno scoperto a medio termine di 5 milioni di euro con scadenza 11/2013; non dirimente perché è diversa, e di molto inferiore, la quota di rettifiche e di conseguenti perdite afferente alla classificazione a incaglio invece che a sofferenza. d) il dato consente di operare una valutazione in senso opposto rispetto a quella effettuata dal consulente di parte: la circostanza che tra i 6 clienti censiti a sofferenza dal sistema al 30.6.2012 non rientri nessuna (tranne ImmoFinanziaria s.r.l. di cui si è detto) del quasi centinaio di posizioni indicate ai capi A) ed E) non dimostra affatto (a parte che come detto viene del tutto pretermessa la considerazione

delle posizioni a incaglio e ad alto rischio<sup>112</sup>, rilievo di non poco momento) che quelle posizioni erano in tutto il periodo qui di interesse correttamente classificate, ma al contrario dimostra che la gravemente e (per taluni degli imputati) dolosamente errata classificazione operata da Banca Marche inficiava l'affidabilità dell'intero sistema. Ed invero, se si analizzano le singole posizioni elencate ai capi A ed E, emerge che esse rientravano nel novero delle maggiori esposizioni del gruppo Banca delle Marche e che tali posizioni erano finanziate esclusivamente o in misura preponderante da Banca Marche<sup>113</sup> e che, quindi, se la capofila o il quasi esclusivo finanziatore di una posizione attribuisce a sistema una certa classificazione, ciò influenza grandemente anche gli altri intermediari finanziari, che ripongono affidamento in tal senso sulle scelte operate dall'intermediario maggiormente interessato, come affermano in altri passaggi delle relazioni di parte e ad altri fini (di cui però è ricorrente l'eterogeneità) i consulenti delle difese.

*"i crediti sono sempre stati concessi acquisendo adeguate garanzie"*. Tale affermazione, in disparte la sua genericità, si fonda su dati non disaggregati contenuti negli stessi bilanci della cui falsità si discute, riportanti il valore nominale di libro delle garanzie reali, che, come già illustrato, è ampiamente sovrastimato se non proprio inveritiero ab origine e comunque frutto di mancati aggiornamenti assai risalenti, tanto più necessari in epoca (i cui effetti si sono cominciati a manifestare a partire dal primo trimestre del 2008, come conferma il Prof. Savioli) di svalutazione immobiliare, reiteratamente ricordata (ad altri fini) dagli imputati e dalle loro difese. Dunque si appalesa errata e apodittica.

Infine, quando il consulente della difesa si trova al cospetto di un dato oggettivo non contestabile<sup>114</sup> (la

---

<sup>112</sup> Che la Banca d'Italia dal lontano 2008 invitava, inascoltata, a porre automaticamente ad incaglio se protratta per cinque mesi (v. supra, 3.3.3., ispezione condotta dal 30.9.2010 al 14.1.2011). E' lo stesso consulente della difesa Prof. Savioli a ricordare che a partire dal dicembre 2012 *"La riclassificazione del portafoglio crediti ha comportato la migrazione verso lo status d'incaglio di n° 2.189 posizioni per complessivi € 865 mln di "fido accordato" e € 1.023 di "fido utilizzato". In precedenza l'84% di tali posizioni era classificato nello status di "alto rischio"*. Il grassetto è nell'originale.

<sup>113</sup> E/o da Banca Tercass, alle risultanze della cui ispezione effettuata da Banca d'Italia sopra citata e prodotta dal Pubblico Ministero si fa utile rinvio.

<sup>114</sup> Il dato, evidenziato da molti anni, emerge perfino all'esito di verifica commissionata a società terza, oltre che dalle diverse testimonianze assunte. Tra le tante, Prof. ALESSANDRINI (udienza 8 febbraio 2021): *"consigliere di amministrazione dal 3 maggio 2012... componente del Controllo Rischi, istituito l'8 novembre 2012, dal gennaio*

macroscopica differenza tra i tassi di copertura del credito deteriorato di Banca delle Marche rispetto a quelli del sistema bancario italiano, ed anche rispetto a istituti di media dimensione ma giganti regionali<sup>115</sup>) liquida il dato come scarsamente significativo.

Merita per completezza un cenno anche la deduzione di taluni difensori (e non già dei loro consulenti nelle relazioni depositate) secondo cui la gestione Goffi (e gli ispettori di Banca d'Italia e i Commissari Straordinari) avrebbero violato i principi scolpiti nello IAS 39 (il cui aggiornamento era stato pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320) asseritamente adottando il criterio della perdita attesa (*expected loss*, di applicazione obbligatoria solo successivamente) invece che quello della perdita realizzata (*incurred loss*, vigente all'epoca). Essa è manifestamente infondata. Basterà riportarne alcune significative previsioni, opportunamente evidenziate nei passaggi qui più rilevanti:

*“Riduzione di valore e irrecuperabilità di attività finanziarie*

*58. L'entità deve valutare ad ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che*

---

*2013....il 30 giugno 2012 ...avevamo 2,8 miliardi di crediti deteriorati con una copertura solo al 17% che era molto più bassa rispetto alla media nazionale... La dimostrazione di questa indagine è stata che prima eravamo molto al di sotto, poi ci siamo posti in linea con sei migliori practising, in alcuni casi, soprattutto per gli incagli, addirittura un po' sopra. Però, ripeto, tutto va contestualizzato nelle esigenze di presentarci al mercato, per richiedere nuovo capitale, puliti con una operazione di trasparenza, per quanto dolorosa, però necessaria....Le abbiamo recepite perché concordavano con quelle valutazioni perché era ineccepibile che la banca faceva acqua da tutte le parti... non le abbiamo recepite così passivamente perché abbiamo fatto, chiesto un'indagine a KPMG per fare un confronto....a gennaio 2013 Banca Marche aveva il 25,24% di copertura rispetto a tutti i crediti deteriorati, il Banco Popolare il 23,76, UBI 24,89, quindi eravamo in linea. Però Intesa 42,65 e Unicredit 43,09, quindi questo diceva quanto noi abbiamo dovuto cercare di portarsi in linea con le migliori pratiche per presentarci puliti a chiedere nuovo capitale. Perché poi chiedere nuovo capitale senza aver messo in sicurezza la banca voleva dire disperderlo, come è avvenuto con quei 180 milioni presi nel marzo del 2012.... noi abbiamo preso la media del sistema, la media, quindi Banca delle Marche era allora il sedicesimo gruppo su 75 gruppi bancari italiani, quindi era una banca di dimensioni medio alte.”*

<sup>115</sup> Che Banca Marche rientrasse tra i primi 20 istituti di credito italiani lo ricorda autorevolmente anche il Prof. Savioli.

un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. Se esiste una tale evidenza, l'entità deve applicare il paragrafo 63 (per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato), il paragrafo 66 (per attività finanziarie iscritte al costo) o il paragrafo 67 (per attività finanziarie disponibili per la vendita) per determinare l'importo di eventuali perdite per riduzione di valore.

59. Un'attività o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore e le perdite per riduzione di valore sono sostenute se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'attività (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito ai seguenti eventi di perdita:

a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;

b) un'effettiva violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale<sup>116</sup>;

c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o

f) dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:

i) cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero

---

<sup>116</sup> Sempre che per effetto di proroghe e di riscadenzamenti esse possano effettivamente emergere.

maggior di pagamenti in ritardo o di beneficiari di carte di credito che hanno raggiunto il loro limite massimo di credito e stanno pagando l'importo minimo mensile); o ii) condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all'interno del gruppo (per esempio un aumento del tasso di disoccupazione nell'area geografica dei beneficiari, una diminuzione nei prezzi immobiliari per i mutui nella relativa area, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell'industria che ricadono sui beneficiari del gruppo).

La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti finanziari dell'entità non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Un declassamento nel merito di credito di un'entità non costituisce, **di per sé**, una evidenza di una riduzione di valore, **sebbene ciò possa essere indicativo di una riduzione di valore se considerato congiuntamente ad altre informazioni disponibili.**

Una diminuzione di fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al di sotto del suo costo o costo ammortizzato non è necessariamente indicazione di riduzione di valore (per esempio, una diminuzione di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento di debito che risulti da un aumento nel tasso di interesse privo di rischio).

[...]

Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato

63. Se sussistono evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti sino alla scadenza iscritti al costo ammortizzato, l'importo della perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di credito future che non sono state sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale). Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto o direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico."

Il dettato normativo è chiarissimo nel declinare ed esplicitare che cosa si intenda per "perdita realizzata", la quale si verifica anche nei casi, che si riscontrano proprio nel presente processo, di difficoltà significative del debitore, o comunque di difficoltà che inducano il creditore a estendere una concessione o ancora in presenza di dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati – senza per questo trasfondersi in "perdita attesa"- per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.

In conclusione, l'intervenuto accertamento della sussistenza dei fatti illeciti di cui ai capi A) ed E) e le sintetiche notazioni nel presente paragrafo (ulteriormente) sviluppate rendono ragione della fondatezza

dell'impianto accusatorio generale compendiato nella contestazione contenuta al capo B) e con essa dell'elemento oggettivo del delitto, anche in riferimento ai soggetti extranei concorrenti nel reato proprio (PACI, BARCHIESI e CUICCHI; tale va considerato anche ARCANGELETTI perché è all'art. 223 L.F. che occorre far riferimento per individuare l'intraneus in caso di concorso e non all'art. 2621 c.c., che pure fa espresso riferimento al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari): i fatti esposti nei bilanci in parola non corrispondevano al vero, e in una misura superiore alle soglie di punibilità indicate dalla norma applicabile. Poco rileva, dunque, se le stime e i calcoli contenuti nella consulenza del pubblico ministero siano corrette nell'esatta misura ivi indicata, giacché valido e non fondatamente contestabile e contestato ne resta l'impianto strutturale; ancor meno rilevante è stabilire se l'insolvenza della banca (evento evidentemente multifattoriale) sia stata cagionata solo da questi fatti e con quale grado di incidenza, risultando accertato comunque che essi hanno assunto un'idoneità eziologica nel dissesto ovvero nel suo aggravamento.

### **6.3 Elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria.**

Non sussiste prova sufficiente e oltre ogni ragionevole dubbio, invece, in ordine all'elemento soggettivo, con riferimento ad alcuno degli imputati.

Il delitto di cui al capo B) (la bancarotta impropria) infatti, è caratterizzato da un dolo diverso, più qualificato e più complesso, rispetto a quello che caratterizza la struttura del delitto di cui ai capi A) ed E). La norma infatti richiede, sul piano oggettivo, che l'esposizione nei bilanci di fatti non rispondenti al vero abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società. Il dolo deve, evidentemente, ricomprendere anche questo nesso concausale, pur se declinato sub specie di dolo eventuale. L'agente, cioè, deve essere consapevole e deve volere, cioè, anche se non sia questo il fine o l'oggetto volontaristico primario del suo agire, che le attestazioni mendaci nel bilancio determinano o contribuiscono a determinare il dissesto della società o il suo aggravamento.

Non basta quindi che l'agente ponga consapevolmente in essere operazioni dissipatorie del patrimonio della banca, cagionando consapevolmente un vulnus alla garanzia dei creditori (capi A ed E), ma occorre, oltre che la consapevolezza che tali operazioni dissipatorie si trasfondono nella esposizione di dati bilancistici inveritieri (nella fattispecie senz'altro sussistente), che tale esposizione (il cui fine ultimo nella fattispecie è far risultare utili in tutto o in parte inesistenti) contribuisce a cagionare il dissesto societario. Una "*volontà protesa al dissesto*" (o al suo aggravamento), come evocata efficacemente dalla giurisprudenza di legittimità, pur non intesa necessariamente quale intenzionalità dell'insolvenza ma soltanto quale consapevole rappresentazione dello squilibrio economico, potenzialmente foriero di concreta insolvenza, che la condotta decettiva avente ad oggetto i bilanci determina.

E la sussistenza di tale ultima declinazione dell'elemento volontaristico, fosse pure nella forma del dolo



eventuale, non vi è prova oltre ogni ragionevole dubbio che assistesse l'agire degli imputati. Per gli amministratori, infatti, è sufficiente far riferimento a quanto già espresso in riferimento al reato di cui ai capi A) ed E), che assorbe ogni ulteriore considerazione. Ma pure per gli imputati che dolosamente hanno compiuto gli atti dissipatori di cui ai capi A) ed E) la prova del dolo così configurato dal delitto di cui al capo B) è contraddittoria e insufficiente: nemmeno BIANCONI, per cui massimamente Banca Marche rappresentava, con espressione prosaica ma efficace, "la gallina dalle uova d'oro" (attraverso di essa si garantiva stipendi elevati, oltre che premi e gratifiche di varia natura a sé e alla dirigenza; grazie al suo ruolo preminente "curava" anche gli interessi suoi e della sua famiglia; attraverso la iper rappresentazione di utili a bilancio conseguiti compiacenza e rendeva grate le Fondazioni proprietarie con i dividendi<sup>117</sup> e, di riflesso, tutto il territorio regionale con i suoi vari enti) e che, come gran parte degli altri imputati e dei loro familiari<sup>118</sup> aveva anche investito somme più o meno consistenti in strumenti finanziari emessi dalla banca<sup>119</sup>, può ritenersi con appagante grado di certezza che accettasse, tramite la manipolazione decettiva dei bilanci al fine di moltiplicarne gli utili, il rischio del suo dissesto. Evento frontalmente contrario a tutti i propri interessi, leciti ed illeciti. Di Banca Marche si dissipavano consapevolmente le risorse, con la consapevolezza che ciò poteva pregiudicare in parte la garanzia dei creditori; si drogavano i bilanci per creare o amplificare gli utili, ma verosimilmente, nella rappresentazione degli imputati, non fino al punto da cagionarne o rischiare solo di cagionarne il dissesto, eventualità che (seppur a torto) escludevano, quanto meno quale conseguenza della manipolazione dei bilanci.

---

<sup>117</sup> Il teste GRASSANO riferisce nel corso dell'escussione dibattimentale di un incontro con BIANCONI presso un Hotel a Macerata in cui quest'ultimo gli disse: "Le fondazioni vogliono utili e dividendi e io gli porto utili e dividendi".

<sup>118</sup> Il BIANCONI evoca investimenti operati a nome della coniuge allora convivente, MATTIA, di cui ampiamente *supra*, in questo caso avendo interesse evidentemente ad ascrivere anche a sé le "sue" operazioni economiche.

<sup>119</sup> Si condivide l'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui tale investimento per i vertici (direzione generale e amministratori) della banca doveva considerarsi quasi obbligato nel momento in cui si deliberava una offerta pubblica per l'aumento di capitale, onde rassicurare i possibili sottoscrittori e dare un esempio di affidabilità dell'investimento, ma per un verso questo non è l'unico elemento che induce il Tribunale a dubitare della sussistenza del dolo richiesto per il reato contestato al capo B) e per altro verso tale circostanza invece appare oltremodo significativa con riferimento a soggetti che non rivestivano ruoli anche *lato sensu* di rappresentanza della banca e che quindi non erano tenuti a "dare il buon esempio".

Segue, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p. l'assoluzione di tutti gli imputati, nelle rispettive qualità per i fatti a ciascuno rispettivamente ascritti, perché il fatto non costituisce reato.

#### 7. Sul capo C)

Il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 c. 1 n. 1, c.p. e art. 2638, I, II e III comma c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) contestato sub C) agli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, ARCANGELETTI Paolo, BARCHIESI Giuseppe, BATTISTELLI Massimo, BIANCHI Giuliano, BIANCONI Massimo, BRUSCIOTTI Bruno, COSTA Lauro, CUIICCHI Daniele, PACI Giuseppe, PERINI Tonino, VALLESI Stefano è ormai estinto per intervenuta prescrizione ed in relazione allo stesso, in accoglimento della conforme richiesta spiegata dalle parti, va emessa sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. nei confronti dei predetti imputati (con esclusione del solo imputato COSTA nei cui confronti si è già detto doversi emettere sentenza di non doversi procedere in ordine a tutti i reati contestatigli per essere questi estinti per morte dell'imputato).

Non ricorrono, invero, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129 co. II c.p.p.

Sul punto è appena il caso di rammentare che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità *"in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274)."* (Cass. n. 45104/2022).

Con riguardo alla fattispecie delittuosa in esame, le risultanze istruttorie dibattimentali orali e documentali, quali ampiamente illustrate *supra* con riferimento al capo B) – reato di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali – e da intendersi qui integralmente richiamate, in relazione di connessione soggettiva ed oggettiva con il reato *de quo* e, rispetto al quale, la pronuncia assolutoria degli imputati per difetto dell'elemento soggettivo è stata formulata ai sensi del comma secondo dell'art. 530 co. II c.p.p. per insufficienza della prova, consentono di escludere l'acquisizione dell'evidenza della prova necessaria per il proscioglimento nel merito degli imputati ai sensi dell'art. 129 co. II c.p.p.

Il reato di cui all'art. 2638, I, II e III comma c.c. è punito con pena edittale massima di otto anni di reclusione (la pena edittale massima di quattro anni prevista dal I comma è raddoppiata ai sensi del comma terzo) sì che il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 co. II c.p. è pari ad anni dieci.



Si è avuta sospensione del decorso del termine prescrizionale dal 9 al 20/5/2019 per adesione della quasi totalità delle difese all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali Italiana (gg. 11), dal 9/3 all'11/5/2020 ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 (*"Misure straordinarie ed urgenti per controllare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*) poi abrogato dall'art. 83, comma 22, del D.L. n. 18/20 e sostituito dalla previsione del I comma del medesimo articolo e succ. modd. ed, infine, abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27/2020, in sede di conversione, che ha, tuttavia, fatto salvi i provvedimenti assunti e gli effetti prodottisi sulla base del primo decreto emergenziale abrogato (gg. 64) ed, infine, dal 10/5 al 7/6/2021 per impedimento legittimo dell'avv. Belli difensore dell'imputato PACI (gg. 28) e così per complessivi mm. 3 e gg. 13.

Il reato di cui sub C) si è, pertanto, estinto per decorso del termine prescrizionale di dieci anni, decorrente dal Giugno 2012, epoca di commissione del fatto e, tenuto, altresì conto del complessivo periodo di sospensione come sopra precisato, alla data del 14/9/2022.

#### **8. Sul capo D).**

Va parimenti emessa, su conforme richiesta delle Difese degli imputati, sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per essere il reato estinto per prescrizione in relazione alla **condotta delittuosa di cui agli artt. 110, 112 c. 1 n. 1 c.p., 173-bis del D.lgs. 24.02.1998 n. 58 anche in relazione all'art. 39 c. 1 L. 28.12.2005 n. 262 (Falso in prospetto)** contestata sub D) agli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, ARCANGELETTI Paolo, BIANCHI Giuliano, BIANCONI Massimo, BRUSCIOTTI Bruno, COSTA Lauro, PACI Giuseppe, PERINI Tonino, VALLESI Stefano (con esclusione della pronuncia nei confronti del solo imputato COSTA per le ragioni anzidette).

Si richiama quanto già sopra argomentato con riferimento al capo C) in ordine alla necessità di evidenza della prova per farsi luogo a pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129 co. II c.p.p.

Anche il reato in esame risulta in stretta connessione soggettiva ed oggettiva con il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali di cui sub B) sì che le risultanze istruttorie dibattimentali orali e documentali – come ampiamente illustrate con riferimento a tale reato e da intendersi qui integralmente richiamate - che in relazione a detta imputazione hanno consentito una pronuncia assolutoria degli imputati solo ai sensi del II co. dell'art. 530 c.p.p. stante l'insufficienza della prova, non possono ovviamente legittimare un pieno proscioglimento nel merito ex art. 129 co. II c.p.p. in relazione all'imputazione sub D).

L'art. 173bis (Falso in prospetto) è stato inserito nel D.lgs. 24.02.1998 n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 conosciuto anche come TUF Draghi o Testo Unico Finanza*) dall'art. 34 della legge n. 262 del 28/12/2005

e prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Non appare corretto l'assunto della Pubblica Accusa secondo cui il delitto in esame sarebbe, invece, punito con la pena edittale massima di dieci anni di reclusione in forza della previsione di cui all'art. 39 I co. della cit. L. n. 262/2005, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 28/2007, che stabilisce che le pene previste dal T.U. Finanza di cui al D. L.vo n. 58/98 *"sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale"*.

Ed invero sarebbe a dir poco singolare in quanto contrario ad ogni logica che il legislatore, nell'ambito del medesimo corpus normativo - Legge n. 262/2005 - avesse dapprima modificato una fattispecie delittuosa stabilendone il trattamento sanzionatorio in una determinata misura (art. 34) e, quindi, appena pochi articoli dopo (art. 39) ne avesse rivisto detto trattamento raddoppiandolo (!).

Sul sito istituzionale *"Normattiva - Il Portale della Legge vigente"* ([www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)) può leggersi, infatti, che il delitto di cui all'art. 173bis D. L.vo n. 58/98 (*Falso in prospetto*) *"è punito con la reclusione da uno a cinque anni."*

Ad ulteriore conferma di quanto qui sostenuto, nella Relazione scritta al progetto di legge presentata alla Camera il 18 febbraio 2005 (atto n. 2436 - 4543 - 4551 - 4586 - 4622 - 4639 - 4705 - 4746 - 4747 - 4785 - 4971 - 5179-ter - 5294-A relatori on.li Conte e Saglia), alla pag. 58, si legge *"L'articolo 34 modifica la pena prevista per il falso in prospetto. La disciplina viene trasferita nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; è mantenuto il requisito del dolo specifico - limitato alla sola intenzione di ingannare i destinatari del prospetto - e sono unificate in una sola fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni, le distinte fattispecie di pericolo e di danno attualmente previste dall'articolo 2623 del codice civile, che viene conseguentemente abrogato."* ed alla successiva pag. 59 *"Ovviamente, l'aggravamento delle sanzioni secondo quanto disposto nell'articolo testé illustrato (n.d.r. art. 37 nel progetto di legge poi divenuto art. 39 nel testo definitivamente approvato) non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata direttamente determinata - o rideterminata, ove già esistenti - in altri articoli del presente progetto di legge."*

Ciò posto, ne consegue che il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 co. II c.p. è pari, con riferimento all'imputazione in esame, ad anni sette e mesi sei.

Il reato di cui all'art. 173bis del D.lgs. 24.02.1998 n. 58 (capo D) si è, pertanto, estinto per decorso del detto termine prescrizione di anni sette e mesi sei decorrente dal 4/2/2012, epoca di commissione del fatto (così stabilita in applicazione del principio del *favor rei* che nel capo d'imputazione si legge *"in epoca immediatamente successiva all'approvazione del prospetto da parte della CONSOB avvenuta in data 3.2.2012"*) e, tenuto, altresì, conto del complessivo periodo di sospensione come sopra precisato con riferimento all'imputazione di cui al capo precedente, alla data del 17/11/2019.



#### **9. Sul capo F).**

Devono accogliersi con riferimento all'imputazione in esame - reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2638, 2° e 3° comma, c. c. contestato agli imputati BARCHIESI Giuseppe e CUICCHI Daniele - le richieste delle parti di pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per essere il reato estinto per prescrizione.

Si richiama quanto già sopra argomentato con riferimento al capo C) in ordine alla necessità di evidenza della prova per farsi luogo a pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129 co. II c.p.p.

Le risultanze istruttorie dibattimentali orali e documentali già ampiamente illustrate con riferimento al capo d'imputazione sub E) da intendersi qui integralmente richiamate - ed, in particolare, l'esposto dei Commissari Straordinari di Banca Marche del 20/9/2013, la nota indirizzata in data 19/9/2013 al Presidente L. Goffi dal V. Dir. Gen. F. Baldarelli, le schede di delibera e tutta la documentazione inserita nel File "Documenti Websil" della cartella n. 8 "Rapporti Audit" della produzione documentale del P.M. all'udienza del 27/1/2020, le dichiarazioni rese all'udienza del 25/11/2019 dai testi ALARI Nicola, UGGE' Mario, IMPALA' Massimo, PIAZZI Luca e MEREGALLI Roberto, tutti dipendenti della soc. TREBI General Consulting s.r.l., il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica in uso all'imputato CUICCHI, etc... - lungi dal consentire una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 co. II c.p.p. dei predetti imputati, ne supporterebbero, invero, una pronuncia di condanna.

Il reato di cui all'art. 2638, 2° e 3° comma, c. c. contestato nell'imputazione in esame, come già sopra osservato con riferimento all'imputazione sub C), è punito con pena edittale massima di otto anni di reclusione (la pena edittale massima di quattro anni prevista dal I comma è raddoppiata ai sensi del comma terzo) sì che il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 co. II c.p. è pari ad anni dieci.

Il reato di cui sub F) si è, pertanto, estinto per decorso del termine prescrizionale di dieci anni, decorrente dal Giugno 2010, epoca di commissione del fatto e, tenuto, altresì, conto del complessivo periodo di sospensione come sopra precisato con riferimento all'imputazione di cui al capo C), alla data del 14/9/2020.

#### **10. Circostanze aggravanti e trattamento sanzionatorio.**

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, va pronunciata, dunque, sentenza di condanna nei confronti di BIANCONI Massimo, VALLESI Stefano, BARCHIESI Giuseppe, BATTISTELLI Massimo, PACI Giuseppe e CUICCHI Daniele per il reato unico di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 l. Fall. come rispettivamente agli stessi contestato ai capi A) ed E) dell'imputazione.



Il reato per cui interviene condanna va ritenuto aggravato, per come contestato, sia ai sensi dell'art. 112 comma 1 n. 1 c.p. – per essere stato il fatto, ripetersi unico, compiuto da più di cinque persone – sia in virtù dell'art. 219 comma 1 l. Fall. – per avere il fatto provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Ed invero sussistono ambedue le ragioni di aggravamento del disvalore del fatto e, conseguentemente, del trattamento sanzionatorio previste dalle citate disposizioni normative.

Quanto alla circostanza aggravante ad effetto comune di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 c.p., per vero, v'è da segnalare che la stessa si riferisce al dato numerico obiettivo dei concorrenti nel reato e fonda la ragione dell'aggravamento della pena proprio sul maggiore disvalore del fatto derivato dall'accresciuto allarme sociale rappresentato da un'attuazione in concorso tra cinque o più persone del fatto delittuoso, dalla relativa maggiore possibilità di realizzazione effettiva del proposito criminoso e dalla maggiore capacità a delinquere di soggetti che, per l'appunto, agiscono in gruppi così numericamente costituiti al fine di attuare la condotta di reato.

Tali principi risultano affermati anche a livello interpretativo laddove si è chiarito che *“in materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., deve ritenersi che essa sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implicino o, comunque, manifestino di per sé la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque”* (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 3327 del 25/01/2000 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215581 – 01).

Proprio in tal senso, peraltro, si è ulteriormente precisato che la circostanza in disamina sussiste anche ove manchi l'accertamento della colpevolezza nei confronti di uno o più dei partecipanti, ad esempio, per morte del reo o per altra causa di improcedibilità, e ugualmente nel caso in cui tutti i concorrenti non siano identificati.

Ebbene, nel caso di specie ricorre certamente la ragione dell'aggravamento in questione a fronte di tutto quanto emerso con riferimento alle interdipendenze esecutive tra le condotte ascrivibili a ciascuno degli imputati per cui interviene condanna nella comune determinazione della condotta distrattiva unica del patrimonio complessivamente inteso di Banca delle Marche, dunque, anche nel contesto della Medioleasing spa.

Al riguardo va rimarcato, poi, che se il BIANCONI ed il VALLESI rivestivano cariche in ambedue le società, il BARCHIESI era il Direttore Generale di Medioleasing spa, mentre gli altri imputati, PACI, BATTISTELLI e CUICCHI, ricoprivano ruoli tecnici altamente qualificati e qualificanti, dunque, erano ben a conoscenza dell'organizzazione complessa e complessiva della struttura dell'istituto di credito nel cui ambito operavano.

A ciò si aggiunga, poi, che la condotta distrattiva per come attuata nelle specifiche estrinsecazioni contestate passava necessariamente attraverso la deliberazione favorevole di un organo collegiale che



disponeva l'affidamento del credito di volta in volta proposto per come sopra ricostruito mediante l'attribuzione di una apparente regolarità alle pratiche che, tuttavia, non corrispondeva alla effettività della situazione sottostante, dei controlli operati e, dunque, del merito del credito da concedere, nonché a seguito di informazioni edulcorate, a volte, si è visto, sviate, come offerte dai soggetti posti ai vertici di ambedue le società; anche tale aspetto rileva ai fini della circostanza aggravante in esame per come chiarito dalla giurisprudenza di riferimento ed in disparte la rilevanza penale della condotta dei singoli componenti dell'organo collegiale (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202735 – 01).

Del pari, sussiste senza dubbio alcuno la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 comma 1 l. Fall., dunque, del danno patrimoniale di rilevante gravità cagionato dalla condotta di reato come ricostruita complessivamente all'esito del dibattimento.

A tale specifico riferimento, v'è da segnalare, infatti, che per costante prassi applicativa di riferimento la circostanza aggravante in disamina *“si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave”* (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017) Rv. 271274 – 01).

Peraltro, in senso più generale, risulta precisato che nella valutazione relativa all'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve operarsi prioritario riferimento all'entità oggettiva del danno che nel caso in cui sia di per sé di rilevante gravità assorbe evidentemente ogni ulteriore profilo, finanche quello delle condizioni economico-finanziarie della persona offesa (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 sentenza n. 48734 del 06/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268446 – 01).

Secondo tale linea interpretativa, si è chiarito, poi, nel tempo, più nello specifico in relazione ai reati fallimentari, da parte della giurisprudenza di legittimità che la sussistenza della fattispecie circostanziale in questione non discende tanto dalla valutazione della sola entità del passivo fallimentare, né della differenza tra attivo e passivo, quanto in considerazione della diminuzione patrimoniale globale cagionata dal fatto, come compiuto, direttamente ai creditori, ovvero con riferimento specifico alla consistenza della massa attiva che, in assenza del comportamento illecito, sarebbe stata a disposizione per il riparto.

È evidente che tale ultima specificazione è corrispondente alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in termini di pericolo concreto per la cui sussistenza non è necessaria, pertanto, la dimostrazione di un danno reale ai creditori, ma è sufficiente la mera messa in pericolo degli interessi di questi ultimi; tuttavia, tale qualificazione non esclude di per ciò solo che la sussistenza di un pregiudizio effettivo, ove sussistente e rinvenuto in termini di rilevante gravità, comunque integri altresì la circostanza aggravante in disamina.

In altri termini, il danno patrimoniale di rilevante gravità, pur se quantificabile effettivamente all'epoca del fallimento, resta comunque solo quello direttamente conseguente ai fatti di bancarotta integrati e va commisurato al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.

La circostanza aggravante in analisi, pertanto, evoca evidentemente, in maniera diversa dalla fattispecie incriminatrice a cui accede per come visto e ribadito, un profilo di danno da accertare.

Ebbene, nel caso di specie è indubitabile che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale come complessivamente attuata dagli imputati per cui interviene condanna, e come risultata dimostrata all'esito del processo – condotta nella sua materialità di qualificata gravità alla luce di tutto quanto esposto – ha provocato alla massa dei creditori un danno patrimoniale di altrettanto rilevante gravità in ragione di tutto quanto emerso con riferimento alle riclassificazioni dei crediti operate dal nuovo management di Banca delle Marche ed ai conseguenti accantonamenti resi necessari. Medesima valutazione in termini di sussistenza della circostanza aggravante in questione discende, a ben vedere, anche già dalla stessa considerazione degli importi dei finanziamenti affidati a soggetti privi del merito creditizio e con le modalità ampiamente illustrate; non può non richiamarsi anche in questa sede quanto emerso con riferimento alla qualificazione dell'attività creditizia da esercitarsi in un'ottica di prudenza e sostenibilità economica come obiettivo primario della Banca.

Più nello specifico, si è visto, poi, per come emerso all'esito del processo che il danno riportato da Banca Marche in conseguenza dei fatti per cui è processo è stato stimato dagli esperti di Accuracy (della cui affidabilità si è già detto) in oltre 200 milioni di euro solo con riferimento alla Banca e senza considerare gli importi corrisposti a titolo di *bonus* ai dirigenti per come pure illustrati.

Tutto ciò rilevato, deve, invece, escludersi la circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 l. Fall. per essere unico il fatto di bancarotta fraudolenta per cui interviene condanna a fronte di tutto quanto argomentato e, viepiù, in ragione delle pronunce sugli ulteriori capi di imputazione.

Tutto ciò premesso, con valutazione riferibile a tutti gli imputati per cui interviene condanna, v'è da rilevare che ad avviso del Collegio non risultano acquisiti nel processo elementi utilmente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'organizzazione della condotta come emersa, della gravità della stessa, della persistenza nel reato come attuato nel corso degli anni e adottato come sistema di gestione, né possono valorizzarsi contegni procedurali o processuali adottati dagli stessi imputati.

Per ciascuno dei giudicabili per cui interviene condanna, pertanto, il meccanismo di individuazione della pena finale è costituito dalla parametrizzazione della pena base secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. riferiti evidentemente alla singola posizione soggettiva, aumentata, nell'ordine, per la circostanza aggravante ad



effetto speciale contestata (e ritenuta per come visto) del danno patrimoniale di rilevante gravità ai sensi dell'art. 219 comma 1 l. Fall, ulteriormente aumentata per la circostanza aggravante comune pure ritenuta di cui all'art. 112 c.p..

Ed invero è principio applicativo di riferimento quello per cui *“nel caso di concorso tra una circostanza aggravante ad effetto speciale ed altre circostanze aggravanti ad effetto comune, non può operarsi la somma aritmetica prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., ma deve trovare applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma della medesima norma, onde evitare che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale”* (cfr. Cass. Pen. Sez. 5 sentenza n. 7574 del 15/01/2019 Ud. (dep. 19/02/2019) Rv. 275632 – 01).

In particolare, a tal proposito, ritiene il Collegio di operare l'aumento facoltativo sulla pena come maggiorata a seguito dell'applicazione della circostanza ad effetto speciale e ciò in ragione della tipologia di circostanza aggravante comune ricorrente che, per l'appunto come visto, è indicativa del maggior disvalore oggettivo del fatto come organizzato nella sua esecuzione con il contributo esecutivo di più persone e, al tempo stesso, della maggiore rimproverabilità penale di soggetti che ricorrono a tali forme esecutive, per l'appunto, organizzate.

Ciò posto, con riferimento alle posizioni specifiche degli imputati per cui interviene condanna il trattamento sanzionatorio viene determinato come segue secondo i canoni di cui all'art. 133 c.p. a partire dal coinvolgimento rispettivo nelle singole pratiche, dalla valutazione della specifica posizione ricoperta all'interno della Banca ed alla luce del tipo e dell'intensità del dolo riferibile a ciascuno e in particolare: **per BIANCONI Massimo**: pena base parametrata in anni sette di reclusione, dunque, lievemente superiore alla mediana della cornice edittale del reato di cui all'art. 216 l.Fall. – in considerazione del ruolo ricoperto dallo stesso imputato sia all'interno di Banca delle Marche che di Medioleasing spa (che qualifica la condotta posta in essere sia con riferimento alla gravità della stessa, che in ordine alla pervicace determinazione alla medesima), dell'organizzazione complessiva della condotta (peraltro posta in essere con spregio e sovvertimento delle regole interne alla Banca da lui diretta, nonché con l'espedito di offrire informazioni di ragguaglio non esaustive, o comunque edulcorate, agli organi deliberanti dell'Istituto di credito, con conseguente alterazione totale della fisiologica e naturale dialettica interna funzionale al regolare svolgimento dell'attività di concessione dei finanziamenti), della altrettanto elevata intensità del dolo stante quanto emerso in relazione al conclamato conflitto di interessi in cui il Bianconi ha agito per fini patrimoniali propri ed esclusivi, cui si aggiunge la valutazione del *quantum* dei bonus illegittimamente conseguiti per come visto, nonché in ragione della capacità e dei motivi a delinquere dello stesso alla luce di quanto emerso con riferimento alle parallele ed analoghe vicende

giudiziarie che lo hanno visto direttamente coinvolto – aumentata di anni tre di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura prossima al massimo aumento previsto fino alla metà consegue al dimostrato coinvolgimento diretto del Bianconi nella concessione della maggior parte di finanziamenti esaminati e, tra questi, in quelli di maggiore e notevole importo come rilevati e finanche con interessamento diretto), ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. a fronte proprio della posizione di vertice ricoperta dal ridetto imputato Bianconi, si da giungere alla pena finale di anni dieci e mesi sei di reclusione;

**per VALLESI Stefano:** pena base parametrata in anni sei di reclusione, dunque, lievemente inferiore alla mediana della cornice edittale del reato di cui all'art. 216 l. Fall. – dovendo considerarsi, sì, da un lato, il ruolo apicale e comunque anche quello antecedente a quest'ultimo come ricoperto dallo stesso imputato all'interno di Banca delle Marche e quello pure assunto all'interno di Medioleasing spa (che connota la condotta posta in essere in termini di gravità anche in ragione della qualificata conoscenza delle situazioni rilevanti), in uno alla organizzazione della condotta negli stessi termini poc'anzi valutati ed al fine della stessa, si è detto, diretta all'ottenimento dei bonus aziendali, ma, altresì, dall'altra parte, la posizione sottordinata a quella del Bianconi da cui, anche per i motivi a delinquere propri di quest'ultimo per come illustrati, il trattamento sanzionatorio va differenziato – aumentata di anni due e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura prossima al massimo aumento previsto fino alla metà consegue, analogamente a quanto esposto per il Bianconi, al dimostrato coinvolgimento diretto del Vallesi nella concessione della maggior parte di finanziamenti esaminati e, tra questi, in quelli di maggiore e notevole importo come rilevati), ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. in ragione anche in questo caso della posizione apicale ricoperta dal ridetto imputato Vallesi, si da giungere ad una pena finale di anni nove di reclusione;

**per BARCHIESI Giuseppe:** pena base parametrata in anni cinque e mesi sei di reclusione, dunque, inferiore alla mediana della cornice edittale del reato di cui all'art. 216 l. Fall. – dovendo considerarsi, da un lato, il ruolo apicale ricoperto all'interno della partecipata Medioleasing, in uno alla organizzazione complessiva della condotta negli stessi termini illustrati, e sino alla vicenda eclatante della manipolazione del sistema informativo e gestionale di Medioleasing, ed al fine della stessa, come visto sempre diretta all'ottenimento dei bonus aziendali, ma, altresì, dall'altra parte, il contesto della condotta posta in essere, per vero, nella società partecipata da Banca Marche, dunque, anche al fine di differenziare ulteriormente il trattamento sanzionatorio – aumentata di anni uno e mesi dieci di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura di un terzo dell'aumento consegue alla



valutazione della specifica posizione del Barchiesi nel contesto anzidetto ed alla consistenza numerica delle pratiche per il cui contributo esecutivo il predetto imputato risponde), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. in ragione anche in questo caso della posizione ricoperta dal ridetto imputato Barchiesi dal cui punto di osservazione deve valutarsi anche la prospettiva del coinvolgimento delle più persone nel complesso, si da giungere ad una pena finale di anni sette e mesi sei di reclusione;

**per PACI Giuseppe:** pena base parametrata in anni quattro e mesi sei di reclusione, dunque, scostata in aumento rispetto al minimo edittale della fattispecie delittuosa per cui interviene condanna, ma comunque più prossima al minimo che alla mediana – dovendo considerarsi a tal fine la responsabilità penale riconosciuta come concorrente estraneo del Paci, dunque, il ruolo tecnico fattivamente ricoperto ed alacremente esercitato dallo stesso e, pur tuttavia, la reiterazione del suo contributo in termini di diretta ingerenza nello schema attuativo delittuoso come delineato, *rectius* alterato, alla luce di quanto emerso e per come più volte posto in essere nell'*iter* delle pratiche in cui è risultato direttamente coinvolto – aumentata di anni uno di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura così determinata dell'aumento tiene conto della speciale natura della condotta del Paci che risponde, per come detto, come concorrente estraneo con tutto ciò che ne consegue anche ai fini che occupano e del numero delle pratiche in cui è risultato coinvolto direttamente), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., in ragione anche in questo caso del contributo di settore offerto alla realizzazione della condotta criminosa dal ridetto imputato Paci, si da giungere ad una pena finale di anni cinque e mesi otto di reclusione;

**per BATTISTELLI Massimo:** pena base parametrata in anni quattro e mesi tre di reclusione, dunque, scostata in aumento rispetto al minimo edittale della fattispecie delittuosa per cui interviene condanna, ma comunque più prossima al minimo che alla mediana – dovendo considerarsi a tal fine la responsabilità penale riconosciuta come concorrente estraneo anche in capo al Battistelli, dunque, il ruolo tecnico fattivamente ricoperto dallo stesso e, pur tuttavia, la minor reiterazione numerica del suo contributo e la tipologia di quest'ultimo costituito comunque sempre dalla apposizione del parere e mai da una più diretta ingerenza nei sistemi operativi ed attuativi come delineato alla luce di quanto emerso, oltre a quanto espresso in termini di più sfumata partecipazione soggettiva dello stesso imputato – aumentata di mesi cinque di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura così determinata dell'aumento tiene conto della speciale natura della condotta del Battistelli che risponde, per come detto, come concorrente estraneo con tutto ciò che ne consegue anche ai fini che occupano e, anche in questo caso, del numero più limitato di pratiche che vedono il suo coinvolgimento personale), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. in

ragione anche in questo caso del contributo di settore offerto alla realizzazione della condotta criminosa dal ridetto imputato Battistelli, si da giungere ad una pena finale di anni quattro e mesi dieci di reclusione; per **CUICCHI Daniele**: pena base parametrata in anni quattro di reclusione, dunque, scostata in aumento rispetto al minimo edittale della fattispecie delittuosa per cui interviene condanna, ma comunque più prossima al minimo che alla mediana – dovendo considerarsi a tal fine la responsabilità penale riconosciuta come concorrente estraneo del Cuicchi e il grado della sua pacifica consapevolezza nei termini emersi nel processo anche in relazione alla manipolazione del sistema informativo e gestionale di Medioleasing per come emerso – aumentata di mesi quattro di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (la misura così determinata dell'aumento tiene conto della speciale natura della condotta del Cuicchi che risponde, per come detto, come concorrente estraneo con tutto ciò che ne consegue anche ai fini che occupano, nonché alla luce del quantitativo di pratiche cui il predetto ha direttamente partecipato), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. in ragione anche in questo caso del contributo di settore offerto alla realizzazione della condotta criminosa dal ridetto imputato Cuicchi, si da giungere ad una pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Alla pronuncia di condanna dei predetti imputati consegue l'ulteriore condanna degli stessi ai sensi dell'art. 535 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

Parimenti, la pronuncia di condanna alle pene nelle misure indicate implica di diritto l'applicazione delle pene accessorie, per così dire, comuni ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p. dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nei confronti di Battistelli Massimo e Cuicchi Daniele e dell'interdizione dai pubblici uffici in perpetuo, oltre che dell'interdizione legale nei confronti degli imputati Bianconi Massimo, Vallesi Stefano, Barchiesi Giuseppe e Paci Giuseppe.

Il riconoscimento della responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di tutti i citati imputati implica ulteriormente l'applicazione delle pene accessorie speciali di cui all'art. 216, ultimo comma, 1. Fall., dunque, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci per gli imputati Bianconi Massimo, Vallesi Stefano e Barchiesi Giuseppe – così stabilita in ragione della quantificazione della pena principale ed a fronte di tutto quanto sopra rilevato – e per la durata corrispondente alla pena principale per gli imputati Paci Giuseppe, Battistelli Massimo e Cuicchi Daniele.

## **11. Statuizioni civili.**

### **11.1 Condanna generica e provvisoria.**

Gli imputati, per i delitti per cui hanno riportato condanna, vanno, altresì, condannati al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite che hanno rassegnato le conclusioni alle udienze del 26/09 e



24/10/2022, come indicate nell'elenco allegato alla presente sentenza dopo il dispositivo, predisposto in ordine alfabetico con il nome del difensore e a seguire l'elencazione delle parti rappresentate.

Giova ricordare che, nel presente processo, si sono costituiti parti civili già nella fase dell'udienza preliminare 2932 soggetti danneggiati e, quindi, all'udienza del 20/5/2019, se ne sono costituiti ulteriori 597.

Questo Collegio, con ordinanza in data 8/7/2019, ha accolto soltanto parzialmente la richiesta di esclusione di parti civili formulata da alcune difese degli imputati, per il resto ribadendo la piena ammissibilità della costituzione di parte civile di soggetti danneggiati *iure proprio*, quali azionisti, obbligazionisti subordinati e dipendenti, nonché di enti esponenziali in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta qui contestati sub A), B) ed E) e di falso in prospetto contestato sub D), nonché della Banca d'Italia in relazione ai reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui ai capi C) ed F).

L'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui sub C) ed F), impedisce l'accoglimento delle conclusioni della parte civile costituita Banca d'Italia.

Non sono, invece, di ostacolo al riconoscimento del danno subito dalle altre parti civili costituite le intervenute declaratorie di estinzione del reato per prescrizione quanto al delitto di falso in prospetto di cui sub D) e la pronuncia assolutoria degli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali di cui sub B), peraltro sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, in presenza, comunque di condanna relativamente al reato di bancarotta patrimoniale distrattiva di cui sub A) ed E).

Ed invero, il Collegio, già con l'ordinanza in data 8/7/2019, nel valutare la sicura ammissibilità della costituzione di parte civile di azionisti, obbligazionisti subordinati, dipendenti ed altri creditori respingendo conseguentemente la richiesta di esclusione formulata dalla difesa degli imputati, aveva evidenziato il sicuro nesso di causalità tra condotte di *mala gestio* contestate agli imputati sub specie di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - qui accertata all'esito del dibattimento quanto ai dirigenti dell'istituto bancario ed ai concorrenti estranei - ed il danno subito dalle parti civili sia sotto il profilo patrimoniale che extrapatrimoniale (danno morale sub specie di patema d'animo, danno di immagine, perdita di chances lavorative, etc...) atteso che le condotte distrattive accertate hanno determinato un grave nocumento al patrimonio sociale ledendo così le ragioni dei creditori sociali ma anche concorrendo a causare uno stato di grave instabilità finanziaria dell'istituto che ha condotto progressivamente al suo commissariamento, all'amministrazione straordinaria ed, infine, all'applicazione della procedura di risoluzione secondo la disciplina di cui al D. L.vo n. 180/2015 ed, in particolare, all'assorbimento delle perdite mediante la procedura di salvataggio interno - c.d. bail in - di cui all'art. 52 del decreto in questione che ha comportato la riduzione sino alla concorrenza delle perdite e, nel caso di Banca Marche,

all'azzeramento di azioni ed obbligazioni subordinate.

Sempre nella ridetta ordinanza, si segnalava, altresì, a conferma della sicura sussistenza di un nesso di causalità rilevante nel giudizio di responsabilità civile, come fosse, peraltro, ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito anche nella sentenza n. 6904/2016, il principio secondo cui *"la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato"*.

La quasi totalità delle parti civili costituite è rappresentata da azionisti ed obbligazionisti nonché da ex dipendenti di Banca delle Marche, spesso titolari anche dei predetti strumenti finanziari.

Si sono costituiti parti civili anche enti esponenziali quali Adusbef, Codacons, Federconsumatori, Movimento di Difesa del Cittadino ed Adiconsum rispetto ai quali il pregiudizio risarcibile è di natura esclusivamente non patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse collettivo che, secondo le previsioni statutarie, è oggetto di specifico perseguimento e tutela in via esclusiva o prevalente.

Le parti civili costituite hanno dunque posizioni del tutto eterogenee così come diverse sono le tipologie di danno subite, non patrimoniale e/o patrimoniale.

La prova del danno subito è stata fornita quanto agli azionisti ed obbligazionisti subordinati, mediante documentazione della titolarità dei relativi strumenti finanziari; quanto agli ex dipendenti, mediante prova del rapporto di lavoro subordinato e del pregiudizio subito in termini di perdita di chances lavorative e di guadagno; quanto agli enti esponenziali, documentando mediante la produzione dello statuto vigente all'epoca, tra le finalità e gli obiettivi specifici principali, proprio la tutela, anche giudiziaria, dei risparmiatori e/o degli investitori in rapporto ai servizi bancari e ai prodotti finanziari, soggetti i cui interessi sono stati certamente lesi dalle condotte illecite oggetto dell'accertamento processuale.

Carente, invece, l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla quantificazione del danno.

Azionisti ed obbligazionisti hanno, per lo più, inteso provare il *quantum* del danno patrimoniale subito con riferimento *tout court* al valore dell'investimento azionario o obbligazionario effettuato, operazione concettualmente opinabile tenuto conto del carattere, comunque, di elevata volatilità che caratterizza detti strumenti finanziari (il danno morale è stato, invece, quantificato in una percentuale variabile dal 10 al 30% del primo). Per lo più, inoltre, non sono stati documentati o altrimenti provati tempi, modalità e circostanze dei detti investimenti.

Ancor più evanescente la quantificazione fornita dagli altri creditori.

Né la maggior parte delle parti civili costituite ha precisato se abbia già ricevuto altre forme di ristoro in sede giudiziale o extragiudiziale o rimborsi da parte del F.I.R. (Fondo indennizzo Risparmiatori) costituito



presso il M.E.F.

L'elevatissimo numero di parti civili costituite nel presente processo – oltre 3.500 – ha impedito, d'altronde, a questo Collegio un esame più approfondito e specifico di ciascuna posizione che avrebbe comportato un'inaccettabile dilatazione dei tempi di definizione del processo, incompatibile con la funzione propria del processo penale e contraria agli interessi delle stesse parti civili che concreto sarebbe stato in tal caso il rischio di prescrizione anche dei reati per cui invece si è potuti addivenire a pronuncia nel merito.

E' appena il caso di evidenziare che – come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 443/1990, 171/1982, 217/2009) – l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale con una subordinazione che si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. E così anche la Corte di legittimità, recependo l'insegnamento della Corte Costituzionale, ha sottolineato come la previsione della possibilità per il giudice penale della pronuncia di condanna generica ai danni con rimessione delle parti avanti al giudice civile ai sensi dell'art. 539 c.p.p., sia espressione proprio di quella volontà del legislatore di dare prevalenza all' *“esigenza di definire in termini ragionevoli il processo penale, in cui l'innesto della pretesa civilistica al risarcimento del danno e alle restituzioni è meramente eventuale rispetto all'accertamento del reato.”* (Cass. Pen. Sez. V n. 42987 del 14/09/2016).

Non può, quindi, in questa sede, che pronunciarsi condanna generica degli imputati ritenuti colpevoli, ai sensi del I co. dell'art. 539 c.p.p., alla rifusione dei danni patiti dalle parti civili di cui all'elenco allegato, rimettendo le parti avanti al giudice civile per una più puntuale determinazione in ordine al *quantum*.

Può, tuttavia, liquidarsi a favore delle parti civili che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi del co. II dell'art. 539 c.p.p., una provvisoria sul maggior danno subito nei limiti in cui può già ritenersi raggiunta la prova del danno.

Per le ragioni cui si è già sopra fatto cenno, non può però procedersi ad una liquidazione di una provvisoria specifica per ciascuna parte civile, per cui ritiene il Collegio in via equitativa di adottare un criterio oggettivo che consenta di determinare l'importo della provvisoria in una misura proporzionale al danno rappresentato ma contenuta certamente corrispondente al danno prevedibile.

Si rammenta sul punto l'insegnamento della Cassazione del tutto consolidato e costante secondo cui *“In tema di provvisoria, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (in motivazione, la S.C. ha precisato che per la*

*liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata).*" (Cass. sez. IV n. 20318 del 10/01/2017; cfr. Cass. sez. V n. 12762 del 14/10/2016).

La provvisionale viene, pertanto, liquidata in via equitativa nella misura del 5% dell'importo nominale dei titoli finanziari già posseduti come rappresentato negli atti di costituzione o, in difetto, dell'importo del danno rappresentato e in ogni caso, sempre nei limiti dell'importo della provvisionale richiesta e, comunque, in misura non superiore a 15.000 €. per ciascuna parte.

Si ritiene così che la cifra liquidata comprenda senz'altro quanto meno il danno non patrimoniale sofferto da ciascuna parte civile.

Discorso a parte va fatto per la parte civile CLINI Paolo che si è costituita solo in relazione al capo E, per il risarcimento del cui danno da liquidarsi in separata sede civile e per il pagamento della provvisionale nella misura massima di 15.000 €. vanno, dunque, condannati in solido solo gli imputati cui sono stati addebitati gli atti distrattivi di cui al capo d'imputazione richiamato e cioè BARCHIESI Giuseppe, BIANCONI Massimo, CUIICCHI Daniele e VALLESI Stefano.

#### **11.2 Condanna alle spese di costituzione di parte civile.**

Gli imputati devono, inoltre, essere condannati in solido alla rifusione a favore delle medesime parti civili delle spese di costituzione sostenute, che si liquidano secondo gli importi in dispositivo indicati per ciascun difensore.

Ai fini della determinazione dei compensi dovuti, si è tenuto conto degli importi previsti per il Tribunale collegiale dalle "Nuove tabelle parametri forensi" allegate al D.M. n. 147/2022, il cui ambito di applicabilità si estende alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (fase di studio: €. 473, fase introduttiva del giudizio: €. 756, fase istruttoria e/o dibattimentale: €. 1.418 e fase decisionale: €. 1.418).

In via generale, in considerazione dell'importanza e notevole complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, della molteplicità e particolare delicatezza e rilevanza delle questioni di fatto e di diritto affrontate, della rilevanza patrimoniale del giudizio, della notevole mole dell'istruttoria svolta articolatasi in numerosissime udienze dibattimentali per oltre tre anni e mezzo e della vastità e consistenza del materiale istruttorio da esaminare nonché della continuità dell'impegno processuale richiesto, si è ritenuto, ai sensi dell'art. 12 co. I D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, di aumentare nella misura massima prevista del 50% i valori tabellari anzidetti relativamente alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio, nonché nella misura del 20% limitatamente alla fase istruttoria e decisionale.

Va, quindi, rilevato che l'attività defensionale in concreto svolta dalle diverse difese delle parti civili è



stata molto differente, soprattutto ovviamente in relazioni alle fasi istruttoria e decisionale, così come d'altronde l'apporto dalle stesse in concreto fornito.

Si è, pertanto, deciso di riconoscere a talune difese di parte civile, in ragione dell'attività istruttoria in concreto svolta ed, in specie, dell'attività di escussione di testi di lista e/o dell'effettiva partecipazione al controesame dei testi, un maggior aumento per la fase istruttoria nella misura massima consentita del 50%. Parimenti relativamente alla fase decisionale si è ritenuto di accordare a talune parti civili, che non si sono limitate a rassegnare conclusioni scritte ma hanno partecipato, altresì, alla discussione orale, un aumento del compenso nella misura gradata dal 30% al 50%, a seconda dell'effettivo impegno profuso nella discussione orale.

A titolo esemplificativo:

- liquidazione base: fase studio:  $473 + 50\% = 709,50$ ; fase introduttiva:  $756 + 50\% = 1134,00$ ; fase istruttoria:  $1.418 + 20\% = 1.701,60$ ; fase decisionale:  $1.418 + 20\% = 1.701,60$  e così complessivi €. 5.246,70;
- liquidazione per difensore che non ha depositato lista testi ma ha ampiamente discusso:  $473 + 50\% = 709,50$ ; fase introduttiva:  $756 + 50\% = 1134,00$ ; fase istruttoria:  $1.418 + 20\% = 1.701,60$ ; fase decisionale:  $1.418 + 50\% = 2127$  e così complessivi €. 5.672,1;
- liquidazione per difensore che ha, altresì, depositato lista testi escussi e si è limitato oralmente ad illustrare le proprie conclusioni:  $473 + 50\% = 709,50$ ; fase introduttiva:  $756 + 50\% = 1134,00$ ; fase istruttoria:  $1.418 + 50\% = 2.127$ ; fase decisionale:  $1.418 + 30\% = 1.843,40$  e così complessivi €. 5.813,9;
- liquidazione per difensore che ha, altresì, depositato lista testi escussi ha ampiamente discusso:  $473 + 50\% = 709,50$ ; fase introduttiva:  $756 + 50\% = 1134,00$ ; fase istruttoria:  $1.418 + 50\% = 2.127$ ; fase decisionale:  $1.418 + 50\% = 2.127$  e così complessivi €. 6.097,5.

Il compenso unico, derivante dalla somma degli importi per ciascuno fase, è stato, poi, elevato con riferimento ai difensori che rappresentano più parti civili in conformità al disposto dell'art. 12 co. II D.M. n. 55/2014, che prevede un aumento nella misura fissa del 30% per ogni assistito oltre il primo, fino al decimo, nonché un aumento nella misura fissa del 10% per ogni assistito dall'undicesimo fino al trentesimo compreso.

Non si ritiene, invece, di disporre alcun incremento percentuale del compenso ai difensori che assistono un'unica parte civile in relazione alla pluralità di soggetti imputati e di imputazioni – come pure previsto dal cit. art. 12 co. II - in quanto ciò non ha comunque comportato l'esame di situazioni di fatto e di diritto diverse in relazione ai singoli imputati.

Il calcolo effettuato per giungere al compenso finale liquidato per l'attività svolta dinanzi al Tribunale

Collegiale può esprimersi, quindi, con la seguente equazione:  $X + [(30\%X) * n] + [(10\%X) * m]$ , ove "X" indica il compenso unico, "n" il numero di assistiti oltre il primo e fino al decimo ed "m" il numero di assistiti dall'undicesimo fino al trentesimo.

Quanto alle richieste di compenso relative alla fase GIP/GUP, può riconoscersi una liquidazione maggiorata del 20% rispetto al valore tabellare, in virtù della natura, della complessità e del considerevole arco temporale abbracciato dall'Udienza Preliminare.

Non possono, invece, liquidarsi, qualora richiesti, i compensi relativi alla fase delle indagini preliminari ch  la condanna alle spese prevista dall'art. 541 c.p.p. fa espresso riferimento unicamente alle spese relative all'esercizio dell'azione civile, e, quindi, a quelle sostenute dopo la costituzione di parte civile.

Del pari, la mancata allegazione di documentazione attestante le spese vive sostenute determina l'impossibilit  di procedere alla relativa liquidazione.

Per i casi in cui non sia stata predisposta un'apposita nota spese, la liquidazione tiene conto dei soli importi previsti dalla tabella per il Tribunale Collegiale, aumentati secondo le percentuali sopra indicate.

Va, infine, precisato che qualora l'onorario domandato dal difensore di parte civile sia inferiore all'importo determinato secondo i criteri sopra esposti,   stata liquidata necessariamente la minor somma richiesta; allo stesso modo, nel caso in cui non sia stata richiesta la liquidazione di una specifica fase, non si   tenuto conto del relativo singolo importo ai fini del calcolo del compenso unico.

Sull'importo cos  liquidato a titolo di compenso, vanno, altres , calcolati il rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e la maggiorazione per interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Va disposta, infine, per i difensori che si sono dichiarati procuratori antistatari- avv.ti Canafoglia, Calvetti e Corfiati - la distrazione a loro favore delle spese relative all'esercizio dell'azione civile liquidate.

\*\*\*\*\*

La particolare complessit  della vicenda processuale per numero delle parti e pluralit  e gravit  delle imputazioni ha giustificato la previsione di un termine di novanta giorni per la redazione della motivazione, come da dispositivo.

Successivamente, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 154 co. IVbis disp. att. c.p.p., in accoglimento di richiesta di questo Collegio, ha prorogato detto termine di ulteriori novanta giorni.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. in rubrica, 533 e ss. c.p.p., ritenuta per le imputazioni sub A) e E) l'ipotesi contestata di cui



all'art. 216 co. I n. 1 R.D. n. 267/42 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 co. II n. 1) R.D. n. 267/42, dichiara gli imputati BIANCONI Massimo e VALLESI Stefano responsabili del reato loro ascritto sub A) e E), BATTISTELLI Massimo e PACI Giuseppe del reato loro ascritto sub A) e BARCHIESI Giuseppe e CUICCHI Daniele responsabili del reato loro ascritto sub E) e, per l'effetto, con l'aumento per le aggravanti ritenute, li condanna rispettivamente alle seguenti pene:

- BIANCONI Massimo alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;
- VALLESI Stefano alla pena di anni nove di reclusione;
- BATTISTELLI Massimo alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione;
- PACI Giuseppe alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione;
- BARCHIESI Giuseppe alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
- CUICCHI Daniele alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;

Visti gli artt. 28 e ss. c.p., applica le pene accessorie dell'interdizione dai PP.UU. per la durata di anni cinque agli imputati BATTISTELLI Massimo e CUICCHI Daniele e dell'interdizione perpetua dai PP.UU. e dell'interdizione legale agli imputati BIANCONI Massimo, VALLESI Stefano, PACI Giuseppe e BARCHIESI Giuseppe;

Visto l'art. 216 u.c. R.D. n. 267/42, applica agli imputati predetti le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci per gli imputati BIANCONI Massimo, VALLESI Stefano e BARCHIESI Giuseppe e per la durata della pena per gli altri imputati.

Condanna, altresì, gli imputati predetti alla rifusione delle spese del procedimento;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna i predetti imputati in solido al risarcimento a favore delle parti civili costituite che hanno depositato conclusioni scritte dei danni patiti da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili che ne abbiano fatto richiesta nelle conclusioni nella misura del 5% dell'importo nominale dei titoli finanziari già posseduti come rappresentato negli atti di costituzione o, in difetto, dell'importo del danno rappresentato e in ogni caso, sempre nei limiti dell'importo della provvisionale richiesta, in misura non superiore a 15.000 €. per ciascuna parte; quanto alla parte civile CLINI Paolo, costituitasi in relazione alle sole condotte di cui al capo E, condanna BARCHIESI Giuseppe, BIANCONI Massimo, CUICCHI Daniele e VALLESI Stefano in solido al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale nella misura di 15.000 €.

Condanna, altresì, i medesimi imputati in solido alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano nella misura complessiva sotto specificata con riferimento a ciascuna difesa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali dalla data

della presente sentenza al saldo, come di seguito:

- per l'avv. Baldassarini: €. 5.246,70	- per l'avv. Luzi: €. 5.246,70
- per l'avv. Barbieri: €. 26.233,50	- per l'avv. Manfredi: €. 5.246,70
- per l'avv. Becci: €. 6.820,71	- per l'avv. Mastri: €. 10.691,90
- per l'avv. Belfatto: €. 8.280,00	- per l'avv. Mengoni: €. 5.246,70
- per l'avv. Calvetti: €. 29.906,19	- per l'avv. Minestroni: €. 9.752,00
- per l'avv. Canafoglia: €. 34.755,75	- per l'avv. Nocchi: €. 12.804,75
- per l'avv. Candria: €. 29.906,19	- per l'avv. Pelinga: €. 8.394,72
- per l'avv. Cofanelli: €. 9.443,90	- per l'avv. Pettinari: €. 6.966,00
- per l'avv. Corfiati: €. 29.906,19	- per l'avv. Pistelli: €. 4.644,00
- per l'avv. Delle Fave: €. 5.246,70	- per l'avv. Posa: €. 5.246,70
- per l'avv. Esposito: €. 5.246,70	- per l'avv. Rosini: €. 6.820,71
- per l'avv. Fabbri: €. 5.246,70	- per l'avv. Rossetti: €. 11.542,74
- per l'avv. E. Fioretti: €. 5.246,70	- per l'avv. Rossi: €. 6.820,71
- per l'avv. M. Fioretti: €. 3.870,00	- per l'avv. Sabbatini: €. 8.620,68
- per l'avv. Formica: €. 26.149,10	- per l'avv. Sacchi Morsiani: €. 19.963,68
- per l'avv. Gabrielli: €. 44.908,89	- per l'avv. Saporito: €. 5.246,70
- per l'avv. Gagliardini: €. 6.820,71	- per l'avv. Valentini: €. 8.976,51
- per l'avv. Girardi: €. 7.005,05	- per l'avv. Zucconi Galli: €. 5.246,70

da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario quanto a quelle liquidate per la difesa dell'avv. Canafoglia, dell'avv. Calvetti e dell'avv. Corfiati.

Visto l'art. 530 co. II c.p.p. assolve gli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, BIANCHI Giuliano, BRUSCIOTTI Bruno e PERINI Tonino in relazione alle condotte di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato, gli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, ARCANGELETTI Paolo, BARCHIESI Giuseppe, BATTISTELLI Massimo, BIANCHI Giuliano, BIANCONI Massimo, BRUSCIOTTI Bruno, CUIICCHI Daniele, PACI Giuseppe, PERINI Tonino e VALLESI Stefano in relazione al reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato e gli imputati AMBROSINI Michele Giuseppe, BRUSCIOTTI Bruno, DELL'AQUILA Claudio e PERINI Tonino in relazione al reato di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato;

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di COSTA Lauro in ordine ai reati a lui ascritti per essere questi estinti per morte dell'imputato;

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui sub C), D) ed F) nei confronti degli imputati cui sono rispettivamente ascritti per essere questi estinti per intervenuta prescrizione;





Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede perché proceda per il reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di CIERI Raffaella.

Giorni 90 per la motivazione.

Ancona, 23/1/23

I Giudici Est.

dott. Corrado Ascoli  
  
dott.ssa Francesca Pizzi  


Il Presidente Est.

dott.ssa Francesca Grassi  




## **ELENCO DELLE PARTI CIVILI CHE HANNO RASSEGNA CONCLUSIONI**

### **Avv. Laura BALDASSARRINI**

1. FEROCI AMERINA nata a Monte San Giusto il 07.11.1953

### **Avv. Bruno BARBIERI**

1. CINGOLANI LUCIANO, nato a Esanatoglia il 04/09/1952
2. ROSATI UGO, nato a Carpegna il 05/01/1940
3. RAMPICHINI LUIGI, nato a Gualdo (MC) il 15/10/39
4. SORBINI FLAVIANO, nato a Pesaro il 24/04/32
5. MORICONI MARIA PAOLA, nata a Camerino (MC) il 7/01/64
6. PALEANI DAMIANO, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 16/11/32
7. GUERRA GIUSEPPE, nato a Urbania (PU) il 18/04/63
8. CORINA ROSALBA, nata a Pesaro il 30/12/55
9. ALBANESI RINALDO, nato a Ortezzano il 3/06/1943
10. BELLETTI CLAUDIO, nato a Sant'Elpidio a mare il 30/9/1958
11. MARINELLI GIOVANNI, nato a Pesaro il 2/03/1945
12. PERUGINI LORENZO, nato a Civitanova Marche il 15/12/1964
13. MOBILIFICIO CARLINI GIANCARLO & C s.n.c., con sede legale in Pesaro, via del Metauro 23 in persona del legale rappresentante p.t. Carlini Giancarlo, nato a Pesaro il 09/02/1936,
14. PANTALEONI MARIO, nato a Ferrara il 25/01/1960
15. GUIDUCCI ORNELLO, nato a Castelleone di Suasa il 6/04/1952
16. CENCETTI ENRICO, nato a Frontone (PU) il 25/08/68
17. ANGELONI ROBERTO, nato a Jesi il 17/07/1969 quale erede di Angeloni Attilio, nato a Offagna il 28/09/1941 e deceduto in Ancona, il 7/10/2015;
18. ZAGAGLIA ADA, nata a Osimo il 7/02/1947, quale erede di Angeloni Attilio, nato a Offagna il 28/09/1941 e deceduto in Ancona, il 7/10/2015;
19. ANGELONI ANDREA, nato a Jesi il 25/04/1975 quale erede di Angeloni Attilio, nato a Offagna il 28/09/1941 e deceduto in Ancona, il 7/10/2015;
20. PENALBER POLIMANTI KATIA AUREA, nata a Macapà (BRASIL) il 21/06/1963 quale erede di Polimanti Sebastiano, nato a Roma il 27/12/1952 e deceduto in data 31/07/2012;
21. BON PAOLO, nato a Bologna il 22/12/1965
22. LISI MAURIZIO, nato a Montefelcino l'1/10/1956
23. RUFFINI RENZO, nato a Potenza Picena (MC) il 02/01/1940

### **Avv. Bernardo BECCI**

1. FILIPPONI CRISTIANA, nata a Jesi (AN) il 17.05.1970;
2. PASQUINI ANDREA, nato a Jesi (AN) il 3.07.1970

### **Avv. Gabriele BELFATTO**

1. Gabbianelli Fabio n. a Pesaro il 27/12/1965
2. Dionigi Franco n. a Pesaro il 20/10/1944
3. D'Orazio Roberto n. a Sassocorvaro (PU) il 24/03/1949



4. Venturi Massimo n. a Piandimeleto San Sisto (PU) il 25/11/1953
5. Magi Livia n. a Cattolica (RN) il 25/02/1950
6. Sordillo Carmine n. a Montefalcone (AN) il 07/02/1950
7. Paoli Vittorio n. a Cagli (PU) il 10/02/1932
8. Pisacane Silvia n. a Messina il 16/01/1941
9. Olivieri Enzo n. a Montefelcino (PU) il 13/01/1929
10. Pratelli Giuliano n. a Urbino il 08/02/1956
11. Caldari Luciano n. a Pesaro il 13/12/1957
12. Caldari Silvana n. a Pesaro il 21/03/1968
13. Federici Angela n. a Sant'Angelo in Lizzola (PU) il 21/01/1961
14. Giorgi Enzo n. a Pesaro il 05/07/1950
15. Metalli Valentina n. a Riccione il 16/01/1953
16. D'Angelo Franco n. Castel di Lama (AP) il 26/03/1952
17. Amadori Primo n. a Pesaro il 01/11/1937
18. Gennari Graziella n. a Pesaro il 05/02/1941
19. Amadori Fabio n. a Pesaro il 26/10/1960
20. Vimini Antonella n. a Pesaro il 07/01/1963
21. Dei Più Anna n. a Mombaroccio (PU) il 20/02/1946
22. Dei Più Rina n. a Mombaroccio (PU) il 05/03/1941
23. Giovagnoli Remo n. a Carpegna (PU) il 27/03/1946
24. Ranucci Angela n. a Carpegna (PU) il 30/06/1949
25. Bassi Savina n. a Pesaro il 01/10/1951
26. Mastragostino Dante n. a Mafalda (CB) il 29/01/1952
27. Cipressi Loredana n. a Pesaro il 08/05/1953
28. Crisanti Nicola Maria n. a Pesaro il 18/06/1978
29. Tebaldi Claudio n. a Fano (PU) il 21/06/1953
30. Mancinelli Anna n. a Fano (PU) il 08/08/1959
31. Albertini Angelina n. a Monteciccardo (PU) il 21/10/1951
32. Balleroni Susetta n. a Tavoleto (PU) il 07/02/1955
33. Valentini Dario, quale tutore di Valentini Urbano n. a Pesaro il 03/09/1943
34. Guerra Marco n. a Sassocorvaro (PU) il 22/02/1977
35. Guerra Angelo n. a Lunano (PU) il 16/05/1949

**Avv. Sergio CALVETTI**

1. AGNESI ALBERTO, nato a Porto Recanati il 27/04/1952
2. AGUZZI LUCIANO, nato a Corinaldo il 13/12/1959
3. ALBANI ROSANNA, nato a Monte Grimano Terme il 12/05/1947
4. ALESSANDRINI MORENO, nato a S. Maria Nuova il 12/08/1959
5. ALESSANDRONI PIETRO, nato a Ferrazzano Cb il 29/04/1941
6. ALLEGREZZA SILVANA, nato a Senigallia il 09/10/1946
7. AMICI ANITA, nato a Monte San Vito il 28/05/1934, in qualità di erede di ROCCHETTI MARIO, nato a Monte San Vito il 26/10/1930
8. ANTINORI GIUSEPPA, nato a San Severino Marche il 15/04/1953
9. AUTONOLEGGI CENTRO ITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante Sig. MAZZEO DOMENICO, nato a Perugia il 25/03/1954
10. BACCALA' GAETANO, nato a Vasto il 20/01/1949
11. BACCARELLI LEONARDO, nato a Todi il 19/07/1953



12. BACCHIELLI LUCIANO, nato a Urbino il 06/06/1929
13. BALDI FORTI UMBERTO, nato a Reggio Emilia il 27/02/1970
14. BARBIERI FRANCA, nato a Novafeltria il 10/02/1948
15. BARBONI LATINA S.R.L. in persona del Legale Rappresentante BARBONI MAURO, nato a Abadan (Iran) il 12/04/1964
16. BARBONI MAURO, nato a Abadan (Iran) il 12/04/1964
17. BARIGELLI LUIGI, nato a Ostra il 30/07/1967
18. BARONCIANI BARBARA, nato a Pesaro il 07/02/1968
19. BARTOCCIO ENRICO, nato a Poggio San Marcello il 29/09/1957
20. BARTOLUCCI ALVARO, nato a Jesi il 03/08/1939
21. BARTOLUCCI MARIA CARLA, nato a Roma il 10/10/1952
22. BARTOZZI OTTAVIO, nato a Montemarciano il 12/10/1956
23. BELLESI LETIZIA, nato a Montegranaro il 24/02/1961
24. BELLI ALBERTO, nato a Osimo il 12/12/1967
25. BERNARDINI GIOVANNI, nato a San Paolo Di Jesi il 17/01/1958
26. BERTOZZINI CATERINA, nato a Mondavio (Pu) il 02/12/1977
27. BERTOZZINI LAURA, nato a Mondavio il 24/12/1979
28. BEVITORI GIANCARLO, nato a Novafeltria il 10/06/1948
29. BILANCONI DECIMO, nato a Novafeltria il 09/08/1949
30. BIONDI MARIA GIUSEPPINA, nato a Caldarola il 12/04/1935
31. BOCCOLINI GIANCARLO, nato a Falconara il 07/09/1957
32. BONIFAZI ANTONELLA, nato a Caldarola il 01/12/1957
33. BORA MANUELA, nato a Milano il 04/11/1985
34. BORDI ATTILIO, nato a Senigallia il 27/03/1946
35. BORIONI BRUNO, nato a Castelbellino il 09/09/1952
36. BOROMEI MARCO, nato a Cupra Marittima il 19/09/1950
37. BRAVI ALDO, nato a Recanati il 11/07/1951
38. BRAVI ROSSANO, nato a Filottrano il 25/08/1950
39. BROCCO MARINO, nato a Nereto il 26/10/1963
40. BRUNI GIUSEPPE, nato a Gubbio il 05/12/1940
41. BRUSI ALESSANDRO, nato a Pesaro il 16/03/1946
42. BUCCI MARTA, nato a Urbino il 07/11/1951
43. BUGLIONI GESUALDO, nato a Fiuminata il 01/01/1935
44. CACIOTTI GIOVANNI, nato a Roma il 31/08/1962
45. CAMILLETTI GRAZIELLA, nato a Recanati il 02/07/1955
46. CANNELLA GIUSEPPE, nato a Ascoli Piceno il 16/02/1933
47. CANTARINI LILIA, nato a Civitanova Marche il 07/09/1946
48. CAPRETTI GABRIELE, nato a Monteprandone il 25/03/1950
49. CARANTI ADELIA, nato a Perugia il 10/03/1938
50. CARBINI DONATA, nato a Montecarotto il 17/02/1949
51. CAROPRESE MARCELLO, nato a Carpino il 18/10/1952
52. CASALI ANGELO, nato a Potenza Picena il 01/02/1953
53. CASARI LINA, nato a San Felice Sul Panaro il 29/08/1939
54. CASTELLUCCI ANTONIO MARIA, nato a Urbino il 02/02/1955
55. CATARINI MASSIMO, nato a Camerino il 07/01/1952
56. CECCHINI DANILO, nato a Rimini il 08/10/1971
57. CECCHINI GABRIELE, nato a Sant'Angelo In Vado il 21/11/1971



58. CECCHINI GILBERTO, nato a Colbordolo il 17/07/1941
59. CECCHINI GIUSEPPE, nato a Sant'Angelo In Vado il 19/03/1969
60. CECCHINI ROBERTO, nato a Pesaro il 30/08/1941
61. CECCHINI WILLIAM, nato a Rimini il 13/01/1974
62. CERVellini ENRICA in proprio e quale erede di GIACCONI OSVALDO, nato a Civitanova Marche il 10/01/1937
63. CESARI ROSALITA, nato a Serra San Quirico il 09/10/1968
64. CESARINI GIOVANNI, nato a Urbania il 11/01/1925
65. CETERONI MATTIA, nato a Venezia il 16/07/1960
66. CININI PIERO, nato a Livorno il 07/06/1933
67. CIPOLLONE LUIGI, nato a Vasto il 13/01/1949
68. COLETTI MARIO, nato a Perugia il 01/06/1963
69. COLETTI SERGIO, nato a Perugia il 24/05/1969
70. CONTI EMILIO, nato a Monte San Giusto il 03/03/1932
71. CONTI GIUSEPPINO, nato a Senigallia il 14/07/1963
72. CONTI LEONELLO, nato a Corinaldo il 03/07/1934
73. CURZI PAOLA, nato a Sassocorvaro il 26/10/1941
74. D'ANTONIO ROBERTO, nato a San Leo il 17/02/1952
75. DAL FORNO EUGENIO, nato a Vicenza il 03/09/1943
76. DAMIANI FILIPPO, nato a San Benedetto Del Tronto il 22/09/1946
77. DELLA MORA IMPERO, nato a San Saverino Marche il 01/09/1937
78. DIAMANTINI TEMISTOCLE, nato a Serra Sant'Abbondio il 20/03/1957
79. DIONEA ANNA MARIA, nato a Monte Urano il 18/03/1947
80. DOLCE SIMONETTA, nato a Matelica il 03/05/1952
81. DOLCI ALBERTO, nato a Pesaro il 23/01/1957
82. DOMINICI LORETTA, nato a Rimini il 20/02/1951
83. DURAZZI ONOFRIO, nato a Montefelcino il 30/05/1929
84. ELEONORI SIMONA, nato a Tolentino il 02/02/1974
85. EUGENI ENZO, nato a Porto S. Giorgio il 09/06/1942
86. FABBRETTI MAURO AUGUSTO, nato a Sassari il 09/07/1941
87. FABBRETTI SANDRO, nato a Jesi il 08/11/1965
88. FAVA FABRIZIO, nato a Recanati il 16/06/1961
89. FERMANI CHIARA, nato a Fermo il 19/07/1982
90. FERRETTI RAFFAELLA, nato a Reggio Emilia il 25/04/1962
91. FERRETTI VERECONDO, nato a Fabriano il 23/10/1945
92. FERRI LUCIO ROMANO, nato a Mercatino Conca il 26/10/1937
93. FICOSECCO FABRIZIA, nato a Ancona il 18/04/1967 e GATTO RENATA, nato a Osimo il 09/02/1944 in qualità di eredi di FICOSECCO GUIDO, nato a Ancona il 06/08/1938
94. FIED SRL in persona del legale rappresentante VERDICCHIO UMBERTINA, nato a Corridonia il 25/02/1951
95. FIORETTI ELDA, nato a Jesi il 19/03/1939
96. FIORETTI LAURO, nato a Mogliano il 14/03/1966
97. FONTANA ALBERTA, nato a Erice il 22/03/1947
98. FORANI BRUNO, nato a Civitanova Marche il 01/08/1939
99. FORMICONI SIMONETTA in proprio e quale erede di FORMICONI LUIGI, nato a Recanati il 01/11/1959
100. FOSCHI PAOLO, nato a Bologna il 02/12/1939



101. FREDDI PIETRO, nato a Macerata il 24/08/1952
102. FRISALDI FRANCESCA, nato a Roma il 04/04/1974
103. GABUCCI MAURIZIO, nato a Fossombrone il 16/10/1963
104. GALEAZZI GRAZIELLA MARIA, nato a Ancona il 16/02/1942
105. GALLI DORINA, nato a Montecopiolo il 11/11/1948
106. GATTI SANTE, nato a Matelica il 14/05/1951
107. GIACHINI MARIA, nato a Castel Gandolfo il 22/08/1946
108. GIANANGELI FRANCO, nato a Jesi il 20/01/1938
109. GIOVANNELLI ANTONIO, nato a Roma il 07/11/1940
110. GIULIANELLI ALBA, nato a Recanati il 05/05/1941
111. GIULIANI GIANFRANCO, nato a Saludecio il 02/09/1953
112. GIUNGI AVE ROBERTA, nato a Rimini il 02/02/1962
113. GRANDINETTI PAOLO, nato a San Severino Marche il 10/04/1955
114. GRECHI FRANCESCA, nato a Jesi il 02/01/1993
115. GRECHI GIACOMO, nato a Pesaro il 29/01/1995
116. GRECHI UMBERTO, nato a Jesi il 14/05/1988
117. GRIMALDI FEDERICO, nato a Camerino il 07/06/1993 in qualità di erede di DAMINI ROSELLA, nato a Roma il 14/07/1961
118. GRIMALDI SAURO, nato a Matelica il 17/05/1956
119. GUIDUCCI ALBERTO, nato a Civitavecchia il 20/05/1966
120. GUZZINI ADOLFO, nato a Recanati il 12/02/1941
121. I.M.A. - S.R.L. in persona del legale rappresentante PAPARELLI GIANFILIPPO, nato a Cingoli il 08/09/1955
122. ISEA S.R.L. in persona del legale rappresentante STATTI FRANCESCO, nato a Nicastro il 27/07/1946
123. LACCHÈ MARIA GABRIELLA, nato a San Severino Marche il 23/08/1959
124. LAGRUTTA ACHILLE, nato a Ancona il 26/10/1951
125. LANCELLOTTI RICCARDO, nato a Ravenna il 14/01/1958
126. LANCIOTTI GIUSEPPE, nato a Montelparo il 15/01/1963
127. LAURENTI LUCIANO, nato a Camerino il 04/05/1965 in qualità di erede di BENIGNI ANGELO, nato a Monte Cavallo il 14/01/1923
128. LEONI NADIA, nato a Jesi il 07/03/1946
129. LEONORI GIULIANA, nato a Montecassiano il 14/10/1955
130. LUCCIONI PATRIZIA, nato a Cingoli il 05/12/1959
131. M.G. MANCINI GUIDO S.N.C. in persona del legale rappresentante MANCINI MARCO, nato a Rimini il 13/05/1967
132. MACHEROZZI EUGENIO, nato a Bagno Di Romagna il 15/04/1940
133. MAGI DANIELA, nato a Casteldelci il 22/05/1966
134. MAMMANA GABRIELE, nato a Macerata il 12/09/1954
135. MALATINI PAOLO, nato a Macerata il 11/05/1955
136. MALAVOLTA DAVID, nato a Campofilone il 15/11/1959
137. MANCINELLI LAURA, nato a Jesi il 11/07/1979
138. MANCINI MARCO, nato a Porto San Giorgio il 20/05/1964
139. MARANGONI LUCIANO, nato a Bagnacavallo il 13/05/1948 e MORELLI PAOLA, nato a Bagnacavallo il 21/03/1948
140. MARCANTONI ROSSANO, nato a Grottazzolina il 17/03/1948
141. MARCHI RENATA, nato a Roma il 23/09/1945



142. MARCHIONNI STEFANO, nato a Pesaro il 10/02/1952
143. MARIANO VINCENZO, nato a Monteverde il 06/09/1938
144. MARSILI BRUNO, nato a Montegiorgio il 19/05/1945
145. MAZZONI MARINA, nato a Jesi il 28/08/1950
146. MELIFFI DIANA, nato a Urbania il 29/11/1958
147. MELONI BENEDETTO, nato a Mogliano il 02/11/1940
148. MENGUCCI ROSELLA, nato a Senigallia il 12/03/1949
149. MERCATUCCI RITA, nato a Fabriano il 09/09/1937
150. MICHELANGELI FULVIO, nato a Bracciano il 10/01/1950
151. MICUCCI LIDIA, nato a Mogliano il 09/12/1962
152. MONTANARI MAURIZIO, nato a Pesaro il 22/03/1966
153. MORELLI DANIELE, nato a Bagnacavallo il 06/03/1956 e MORELLI PAOLA, nato a Bagnacavallo il 21/03/1948
154. MUGIANESI MAURILIA, nato a Cingoli il 13/09/1960
155. MUGNINI MICHELA, nato a Macerata il 04/07/1976
156. MULAS PIERA, nato a Matera il 04/12/1973
157. MURAGLIA CLARA, nato a Pesaro il 19/02/1939
158. NASTASI SIMONE, nato a Roma il 28/07/1981
159. NERI SERGIO, nato a Novafeltria il 12/03/1938
160. NOVELLI ANTONIO MARIA, nato a Jesi il 08/06/1949
161. ORSETTI VINCENZO, nato a Osimo il 09/05/1949 e PANICCIA' ANNA MARIA
162. ORTENZI FRANCO, nato a Macerata il 03/12/1940
163. PACETTI ERALDO, nato a Santa Maria Nuova il 11/04/1943
164. PACETTI IUANITA, nato a Chiaravalle il 01/05/1967
165. PACETTI LEONARDO, nato a Jesi il 21/01/1971
166. PAGNINI MARCO, nato a Pesaro il 23/12/1955
167. PALAZZETTI DEIVA, nato a Perugia il 30/09/2024
168. PALLOTTA SERGIO, nato a Montegallo il 01/02/1941
169. PALMIERI PRIMO, nato a Cingoli il 25/05/1945
170. PANCOTTO AGOSTINO, nato a Sant'Elpidio A Mare il 28/03/1966
171. PANTANETTI VALERIANO, nato a Monte San Giusto (Mc) il 10/04/1949
172. PANZIERI NATALINO, nato a Montelabbate il 21/12/1941
173. PAOLACCI WALTER, nato a Badia Tedalda il 04/08/1954
174. PAOLETTI FEDERICO, nato a Loreto il 07/06/1978
175. PAOLETTI MARIO, nato a Porto Recanati il 18/06/1941
176. PAPARONI NAZARENO, nato a Macerata il 03/09/1973
177. PARADISI FABIO, nato a Barbara il 13/03/1953
178. PASELLO GILBERTO, nato a Guarda Veneta il 14/05/1947
179. PATARACCHIA FRANCESCO, nato a Cerreto D' Esi il 23/04/1968
180. PEDRETTI GIAMPAOLO, nato a Portomaggiore il 28/10/1963
181. PEDRETTI MICHELA, nato a San Felice Sul Panaro il 20/03/1969
182. PELOSI MORENO, nato a Ancona il 26/09/1957
183. PERI ARRIGO, nato a Ivrea il 12/08/1966
184. PERINI GELSOMINO, nato a Belvedere Ostrense il 26/02/1932
185. PERTICAROLI RITA, nato a Montegrotto il 07/01/1946
186. PEZZOLESI VILMA, nato a Pesaro il 05/11/1950
187. PIAMPIANI MARIO, nato a Civitanova Marche il 05/03/1952

188. PIERMARTINI SILVANA, nato a Belvedere Ostrense il 24/10/1943
189. PONSELE' LORENZO, nato a Pesaro il 09/04/1960
190. PRATILLO GUIDO, nato a Ferentino il 26/10/1943
191. RAFFONE ROBERTO, nato a Senigallia il 17/09/1977
192. RAFFONE TOMMASO, nato a Cingoli il 29/08/1946
193. RAMUNDO SONIA, nato a Tolentino il 01/01/1969
194. RAUGEI LUISA in qualità di erede di GENTILI PIERPAOLO, nato a Empoli il 18/03/1959
195. RENZI VINCENZO
196. RICCI LUCIA, nato a Urbino il 20/12/1931
197. RIMA DI LA TORRE RENATO & C. s.a.s., nato a Montelabbate il 18/03/1966
198. ROCCADADRIA MARA, nato a Pesaro il 06/02/1960
199. ROSA GIUSEPPINA in proprio e quale erede di Petrolati Olimpia, nato a Corinaldo il 14/03/1958
200. ROSAMILIA NICOLA, nato a Vicalvi (Fr) il 08/01/1955
201. ROSSETTI EMILIANO, nato a Jesi il 06/08/1973
202. SACCHETTI ANDREA, nato a Cesena il 23/05/1968
203. SACCHI GILBERTO, nato a Treia il 21/11/1955
204. SACCHI SERGIO, nato a Urbania il 09/09/1954
205. SALETTI FRANCESCA, nato a Sinalunga il 08/03/1979
206. SALVUCCI GIUSEPPA, nato a Treia il 03/09/1944
207. SAMPAOLESI MARIO, nato a Falconara Marittima il 17/05/1928
208. SANO LUIGIA, nato a Castiglione Del Lago (Pg) il 20/02/1931
209. SANTANTONIO PIERO, nato a Roma il 09/11/1967
210. SANTINI MARISA, nato a Fermo il 14/09/1955
211. SANTINI PIERPAOLO, nato a Treia il 23/07/1955
212. SANTONI SANDRO, nato a Ancona il 09/08/1956
213. SCISCIANI GIACOMO, nato a San Ginesio il 23/02/1970
214. SCOPONI LIDIA in proprio e quale erede di Guido Guidi, nato a Ancona il 13/04/1932
215. SILVESTRI MAURIZIO, nato a Urbania il 18/12/1952
216. SIFIM S.R.L. in persona del legale rappresentante BASTARI ORESTE, nato a Cupramontana il 29/05/1960
217. SORICETTI VANNA, nato a Sant'Elpidio A Mare il 22/03/1969
218. SPENDOLINI FRANCO, nato a San Ginesio il 24/04/1950
219. STATTI FRANCESCO, nato a Nicastro il 27/07/1946
220. STATTI GIANLUCA, nato a Fermo il 23/10/1973
221. STRAMIGIOLI ANTONELLA, nato a Gabicce Mare il 02/01/1962
222. TADDEI CARLO DOMENICO, nato a Poggio Picenze il 29/05/1953
223. TALEVI PIERGIORGIO, nato a Ancona il 08/03/1960
224. TARAMELLI LUCA, nato a Roma il 26/05/1984
225. TARTAGLIA ROBERTO, nato a Fano il 22/10/1964
226. TERRA ANNA, nato a Ancona il 03/02/1948
227. TERRE' ANTONIO, nato a Osimo il 21/07/1950
228. TESTA ELVIO, nato a Amandola il 11/05/1958
229. TONELLI DANIELE, nato a Mondolfo il 09/10/1956
230. TORLASCO ALBERTO, nato a Milano il 06/07/1970
231. TORRESI VITTORIO, nato a Camerino (Mc) il 13/03/1936
232. TORRIELLI SILVIA, nato a Ovada il 22/10/1977 quale erede di TORRIELLI VITORINO GIACOMO nato a Ovada il 04/09/1948



233. TRAINI TIZIANA, nato a Ascoli Piceno il 27/04/1965
234. TRUSSO CADORNA ANGELO ROBERTO, nato a Nicastro il 30/01/1966
235. VALBONESI ALESSANDRO, nato a Lucca il 29/11/1950
236. VENTURA EUGENIO, nato a Serra De Conti il 20/06/1937
237. VIDEX ELECTRONICS S.P.A. in persona dell'Amministratore Delegato MARCANTONI ROSSANO, nato a Grottazzolina il 17/03/1948
238. VORI RAFFAELLA, nato a Pesaro il 31/10/1967
239. ZAGHINI VIRGINIA, nato a Roma il 16/11/1950
240. ZANCHINI SANDRO, nato a Sant'Agata Feltria il 11/09/1962 e ZANCHINI CLETO, nato a Sant'Agata Feltria il 24/10/1960 in qualità di eredi di ZANCHINI VITTORIO, nato a Sant'Agata Feltria il 03/11/1939
241. ZAVAGLIA ALVARO, nato a Coriano il 05/08/1932
242. ZITTI ADOLFO, nato a Filottrano il 17/02/1943
243. ZITTI OLIMPIO, nato a Filottrano il 24/03/1938
244. ANGELONI VANIA, nato a Jesi il 26/04/1975
245. BERTINELLI ANGELA, nato a Perugia il 06/01/1968
246. COLETTI MARIO, nato a Perugia il 01/09/1963, COLETTI SERGIO, nato a Perugia il 24/05/1969, CARANTI ADELIA, nato a Perugia il 10/03/1938 quali eredi di COLETTI SALVATORE, nato a Perugia il 06/07/1938
247. LIANI LAURA, nato a Roma il 24/10/1973
248. LIANI ROBERTO, nato a Roma il 01/04/1969
249. PENNACCHIETTI ROSANNA, nato a San Paolo Di Jesi il 17/09/1951
250. PORTARO GIUSEPPE, nato a Catanzaro il 12/09/1976
251. VESCOVO LUCIANO, nato a Cingoli il 05/12/1949
252. VESCOVO MIRCO, nato a Jesi il 11/09/1974
253. GIULIANI GIUSEPPE, nato a Pergola il 12/02/1947
254. CASTAGNARI CORRADO, nato a Recanati il 25/04/1965
255. CASTAGNARI FABIO, nato a Recanati il 15/10/1953
256. CASTAGNARI MASSIMO, nato a Recanati il 08/11/1957
257. CASTAGNARI SANDRO, nato a Recanati il 29/11/1956
258. CASTAGNARI SERGIO, nato a Recanati il 08/09/1953
259. FISARMONICHE CASTAGNARI in persona del legale rappresentante CASTAGNARI SANDRO, nato a Recanati il 29/11/1956
260. MARCANTONI SIMONE, nato a Senigallia il 30/07/1960
261. MARTONI FRANCESCA, nato a Fermo il 08/03/1977
262. TORRESI GIUSEPPE, nato a Morrovalle il 06/12/1933
263. VORI PAOLO, nato a Pesaro il 21/04/1938

**Avv. Corrado CANAFOGLIA**

AZIONISTI JESI E UNC

1. ABBATE CLAUDIO, nato a Senigallia il 30.11.1955
2. ABBATI ANTONIO, nato a Monte San Martino (MC) il 16.12.1958
3. ABELARDI SANDRO, nato a Recanati il 19.05.1954
4. ACHILLI GIANCARLO, nato a Civitanova Marche il 24.12.1945
5. AGNETTI ALESSANDRO, nato a Macerata il 10.07.1945
6. AGNETTI DANIELE, nato a Jesi il 6.10.1988
7. AGNETTI GIANNI, nato a Staffolo il 19.9.1953



8. AGNETTI SIMONE, nato a Jesi (AN) il 18.05.1982
9. AGOSTINELLI PAOLO, nato a Urbino (PU) il 22.11.1957
10. AGOSTINELLI ROSINA, nata a Mondolfo (PU) il 26.01.1931
11. AGUZZI ENZO, nato a Matelica l'8.2.1945
12. AGUZZI PIER-DOMENICO, nato a Senigallia 20.07.1935
13. AIUDI ANDREA, nato in Ancona il 15.4.1981
14. AIUDI ELENA, nata in Ancona il 10.10.1984
15. ALBANESI ANGELO, nato a Fermo il 6.7.1940
16. ALBANESI RINALDO, nato a Ortezzano il 3.6.1943
17. ALBANI GIUSEPPE, nato a Ostra Vetere (AN) il 28.11.1942
18. ALESÌ CLAUDIO, nato a Jesi (AN) il 04.12.1955
19. ALESSANDRELLI ALESSANDRO, nato a Poggio San Marcello (AN) il 14.07.1949
20. ALESSANDRELLI ENRICO, nato a Sassoferrato il 3.5.1953
21. ALESSANDRINI ERNESTO, nato a S. Maria Nuova (AN) il 18.05.1942
22. ALESSANDRONI VALERIA, nata a Ancona (AN) il 26.12.1977
23. ALFONSI ALFIO, nato a Senigallia il 10.10.1933
24. ALIBERTI FIORENZO, nato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 1.1.1958.
25. ALLEGREZZA GIORDANO, nato a Ripe – Trecastelli (AN) il 06.07.1959
26. ALLEGREZZA GIOVANNI, nato a Ripe - Trecastelli (AN) il 24.09.1938
27. ALONI ANGELA, nata a Landriano (PV) il 14.09.1925
28. ALTIERI MASSIMO, nato a Macerata il 4.12.1974
29. ALTIERI MICHELE, nato a San Paolo di Civitate (FG) il 04.12.1939
30. AMADIO ENZO, nato a Maiolati Spontini il 18.10.1943
31. AMAGLIANI STEFANO, nato a Jesi il 27.9.1955
32. AMATA DIEGO, nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 10.09.1947
33. AMATI LORETTA, nata a Penna S. Giovanni (MC) il 10.12.1957
34. AMBROSI ENNIO, nato a Jesi (AN) il 09.02.1937
35. AMBROSINI MASSARI ANNA MARIA, nata a Pesaro il 12.06.1962
36. AMICUCCI EVA, nata a Montefano (MC) il 17.07.1930
37. AMILENI LEONARDO, nato a Monza (MI) il 13.02.1977
38. AMILENI LUCIANO, nato a Fabriano il 2.3.1943
39. ANACLETI VERUSKA, nata a Jesi il 25.11.1976
40. ANCIPINI GABRIELLA, nata a Roma il 4.12.1962
41. ANCIPINI SILVIA, nata a Senigallia il 26.03.1972
42. ANCONETANI ADRIANO, nato a Jesi (AN) il 3.12.1937
43. ANDERLUCCI FILOMENA, nata a Jesi il 7.2.1932
44. ANDREOLI ALBERTO, nato a M. S. Vito il 26.10.1964
45. ANDREONI FABRIZIO, nato in Ancona il 16.06.1963
46. ANDRESCIANI ANNA MARIA, nata a Cheratte (Belgio) il 20.05.1951
47. ANGELAI ANNA, nata a San Severino Marche (MC) il 14.03.1947
48. ANGELETTI MAILA, nata a Ancona il 8.4.1969
49. ANGELETTI MAURO, nato a Chiaravalle il 7.11.1951
50. ANGELETTI PAOLO, nato in Ancona il 29.3.1973
51. ANGELONI ENRICO, nato a Porto Recanati il 3.4.1944
52. ANGELONI MARIA ANTONIETTA, nata a Montecarotto (AN) il 29.12.1942
53. ANGELONI MASSIMO, nato a Jesi il 10.1.1973
54. ANGIOLETTI SILVANA, nata a Senigallia (AN) il 26.02.1959



55. ANIBALLI FRANCO, nato a S. Giorgio di Pesaro (PU) il 16.9.1940
56. ANIMALI FRANCO, nato a San Marcello il 1.1.1952
57. ANIMALI STELVIO, nato a Jesi il 12.12.1950
58. ANTALDI PAOLA, nata a Pesaro il 10.9.1963
59. ANTOLINI TARQUINIO, nato a Treia il 10.1.1940
60. ANTONINI LUCIANO, nato a Novafeltria (RN) il 9.6.1952
61. ANTONINI TERESA, nata a Novafeltria il 25.8.1955
62. APIS MARIA, nata a Macerata il 12.8.1965
63. ARDUINI LUIGINA, nata a Gradara (PU) il 23.8.1944
64. ARGENTATI ALVARO, nato a Senigallia (AN) il 09.02.1951
65. ARGENTATI ENZO, nato a Jesi il 29.12.1948
66. ASCHETTINO ANGELA, nata a Ancona il 17.9.1941
67. ASTUTO ELISA, nata a Torino il 20.12.1973
68. ATTACCALITE AUGUSTO, nato a Porto Recanati (MC) il 19.06.1948
69. AVALTRONI ENRICO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 09.01.1954
70. AVALTRONI FRANCO, nato a Jesi (AN) il 26.10.1961
71. AVITABILE ALFONSINA, nata a Staffolo il 18.4.1936
72. BACCHIANI ROBERTO, nato a Pesaro il 4.3.1957
73. BACCHIOCCHI GIUSEPPE, nato a Corinaldo il 3.1.1957
74. BACCHINI LUCIANA, nata a Pesaro il 28.7.1946
75. BACOLINI LANFRANCO, nato a Arcevia (AN) il 26.01.1934
76. BACOLINI MAURIZIO, nato a Arcevia il 25.7.1963
77. BACOLINI MICHELE, nato in Arcevia il 2.4.1973
78. BADIALI GIUSEPPE, nato a Barbara il 26.04.1947
79. BAGLIONI SABRINA, nata a Macerata il 26.9.1960
80. BAIOCOCCO VINZENZO, nato a Osimo il 27.04.1942
81. BALDUCCI ALFONSO, nato a Jesi (AN) il 1.6.1948
82. BALDUCCI CRISTIANA, nata a Senigallia il 14.12.1964
83. BALDUCCI DANIELA, nata a Recanati il 16.12.1960
84. BALDUCCI RAFFAELE, nato a Pergola il 25.11.1933
85. BARBAFINA LUIGI, nato a S. Giusto il 15.7.1948
86. BARBETTA LORIANA, nata a Apiro il 10.12.1954
87. BARCHIESI GIUSEPPE, nato a Jesi il 15.6.1946
88. BARTELUCCI ANNA MARIA, nata a Staffolo il 5.5.1939
89. BARTOCCI MARIA PIA, nata a San Lorenzo in Campo (PU) il 01.10.1934
90. BARTOCCIO ERINA, nata a Montecarotto il 8.9.1943
91. BARTOCCIONI JANNI, nato a Chatelineau (B) il 23.09.1955
92. BARTOLACCI ANDREA, nato a San Severino Marche (MC) il 15.05.1960
93. BARTOLACCI LUCA, nato a San Severino Marche (MC) il 23.12.1965
94. BARTOLACCI SERGIO, nato a San Severino Marche il 2.9.1961
95. BARTOLI LIDIA, nata a Mornbaroccio (PU) il 20.2.1949
96. BARTOLI TERENCE, nato a Pesaro il 9.3.1937
97. BARTOLINI AROLDI, nato a Fratte Rosa (PU) il 16.02.1937
98. BARTOLUCCI ENNIO, nato ad Urbino il 7.5.1945
99. BARTOLUCCI FABIO, nato a San Marcello il 7.1.1957
100. BARTOLUCCI MARCO, nato a Jesi il 15.3.1972
101. BARZETTI GRAZIANO, nato a Senigallia il 23.07.1962



102. BASTIANELLI ALBERTO, nato a Chiaravalle (AN) il 28.09.1964
103. BATTESTINI GIOVANNI, nato a Corinaldo il 25.10.1956
104. BATTISTELLI PATRIZIA, nata a Jesi il 9.2.1957
105. BATTISTELLI ROBERTO, nato a Jesi il 7.10.1964
106. BATTISTINI ADRIA, nata a Corinaldo (AN) il 13.11.1933
107. BAZZARO MANUELA, nata a Camerino il 9.05.1965
108. BECATTINI GIUSEPPE, nato a Potenza Picena (MC) il 29.08.1942
109. BECATTINI LAURA, nata a Macerata il 18.1.1974
110. BECCERICA CLAUDIO, nato a Montegranaro (FM) il 07.07.1962
111. BECCI SANDRO, nato a Senigallia il 31.08.1944
112. BEDETTI MARINELLA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 15.11.1965
113. BEDETTI ORLANDO, nato a Monte San Vito (AN) il 24.02.1948
114. BEDINI GIULIANO, nato a Senigallia (AN) il 22.06.1945
115. BEDINI SOLIDEA, nata a Senigallia (AN) il 11.01.1965
116. BELARDINELLI ALFIO, nato a Ostra (AN) il 13.11.1944
117. BELARDINELLI MARCO, nato in Ancona il 28.9.1975
118. BELCECCHI GABRIELE, nato a Jesi (AN) il 06.01.1986
119. BELEGGI MARIA GIUSEPPINA, nata a Chiaravalle (AN) il 05.05.1961
120. BELELLI RAFFAELA, nata a S. Maria Nuova (AN) il 31.3.1930
121. BELFIORI GIOVANNI, nato a Chiaravalle (AN) il 20.09.1938
122. BELLAGAMBA CLAUDIO, nato a Senigallia il 11.10.1957
123. BELLABARBA MARINA, nata a Montegiorgio (FM) il 15.08.1961
124. BELLABARBA STEFANIA, nata a Montegiorgio (FM) il 6.10.1964
125. BELLAGAMBA GIACOMO, nato a Jesi (AN) il 27.09.1980
126. BELLEGGIA SANDRO, nato a Montegiorgio (FM) il 19.07.1959
127. BELLOCA CARMEN, nata a Fossombrone (PU) il 19.12.1946
128. BELLONI MARIO, nato a Fermo (FM) il 23.09.1940
129. BELLUIGI CLAUDIO, nato a Tolentino (MC) il 07.07.1947
130. BENCIVENGA RENATO, nato a Senigallia (AN) il 11.05.1964
131. BENEDETTI IOLE, nata a Montecarotto (AN) il 05.11.1930
132. BENEDETTI MARIA GRAZIA, nata a Pieve Torina (MC) il 29.04.1953
133. BENEDETTI MARCELLA, nata a Pieve Torina (MC) il 19.12.1954
134. BENEDETTI MARZIO, nato a Pesaro (PU) il 5.2.1958
135. BENNI GIULIO, nato a Senigallia (AN) il 12.07.1951
136. BERARDINELLI GRAZIANO, nato a Mondavio (PU) il 23.10.1967
137. BERGAMI VERA, nata a Fano (PU) il 05.04.1939
138. BERNO MAURIZIO, nato a Staffolo (AN) il 08.02.1956
139. BERTINI GABRIELLA, nata a Appignano (MC) il 14.03.1951
140. BERTUCCIOLI ANNA, nata a Urbino (PU) il 21.02.1979
141. BERTUCCIOLI MICHELE, nato a Pesaro il 30.7.1966
142. BERTUCCIOLI ROBERTO, nato a Pesaro il 26.1.1962
143. BERTUCCIOLI STEFANO, nato a Cattolica (RN) il 21.02.1981
144. BETTI SILVANO, nato a Frontino (PU) il 24.12.1952
145. BETTINI LUCIANO, nato a Ostra (AN) il 08.01.1957
146. BEVILACQUA MARIA GRAZIA, nata a Senigallia (AN) il 07.08.1942,
147. BIAGGI ENZO, nato a San Ginesio (MC) il 16.08.1938,
148. BIAGGI FRANCESCO, nato a Camerino (MC) il 02.09.1971,



149. BIAGGI GIUSEPPE, nato a Camerino (MC) il 07.07.1968
150. BIANCHELLI ALESSANDRA, nata a Chiaravalle (AN) il 30.09.1977
151. BIANCHI ALBERTO, nato a Pesaro il 1.9.1982
152. BIANCHINI LUIGI, nato a Monte S. Maria Tiberina (PG) il 13.01.1951
153. BIANCHINI LUCIA, nata a Camerino (MC) il 12.05.1943
154. BIANCUCCI GIUSEPPE, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 18.01.1979
155. BIANCHI ANNA MARIA, nata a S. Severino Marche il 09.05.1941
156. BIETTI ROMANO, nato a Cremona (CR) il 3.03.1936
157. BIGI FRANCHINA, nata a Jesi (AN) il 01.02.1940,
158. BIGINI VALTER, nato a Chieri (TO) il 27.09.1961
159. BINANTI ALDO, nato a Cupramontana (AN) il 27.05.1959
160. BINCHI NICOLA, nato a Montappone (FM) il 07.01.1954
161. BINCI GIANCARLO, nato a Chiaravalle (AN) il 20.09.1963
162. BINCI GIULIANA, nata a Senigallia (AN) il 03.09.1960
163. BINCI RENATO, nato a Ancona il 19.9.1933
164. BINNI MARIA AGNESE, nata a Esanatoglia (MC) il 29.03.1938
165. BOARELLI NICOLA, nato a Matelica (MC) il 19.10.1950
166. BOARI ANDREA, nato a Jesi (AN) il 17.11.1964
167. BOARI CARLO, nato a Jesi il 12.10.1970
168. BOCCACCI ENRICO, nato a Jesi (AN) il 16.07.1945
169. BOCCACCINI RITA, nata a Matelica (MC) il 14.3.1941
170. BOCCHINI REMO, nato a S. Maria Nuova (AN) il 03.11.1934
171. BOCCHINI VINCENZO, nato a Jesi (AN) il 1.10.1935
172. BOCCONCELLI ANNA LUCIA, nata a Urbino (PU) il 17.01.1952
173. BOLDREGHINI IVAN, nato a Senigallia il 28.06.1968
174. BOLDREGHINI MARIA LORENA, nata a Senigallia (AN) il 21.08.1962
175. BOLLETTA FABIO, nato a Jesi il 02.09.1943
176. BOLLETTA MARIA, nata a Santa Maria Nuova (AN) il 06.04.1940
177. BOLOGNINI SANDRO, nato a Osimo (AN) il 24.11.1943
178. BONACUCINA ENZO, nato a Pioraco (MC) il 24.05.1946
179. BONAZZA CARLO, nato a Corinaldo (AN) il 09.12.1935
180. BONCI NERISE, nata a Cingoli (MC) il 18.02.1935
181. BONIFAZI ALDO, nato a Osimo (AN) il 02.01.1944
182. BONIFAZI MASSIMILIANO, nato a Osimo (AN) il 21.06.1970
183. BONUCCI RENATO, nato a Deruta (PG) il 08.04.1935
184. BONVINI ALDO, nato a Arcevia (AN) il 19.09.1944
185. BONVINI MAURIZIO, nato a Senigallia (AN) il 08.03.1952
186. BORDONI AUGUSTO, nato a Staffolo (AN) il 07.01.1951
187. BORGANI ALBERTO, nato a Roma (RM) il 08.06.1946
188. BORRI GIOVANNI, nato a Genga (AN) il 02.11.1950
189. BORRI MICHELA, nata a San Severino Marche (MC) il 01.05.1965
190. BOSCHETTI ANDREA, nato a Cattolica (RN) il 05.08.1945
191. BOSCHI OTTAVIO, nato a Morrovalle (MC), il 07.01.1943
192. BOVARA FRANCO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.10.1951
193. BOZZI EMANUELA, nata in Ancona il 22.09.1957
194. BRACCI GIUSEPPE, nato a Corinaldo (AN) il 14.05.1948
195. BRACONI GIULIO, nato a Monsano (AN) il 15.04.1948



196. BRAGAGLIA ARNALDO, nato a Recanati (MC) il 21.01.1934
197. BRAMATI PATRIZIA, nata a Poggio S. Marcello (AN) il 05.07.1961
198. BRANCATI EMANUELE, nato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 18.08.1943
199. BRANCHESI CHRISTIAN, nato a Jesi (AN) il 19.7.1984
200. BRANCHESI FABRIZIO, nato a Cupramontana (AN) il 02.11.1962
201. BRANCHESI LUCIANO, nato a Apiro (MC) il 13.12.1963
202. BRANCHINI PIERGIORGIO, nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 25.06.1939
203. BRANCHINI RICCARDO, nato a S.Giorgio di Pesaro (PU) il 19.06.1945
204. BRANCHINI WALTER, nato a Metz (Francia) il 29.09.1957
205. BRANCIARI CRISTINA, nata a San Severino Marche (MC) il 13.07.1973
206. BRANCIARI LORENZO, nato a San Severino Marche (MC) il 05.12.1977
207. BRANCIARI RENZO, nato a San Severino Marche (MC) il 22.03.1943
208. BRANDONI ANNUNZIATA, nata a Castelfidardo (AN) il 12.01.1943
209. BRAVETTI ANGELO, nato a Fiuminata (MC) il 29.05.1945
210. BRAVI FRANCESCA, nata a Recanati (MC) il 26.02.1979
211. BRECCIA ROBERTA, nata a Tolentino (MC) il 26.04.1966
212. BRECCIAROLI LUCIANO, nato a Montemarciano (AN) il 01.06.1942
213. BRECCIAROLI STEFANO, nato a Montemarciano (AN) il 22.09.1969
214. BROCCINI SPERANZA, nata a Ripe (AN) il 02.10.1931
215. BRUGIATELLI ADRIANA, nata a Castelplanio (AN) il 09.06.1953
216. BRUGE' ROBERTO, nato a Loreto (AN) il 14.01.1951
217. BRUNELLA ALESSANDRO, nato a Jesi (AN) il 15.02.1946
218. BRUNELLA SANDRINO, nato a Jesi (AN) il 10.08.1958
219. BRUNETTI ALBERTO, nato a Corinaldo (AN) il 28.11.1967 e residente a Castelleone di Suasa (AN) in via G. Matteotti n.9 in qualità di Amministratore di Sostegno (n.r.g. 3081/2014 nomina – n.r.g. 235/2016 autorizzazione) della signora BURATTINI ANNA MARIA, nata a Castelplanio (AN) il 19.12.1927 e residente a Falconara M.ma (AN) in via Nievo n.7, Cod. Fisc. BRTNMR27T59C248F
220. BRUNETTI CARLO, nato a Senigallia (AN) il 06.09.1938
221. BRUNI LUCIA, nata a Cingoli (MC) il 29.06.1966
222. BRUSCAGLIA DOMENICO, nato a Urbino (PU) il 29.04.1942
223. BRUSCHI MARIO, nato a Morro D'Alba (AN) il 23.07.1962
224. BRUSCO RITA, nata a Civitavecchia (RM) il 15.09.
225. BRUTTI FRANCESCO, nato a Maiolati SPontini (AN) il 31.03.1957
226. BRUTTI MARCO, nato a Maiolati Spontini (AN) il 17.09.1954
227. BUCCARINI IRMA PATRIZIA, nata a Urbino (PU) il 25.04.1964
228. BUCCIARELLI ANDREA, nato a Teramo (TE) il 31.05.1947
229. BUCCIERI MASSIMO, nato a Roma (RM) il 07.04.1960
230. BUCCIERI PAOLO, nato a Roma il 10.11.1963
231. BUCCI LUIGI, nato a Castelplanio (AN) il 19.02.1945
232. BUFFARINI SIMONE, nato a Montemarciano (AN) il 30.08.1964
233. BULDORINI LUCIANA, nata a Montefano (MC) il 05.04.1940
234. BUSCAGLIA MARCELLO, nato a Pesaro il 5.4.1965
235. BUSCARINI ELVIO, nato a Osimo (AN) il 23.07.1941
236. BUSSOTTO PAOLO, nato a Cantiano (PU) il 09.02.1938
237. CACCHIARELLI FIORINA, nata a Montegranaro (FM) il 19.11.1946
238. CACCIAMANI ALBERTO, nato a Staffolo (AN) il 08.02.1954
239. CACCIAMANI GIANNINO, nato a Staffolo (AN) il 21.04.1945



240. CACIORGNA LORELLA, nata a San Severino Marche (MC) il 17.04.1966
241. CAFIERO ENRICO, nato a Napoli il 10.9.1962
242. CALABRO' GIORGIO, nato a Visso (MC) il 28.06.1959
243. CALAMANTE FRANCO, nato a Cingoli (MC) il 24.07.1946
244. CALAMANTE GIANFILIPPO, nato a Cingoli il 21.09.1961
245. CALAMANTE GIUSEPPE, nato a Cingoli (MC) il 03.07.1949
246. CALAMANTE MARTINO, nato a Jesi il 01.01.1989
247. CALAMANTE STEFANO, nato a Cingoli il 21.09.1961
248. CALANCHI ELENA, nata a Modena (MO) il 27.04.1976
249. CALCAGNOLI FIORENZO, nato a Sarnano (MC) il 19.04.1944
250. CALCAGNOLI FRANCESCO, nato a Sarnano (MC) il 26.12.1980
251. CALIARI GIULIANA, nata a Ancona il 16.8.1956
252. CALLIMACI CHIARA, nata a Jesi (AN) il 19.02.1978
253. CALLIMACI FAUSTO, nato a S. Maria Nuova (AN) il 27.04.1949
254. CALLIMACI GABRIELE, nato a Jesi (AN) il 06.02.1977
255. CALLIMACI LAURA, nata a S. Maria Nuova, (AN) il 24.10.1944
256. CALLIMACI STELVIO, nato a Jesi (AN) il 18.09.1962
257. CALVIGIONI FRANCO, nato a Tolentino (MC) il 07.11.1940
258. CALVIGIONI GINA, nata a Tolentino (MC) il 07.04.1944
259. CALVIGIONI MARA, nata a Macerata (MC) il 24.04.1972
260. CALVIGIONI MARISA, nata a Macerata (MC) il 19.07.1961
261. CAMELI ROBERTO, nato a Offida il 6.7.1951
262. CAMERUCCIO BENITO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 09.08.1961
263. CAMERUCCIO RENZO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 10.08.1961
264. CAMERUCCIO SONIA, nata a Jesi (AN) il 20.11.1987
265. CAMILLETTI MARIA LUISA, nata a Montefano (MC) il 23.09.1947
266. CAMILLINI ALBERTO, nato a Colbordolo il 23.02.1944
267. CAMPAGNOLI LUIGIA, nata a Adelfia (BA) il 25.10.1951
268. CAMPANELLI MIRANDO, nato a Jesi (AN) il 08.12.1943
269. CAMPOLUCCI IVONNE, nata ad Arcevia (AN) il 16.07.1944
270. CAMPOLUCCI STEFANO, nato a Ostra Vetere (AN) il 04.07.1966
271. CANCELLARO PIERPAOLO, nato a Perugia (PG) il 20.06.1968
272. CANCELLIERI ALBERTO, nato a Pesaro (PU) il 21.06.1973
273. CANCELLIERI ANDREA, nato ad Apecchio (PU) il 06.12.1974
274. CANDELARESI CRISTIANO, nato a Chiaravalle il 24.06.1978
275. CANDELARESI MARIO, nato a Morro d'Alba (AN) il 17.01.1943
276. CANDI CESARINO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 17.04.1962
277. CANDOLFI LUCA, nato a Jesi (AN) il 17.03.1977
278. CANDOLFI LUCIA, nata a Jesi (AN) il 28.10.1978
279. CANESTRARI MARIO, nato a Monsano (AN) l'08.11.1938
280. CANGHIARI IVANA, nata a Montegrimano (PU) il 30.05.1953
281. CANGINI GIUSEPPE, nato a Urbino (PU) il 05.08.1942
282. CANINI STEFANO, nato a Rimini (RN) il 18.04.1966
283. CANONICI ALBINA, nata in Ancona (AN) il 16.02.1946
284. CANONICI ALTIERO, nata a Monte San Vito (AN) il 25.09.1925
285. CANONICI FULVIO, nato a Monte San Vito (AN) il 06.09.1961
286. CANONICO ADRIANA, nata a Agugliano (AN) il 27.08.1948



287. CANTALACQUA NAZZARENO, nato a Belforte del Chienti (MC) il 15.02.1956
288. CANTORI LEANDRO, nato a Novafeltria (RN) il 10.12.1964
289. CANTORO DANIELE, nato a Chiaravalle (AN) il 02.05.1980
290. CANTORO NICOLA, nato a Fragneto Monforte (BN) il 09.06.1950
291. CAPECCI DINO, nato a Jesi (AN) il 30.03.1944
292. CAPECCI FRANCO, nato a Jesi (AN) il 11.10.1940
293. CAPOCCHIA ROSSANO, nato a Genga (AN) il 31.07.1950
294. CAPONERI GIAN GABRIELE, nato a Pesaro il 7.4.1932
295. CAPORALETTI GIANCARLO, nato a Recanati (MC) il 28.3.1955
296. CAPORICCI PIETRO, nato a San Severino Marche (MC) il 09.10.1937
297. CAPOTOSTI PIETRO, nato a Tolentino (MC) il 08.06.1932
298. CAPOZZUCCA FRANCO, nato a Civitanova Marche (MC) il 25.03.1951
299. CAPPELLACCI ALESSANDRO, nato a Macerata (MC) il 25.01.1953
300. CAPPELLACCI LUCIANA, nata a Macerata (MC) il 12.12.1960
301. CAPPELLACCI NORMA, nata a Macerata (MC) il 27.02.1928
302. CAPPOZZO PASQUA RITA, nata a Lugo di Cesena (VI ) il 01.02.1944
303. CAPRIOTTI SANDRO, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 08.11.1980
304. CARASSAI GINA, nata a Civitanova Marche (MC) il 18.04.1968
305. CARASSAI HELENIO, nato a Civitanova Marche (MC) il 14.01.1967
306. CARBINI AUGUSTO, nato a Serra De Conti (AN) il 07.10.1947
307. CARBINI MARCO, nato a Jesi (AN) il 09.03.1973
308. CARBONETTI DORIANA, nata a Falconara M.ma (AN) il 26.12.1952
309. CARDARELLI SILVANA, nata a Gualdo (MC) il 27.03.1959
310. CARDELLI SIMONE, nato a Macerata il 13.12.1977
311. CARDINALETTI GIORDANO, nato a Monte S. Vito il 18.10.1955
312. CARDINALI FRANCO, nato a Jesi (AN) il 07.08.1934
313. CARDINALI GIORGIO, nato a Jesi (AN) il 17.11.1961
314. CARDINALI NAZZARENO, nato a Montecosaro (MC) il 02.04.1961
315. CARDINALI OSVALDO, nato a Macerata (MC) il 27.05.1962
316. CARDINI ANNA MARIA, nata a Pollenza (MC) il 23.08.1938
317. CARLETTI CARLO, nato in Ancona il 24.02.1946
318. CARLETTI FABIO, nato in Ancona il 30.6.1976
319. CARLETTI FRANCESCO, nato a Chiaravalle (AN) il 22.07.1967
320. CARLETTI SERGIO, nato a Gubbio (PG) il 01.05.1944
321. CARLETTI SIMONETTA, nata a Corinaldo (AN) l'8.11.1960
322. CARLI MARIA, nata a Bologna (BO) il 07.08.1945
323. CARNEVALI ANDREA, nato a Torino il 30.01.1967
324. CARNUCCIO PIETRO, nato a Jesi (AN) il 06.11.1971
325. CARNUCCIO STEFANO, nato a Jesi (AN) il 03.10.1973
326. CAROTTI ANNA MARIA, nata a Jesi (AN) il 24.01.1948
327. CASCIA AROLDI, nato a Jesi (AN) il 11.05.1937
328. CASCIARRI MARCO, nato a Perugia il 27.1.1969
329. CASCIOTTA GIANNI, nato a Zuppola (PN) il 22.12.1959
330. CASTELLANI ALBINA MARIA, nata a Jesi (AN) il 30.08.1931
331. CASTELLANI FRANCA, nata a Camerino (MC) il 14.06.1948
332. CATALANI LUCIO, nato a Senigallia (AN) il 20.05.1953
333. CATALANI ROBERTO, nato a Senigallia (AN) il 13.02.1950



334. CATANI ANTONIO, nato a Senigallia (AN) il 28.03.1944  
335. CATANI CORRADO, nato a Ancona il 07.02.1943  
336. CATANI SIRIO, nato a Jesi (AN) il 26.11.1933  
337. CATERVI MARCELLA, nata a Cingoli (MC) il 17.10.1954  
338. CAVALIERI MARIA LUISA, nata a Corridonia (MC) il 08.07.1956  
339. CAVALLARI GILBERTO, nato a Senigallia (AN) il 26.07.1939  
340. CAZZOLA VALERIO, nato a Castenaso (BO) il 29.01.1953  
341. CECCACCI CARLO, nato a Mergo (AN) il 18.02.1958  
342. CECCACCI GIORGIA, nata a Jesi (AN) il 03.02.1988  
343. CECCACCI LEONARDO, nato a Jesi (AN) il 1.10.1980  
344. CECCARELLI GASTONE, nato a S. Giorgio di Pesaro (PU) il 02.06.1959  
345. CECCHI ANGELO, nato a Montegiorgio (AP) il 19.09.1957  
346. CECCHI ROBERTA, nata a Jesi (AN) il 26.12.1963  
347. CECCHINI GABRIELE, nato a Pesaro (PU) il 07.3.1947  
348. CECCOLINI LORETTA, nata a Sierre il 23.08.1962  
349. CECCONI VITTORIO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 08.05.1946  
350. CECI ENNIO, nato a Jesi (AN) il 22.12.1956  
351. CELANI ADRIANO, nato in Ancona il 30.04.1950  
352. CELIO ARCHIMEDE, nato a Bari (BA) il 07.11.1954  
353. CERESANI RENATO, nato a Serra De Conti (AN) il 28.09.1934  
354. CERIONI ATTILIO, nato a Jesi (AN) il 07.05.1934  
355. CERRETI MARIA GIULIA, (Tutore Cerreti Paolo nato a Serravalle del Chienti il 03.01.1945 e residente a Castelraimondo in via deli Eroi n.4) nata a Matelica il 17.05.1959 e residente a Castelraimondo (MC) in via Degli Eroi n.4, Cod. Fisc. CRRMGL59E57F051C  
356. CERRETI PAOLO, nato a Serravalle del Chienti (MC) il 03.01.1945  
357. CERRI CELESTINA, nata a Pesaro (PU) il 10.11.1935  
358. CERVASI CLAUDIO, nato a Senigallia (AN) il 5.6.1940  
359. CERVASI SILVANO, nato a Ostra Vetere (AN) il 14.4.1949  
360. CESARETTI FABIO, nato a Talamello (PU) il 04.02.1955  
361. CESARI GIOVANNI, nato a Osimo (AN) il 8.2.1946  
362. CESARONI PAOLO, nato a Ancona (AN) il 07.12.1966  
363. CESPI DANIELE, nato a Tolentino (MC) il 01.04.1987  
364. CHECCARELLI GABRIELLA, nata a Perugia (PG) il 04.09.1951  
365. CHERUBINI STEFANIA, nata a Macerata il 18.10.1968  
366. CHIAPPA ELEONORA, nata a Chiaravalle (AN) il 03.03.1971  
367. CHIAPPETTI ELEONORA, nata a Montecarotto (AN) il 26.11.1958  
368. CHIAPPETTI ROSALIA, nata a Montecarotto (AN) il 26.04.1965  
369. CHIAPPONI ANDREA, nato in Ancona il 08.09.1965  
370. CHIARALUCE ANDREINA, nata a Cingoli (MC) il 30.11.1968  
371. CHIAROTTI ALBINA, nata a Cingoli (MC) il 09.03.1943  
372. CIARAFONI SANZIO, nato a Pergola (PU) il 31.07.1939  
373. CIARAPICA VALERIO, nato a Civitanova Marche (MC) il 30.04.1959  
374. CIASCHINI LINDA, nata a Montemarciano (AN) il 29.01.1935  
375. CIAVATTINI GINA, nata a Recanati (MC) il 05.05.1956  
376. CICCARELLI EMIDIO, nato a Ascoli Piceno il 21.07.1941  
377. CICCARELLI FRANCO, nato a Fabriano (AN) il 21.01.1930  
378. CICCIOLI ANTONIO, nato a Mogliano (MC) il 08.10.1934



379. CICCIOLO CARLA, nata in Corridonia (MC) il 29.01.1949  
380. CICCIOLO COSTANTINO, nato a Macerata (MC) il 01.07.1974  
381. CICCOLA STEFANO, nato a Macerata (MC) il 19.10.1951  
382. CICETTI NORINO, nato a Castelcolonna (AN) il 01.03.1950  
383. CICIANI MARIA RINA, nat a Cheratte (Belgio) il 21.05.1953  
384. CIGNALI ADONE, nato a Cingoli (MC) il 08.04.1949  
385. CIMARELLI LUCIANA, nata a Senigallia (AN) il 12.10.1932  
386. CIMARELLI FRANCO, nato a Ostra (AN) il 26.05.1956  
387. CIMARELLI GIUSEPPE, nato a Ostra (AN) il 30.08.1949  
388. CIMARELLI LEODINO, nato a Ostra (AN) il 07.07.1952  
389. CINELLA ROSSANA, nata a Civitanova Marche (MC) il 07.06.1966  
390. CINGOLANI NEVIO, nato a Ancona (AN) il 06.10.1946  
391. CINGOLANI SANDRO, nato a Recanati (MC) il 26.02.1944  
392. CINTI FRANCESCO, nato in Ancona (AN) il 15.07.1969  
393. CINTI GIOVANNA, nata a Pennabilli (PU) il 28.03.1942  
394. CIOCCOLANTI GRAZIA, nata a Chiaravalle (AN) il 24.10.1952  
395. CIOPPI FRANCESCO, nato a Petriano (PU) l'01.09.1952  
396. CIOPPI MARIA, nata a a Gissi (CH) il 09.02.1943  
397. CIOTTI EURO, nato a Montecassiano (MC) il 30.3.1951  
398. CIPOLLONI ANNA MARIA, nata a Montecassiano (MC) il 3.3.1956  
399. CIRILLI VITOUBALDO, nato a Jesi (AN) il 04.10.1938  
400. CIRIONI ANDREA, nato a Cingoli (MC) il 10.11.1937  
401. CIRIONI FRANCESCA, nata a Cingoli (MC) il 12.09.1962  
402. CIUCCOLI LUIGI, nato a Ostra (AN) il 24.08.1943  
403. CLEMENTI CARLO, nato in Ancona il 30.08.1966  
404. CLEMENTI TIZIANA, nata in Ancona il 05.06.1957,  
405. CLITONE ARCANGELA, nata a Foggia (FG) il 15.02.1945  
406. COCCIA GIORGIO, nato a Montegiorgio (FM) il 22.04.1955  
407. COCCIA MARINA, nata a Macerata (MC) il 19.06.1980  
408. COCCIA NICOLA, nato a Macerata (MC) il 14.11.1992  
409. COGNINI CRISTINA, nata a Senigallia (AN) il 03.01.1968  
410. COGNIGNI GIANNI, nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 17.07.1966  
411. COGNIGNI PATRIZIO, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 20.04.1963  
412. COLA GRAZIELLA, nata a Apiro (MC) il 21.05.1948  
413. COLANERI NADIA, nata a Roma il 19.11.1944  
414. COLLAMATI NAZZARENO, nato a S. Marcello (AN) il 06.01.1932  
415. COLLAMATI RENZO, nato a Senigallia (AN) il 13.06.1963  
416. COLLEONI SERGIO, nato a Brembate di Sotto (BG) il 13.09.1953  
417. COLTORTI MARGHERITA, nat a Foggia (FG) il 12.06.1939  
418. COMPAGNUCCI ALESSANDRO, nato a Montecassiano (MC) il 26.2.1946  
419. COMPAGNUCCI ANDREA, nato a Numana (AN) il 21.03.1964  
420. COMPAGNUCCI FAUSTO, nato a Numana (AN) il 28.04.1968  
421. COMPAGNUCCI GIACOMO, nata a Macerata (MC) il 27.06.1966  
422. COMPAGNUCCI MOIRA, nata a Macerata (MC) il 31.10.1977  
423. COMPAGNUCCI ROSALBA, nata a Numana (AN) il 27.05.1958  
424. CONIGLI NELLO, nato a Serra De Conti (AN) il 19.05.1938  
425. CONTI FRANCESCA, nata a Montecassiano (MC) il 04.10.1957



426. CONTI PIERLUIGI, nato a Fossombrone (PU) il 13.08.1953  
427. CONTI QUINTILIA, nata a Ostra Vetere(AN) il 15.11.1924  
428. CONTI SANDRA, nata a Senigallia (AN) il 01.03.1948  
429. CONTI TINA, nata a Gualdo (MC) il 04.03.1923  
430. CONTIGIANI EZIO, nato a Loro Piceno (MC) il 20.10.1940  
431. COPPARI FRANCO, nato a Cingoli (MC) il 09.06.1950  
432. COPPARI GIULIA, nata a Filottrano (AN) il 03.02.1939  
433. COPPARI LUCIANO, nato a Senigallia (AN) il 13.12.1947  
434. COPPARI MAURIZIO, nato a Senigallia (AN) il 20.06.1962  
435. COPPARI RENZO, nato a Jesi (AN) il 15.03.1930  
436. COPPARI WALTER, nato a Staffolo (AN) il 02.02.1956  
437. COPPARONI LIBERO, nato a Jesi (AN) il 24.07.1944  
438. CORALLINI MARISA, nata a Filottrano (AN) il 14.07.1953  
439. CORAZZINI ELIO, nato a Montecopiolo (PU) il 21.2.1952  
440. CORELLI TONINA, nata a Sassocorvaro (PU) il 15.01.1958  
441. CORINALDESI ADRIANO, nato a Staffolo (AN) l'8.06.1930  
442. CORINALDESI EMANUELA, nata a Jesi (AN) il 28.08.1965  
443. CORINALDESI ENZO, nato a Jesi (AN) il 27.09.1947  
444. CORINALDESI FRANCO, nato a Jesi (AN) il 17.04.1941  
445. CORSO ENZO, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 20.02.1955  
446. CORRADINI PIETRO, nato a Loro Piceno (MC) il 04.05.1934  
447. CORVATTA CARLO, nato a S. Severino Marche (MC) il 08.09.1951  
448. COSCIA FRANCA, nata a Civitanova Marche (MC) il 01.09.1956  
449. COSCIA LUIGI, nato a Carlantino (FG) il 05.05.1951  
450. COSSIGNANI MASSIMILIANO, nato a Jesi (AN) il 06/05/1976  
451. COSTANTINI LEDA, nata a Camerino (MC) il 21.12.1942  
452. CREMONESI PAOLA, nata a Jesi (AN) il 03.06.1961  
453. CRESCENTINI MARCELLA, nata a Corinaldo (AN) il 01.03.1949  
454. CRISTALLI GLORIA, nata a S. Severino Marche (MC) il 25.3.1951  
455. CRUCIANI OSCAR, nato a Bolognola (MC) il 29.08.1938  
456. CUCCHI FABIO, nato a Morro d'Alba il 14.05.1953  
457. CUGNIGNI GIUSEPPINA, nata a Ortezzano (FM) il 16.12.1932  
458. CUPPINI STEFANO, nato a Bologna (BO) il 24.07.1954  
459. CURSI VALERIA, nata a Castelleone di Suasa (AN) il 10.11.1940  
460. CURZI MARIO, nato a Voghera (PV) il 02.02.1959  
461. DAMIANI SABINA, nata a Macerata (MC) il 31.05.1962  
462. DAVICO CAMILLA, nata a Fossombrone (PU) il 14.10.1982  
463. DE ANGELIS GIOACCHINO, nato a Osimo (AN) il 03.10.1951  
464. DE ANGELIS VALERIA, nata a Macerata (MC) il 27.07.1957  
465. DE CAPUA AMELIA TERESA, nata a S. Ginesio (MC) il 30.04.1939  
466. DE FRANCESCO GIULIANA, nata a Atessa (CH) il 12.02.1937  
467. DE NARDI MIRIAM, nata a Vimercate (MB) il 21.11.1958  
468. DE PAOLIS PAOLO, nato a Montegiorgio (FM) il 17.12.1952  
469. DE SANTIS SIMONE, nato a Chiaravalle (AN) il 25.08.1962  
470. DEL CARPIO LUCIA, nata a S. Severino Marche (MC) il 02.08.1983  
471. DEL CARPIO VALENTINA, nata a S. Severino Marche (MC) il 28.06.1978  
472. DEL CARPIO WALTER, nato a Serravalle del Chienti (MC) il 27.06.1948



473. DEL PRETE OSCAR, nato a Pesaro il 7.6.1946
474. DEL PRIORI CLAUDIO, nato a Maiolati Spontini (AN) il 08.01.1944
475. DEL SOLE DONATO, nato a Pineto (TE) il 22.03.1959
476. DEL SORDO ITALO, nato a Osimo (AN) il 25.06.1968
477. DEL VECCHIO MICHELE, nato a Saltara (PU) il 17.02.1955 e residente a Fano (PU) in via Rosmini n. 3, quale rappresentante legale delle DI.BI. IMMOBILIARE SRL, con sede in Fano (PU) in via Einaudi n. 2 P.IVA 02198840411
478. DELLA CHIARA ROSANNA, nata a Pesaro (PU) il 15.03.1943
479. DEZI GIOVANNI, nato a Macerata il 27.06.1948
480. DI CECCHI ORFEO, nato a Tavullia (PU) il 21.01.1948
481. DI GIOVANNI MARIO, nato a Torrecchia Teatina (CH) il 25.05.1948
482. DI LORENZO ALESSANDRA, nata a Perugia il 5.11.1965
483. DI LORENZO BARBARA, nata a Perugia (PG) il 17.09.1964
484. DI LORENZO CAMILLA, nata a Perugia il 17.02.1968
485. DI LUPIDIO MASSIMO, nato a Montegranaro il 25.07.1962
486. DI NICOLÒ GIUSEPPE, nato a Carassai (AP) il 18.03.1941
487. DINI GIUSEPPE, nato a S. Angelo in Vado (PU) il 06.08.1934
488. DI PIETRO CORRADO, nato a Urbino (PU) il 17.03.1954
489. DI ROSA ENRICO, nato a Monte San Pietrangeli (AP) il 31.08.1959
490. DI SAURO GIANNA, nata a Monte Vidon Corrado (FM) il 27.09.1946
491. DOMINICI MASSIMO, nato a Pesaro il 26.04.1957
492. DONATI ALBA, nata a Percile (RM) il 20.10.1950
493. DONATI ANTONELLA, nata a Senigallia il 10.1.1986
494. DONATI CLAUDIO, nato a Mondolfo (PU) il 22.04.1953
495. DONNALOIA ALBERICO, nato a Cisternino (BR) il 16.06.1946
496. DONNALOIA GIOVANNI, nato a Senigallia (AN) il 12.01.1979
497. DONNARI NAZARENO, nato a Macerata (MC) il 11.05.1956
498. DONNINELLI DIEGO, nato a Jesi (AN) il 26.08.1984
499. DONNINELLI LUCIANO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 21.05.1956
500. DORIA SAURO, nato a Porto San Giorgio (FM) il 06.09.1950
501. DRAGHI FRANCO, nato a Pennabilli (RN) il 19.11.1953
502. DURANTI ALICE, nata in Ancona (AN) il 13.09.1985
503. DURANTI DINO, nato in Ancona il 01.08.1943
504. DURANTI SILVIA, nata in Ancona (AN) il 02.07.1982
505. EMILIANI FRANCO, nato a Corridonia (MC) il 15.07.1942
506. ERCOLI BRUNELLA, nata a Pedaso (AP) il 29.10.1956
507. ESPOSITO FRANCESCA, nata a Spinetoli (AP) il 24.08.1953
508. ESPOSTO BIGOZZI MANUELA, nata in Ancona il 26.6.1969
509. EVARISTI ANNUNZIATA, nata a Camerino (MC) il 15.08.1956
510. FABBRI MAURIZIO, nato a Pesaro (PU) il 02.08.1964
511. FABBRI ROBERTO, nato a Pesaro (PU) il 18.03.1960
512. FABBRI MICHELE, nato a Fermignano (PU) il 19.01.1971
513. FABIANI MARINO, nato a Fermo (FM) il 26.09.1954
514. FABRIZI ATTILIO, nato a Jesi (AN) il 15.03.1942
515. FABRIZI LIVIO, nato a Monte Roberto (AN) il 07.01.1949
516. FACCENDA ANTONIO, nato a Santa Maria Nuova (AN) il 27.01.1934
517. FAGGIOLANI GIANFRANCO, nato a Montelabbate (PU) il 26.9.1947



518. FAGIOLI LUCIA, nata a Gubbio (PG) il 10.03.1944
519. FAGIOLI PAOLO MARIA, nato ad Osimo (AN) il 03.12.1937
520. FAGOTTI GIANFRANCO, nato a Jesi (AN) il 21.01.1951
521. FAINI MARINELLA, nata a Castelbellino (AN) il 14.01.1948
522. FAINI NELDA, nata a Roma il 31.05.1927
523. FALCHI FRANCESCO, nato a Tunisi il 22.02.1941
524. FANESI FAUSTO, nato a Falconara M.ma (AN) il 26.07.1951
525. FANI IVANA, nata a Corridonia (MC) il 23.4.1950
526. FANUCCI CAMILLO, nato a Lefreney (Francia) il 26.09.1934
527. FARAONI DANIELA, nata a Pollenza (MC) il 11.05.1964
528. FATTORI DORIANO, nato a Jesi (AN) il 25.10.1965
529. FATTORI SAURO, nato a Novafeltria (RN) il 06.03.1962
530. FAVA CLAUDIO, nato a Montemarciano (AN) il 21.06.1956
531. FAVA DINA, nata a Jesi (AN) il 15.12.1946
532. FAVA ROMUALDO, nato a Morro d'Alba (AN) il 31.10.1915
533. FAZI MARIA RITA, nata in Ancona il 07.05.1950
534. FEDERICI FEDERICO, nato a Jesi (AN) il 02.07.1977
535. FEDERICI FIORENZO, nato a Cagli (PU) il 15.03.1952
536. FEDERICI MARIA SERENELLA, nata a Cupramontana (AN) il 11.02.1963
537. FELCINI FRANCO, nato a Jesi il 22.01.1931
538. FELCINI SERENELLA, nata a Jesi il 12.08.1958
539. FELICI ALBERTO, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 05.05.1943
540. FELIZIANI MASSIMO, nato a Macerata (MC) il 25.10.1936
541. FENUCCI ALDO, nato a Chiaravalle (AN) il 28.02.1934
542. FENUCCI GIOVANNI, nato a Jesi (AN) il 12.12.1973
543. FERMANI GIUSEPPE, nato a Fiuminta (MC) il 17.11.1946
544. FERRACUTI GENOVEFFA, nata a Montegiorgio (FM) il 01.01.1933
545. FERRETTI ANDREA, nato a Milano il 26.12.1967
546. FERRETTI FABRIZIO, nato a Senigallia (AN) il 26.03.1961
547. FERRETTI FIORELLA, nata a Monsano (AN) il 27.09.1951
548. FERRETTI GIUSEPPE, nato a Fabriano (AN) il 16.12.1951
549. FERRETTI MARIA GRAZIA, nata a Senigallia (AN) il 30.12.1954
550. FERRETTI VALERIA, nata a S. Marcello (AN) il 27.11.1953
551. FERRONI MARIA, nata a Corinaldo (AN) il 09.10.1945
552. FIACCHINI MAURO, nato a San Severino Marche (MC) il 06.03.1969
553. FILIPPETTI NADIA, nata a Macerata il 1.8.1974
554. FILIPPETTI ULDERICO, nato a Recanati (MC) il 20.04.1946
555. FILIPPONI FILIPPO, nato a Senigallia il 5.6.1985
556. FILIPPONI FILIPPO, nato a Cento (FE) il 25.01.1923
557. FILIPPONI LUISA, nata a Macerata il 08.02.1970
558. FILONZI ENRICO, nato a Jesi (AN) il 25.12.1944
559. FILONZI MASSIMO, nato a Jesi (AN) il 04.08.1967
560. FIORAVANTI ANNA, nata a Senigallia(AN) il 03.01.1941
561. FIORENZA CATERINA, nata a Badolato (CZ) il 04.03.1957
562. FIORENZA VINCENZO, nato a Badolato (CZ) il 20.11.1952
563. FIORI DOMENICO, nato a Staffolo (AN) il 15.08.1937
564. FIORI SECONDO, nato a Staffolo (AN) il 08.04.1954



565. FIORINI CLAUDIO, nato a Montegrimano Terme (PU) il 20.09.1954  
566. FIUMANA FLORIA, nata a Forli (FC) il 26.06.1955  
567. FLORI GIANFRANCO, nato a Mondolfo (PU) il 27.02.1951  
568. FOCANTI ANTONIO, nato a Camerata Picena (AN) il 20.12.1950  
569. FOGLIA DANIELE, nato a Tresi (MC) il 16.05.1961  
570. FOGLIA FRANCA MARIA, nata a Macerata (MC) il 31.05.1953  
571. FONTANELLA FRANCESCA, nata a Recanati (MC) il 29.09.1965  
572. FONTANELLA MICHELE, nato a Recanati (MC) il 31.07.1969  
573. FONTANELLI FEDERICO, nato a Città di Castello (PG) il 18.03.1963  
574. FORLANI VITTORIA, nata a Offagna (AN) il 26.01.1959  
575. FOSCI VALERIO, nato a Roma (RM) il 02.04.1942  
576. FOSSI FRANCESCO, nato a S. Costanzo il 20.07.1953  
577. FOSSI GIORGIO, nato a Ripe (AN) il 09.10.1949  
578. FRABONI NOVELLA MARIA, nata a Corinaldo il 01.01.1947  
579. FRANCA FABRIZIO, nato a Pesaro (PU) il 03.07.1945  
580. FRANCESCHINI FRANCESCO, nato a Ancona (AN) il 02.06.1966  
581. FRANCESCHINI GIGLIOLA, nata a Cingoli il 17.09.1946  
582. FRANCESCONI VIERI, nato a Milano (MI) il 23.01.1942  
583. FRANCHI ALESSANDRA, nata a Macerata (MC) il 31.01.1951  
584. FRANCI NADIA, nata a Repubblica di San Marino il 04.02.1960  
585. FRANCINELLA MARCELLO, nato a Civitanova Marche (MC) il 13.04.1951  
586. FRANCINI LUCIANO, nato a Montefelcino (PU) il 02.05.1932  
587. FRANCUCCI FERNANDO, nato a San Severino Marche (MC) il 08.10.1952  
588. FRATI SAMUELA, nata a Treia (MC) il 7.9.1976  
589. FRATINI ANTONIO, nato a Pergola (PU)  
590. FRATINI RINA, nata a Senigallia (AN) il 18.12.1930  
591. FRATTANI DONATELLA, nata a Macerata il 20.9.1964  
592. FRATTESI GIACOMO, nato a Terni il 25.7.1940  
593. FRIONI MAURO, nato a Perugia il 01.08.1954  
594. FRISALDI FRANCESCA, nata a Roma il 04.04.1974  
595. FRONTONI BASILIO, nato a Montappone (AP) il 11.03.1938  
596. FRULLA MARIO, nato a Ostra (AN) il 31.12.1948  
597. FUCILI MONICA, nata a Foscombrone (PU) il 12.07.1975  
598. FUCILI SIMONA, nata a Fossombrone e (PU) il 11.06.1973  
599. GABELLINI FRANCO, nato a Pesaro (PU) il 19.11.1956  
600. GAETANI TOMMASO LUCIO, nato a Ortona (CH) il 13.12.1958  
601. GAGLIARDINI CLAUDIA, nata a Cingoli (MC) il 24.06.1966  
602. GAGLIARDINI SABRINA, nata a Jesi (AN) il 22.06.1972  
603. GALARDINI MAURIZIO, nato a Serravalle Scrivia (AL) il 27.09.1956  
604. GALASSI MAURIZIO, nato a Ancona il 14.4.1945  
605. GALDENZI EULALIA, nata a Ostra Vetere (AN) il 25.10.1940  
606. GALEAZZI MARCO, nato a Foligno (PG) il 28.06.1979  
607. GALLI LUIGI, nato a Taranto il 21.4.1972  
608. GALLINA MARZIO, nato a Recanati (MC) il 07.03.1929  
609. GALLO CARMELA, nata a Lecce (LE) il 4.11.1948  
610. GALLO FRANCESCA, nata in Ancona (AN) il 07.05.1974  
611. GALLO ROBERTO, nato a Ancona (AN) il 25.05.1942



612. GAMBINI ROSSANO LUCA, nato a Roma (RM) il 12.09.1973
613. GAMBINI ROSSANO MARCO, nato a Roma il 10.01.1971
614. GAMBINI ROSSANO PIA, nata a Frascati (RM) il 03.06.1978
615. GARANI MARCO, nato a Ferrara (FE) il 27.09.1945
616. GARBINI BRUNO, nato a Castelplanio (AN) il 26.11.1947
617. GAROFOLI ALBERTO, nato a Maiolati Spontini (AN) il 27.11.1946
618. GAROFOLINI SILVIA, nata in Ancona il 26.01.1951
619. GASPARETTI EMILIA LIDIA, nata a Chene – Bougeries (Svizzera) il 12.06.1932
620. GASPARINI ARIELLA, nata a Montecarotto (AN) il 30.07.1946
621. GASPARONI LORETTA, nata a Osimo (AN) il 16.05.1961
622. GASPARRI FRANCO, nato a Osimo (AN) il 22.11.1960
623. GASPARRINI ARGENTINA, nata a Cingoli (MC) il 28.10.1930
624. GASPARRINI GIUSEPPE, nato a Acquaviva Picena (AP) il 30.11.1937
625. GASPARRONI ANDREA, nato a Civitanova Marche (MC) il 14.11.1933
626. GASPARRONI MARINO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05.12.1965
627. GASTREGHINI CARLO, nato a Morro D'Alba (AN) il 06.01.1937
628. GATTAFONI MARIA LUISA, nata a Civitanova Marche (MC) il 06.03.1961
629. GAUDENZI LORELLA, nata a Basilea (Svizzera) il 31.08.1962
630. GAZZETTI GIANFRANCO, nato a Pergola (PU) il 26.05.1943
631. GELI TECLA, nata a Belvedere Ostrense (AN) il 24.09.
632. GEMINIANI FEDERICA, nata a Vallefoglia (PU) il 27.04.1974
633. GEMINIANI MARCO, nato a Pesaro (PU) il 10.06.1977
634. GEMINIANI MICHELE, nato a Pesaro il 21.12.1964
635. GEMINIANI ROBERTO, nato a Vallefoglia (PU) il 21.06.1967
636. GENANGELI NADIA, nata a Monte S Vito (AN) il 30.05.1962
637. GENTILI MARIA GINA, nata a Castelplanio (AN) il 28.02.1937
638. GENTILUCCI FRANCESCA, nata a Matelica (MC) il 18.05.1972
639. GERINI NADIA, nata a Morro d'Alba il 11.11.1954
640. GERMINE ALESSANDRO, nato a Perugia il 8.2.1971
641. GHITARRARI FABIO, nato a Urbisaglia (MC) il 12.12.1963
642. GIACANI ENZO, nato in Arcevia (AN) il 26.07.1956
643. GIACCAGLIA GIGLIANA, nata a Ancona (AN) il 11.05.1962
644. GIACCHETTA LETIZIA, nata a Osimo (AN) il 17.03.1955
645. GIACOMETTI MARCO, nato a Mondolfo (PU) il 18.07.1963
646. GIAMBARTOLOMEI LIVIA, nata in Ancona (AN) il 08.12.1949
647. GIAMPIERI ANTONELLA, nata a Chiaravalle (AN) il 18.07.1963
648. GIANANGELI DELIO, nato a Jesi (AN) il 13.02.1941
649. GIANCAMILI IVO, nato a Serra De Conti il 18.12.1951
650. GIANGIACOMI GIANCARLO, nato in Ancona il 18.09.1949 e
651. GIANNETTI GIOVANNI, nato a Montecopiolo (PU) il 17.01.1953
652. GIANNONI FRANCESCO, nato a Cingoli (MC) il 18.01.1969
653. GIANNONI GIULIO, nato a Filottrano (AN) il 19.03.1944
654. GIGLI FRANCO, nato a Cingoli (MC) il 26.12.1945
655. GIGLI GIORDANO, nato a Senigallia (AN) il 30.11.1976
656. GIGLI LIVIO, nato a Jesi (AN) il 19.07.1947
657. GIGLI LUCA, nato a Jesi (AN) il 24.01.1982
658. GIGLI MAURIZIO, nato in Ancona (AN) il 05.11.1959



659. GIGLI MICHELA, nata a Cingoli (MC) il 01.08.1972
660. GIGLI SONIA, nata a Senigallia (AN) il 30.08.1974
661. GIOACCHINI ADRIANO, nato a Sassoferrato (AN) il 27.06.1940
662. GIOMMI VOLTURNO, nato a San Costanzo (PU) il 08.10.1939
663. GIORDANO SALVATORE, nato a Roma (RM) il 30.9.1944
664. GIORGI ENRICO, nato a Pollenza (MC) il 15.10.1934
665. GIORGINI SAURO, nato in Ancona il 05.05.1952
666. GIOSUE' MONIA, nata a Civitanova Marche (MC) l'11.01.1969
667. GIOVAGNOLI ADELIO, nato a Montecarotto (AN) il 05.03.1952
668. GIOVANNETTI ZELIO, nato a Montegiorgio(FM) il 29.08.1954
669. GISMONDI DANIELA, nata a Tolentino (MC) il 26.07.1974
670. GISMONDI GIOVANNI, nato a Pollenza (MC) il 08.03.1943
671. GIULIANELLI LUCIANO, nato a Novafeltria (RN) il 10.09.1959
672. GIULIANI SEVERINO, nato a Montemarciano (AN) il 22.04.1948
673. GIULIODORI GUGLIELMA, nata a Filottrano (AN) il 06.01.1948
674. GIULIODORI MARIANO, nato a Osimo (AN) il 18.06.1954
675. GIUSEPPONI MARIA, nata a Macerata (MC) il 24.04.1948
676. GIUSTOZZI ERNESTO, nato a Corridonia (MC) il 28.11.1959
677. GIUSTOZZI PIO ADRIANO, nato a Urbisaglia (MC) il 10.07.1947
678. GIUSTI MARIO, nato a Ancona il 1.10.1962
679. GIUSTI RENZO, nato a P. S. Elpidio il 17.08.1959
680. GOBBI GIUSEPPINA, nata a Tolentino (MC) il 28.03.1953
681. GOBBI IGINO, nato a Filottrano (AN) il 28.3.1925
682. GOBBI MARIA GRAZIA, nata a Monte S. Vito (AN) il 07.05.1958
683. GORI MAURO, nato a Cagli (PU) il 06.12.1946
684. GORO GIGLIOLA, nata a Jesi (AN) il 02.12.1972
685. GORO GIUSEPPE, nato a Cingoli (MC) il 18.02.1960
686. GORO GRAZIELLA, nata a Jesi (AN) il 30.12.1971
687. GRASSETTI FRANCO, nato a Montelupone (MC) il 26.05.1952
688. GRASSETTI MONALDO, nato a Cingoli (MC) il 06.06.1944
689. GRASSI ROSANNA, nata a Cattolica (RN) il 03.09.1945
690. GRASSI WALTER, nato a Rosora (AN) il 08.07.1953
691. GRATI GIANNI MARIA, nato a Ancona (AN) il 11.12.1956
692. GREGANTI LUCIO, nato a Senigallia il 20.03.1942
693. GREGORI MARIA IVANNA, nata a Monteciccardo (PU) il 01.02.1944
694. GREGORI STEFANO, nato a Sarnano (MC) il 06.08.1956
695. GRIFONI MEDUSA, nata a Ancona (AN) il 19.10.1945
696. GRIMALDI GIULIANO, nato a Bologna (BO) il 05.04.1940
697. GRISOLIA RAUL, nato a Frasinetto (CS) il 02.10.1953
698. GROSSI MARIO, nato a Fossombrone (PU) il 19.02.1956
699. GUARANDELLI CLAUDIA, nata a Urbino (PU) il 02.06.1944
700. GUARDIANI MIRELLA, nata Montegranaro (FM) il 03.06.1949
701. GUERRI RAFFAELA, nata a Jesi (AN) il 12.12.1961
702. GUGLIELMI EMIDIO, nato a Penna San Giovanni (MC) il 28.01.1946
703. GUIDI TOMMASA, nata in Arcevia (AN) il 18.11.1939
704. HEINMOLLER ANNEGRET, nata a Essen (Germania) il 27.9.1957
705. IACOBELLI GIANNANTONIO, nato na Piobbico (PU) il 11.11.1937



706. IACOVACCI ANTONIO, nato a Villa S. Stefano (FR) il 22.01.1953
707. IAPPELLI CARLO, nato a Napoli il 21.10.1938
708. IESCIANI ORIANA, nata a Montecassiano (MC) il 04.10.1954
709. IL CENTRO F.B. srl, con sede a Jesi (AN) in via Abbruzzetti n.2 bis, P. IVA 01560430421, in persona del legale rappresentante BARCHIESI FRANCESCO, nato ad Ancona il 03.06.1967
710. IMPAGNATIELLO VALTER, nato a Macerata il 12.10.1936
711. ITALIANI LUCIO, nato a Pesaro (PU) il 30.08.1946
712. JASIENSKI ANNAMARIA, nata in Ancona il 09.11.1955
713. JAVARONE LORENZO, nato a Jesi (AN) il 31.10.1989
714. JAVARONE STEFANO, nato a Jesi (AN) il 28.01.1951
715. LABATE GIOVANNI, nato a Bagaladi (RC) il 16.07.1946
716. LA BLUNDA SILVIO, nato a Nicosia (EN) il 06.09.1957
717. LANCIONI PAOLO, nato a Jesi (AN) il 27.06.1966
718. LA SENIGALLIESE di Belogi Daniele e Abbrugiati Marinella snc, con sede in Viale Leopardi n.73 Senigallia, P.IVA 01004790422, rappresentata pro tempore da Belogi Daniefe, nato a Senigallia (AN) il 12.04.1963
719. LATINI ANNALISA, nata a Jesi (AN) il 25.05.1968
720. LATINI ELIO, nato a Fabriano (AN) il 14.10.1957
721. LATINI LAURA, nata a Jesi (AN) il 6.9.1966
722. LATINI MASSIMO, nato a Ancona il 21.11.1944
723. LATINI VANDA, nata a Castelplanio (AN) il 03.06.1931
724. LAURIOLA LUISA, nata a Termoli (CB) il 30.01.1964
725. LAUTIZI SANDRO, nato a Falerone (FM) il 06.09.1948
726. LAZZARI NAZZARENO, nato a Arcevia (AN) il 28.07.1951
727. LAZZARINI STEFANO, nato a Coriano (RN) il 18.06.1959
728. LELLI LUIGI, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 19.02.1963
729. LEONANGELI VINCENZO, nato a Tolentino (MC) il 28.10.1951
730. LIBANORI GIORGIO, nato a Ancona (AN) il 04.09.1965
731. LIBANORI PAOLA, nata a Ancona (AN) il 17.06.1963
732. LIERA MARCO, nato a Colbordolo (PU) il 14.03.1943
733. LILLI LUCIANO, nato a Ostra (AN) il 20.10.1937
734. LIPPI ILDE, nata a Cingoli (MC) il 09.09.1933
735. LISI STEFANO, nato a Corridonia (MC) il 16.11.1959
736. LIVI VITTORIO, nato a Tavullia (PU) il 03.09.1944
737. LO MONACO GIOVANNI, nato a Mistretta (ME) il 24.06.1951
738. LOFARI MISTERO, nato in Ancona (AN) il 31.08.1948
739. LOMBARDI SILVANO, nato a Polverigi (AN) il 18.12.1945
740. LONGHI GUIDO, nato a Jesi (AN) il 17.11.1970
741. LORENZETTI ENRICO, nato a Camerino (MC) il 18.11.1949
742. LORENZETTI LAURA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 18.12.1955
743. LORENZI SERAFINA, nata a Piacenza (PC) il 12.6.1960
744. LORETI CLAUDIO, nato a Camerino (MC) il 07.02.1962
745. LUCANERO ROSANNA, nata a Recanati (MC) il 15.09.1948
746. LUCARELLI CLAUDIO, nato a Camerino (MC) il 13.10.1944
747. LUCARELLI RENATO, nato a Senigallia (AN) il 12.01.1963
748. LUCARINI DANTE, nato a Fiuminata (MC) il 03.09.1931
749. LUCCIONI ANTONELLA, nata a Senigallia il 15.1.1958



750. LUCERTINI ALESSIO, nato a Senigallia (AN) il 02.11.1976  
751. LUCIDI NADIA, nata a Senigallia (AN) il 08.02.1954  
752. LUCILLA EMANUELA, nata a Senigallia (AN) il 12.02.1977  
753. LUCONI LINA, nata a Jesi (AN) il 25.11.1948  
754. LUMINARI DARIO, nato a Montecarotto (AN) il 25.9.1949  
755. LUMINARI MAURIZIO, nato a Montecarotto (AN) il 01.11.1955  
756. LUNGI ANTONIO, nato a Pesaro (PU) il 17.01.1949  
757. LUPINELLI GIULIANO, nato a Macerata (MC) il 12.08.1953  
758. LUPINI ROBERTO, nato a Piobbico (PU) il 26.03.  
759. LUSCIE' GIULIANA, nata a Castelraimondo (MC) il 23.01.1937  
760. LUZIETTI GIANFRANCO, nato a Mondavio (PU) il 27.09.1950  
761. MAESTRINI MIRELLA, nata a Cagli (PU) il 12.03.1942  
762. MAGI ANNALISA, nata a Senigallia il 01.09.1973  
763. MAGI DAVIDE, nato a Senigallia il 31.08.1968  
764. MAGGI CHIARA, nata a Ancona il 19.06.1965  
765. MAGGI MARIA GABRIELLA, nata a Macerata il 30.4.1955  
766. MAGNATERRA GIUSEPPE, nato a Castelbellino (AN) il 17.03.1938  
767. MAIOLATESI DONATELLA, nata a Senigallia il 5.3.1961  
768. MALPIEDI CORRADO, nato a Tolentino (MC) il 05.01.1940  
769. MALTEMPI AGNESE, nata a Jesi (AN) il 16.09.1978  
770. MALTEMPI FULVIA, nata a Senigallia (AN) il 06.11.1957  
771. MANCINELLI GIUSEPPE, nato a Sessoferrato (AN) il 30.10.1935  
772. MANCINELLI GIANCARLO, nato a Pescara il 08.09.1936  
773. MANCINELLI MARY, nata a Jesi (AN) il 16.05.1972  
774. MANCINELLI STEFANO, nato in Ancona il 18.6.1969  
775. MANCINI ANTONIA FRANCESCA, nata a Pesaro il 16.12.1942  
776. MANCINI GASPARE, nato a Apiro (MC) il 17.09.1945  
777. MANCINI GHERARDO, nato a Serra dei Conti (AN) il 19.05.1941  
778. MANCINI MARIA ERSILIA, nata a Pesaro (PU) il 04.09.1940  
779. MANCINI MASSIMO, nato a Roma il 1.03.1951  
780. MANCINI MICHELA, nata a Jesi (AN) il 13.01.1976  
781. MANCINI MIRCO, nato a Osimo (AN) il 18.01.1964  
782. MANCINI RENATO, nato a Senigallia (AN) il 06.06.1963  
783. MANDOLESI SANDRO, nato a Civitanova Marche (MC) il 31.01.1951  
784. MANDOLINI ROMANO, nato a Chiaravalle (AN) il 05.11.1939  
785. MANGANI CELESTE, nata a Acqualagna (PU) il 22.01.1932  
786. MANIERI MARIO, nato a Ostra Vetere (AN) il 21.03.1949  
787. MANNA MARIA GRAZIA, nata a Mondolfo il 02.01.1938  
788. MANSERVIGI LUCIANO, nato a Senigallia il 13.06.1941  
789. MARASCHIO ORNELLO, nato a Ancona (AN) il 14.08.1946  
790. MARAVALLE SILVERIO, nato in Ancona il 14.01.1936  
791. MARCELLI BRUNO, nato a Porto S. Giorgio (AP) il 06.02.1942  
792. MARCELLINI MADDALENA, nat a a Jesi (AN) il 3.1.1931  
793. MARCELLINI ROSINA, nata a Ostra (AN) il 27.01.1929  
794. MARCHEGIANI GIUSEPPE, nato a Monteroberto (AN) il 03.07.1954  
795. MARCHEGIANI LUIGI, nato a Cingoli (MC) il 16.04.1931  
796. MARCHEGIANI MASSIMILIANO, nato a Jesi (AN) il 27.05.1980



797. MARCHEGIANI PATRIZIA, nata a Monte Roberto (AN) il 14.02.1969
798. MARCHEGIANI SAMUELA, nata a Jesi (AN) il 04.11.1972
799. MARCHEGIANI STEFANO, nato a Cingoli (MC) il 12.03.1965
800. MARCHETTI FELICI GIUNCHI EMANUELA, nata a Pesaro il 15.1.1949
801. MARCHETTI GUERRINO, nato a Sassoferrato (AN) il 06.06.1941
802. MARCHETTI MARY, nata a Corinaldo (AN) il 14.02.1971
803. MARCHI MORENO, nato a Filottrano (AN) il 28.06.1965
804. MARCHIONNI NAZZARENO, nato a Civitanova Marche (MC) il 09.12.1939
805. MARCONETTI ANNA, nata a Montegranaro (FM) il 21.04.1964
806. MARCONI DALMAZIO, nato a Recanati (MC) il 21.06.1947
807. MARCONI ERINA, nata a Jesi (AN) il 20.09.1967
808. MARCONI FERDINANDO, nato a Senigallia (AN) il 18.02.1951
809. MARCONI ORLANDO, nato a Jesi il 11.10.1954
810. MARIANI ALBERTO, nato a Pollenza (MC) il 02.01.1951
811. MARIANI FRANCO, nato a Monta S. Vito (AN) il 30.10.1935
812. MARIANI GILBERTO, nato a Novafeltria (RN) il 05.11.1948
813. MARIANI MASSIMO, nato a Senigallia il 25.05.1963
814. MARIANI MAURIZIO, nato a Pergola (PU) il 06.05.1949
815. MARIANI PAOLO, nato a Senigallia il 19.01.1960
816. MARIANI VIRGILIO, nato a Belforte all'Isauro (PU) il 24.03.1936
817. MARIETTI ALESSANDRO, nato a Macerata (MC) il 22.11.1935
818. MARINACCI ALBERTO, nato a Recanati (MC) il 28.12.1973
819. MARINCIONI DANIELE, nato a Camerano (AN) il 25.05.1960
820. MARINCIONI FRANCO, nato in Ancona il 03.05.1959
821. MARINCIONI LOREDANA, nata a Macerata (MC) il 07.01.1946
822. MARINELLI NAZZARENA, nata a Civitanova Marche (MC) il 22.10.1952
823. MARINELLI VELIA, nata a Osimo (AN) il 14.02.1944
824. MARINI GIANFRANCO, nato a Montemarciano (AN) il 10.11.1942
825. MARINI LAMBERTO, nato a Barchi (PU) il 28.04.1961
826. MARINI NELLO, nato a Montemarciano (AN) il 14.02.1939
827. MARINO RAFFAELE, nato a Castel di Sangro (AQ) il 19.03.1934
828. MARINONI DOMENICA, nata a Sassocorvaro (PU) il 26.06.1944
829. MARIOTTI AMERICO, nato a Apiro (MC) il 26.06.1945,
830. MARIOTTI PIERPAOLO, nato a Sant'Arcangelo di Romagna (FO) il 08.02.1968
831. MAROCCINI DANIELE, nato a Urbino il 25.06.1951
832. MARROCCHI MAURO, nato a Cingoli (MC) il 14.03.1956
833. MARSILI MAURO, nato a Porto Recanati (MC) il 02.04.1967
834. MARSILI UMBERTO, nato a Porto Recanati (MC) il 16.12.1957
835. MARTINELLI GIUSEPPE, nato a Corridonia (MC) il 23.06.1954
836. MARTINI ERNESTO, nato a Camerino (MC) il 26.02.1974
837. MARVIN srl, con sede in Fabriano via Corsi , P. IVA 02133860425 in persona del legale rappresentante ANGELELLI VINCENZO, nato a Fabriano (AN) il 09.10.1950
838. MARZIALETTI JOHNNY, nato a Macerata (MC) il 02.03.1974
839. MARZIALETTI GIUSEPPE, nato a Montappone (FM) il 13.04.1938
840. MARZIALETTI PAOLO, nato a Macerata (MC) il 29.06.1968
841. MARZIALI ALDO, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 22.02.1950
842. MARZIALI ANTONIO, nato a Montefortino (FM) il 28.06.1953



843. MARZIOLI PATRIZIA, nata a Caldarola (MC) il 20.06.1956  
844. MASSINI GIOVANNI BATTISTA, nato a Sassocorvaro (PU) il 29.11.1958  
845. MASSACCESI ADELE, nata ad Apiro (MC) il 22.02.1961  
846. MASSACCESI ADRIANA, nata a Jesi (AN) il 22.03.1950  
847. MASSACCESI ALBERTO, nato a Jesi (AN) il 21.1.1934  
848. MASSACCESI RITA, nata a Filottrano (AN) il 29.07.1944  
849. MASSACCESI SUSANNA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 01.12.1957  
850. MASSI MANUELA, nata a Pergola (PU) il 23.01.1956  
851. MASSIMILIANI GIUSEPPE, nato a Penna S. Giovanni (MC) il 13.11.1950  
852. MASSIMILIANI MANOLO, nato a Macerata (MC) il 28.05.1980  
853. MATALONI GIANCARLO, nato a Civitanova (MC) il 07.01.1964  
854. MATTEI LILIANA, nata a Jesi (AN) il 05.05.1952  
855. MATTEUCCI LILIANA, nata a Ancona (AN) il 23.07.1932  
856. MATTIACCI ENZO, nato a Pollenza (MC) il 04.03.1955  
857. MATTONI RITA, nata in Ancona il 10.08.1954  
858. MAURI FRANCESCO, nato a Fano (PU) il 17.08.1977  
859. MAURI NORINA, nata a Sassocorvaro (PU) il 01.11.1960  
860. MAURIZI MARINA, nata ad Ancona (AN) il 10.03.1947  
861. MAZZARINI ANGELO, nato a Jesi il 09.09.1944  
862. MAZZARINI FRANCESCO, nato a Serra De' Conti (AN) il 28.09.1930  
863. MAZZARINI GIANLUCA, nato a Jesi (AN) il 12.02.1967  
864. MAZZARINI PAOLO, nato a Senigallia (AN) il 20.07.1960  
865. MAZZARINI PIERINO, nato a Castelplanio (AN) il 31.08.1942  
866. MAZZIERI MARIA, nata a Cingoli (MC) il 15.04.1942  
867. MAZZIERI PIETRO, nato a Camerano (AN) il 27.06.1935  
868. MAZZONI ALFREDA, nata a Potenza Picena (MC) il 02.12.1924  
869. MAZZUFFERI GIANLUIGI, nato a Senigallia il 27.04.1945  
870. MAZZUFERI RENATO, nato a Jesi (AN) il 09.12.1949  
871. MEDEI MARIA, nata a Cingoli (MC) il 16.10.1945  
872. MEDICI VITTORIO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 16.10.1951  
873. MEDORI NICOLA, nato a Fermo (FM) il 09.11.1940  
874. MELAPPIONI MARIA CRISTINA, nata a Civitanova Marche (MC) il 27.06.1946  
875. MELONI LAURA, nata a Jesi (AN) il 23.09.1951  
876. MENATTA IVANO, nato a Macerata (MC) il 07.04.1971  
877. MENGHI ANNA ROSA, nata a Castelbellino (AN) il 25.03.1952  
878. MENGONI ADELMO, nato a Montecassiano (MC) il 16.10.1949  
879. MENGONI MARIELLA, nata a Montecassiano (MC) il 22.07.1953  
880. MENGONI MAURA, nata a Macerata (MC) il 29.06.1979  
881. MENGUCCI PAOLO, nato a Ancona (AN) il 08.05.1961  
882. MENGUCCI WILLIAM, nato a Senigallia (AN) il 12.08.1974  
883. MENICHELLI DANIELA, nata a Macerata (MC) il 10.09.1966  
884. MERCANTI GIULIANO, nato a Osimo (AN) il 23.02.1961  
885. MERCANTI LUCIANA, nata a Macerata (MC) il 17.07.1970  
886. MERCURI AGNESE, nata a Sant'Elpidio a mare (FM) il 09.05.1967  
887. MERLI DANIELA, nata a Jesi (AN) il 23.11.1963  
888. MERLI GIULIANA, nata a Castelplanio (AN) il 25.07.1960  
889. MEROLLI PATRIZIO, nato a Pergola (AN) il 11.05.1958



890. MICHELANGELETTI MARIO, nato a Cupramontana (AN) il 15.04.1939
891. MICHELINI ROSANNA, nata a Barbara (AN) il 30.11.1950
892. MICHI EMMA, nata a Talamello (PU) il 26.02.1925
893. MICONI ALBERTO, nato a Camerino (MC) il 06.07.1970
894. MICONI ALESSANDRA, nata a Camerino (MC) il 14.02.1976
895. MICUCCI RINA, nata a Loreto (AN) il 16.05.1941
896. MINARDI PIERINO, nato a Montemarciano (AN) il 06.07.1948
897. MINNOZZI GIUSEPPA, nata a Tolentino (MC) il 22.10.1938
898. MIRA MATILDE, nata a Mogliano (MC) il 25.11.1956
899. MOCHI MAURO, nato a Penna San Giovanni (MC) il 14.11.1964
900. MOLINARI MAURIZIO, nato a S. Maria Nuova (AN) il 28.03.1946
901. MOLINI UBALDO, nato a Urbisaglia (MC) il 30.04.1951
902. MONACHESI FABIO, nato a Montegranaro (FM) il 23.08.1962
903. MONDELICI LUIGI, nato a Ostra Vetere (AN) il 22.09.1948
904. MONTALBINI NADIA, nata a Chiaravalle (AN) il 12.10.1976
905. MONTALBINI SILVIA, nata a Ancona (AN) il 11.08.1970
906. MONTANARI CLAUDIO, nato a Belforte del Chienti (MC) il 29.10.1962
907. MONTANARI CORRADO ARTURO, nato a Fano (PU) il 17.04.1941
908. MONTANARI CORRADO ARTURO, nato a Fano (PU) il 17.04.1941 ed ivi residente in via Cecconi n. 28, Cod. Fisc. MNRCRD41D17D488C, in qualità di legale rappresentante di G. & A. Montanari & Co. P.IVA 00055080329
909. MONTANARI FABIO, nato a Fano (PU) il 07.05.1954 ed ivi residente in Località Belgatto n. 85, Cod. Fisc. MNTFBA54E07D488C
910. MONTECCHIA ELSA, nata a San Severino Marche (MC) il 17.08.1950
911. MONTECCHIANI FAUSTO, nato a Osimo (AN) il 15.06.1945
912. MONTECCHIANI MORENO, nato a Cingoli (MC) il 23.07.1957
913. MONTEFIORI UBALDO, nato a Camerino il 17.06.1951
914. MONTESI ADRIANA, nata a S.Paolo di Jesi (AN) il 04.08.1955
915. MONTESI GIULIO, nato a Maiolati Spontini (AN) il 18.03.1945
916. MONTESI MAURIZIO, nato a Monteroberto (AN) il 30.10.1965
917. MONTEVERDE GIOVANNI, nato a Loro Piceno (MC) il 18.03.1939
918. MONTEVERDE RINALDO, nato a Fabriano (AN) il 09.07.1946
919. MONTINI GIANCARLO, nato a Sestino (AR) il 05.09.1957
920. MORBIDELLI MARIA TERESA, nata a Cagli (PU) il 14.12.1946
921. MORELLI ANNA MARIA, nata a Osimo (AN) il 25.3.1949
922. MORELLI BENEDETTA CHIARA, nata a Civitanova Marche (MC) il 23.10.1993
923. MORELLI DANIELE, nato a Corinaldo (AN) il 05.04.1962
924. MORELLI ILARIO, nato a Lapedone (AP) il 16.05.1950
925. MORELLI ROSARIA, nata a Osimo (AN) il 28.10.1946
926. MORESCHI MARCO, nato a Jesi (AN) il 11.01.1981
927. MORETTI FRANCO, nato a Montelupone (MC) il 2.10.1945
928. MORETTI MARCELLO, nato a Colbordolo (PU) il 12.11.1951
929. MORETTI MARZIA, nata a Cagli (PU) il 21.09.1977
930. MORETTI SIMONE, nato a Cagli (PU) il 06.01.1981
931. MORETTINI GUALTIERO, nato a Jesi (AN) il 30.03.1954
932. MORGANTI ROSALBA, nata a Senigallia (AN) il 06.08.1938
933. MORI MARINELLA, nata a Dogna (UD) il 10.07.1941



934. MORICO DANIELA, nata a Jesi (AN) il 06.07.1965
935. MORICO GIANNI, nato a Jesi il 20.8.1938
936. MORICOLI MARIO, nato a Mondavio (PU) il 3.4.1929 ed ivi residente in via Cappuccini 7, MRCMRA29D03F347R, rappresentato da MORICOLI MARCO, nato a Mondavio (PU) il 11.9.1959 quale Amministratore di sostegno
937. MORICONI STEFANIA, nata a Recanati (MC) il 14.01.1964
938. MORONI MARIA LUISA, nata a Senigallia (AN) il 23.08.1940
939. MORRESI REMO, nato a Montelupone (MC) il 14.09.1939
940. MOSCA IVO, nato a San Marcello (AN) il 06.05.1942
941. MOSCA VANETTA, nata a Recanati (MC) il 02.02.1954
942. MOSCONI IVANO, nato a Ancona il 24.10.1946 e
943. NA.GI SRL – unipersonale con sede in Montesilvano (PE) via Dei Teatini 2, P. IVA 01840400681 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore VALERIO NATALINO
944. NARDELLI VITO, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 25.05.1957
945. NARDI ALFREDO, nato a Macerata (MC) il 22.02.1941
946. NARDI GIANFRANCO, nato a Francavilla d'Ete (FM) il 19.10.1954
947. NATALINI LINO, nato a Rieti (RI) il 07.02.1938
948. NATALUCCI ANTONIO, nato a Cingoli (MC) il 16.01.1955
949. NATALUCCI GRAZIANO, nato a Jesi (AN) il 01.04.1970
950. NATALUCCI NOEMI, nata a Jesi (AN) il 14.12.1964
951. NAVACCHI CATIA, nata a Pennabili (RN) il 11.07.1961
952. NERONI GIUSEPPE, nato a Acquaviva Picena (AP) il 13.02.1957
953. NERONI SILVERIO, nato a Acquaviva Picena (AP) il 26.09.1946
954. NICOLETTI ANTONELLA, nata a Jesi (AN) il 06.12.1979
955. NICOLETTI FLAVIO, nato a Jesi (AN) il 18.10.1951
956. NICOLINI ELIO, nato a Santa Maria Nuova (AN) il 11.04.1933
957. NICOLINI MANOLA, nata a Jesi il 18.4.1970
958. NOPALI NEVIO, nato a Filottrano il 31.7.1941
959. OLIVANTI NADIA, nata a Serra San Quirico il 03.07.1944
960. O.M. OLEODINAMICA, in persona del legale rappresentante Calanchi Gennaro, con sede in Jesi (AN) via G. di Vittorio n. 9, P. IVA 00478760424
961. ORIANDA LILIANA, nata a Ostra il 5.2.1952
962. ORICI ENZO, nato a Tolentino (MC) il 06.11.1951
963. ORIOLI LEONARDO, nato a Macerata (MC) il 05.08.1990
964. ORIOLI LUCA, nato a Macerata (MC) il 14.09.1985
965. ORLANDINI CARLO, nato a Montefano (MC) il 11.12.1937
966. ORSELLI ROSARIA, nata a Macerata (MC) il 17.12.1961
967. ORSILLO ANTONIO, nato a Campolattaro (BN) il 17.03.1933
968. ORSILLO MAURIZIO, nato a Senigallia il 6.3.1971
969. ORSO ALBERTO, nato a Jesi (AN) il 11.11.1976
970. PACETTI ANTONELLA, nata a Chiaravalle (AN) il 25.01.1963
971. PACETTI CARLO, nato a Montemarciano (AN) il 07.09.1929
972. PACIAROTTI ROSANNA, nata a Apiro (MC) il 04.06.1942
973. PACIONI SANDRO, nato a Loro Piceno (MC) il 11.12.1950
974. PADIGLIA SILVANA, nata a Perugia il 30.12.1939
975. PAESANI GIANCARLO, nato a Falconara Marittima (AN) il 15.9.1960
976. PAGLIARDINI ANNA, nata a S. Angelo in Vado (PU) il 29.11.1930



977. PAGLIARETTA ANTONIO, nato a Montefiore dell'Aso (AP) il 03.09.1957  
978. PAGLIARICCIO NANDO, nato a S. Elpidio a Mare (FM) il 15.01.1948  
979. PAGNANELLI PAOLA, nata a Macerata (MC) il 24.04.1953  
980. PAIONCINI FAUNO, nato a Cagli (PU) il 17.12.1940  
981. PAJALUNGA CATERINA, nata a Senigallia 6.2.1964  
982. PAJALUNGA PAOLA, nata a Senigallia (AN) il 01.06.1960  
983. PALANCA MAURIZIO, nato a Jesi (AN) il 25.02.1975  
984. PALLOTTO EMILIO, nato a Camerino (MC) il 17.01.1947  
985. PALMARUCCI GIORGINA, nata a S. Ginesio (MC) il 09.11.1946  
986. PALMIERI GIORGIO, nato a Correggio (RE) il 16.07.1970  
987. PALMIERI GIUSEPPE, nato a Montecassiano (MC) il 15.03.1964  
988. PAMBIANCHI MARIO, nato a Senigallia il 09.01.1963  
989. PANCOTTI LUIGI, nato a Senigallia (AN) il 04.03.1945  
990. PANDOLFI FERRUCCIO, nato a Ostra Vetere (AN) il 14.05.1946  
991. PANNICCIA' ALDUINO, nato a Ponzano di Fermo (FM) il 12.05.1929  
992. PANZARELLA GIOVANNI BATTISTA, nato a Palmi (RC) il 27.11.1920  
993. PAOLELLA SERGIO, nato a Osimo (AN) il 07.10.1953  
994. PAOLETTI CHIARA, nata a Macerata (MC) il 13.03.1982  
995. PAOLETTI LEONARDO, nato a Macerata (MC) il 23.12.1984  
996. PAOLETTI PAOLO, nato a Macerata (MC) il 04.12.1951  
997. PAOLINI CARLA, nata a Pesaro (PU) il 28.01.1956  
998. PAOLINI EMILIA, nata a Ripe (AN) il 30.11.1934  
999. PAOLONI ELIO, nato a Apiro (MC) il 15.02.1972  
1000. PAOLONI PATRIZIA, nata a Civitanova Mercha (MC) il 14.07.1957  
1001. PAOLUCCI FRANCESCO, nato a Civitanova M. (MC) il 11.09.1945  
1002. PAOLUCCI MARIO, nato a Morro d'Alba (AN) il 11.08.1953  
1003. PAPA ROSABRUNA, nata a Perugia il 15.06.1936  
1004. PAPALINI FABIO, nato a Castiglione del Lago il 23.07.1964  
1005. PAPARELLI ANNA MARIA, nata a Cingoli (MC) il 13.06.1949  
1006. PAPARELLI GIANFRANCO, nato a Cingoli (MC) il 20.03.1954  
1007. PAPAVERI MUZIO, nato a Filottrano (AN) il 30.04.1961  
1008. PARASECOLI LUIGIA GASPARINA, nata a Monsano (AN) il 31.07.1935  
1009. PARASECOLI PAOLO, nato a Jesi (AN) il 30.09.1968  
1010. PARINI LUCIANA, nata a Milano (MI) il 21.09.1936  
1011. PARLANI ANNARELLA, nata a Paecchio (PU) il 23.12.1960  
1012. PASQUALI LAURA, nata a Civitanova Marche (MC) il 23.05.1974  
1013. PASQUALI MARIO, nato a Civitanova Marche (MC) il 22.03.1946  
1014. PASQUINELLI FAUSTINO, nato a Senigallia (AN) il 01.08.1948  
1015. PASQUINI MARIA PAOLA, nata a Castelcolonna (AN) il 07.07.1950  
1016. PASQUINI MARIO, nato a San Marcello (AN) il 10.06.1940  
1017. PASQUINI PATRIZIO, nato a Filottrano (AN) il 12.03.1960  
1018. PASQUINI PIERGIORGIO, nato a San Marcello (AN) il 04.12.1950  
1019. PASSERINI ELISABETTA, nata a Macerata (MC) il 22.04.1946  
1020. PASSETTI PIETRO, nato a Frontone (PU) il 28.06.1949  
1021. PASTECCHIA MAURIZIO, nato a Fiuminata (MC) il 08.05.1952  
1022. PASTORI CARLA, nata a Castelplanio (AN) il 29.12.1958  
1023. PASTORI FRANCA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 19.12.1960



1024. PATRIGNANI ROSANNA, nata a Mondolfo (PU) il 21.04.1940  
1025. PAURI LUIGI, nato a Arcevia (AN) l' 11.10.1947  
1026. PAVOLETTI MARINA, nata a Pesaro (PU) il 12.08.1960  
1027. PAVONCELLI ALESSANDRO, nato a Loreto (AN) il 02.02.1974  
1028. PAZZELLI ROSARIA, nata a Belforte del Chienti (MC) il 27.12.1950  
1029. PECORELLI VINCENZO, nato a Cagli (PU) il 15.01.1954  
1030. PEDINI GIORGIO, nato a Fano (PU) il 13.04.1936  
1031. PEDINI MARTA, nata a Pavia (PV) il 05.06.1962  
1032. PELIZZON RENATO, nato a Musile di Piave (VE) il 27.11.1950  
1033. PELONI ELDA, nata a Jesi(AN) il 26.06.1927  
1034. PELUCCHINI MODESTO, nato a Esanatoglia (MC) il 02.10.1945  
1035. PENNACCHIONI ANNA MARIA, nata a Montemarciano (AN) il 24.07.1944  
1036. PENNACCHIONI ENNIO, nato in Ancona il 11.03.1958  
1037. PENTERICCI ROBERTO, nato a Jesi (AN) il 14.05.1940  
1038. PERELLA BRUNO, nato a Perugia (PG) il 12.02.1955  
1039. PERELLI ALDO, nato a Arcevia (AN) il 22.03.1943  
1040. PERGOLESI LUIGI, nato a Filottrano (AN) il 28.02.1949  
1041. PERINI SERGIO, nato a Senigallia (AN) il 10.04.1947  
1042. PERIONI OFELIA, nata a Urbino (PU) il 26.10.1953  
1043. PERONI ENRICO, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 18.07.1937  
1044. PERONI FABRIZIO, nato a Montecosaro (MC) il 02.03.1946  
1045. PERTICARINI FRANCESCA, nata a Civitanova marche (MC) il 14.04.1997  
1046. PERTICARINI RICCARDO, nato a Civitanova Marche (MC) il 07.06.1995  
1047. PERTICAROLI ELIA, nata a ostra (AN) il 16.10.1931  
1048. PERTICAROLI MARISA, nata a Cupramontana (AN) il 30.07.1954  
1049. PERUGINI EZIO, nato a Urbino (PU) il 30.12.1932  
1050. PERUGINI GABRIELE, nato a Tolentino (MC) il 24.05.1947  
1051. PERUGINI ROBERTO, nato a Pesaro (PU) il 18.11.1966  
1052. PERUGINI VALENTINA, nata a Corridonia (MC) il 12.3.1986  
1053. PESARESI LORELLA, nata a Osimo (AN) il 01.09.1961  
1054. PESARESI MARCELLA, nato a Jesi (AN) il 29.08.1934  
1055. PESARESI MARCO, nato a Montefano (MC) il 01.01.1965  
1056. PESARESI PAOLO, nato a Jesi (AN) il 12.10.1954  
1057. PESCOSOLIDO DARIO, nato a Roma (RM) il 20.07.1948  
1058. PETRELLI FRANCESCO, nato a Chiaravalle (AN) il 26.10.1974  
1059. PETRINI GIUSEPPE, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 01.06.1952  
1060. PETROSELLI GIOVANNA, nata a Macerata (MC) il 20.12.1957  
1061. PETRUCCI ANNA MARIA, nata a Senigallia (AN) il 31.07.1952  
1062. PETRUCCI ANTONELLO, nato a Bologna (BO) il 14.01.1947  
1063. PETRUCCI FILIPPO, nato a Jesi (AN) il 14.12.1982  
1064. PETRUCCI GIUSEPPE, nato a Jesi (AN) il 28.11.1939  
1065. PETTINARI MARINO, nato a Filottrano (AN) il 02.02.1929  
1066. PIANELLI FULVIO, nato a Ostra (AN) il 14.01.1964  
1067. PIANELLI GIULIANO, nato a Ostra (AN) il 08.07.1958  
1068. PIANTINI GIOVANNI, nato a Cingoli (MC) il 28.03.1952  
1069. PIATTELLA FABIO, nato a Jesi (AN) il 17.01.1933  
1070. PIATTELLA PAOLA, nata a Jesi (AN) il 2.1.1963



1071. PIATTELLA STEFANO, nato a Jesi (AN) il 22.12.1968  
1072. PICCININI GABRIELE, nato a Recanati (MC) il 15.09.1955  
1073. PICCIONI MICHELE, nato a Camerino (MC) il 26.02.1978  
1074. PIANCATELLI ERMELINDA, nata a Mogliano (MC) il 01.06.1947  
1075. PIERALISI ENRICO, nato a Jesi (AN) il 07.12.1970  
1076. PIERALISI LUCA, nato a Jesi il 23.3.1974  
1077. PIERANDREI ALESSANDRO, nato a Jesi (AN) il 19.08.1967  
1078. PIERANTONI GABRIELLA, nata a Osimo (AN) il 10.10.1941  
1079. PIERDICCA FABRIZIO, nato a Monte San Vito (AN) il 18.09.1950  
1080. PIERFEDERICI DANIELE, nato a Corinaldo (AN) il 27.10.1963  
1081. PIERFEDERICI SESTO, nato a Ostra Vetere (AN) il 14.04.1930  
1082. PIERINI PAOLO, nato a Fossombrone (PU) il 23.06.1969  
1083. PIERLEONI ELIO, nato a Sassocorvaro (PU) il 15.04.1928  
1084. PIERONI ANDREA, nato a Porto San Giorgio (FM) il 12.01.1969  
1085. PIERPAOLI ALESSANDRO, nato a Senigallia (N) il 26.01.1942  
1086. PIERSANTI ALCESTINA, nata a S. Paolo di Jesi (AN) il 24.10.1949  
1087. PIERUCCI AUGUSTO, nato a Pollenza (MC) il 13.03.1944  
1088. PIETRANGELI ALDO, nato a Monte San Martino (MC) il 28.02.1929  
1089. PIETRELLA MAURIZIO, nato a Loreto (AN) il 13.02.1964  
1090. PIETRINI RENATO, nato a Serra San Quirico (AN) il 24.09.1950  
1091. PINSERO GIUSEPPE, nato a Ragusa (RG) il 22.09.1952  
1092. PINTO MARIO, nato a Pesaro (PU) il 29.08.1953  
1093. PIOPPI SIMONA, nato a Recanati (MC) il 20.04.1982  
1094. PIRRO STEFANO, nato ad Ancona (AN) il 17.07.1959  
1095. PISCONTI ANTONIO, nato a Maruggio (TA) il 12.05.1950  
1096. POCLEN CINZIA, nata a Ancona (AN) il 23.01.1967  
1097. POLLONARA GIUSTINA, nata a Staffolo (AN) il 13.07.1937  
1098. POLONI DANIELA, nata a Macerata (MC) il 17.02.1950  
1099. POLVERINI ARIANNA, nata in Ancona, il 14.12.1957  
1100. POMPILI MATILDE, nata a Corinaldo il 19.04.1956  
1101. PONGETTI MASSIMO, nato a Senigallia (AN) il 17.09.1959  
1102. PONZELLI MARISA, nata a Jesi (AN) il 30.04.1930  
1103. PORCARELLI LORETTA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 06.11.1953  
1104. PORFIRI MARGHERITA, nata a Tolentino (MC) il 10.06.1943  
1105. POSSENTI LUIGIA, nata a Ancona (AN) il 17.08.1946  
1106. PRANZETTI PASQUALE, nato a Treia (MC) il 25.02.1952  
1107. PRATI GILBERTO, nato a Montbeliard (Francia) il 24.05.1959  
1108. PRIGNACCHI PAOLO, nato a Bologna (BO) il 20.01.1954  
1109. PRINCIPI DINA, nata a Montecassiano (M) il 14.06.1926  
1110. PRINCIPI OLIVIO, nato a Potenza Picena (MC) il 23.02.1924  
1111. PRINCIPI UMBERTO, nato a Senigallia (AN) il 21.07.1947  
1112. PROBANI RINA, nata a Apiro (MC) il 21.10.1945  
1113. PROCACCINI GINA, nata a Massa Fermana (FM) il 08.07.1962  
1114. PROCACCINI SERGIO, nato a Ascoli Piceno (AP) il 02.06.1957  
1115. PROCICCHIANI STEFANO, nato a Jesi (AN) il 28.12.1953  
1116. PROFILI FRANCESCA, nata a Sassoferrato (AN) il 29.10.1953  
1117. PROIETTI COSIMI NADIA, nata a Subiaco (RM) il 30.10.1947



1118. PROPERZI MARIA PIA, nata a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 14.05.1942  
1119. PUCCI FAUSTA, nata in Ancona (AN) il 04.11.1940  
1120. PUERINI RODOLFO, nato a Ostra Vetere (AN) il 24.08.1949  
1121. QUACQUARINI LANFRANCO, nato a Serrapetrona (MC) il 16.09.1948  
1122. QUARCHIONI ANDREA, nato a Mogliano (MC) il 08.12.1963  
1123. QUARTUCCI PAOLO, nato in Ancona (AN) il 27.7.1942  
1124. QUATTRINI MAFALDA, nata a Castelfranco (AN) il 06.09.1939  
1125. QUERCETTI AMEDEO, nato a S. Maria Nuova (AN) il 08.06.1935  
1126. QUINTAVALLE MARIO, nato a Civitanova Marche (MC) il 03.05.1950  
1127. RADICCHI EVA, nata a Gubbio (PG) il 06.02.1928  
1128. RADICIONI LIDA, nata ad Ancona (AN) il 26.09.1932  
1129. RADICIONI PAOLA, nata a Jesi (AN) il 06.02.1950  
1130. RADICIONI QUARTINA, nata a Ancona il 26.04.1941  
1131. RAFFAELI MARIO, nato a Senigallia il 08.10.1950  
1132. RAFFAELI OBERDAN, nato a Jesi (AN) il 28.09.1928  
1133. RAFFAELLI SERGIO, nato a Senigallia (AN) il 13.12.1958  
1134. RAGAINI GIOVANNI, nato a Loreto (AN) il 06.07.1932  
1135. RAGNETTI QUINTO, nato a Ripe – Trecastelli (AN) il 15.03.1945  
1136. RAGNI ANDREA, nato a Jesi (AN) il 24.01.1978  
1137. RAMAZZOTTI ALDESINA, nata a San Marcello (AN) il 11.02.1928  
1138. RAMAZZOTTI DINO, nato a Castelfranco (AN) il 11.03.1936  
1139. RAMOSCELLI DUILIO, nato a Arcevia (AN) il 31.03.1937  
1140. RANOCCHI ELFIO, nato a Fermignano (PU) il 23.09.1924  
1141. RANOCCHI SABRINA, nata a Urbino (PU) il 04.11.1958  
1142. RAPARI ANTONELLA, nata a Corridonia (MC) il 30.05.1961  
1143. RASICCI DORIANO, nato a Montemarciano (AN) il 04.04.1960  
1144. RASICCI LUCA, nato a Ancona (AN) il 03.12.1964  
1145. RAVAGLIA GIORGIO, nato a Cesena (FC) il 2.1.1932  
1146. RECCHI ALBERTO ENRICO, nato a Civitanova Marche (MC) il 05.02.1951  
1147. REGINELLA ROSALBA, nata a Teramo (TE) il 19.09.1950  
1148. REGINELLI ROBERTA, nata a San Vito Chietino (CH) il 10.03.1959  
1149. REGINELLI VALERIA, nata a Senigallia (AN) il 15.02.1967  
1150. REININI LUIGI, nato a Camerino (MC) il 29.12.1948  
1151. RENZI VALCHIRIA, nata a Pergola (PU) il 21.10.1947  
1152. REPUPILLI GABRIELLA, nata a Petriolo (MC) il 16.07.1960  
1153. RIALTI ALESSANDRO, nato a S. Severino Marche il 9.9.1979  
1154. RIALTI GIANFRANCO, nato a Civitanova M. (MC) il 31.05.1941  
1155. RICCARDI FRANCO, nato a Senigallia (AN) il 9.10.1948  
1156. RICCIARDI RENATO, nato a Corbeil Essonnes (Francia) il 18.10.1965  
1157. RICCI COSTANTINO, nato a Staffolo (AN) il 26.05.1942  
1158. RICCI GIANCARLO, nato a Ascoli Piceno (AP) il 18.10.1951  
1159. RICCI GIANNI, nato a Perugia (PG) il 31.01.1961  
1160. RICCI RENZO, nato a Senigallia (AN) il 01.08.1951  
1161. RICCIOTTI FLORIANO, nato a Ostra (AN) il 24.01.1947  
1162. RIGA GILBERTO, nato a Roma (RM) il 02.03.1950  
1163. RIGHI MICHELA, nata a Pesaro il 30.10.1959  
1164. ROANI ANDREINA, nata a Civitanova Marche (MC) il 10.05.1941



1165. ROBERTI ANNA MARIA, nata a Senigallia (AN) il 04.09.1970  
1166. ROBERTI LUCIANO, nato a Fano (PU) il 05.11.1946  
1167. ROCCHEGIANI LUCIANA, nata a Monte S. Vito (AN) il 05.03.1944  
1168. ROCCHETTI ADRIANA, nata a Fermiognano (PU) il 11.12.1952  
1169. ROCCHETTI BRUNA, nata a Montemarcinao (AN) il 28.10.1941  
1170. ROCCHETTI CESARE, nato a Senigallia (AN) il 10.09.1958  
1171. ROCCHETTI DINO, nato a Corinaldo (AN) il 11.10.1950  
1172. ROCCHETTI DORIANO, nato a Jesi (AN) il 21.10.1959  
1173. ROCCO ELISABETTA, nata a Montecassiano (MC) il 17.10.1951  
1174. ROMAGNOLI AGNESINA, nata a Morrovalle (MC) il 01.09.1955  
1175. ROMAGNOLI FRANCO, nato a Monte S. Giusto (MC) il 23.06.1937  
1176. ROMAGNOLI RANIERO, nato a Morro d'alba (AN) il 19.01.1959  
1177. ROMAGNOLI ROLANDO, nato a Ostra (AN) il 26.03.1967  
1178. ROMAGNOLI TIZIANA, nata a Jesi (AN) il 09.09.1963  
1179. ROMANELLI NELLA, nata a Monsano (AN) il 04.09.1949  
1180. ROMANI CRISTINA, nata a Ostra Vetere (AN) il 22.02.1956  
1181. ROMANI GIAMPIERO, nato a Fermo (AP) il 23.07.1949  
1182. ROMITELLI SERGIO, nato a Aubonne (Svizzera) il 18.12.1966  
1183. ROMITI LUISA, nata a Senigallia (AN) il 31.07.1935  
1184. RONCONI GIANLUCA, nati a Jesi (AN) il 22.12.1963  
1185. RONCONI LEONARDO, nato a Jesi (AN) il 13.07.1957  
1186. ROSATI ANNA, nata a Mondavio (PU) il 11.01.1968  
1187. ROSATI GINO, nato a Lunano (PU) il 22.02.1945  
1188. ROSATI LUANA, nata a Mondavio (PU) il 27.03.1963  
1189. ROSATI RITA, nata a Camerino (MC) il 12.02.1935  
1190. ROSCIONI MARIO, nato a Fiuminata (MC) il 16.10.1949  
1191. ROSETTI FRANCO, nato a Cupramontana (AN) il 21.10.1943  
1192. ROSSETTI FLORA, nata a Jesi (AN) il 11.01.1942  
1193. ROSSETTI FRANCESCO, nato a Jesi (AN) il 15.01.1980  
1194. ROSSETTI SIRO, nato a Jesi (AN) il 16.08.1950  
1195. ROSSI CLAUDIO, nato a Osimo (AN) il 19.09.1952  
1196. ROSSI DANIELA, nata a Barbara (AN) il 13.08.1961  
1197. ROSSI DINA, nata a Monterubbiano (FM) il 16.04.1948  
1198. ROSSI FRANCO, nato a Penna S. Giovanni (MC) il 03.07.1938  
1199. ROSSI GHERARDO, nato a Arcevia (AN) il 20.07.1937  
1200. ROSSI LIVIO, nato a Loro Piceno (MC) il 12.04.1936  
1201. ROSSI MARCO, nato a Senigallia (AN) il 28.05.1972  
1202. ROSSI NICCOLA, nato a Sefro (MC) il 08.02.1943,  
1203. ROSSI SERAFINO, nato a Roccafluvione il 20.4.1943  
1204. ROSSI SILVIO, nato a Macerata (MC) il 17.03.1970  
1205. ROSSI TARCISIO, nato a Sassocorvaro (PU) il 28.12.1940  
1206. ROSSI MAGI RENATO, nato a Senigallia (AN) il 19.11.1948  
1207. ROSSOLINI FRANCO, nato a Monteroberto (AN) il 25.01.1943  
1208. ROVEREDO ELDA, nata a Falconara M.ma (AN) il 02.03.1942  
1209. RUANI GOFFREDO, nato a Treia (MC) il 01.09.1982  
1210. RUANI NENELLA, nata a Treia (MC) il 7.10.1933  
1211. RUFFINI ORLANDO, nato a Tolentino (MC) il 13.10.1937



1212. RULLI SILVANO, nato a Marsciano (PG) il 31.08.1953  
1213. SABBATINI MASSIMO, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 14.11.1953  
1214. SACCINTO GIUSEPPE, nato a Corinaldo il 25.11.1944  
1215. SACCOCCIA MAURIZIO, in qualità di tutore della signora CATIA SACCOCCIA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 15.01.1963 e residente in Vernio (PO), via Cialdini n.6, Cod. Fisc. SCCCTA63A55H769T  
1216. SACCOCCIA MAURIZIO, nato a Grottamare (AP) il 31.08.1948  
1217. SAGRIPANTI MARCO, nato a Montegranaro (AP) il 19.04.1973  
1218. SAGRIPANTI MARTINA, nata a Macerata (MC) il 19.02.1984  
1219. SALTARELLI MARIA, nata a Ostra (AN) il 03.11.1940  
1220. SALUMIFICIO SAN VITO SRL (P.IVA 02395410422), in persona del legale rappresentante Cerioni Arduino, con sede in Monte san Vito (AN) in via Ponte Lamato n. 6  
1221. SALUSTRI SAURO, nato a Ancona il 05.09.1950  
1222. SALVATELLI ADELCHI, nato a Monte San Pietrangeli (FM) il 25.10.1939  
1223. SALVATELLI MASSIMO, nato a Macerata (MC) il 23.08.1964  
1224. SALVI ALESSANDRO, nato a Pesaro il 24.8.1967  
1225. SALVI LUCIANO, nato a Mercatino Conca (PU) il 26.02.1955  
1226. SALVI LUISA, nata a Mercatino Conca (PU) il 06.01.1960  
1227. SAMPAOLESI VALENTINO, nato a Macerata (MC) il 10.01.1932  
1228. SANDRONI GIULIO CESARE, nato a Cingoli (MC) il 17.03.1935  
1229. SANI ANGELA, nata a Filottrano (AN) il 22.04.1932  
1230. SANSI PAOLA, nata a Chiaravalle (AN) il 16.06.1941  
1231. SANTARELLI LINA JOHANNA, nata a Rimini (RN) il 17.11.1975  
1232. SANTECCHIA ENO GIUSEPPE, nato a S. Ginesio il 27.5.1956  
1233. SANTI ALVARO, nato a Fossombrone (PU) il 29.04.1935  
1234. SANTINI ALESSANDRO, nato a Ostra vetere (AN) il 29.04.1947  
1235. SANTINI LILIANA, nata a Mercatino Conca (PU) il 17.07.1936  
1236. SANTINI ORIANO, nato a Pesaro (PU) il 19.06.1955  
1237. SANTINI PAOLO, nato a Senigallia il 29.09.1953  
1238. SANTINI PATRIZIO, nato a Senigallia il 26.02.1957  
1239. SANTINI STEFANO, nato a Jesi il 11.09.1952  
1240. ANTONIO, nato a Senigallia (AN) il 12.08.1956  
1241. SANTONI BEATRICE, nata a Loreto (AN) il 01.12.1976  
1242. SANTONI IOLANDA, nata a Monte Roberto (AN) il 18.01.1947  
1243. SANTONI MAURIZIO, nato a Sant'Angelo In Vado (PU) il 02.09.1948  
1244. SANTONI MIRCO, nato a Bologna (BO) il 27.08.1975  
1245. SANTONI STEFANO, nato a Jesi (AN) il 28.02.1948  
1246. SAPONARO TERESA, nata a Castel Giorgio (TR) il 27.02.1941  
1247. SARTINI GIANCARLO, nato a Senigallia (AN) il 20.11.1953  
1248. SARTINI VERONICA, nata a Jesi (AN) il 09.02.1981  
1249. SASSAROLI ALBERTO, nato a Castelplanio (AN) il 19.11.1945  
1250. SAVINI LINA, nata a Chiaravalle (AN) il 01.09.1929  
1251. SBERLATI SANDRA, nata a Bolzano (BZ) il 10.06.1963  
1252. SCALONI ADALGISA, nata in Ancona (AN) il 08.06.1963  
1253. SCALONI CATIA, nata a Rosora (AN) il 20.06.1959  
1254. SCALONI DINO, nato a Jesi (AN) il 02.05.1938  
1255. SCALONI FRANCO, nato a Senigallia (AN) il 21.01.1939



1256. SCALPELLI ANNA, nata a Cingoli 05.03.1945  
1257. SCALPELLI GIUSEPPE, nato a Montecarotto (AN) il 20.06.1959  
1258. SCALPELLI SEHILA, nata a Cingoli (MC) il 17.07.1972  
1259. SCAPECCIA MARIA GIULIA, nata a Castelraimondo (MC) il 05.12.1949  
1260. SCARAVELLI LORENZO, nato a Ancona il 29.7.1935  
1261. SCARFIOTTI EMANUELE, nato a Portorecanati (MC) il 15.08.1942  
1262. SCARPELLI SALVATORE, nato a Buenos Aires (Argentina) il 06.02.1954  
1263. SCATTOLARI MARTA, nata a Pesaro (PU) il 04.12.1934  
1264. SCATTOLINI DINO, nato a Cingoli (MC) il 25.05.1940  
1265. SCIPIONI ALBAROSA, nata a Penna san Giovanni (MC) il 16.01.1951  
1266. SCOPONI BARBARA, nata a Macerata(MC) il 03.12.1970  
1267. SCORCELLETTI VALERIO, nato a Jesi (AN) il 21.02.1945  
1268. SCORTICHINI GASPERO, nato a Monteroberto (AN) il 21.08.1941  
1269. SCORTICHINI MARCO, nato a Jesi (AN) il 30.05.1981  
1270. SCORTICHINI PAOLA, nata a Cupramontana (AN) il 30.03.1977  
1271. SCORTICHINI STEFANO, nato a Cupramontana (AN) il 11.12.1975  
1272. SCUPPA CARLA, nata a Jesi il 04.02.1965  
1273. SEBASTIANELLI ANGELA, nata a S.Giorgio di Pesaro (PU) il 05.04.1948  
1274. SEBASTIANELLI FULVIO, nato a Ripe – Trecastelli (AN) il 10.04.1946  
1275. SEBASTIANELLI LEONARDO, nato a Senigallia il 01.07.1975  
1276. SECCARDINI GABRIELE, nato a Apiro (MC) il 03.04.1941  
1277. SECCHI PRIMO, nato a Monte S. Vito (AN) il 08.06.1936  
1278. SERAFINI ALBERTO, nato a Acqualagna (PU) il 13.03.1950  
1279. SERENELLINI AUGUSTO, nato a Castelfidardo il 20.01.1935  
1280. SERGIACOMI SILVINA, nata a Offida (AP) il 24.12.1946  
1281. SERRANGELI GUIDO, nato a Potenza Picena (MC) il 30.11.1943  
1282. SERRAZANETTI GIANPAOLO, nato a Castelfranco E. (MO) il 26.10.1943  
1283. SETTEMBRI GIUSEPPINA, nata a Comunanza (AP) il 31.08.1939  
1284. SETTIMI TIZIANO, nato a Morrovalle (MC) il 09.08.1962  
1285. SEVERI LUIGI, nato a Senigallia il 26.03.1952  
1286. SGARIGLIA MASSIMO, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 23.2.1975  
1287. SGARZINI SONIA, nata a Pesaro (PU) il 21.02.1961  
1288. SGOLACCHIA DALMAZIO, nato a Senigallia il 5.1.1936  
1289. SGRECCIA ENRICO, nato a Monteroberto (AN) il 28.12.1944  
1290. SIGNORACCI MASSIMILIANO, nato a Chiaravalle (AN) il 04.10.1967  
1291. SIGNORINI MARCELLO, nato a Milano (MI) il 26.07.1939  
1292. SILEONI ANNA, nata a Tolentino (MC) il 8.7.1930  
1293. SILEONI FRANCO, nato a Treia (MC) il 26.04.1954  
1294. SILEONI JONATHAN, nato a Corridonia il 9.6.1986  
1295. SILONI MARIA FLORA, nata in Arcevia (AN) il 25.10.1957  
1296. SILVESTRI LORETTA, nata a Cavezzo (MO) il 22.05.1952  
1297. SILVESTRI LORETTA, nata a Maiolo (RN) il 18.08.1957  
1298. SILVI RENATO, nato a Cingoli (MC) il 01.08.1950  
1299. SIMONCIONI FRANCESCO, nato a Senigallia (AN) il 19.09.1962  
1300. SIMONCIONI LUCIA, nata a Senigallia (AN) il 28.03.1957  
1301. SOLAZZI GIORGIO, nato a Falconara M.ma (AN) il 16.11.1951  
1302. SOLFANELLI DARIO, nato a Montecarotto (AN) il 16.06.1948



1303. SOLFANELLI STEFANO, nato a Corinaldo (AN) il 16.11.1976  
 1304. SOLIDORO FRANCO, nato a Senigallia (AN) il 18.10.1941  
 1305. SOLIDORO GIOVANNA, nata a Senigallia il 3.5.1971  
 1306. SOLIDORO LORIS, nato a Senigallia (AN) il 19.02.1952  
 1307. SOPRANZI NAZZARENO, nato a Civitanova Marche (MC) il 27.08.1951  
 1308. SORANA LINO, nato a Apiro (MC) il 21.08.1948  
 1309. SORDONI LORENZO, nato in Ancona (AN) il 21.12.1966  
 1310. SORDONI SAURO, nato ad Agugliano (AN) il 06.02.1957  
 1311. SORICETTI ALESSANDRO, nato a Montefano (MC) il 14.03.1954  
 1312. SPADARI MARCELLA, nata a Jesi (AN) il 20.08.1956  
 1313. SPADONI MARIA LUISA, nata a Belvedere Ostrense (AN) il 01.10.1941  
 1314. SPADONI SANDRO, nato a Cingoli (MC) il 07.06.1944  
 1315. SPALLACCI CARLA, nata a Senigallia (AN) il 29.12.1960  
 1316. SPARVOLI STEFANIA, nata Jesi (AN) il 07.07.1970  
 1317. SPERANDIO FRANCO, nato a Fossombrone (PU) il 22.01.1949  
 1318. SPERANZA CARMELINA, nata a Gioia Tauro (RC) il 3.12.1953  
 1319. SPERNANZONI ANDREINA, nata a Treia (MC) il 24.09.1940  
 1320. SPERNANZONI DINO, nato a Treia (MC) il 01.01.1947  
 1321. SPERNANZONI GIUSEPPE, nato a Foggia (FG) il 19.11.1929  
 1322. SPINACI DELUSIA, nata a Mondavio (PU) il 10.08.1931  
 1323. SPLENDIANI MARIA GRAZIA, nata a Loro Piceno (MC) IL 24.05.1949  
 1324. SPLENDIANI SAUL, nato a Macerata (MC) il 06.01.1960  
 1325. SPUGNINI EGIDIO, nato a Urbania (PU) il 16.11.  
 1326. STACCHIETTI SILVANO, nato a Pollenza (MC) il 28.05.0953  
 1327. STAZIO BERNARDINO, nato a Fabriano (AN) il 21.05.1946  
 1328. STEFANELLI ARMANDO, nato a Jesi (AN) il 03.01.1948  
 1329. STEFANELLI MARIA GRAZIA, nata a Cagli (PU) il 02.02.1967  
 1330. STEFANINI RINALDO, nato a S. Lorenzo in Campo (PU) il 18.05.1947  
 1331. STEFONI PAOLO, nato a Macerata (MC) il 25.1.1963  
 1332. STOCCHI LORETTA, nata a Urbania (PU) il 08.03.1977  
 1333. STOCCHI MARIO, nato a Urbania (PU) il 16.07.1954  
 1334. STOLLAGLI GAETANA, nata a Tolentino (MC) il 21.01.1933  
 1335. STRACCI GIULIANO, nato a macerata (MC) il 26.01.1958  
 1336. STRAMUCCI SILENA, nata a Macerata (MC) il 14.07.1964  
 1337. STRAMIGIOLI GABRIELLA, nata a Pesaro (PU) il 19.02.1942  
 1338. STRONATI BRUNO, nato a caserta il 07.09.1942  
 1339. STRONATI ROSA, nata a Jesi (AN) il 06.08.1940  
 1340. STROPPA MARIA, nata a Fabriano (AN) il 17.05.1954  
 1341. TACCHERI FERRIERO, nato a Senigallia, il 21.12.1940,  
 1342. TAGLIATESTA ADRIANA, nata a Fossombrone (PU) il 02.09.1948  
 1343. TAINI GIANNI ENRICO, nato a Jesi (AN) il 04.04.1969  
 1344. TALACCHIA MARCELLO, nato a Jesi il 3.12.1957  
 1345. TALACCHIA MARCO, nato a Jesi il 10.10.1962  
 1346. TALACCHIA MIRCO, nato a Jesi il 29.1.1965  
 1347. TAMAGNINI LUISELLA, nata a Pioraco (MC) il 05.06.1953  
 1348. TAMAGNINI PAOLO, nato a Pioraco (MC) il 16.01.1961  
 1349. TAMBURINI ANDREA, nato a Fossombrone (PU) il 13.07.1976



1350. TAMBURINI ROSARIA, nata a Montegiorgio (FM) il 06.02.1963  
1351. TANFANI TONINO, nato a Chiaravalle (AN) il 09.03.1962  
1352. TANTUCCI ONESTO, nato a Cingoli (MC) il 11.12.1930  
1353. TANTUCCI SERENELLA, nata in Ancona il 9.2.1968  
1354. TANTUCCI STEFANO, nato a Jesi (AN) il 22.01.1970  
1355. TARABELLI IVO, nato a Santa Maria Nuova (AN) il 24.06.1939  
1356. TARSÌ TITO LIVIO, nato ad Ostra Vetere (AN) il 10.07.1943  
1357. TARTARI GIUSEPPA, nata a S. Severino Marche (MC) il 29.04.1948  
1358. TASSI CLAUDIO, nato a Cagli (PU) il 29.05.1968  
1359. TECCHI MARCELLO, nato a Pesaro (PU) il 12.07.1959  
1360. TECCHI VALTER, nato a Pesaro (PU) il 11.10.1947  
1361. TECNOUFFICIO srl, con sede in Osimo via Alfieri 1, P.IVA 02132390424 in persona del legale rappresentante MAGI ANNALISA nata a Senigallia il 1.9.1973  
1362. TEDESCHI GIANCARLO, nato a Loro Piceno (MC) il 02.04.1947  
1363. TEDESCHI GRAZIANO, nato a Loro Piceno (MC) il 15.10.1950  
1364. TELONI ARMANDO, nato a S. Severino M. (MC) il 14.12.1949  
1365. TEMPERINI GRAZIELLA, nata a Pergola (PU) il 08.10.1956  
1366. TEMPERINI IVANA, nata a Pergola (PU) il 12.03.1959  
1367. TEMPESTINI IGINO, nato a Cingoli (MC) il 09.02.1966  
1368. TEMPESTINI PAOLA, nata a Cingoli (AN) il 07.08.1964  
1369. TENTI FIORALBA, nata a Fratte Rosa (PU) il 26.09.1947  
1370. TENTI GIANCARLO, nato a Castelleone di Suasa (AN) il 30.4.1934  
1371. TENTI RINA, nata a Pesaro (PU) il 08.09.1950  
1372. TEODORI BRUNO, nato a Arandola (AP) il 25.10.1945  
1373. TEODORI SIMONE, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 02.12.1971  
1374. TESEI ANTONIO, nato a Cupramontana (AN) il 23.10.1959  
1375. TESINI SERGIO, nato a Imola (BO) il 15.07.1948  
1376. TESTADIFERRO BARBARA, nata a Jesi (AN) il 05.04.1977  
1377. TESTADIFERRO FABIO, nato a Jesi (AN) il 20.05.1940  
1378. TESTADIFERRO FRANCESCA, nata a Jesi (AN) il 27.06.1965  
1379. TIBERI DAVID, nato a Loro Piceno (MC) il 12.03.1934  
1380. TICANI MAURIZIO, nato a Camerino (MC) il 26.05.1977  
1381. TINTI MERI, nata a Barbara (AN) il 12.10.1947  
1382. TIRABASSO SERAFINO, nato a Montappone (AP) il 20.04.1937  
1383. TISBA ALESSANDRO, nato a Castelplanio (AN) il 24.04.1952  
1384. TITTI BRUNO, nato ad Arcevia il 3.1.1938  
1385. TOGNI CORIOLANO, nato a Staffolo il 14.12.1934  
1386. TOMASETTI RENATO, nato a Fano (PU) il 03.12.1969  
1387. TOMASSETTI MARIA PAOLA, nata a Monterubbiano (AP) il 29.06.1954  
1388. TOMASSETTI PAOLO, nato a Aubervilliers (Francia) il 29.04.1966  
1389. TOMASSONI AURO, nato a Cingoli il 30.07.1954  
1390. TOMBESI GILBERTO, nato a Macerata (MC) il 20.08.1940  
1391. TONDA CLARA, nata a Subiaco (RM) il 19.04.1966  
1392. TONDA VERONICA, nata a Tivoli (RM) il 26.09.1974  
1393. TONDA ZOE, nata a Subiaco (RM) il 21.02.1968  
1394. TONELLI VINCENZA, nata a Pergola (PU) il 1.02.1954  
1395. TONTI ELEONORA, nata a Jesi il 12.11.1926



1396. TORCIANTI FRANCO, nato a Osimo (AN) il 26.11.1946  
1397. TORCOLACCI GIANFRANCO, nato a Piobbico (PU) il 30.07.1944  
1398. TORELLI DOTTORI SPA, con sede in Cupramontana (AN) in via Ponte Magno n.42, P.IVA 00205160427 in persona del legale rappresentante TORELLI ARNOLFO nato a Cupramontana (AN) il 10.05.1933  
1399. TORELLI BENI IMMOBILI SRL, con sede in Cupramontana (AN) via Ponte Magno n. 42, P. Iva 00422260422 in persona del legale rappresentante TORELLI ARNOLFO, nato a Cupramontana (AN) il 10.05.1933  
1400. TORRESI FRANCA, nata a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 02.09.1973  
1401. TOSONI FABIO, nato a Civitanova Marche (MC) il 12.09.1966  
1402. TOSORONI IVO, nato a Pollenza il 27.11.1933  
1403. TRECCIONI ROSANNA, nata a Recanati (MC) il 05.10.1931  
1404. TRESCA ANTONIO, nato a Roma il 23.7.1940  
1405. TRIOLO ANTONINO, nato a Scordia il 18.06.1933  
1406. TRIOLO CARMELA, nata a Messina (ME) il 07.02.1932  
1407. TURCHI ANDREA, nato a Matelica (MC) il 09.11.1969  
1408. TURCHI BARBARA, nata a Matelica (MC) il 27.05.1965  
1409. TURCHI SERGIO, nato in Ancona (AN) il 20.12.1934  
1410. TURCHI TIZIANA, nata a Senigallia (AN) il 23.01.1954  
1411. UBALDI OSVALDO, nato a Camerino (MC) il 29.1.1953  
1412. UBALDINI FAUSTA, nata a Fermignano (PU) il 14.10.1957  
1413. UBERTINI ENZO, nato a Castelplanio (AN) il 22.02.1943  
1414. UNCINI MARIA, nata a Rosora l'11.9.1949  
1415. URBANI ROLANDO, nato a Jesi il 02.01.1940  
1416. URBINATI VALTER, nato a Pesaro il 23.07.1921  
1417. VACCA GABRIELE, nato a Bologna (BO) il 30.10.1975  
1418. VALENTE MARIA CRISTINA, nata a Roma (RM) il 09.11.1966  
1419. VALENTINI ALVARO, nato a Borgo Pace (PU) il 07.11.1955  
1420. VALENTINI ARNALDO, nato s Sant'Agata Feltria (RN) il 25.11.1937  
1421. VALENTINI BENIAMINO, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 27.07.1949  
1422. VALENTINI CLARA RITA, nata a Jesi (AN) il 09.07.1960  
1423. VALENTINI FEDORA, nata a Pesaro (PU) il 27.12.1939  
1424. VALENTINI IVO, nato a Longwy - Francia il 10.06.1948  
1425. VALENTI VINCENZO, nato a S. Lorenzo in Campo (PU) il 11.10.1940  
1426. VALERI MASSIMILIANO, nato a Castelraimondo (MC) il 23.11.1936  
1427. VASARI ELZA, nata a Macerata (MC) il 01.09.1942  
1428. VECCI GIANCARLO, nato a Jesi (AN) il 03.07.1933  
1429. VENERI ALINA, nata a Urbino (PU) il 26.07.1947  
1430. VENERI FRANCESCO, nato a Pesaro (PU) il 30.12.1955  
1431. VENTURI QUATTRINI LUCIANO, nato a Montecarotto (AN) il 11.01.1966  
1432. VERDENELLI ENZO, nato a Cingoli (MC) il 12.01.1950  
1433. VERDICCHIO GUERRINA, nata a Corridonia (MC) il 06.03.1932  
1434. VERDOLINI ORIANA, nata a Jesi (AN) il 08.08.1956  
1435. VEROLI ANNA MARIA, nata a Monte San Vito (AN) il 22.11.1943  
1436. VEROLI SERGIO, nato a Ancona (AN) il 20.06.1934  
1437. VESCHI FRANCESCA, nata a Senigallia (AN) il 24.08.1975  
1438. VESCHI PATRIZIA, nata a Senigallia (AN) il 22.06.1963  
1439. VESCOVO GABRIELLA, nata in Ancona (AN) il 27.02.1947



1440. VICHI IVANA, nata a Jesi (AN) il 02.01.1950  
 1441. VICO FIORELLA, nata a Chiaravalle (AN) il 12.12.1963  
 1442. VIETRI MARIA LUISA, nata a Vallo della Lucania (SR) il 13.05.1942  
 1443. VIGNALI EMANUELE, nato a Rimini (RN) il 05.12.1974  
 1444. VIGNALI ROBERTA, nata a Novafeltria (PU) il 16.06.1980  
 1445. VIGNALI ROBERTO, nato a Pennabilli (RN) il 16.01.1945  
 1446. VIGONI ERNESTO, nato a Cingoli (MC) il 25.06.1948  
 1447. VILCA CHANINI SONIA MARIA, nata a Puno (Perù) il 10.03.1969  
 1448. VINCENZETTI ELIA, nato a Castellsellino (AN) il 01.01.1952  
 1449. VINCENZI ELIO, nato a Monte Vidon Corrado (FM) il 02.03.1959  
 1450. VISSANI GIUSEPPE, nato a San Ginesio (MC) il 19.03.1956  
 1451. VITALE LORENZA, nata in Ancona (AN) il 20.04.1961  
 1452. VITALI GIACOMO, nato a Petritoli il 1.2.1967  
 1453. VITALI GIORDANO, nato a Mondavio (PU) il 25.06.1954  
 1454. VITALI GIOVANNI, nato a Macerata (MC) il 23.01.1947  
 1455. VITALI GUIDO, nato a Mondavio (PU) il 20.12.1929  
 1456. VITI ELISABETTA, nata a Fermo (AP) il 14.03.1965  
 1457. VITTORI ANNINA, nata a Cingoli (MC) il 26.07.1939  
 1458. VITTORI PIERA, nata a Montalto delle Marche (AP) il 13.06.1955  
 1459. VIZZARI GIUSEPPA, nata a Molochio (RC) il 05.11.1953  
 1460. VOLPATO LUCIA, nata a Mirano (VE) il 22.01.1955  
 1461. VOLPINI GILBERTO, nato a Senigallia (AN) il 09.01.1951  
 1462. ZAGAGLIA ATTILIA, nata a Osimo (AN) il 21.06.1930  
 1463. ZAMBONI MARIA LAURA, nata a Senigallia (AN) il 11.12.1926  
 1464. ZAMPETTI ARMANDO, nato a Maiolati Spontini il 04.03.1946  
 1465. ZAMPONI LUCIANO, nato a Camerino (MC) il 18.02.1960 e  
 1466. ZANNINI CESARE, nato a Jesi (AN) il 18.05.1974  
 1467. ZANNOTTI IVANA, nata in Airolo (MC) il 10.07.1943  
 1468. ZAPPACOSTA PALMIRO ROSSANO BRUNO, nato a Chieti (CH) il 23.07.1947  
 1469. ZAPPANICO GIOVANNI, nato a Filottrano (AN) il 03.01.1940  
 1470. ZAPPATORI ERINA, nata a Corinaldo (AN) il 01.02.1935  
 1471. ZAULI MASSIMO, nato in Ancona il 08.12.1935  
 1472. ZENOBI ANTONFRANCESCO, nato a Senigallia il 2.08.1938  
 1473. ZENOBI VIRGINIA, nata a Jesi (AN) il 25.02.1945  
 1474. ZINGARETTI GILDO, nato a Maiolati Spontini (AN) il 30.01.1927  
 1475. ZINGARETTI LIANA, nata a Maiolati Spontini (AN) il 19.10.1956  
 1476. ZUCCARO LUIGINO, nato a Fabriano il 09.09.1957  
 1477. ZUCCHI MARIA, nata a Castelplanio (AN) il 20.02.1938

COSTITUZIONE PARTE CIVILE OBBLIGAZIONISTI + DIPENDENTI

1478. LUCESOLI FRANCESCO, nato in Ancona il 23.07.1981  
 1479. LUCIANI ANNA MARIA, nata a Tolentino (MC) il 1.10.1956

COSTITUZIONE PARTE CIVILE OBBLIGAZIONISTI E AZIONISTI

1480. ALBERINI SARA, nata a Pesaro (PU) il 06.06.1971  
 1481. ALBUCCI RENATO, nato a Macerata (MC) il 26.7.1965  
 1482. ALLEGREZZA TERENCE, nato a Mondavio (PU) il 5.12.1936



1483. AMBROSINI MARIO, nato a Mondavio (PU) il 05.09.1951  
1484. ANNIBALI VALERIO, nato a Urbino (PU) il 30.03.1954  
1485. ATTILI ATTILIO, nato a Bologna il 28.3.1941  
1486. BACCHIANI SILVIA, nata a Pesaro (PU) il 12/03/1963  
1487. BAGLIONI GIANFRANCO, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 13.5.1942  
1488. BARBONI MARIA ANTONELLA, nata a Camerino (MC) il 15.08.1960  
1489. BELLINI ROLANDO, nato a Perugia (PG) il 9.12.1944  
1490. BENVENUTI MARIA GIOVANNA, nata a San Giovanni in Marignano (RN) il 20.10.1956  
1491. BORSELLI SANDRO, nato a Colbordolo (PU) il 09.06.1943  
1492. BRANCORSINI ROSALBA, nata a Sassocorvaro (PU) il 16.3.1963  
1493. CAMAGNI SAMUELE, nato a Cantù (CO) il 30/12/1969  
1494. CAMAGNI SONIA, nata a Como (CO) il 16/12/1965  
1495. CAMBRINI ALESSANDRO, nato a Rimini il 2.12.1971  
1496. CAMBRINI MASSIMO, nato a Pesaro il 17.4.1960  
1497. CANCELLIERI PIETRO nato a Piobbico (PU) il 01.05.1945  
1498. CARDINALETTI MAURO, nato a Montegiorgio (FM) il 20.10.1963  
1499. CARLONCINI TERZINA, nata a Orciano di pesaro (PU) il 4/1/1947  
1500. CASSIANI ANTONIO, nato a Montelabbate (PU) il 25.03.1932  
1501. CATTALANI MARTA, nata a San Costanzo (PU) il 22.08.1940  
1502. CECCARINI LINDA, nata a Cantiano (PU) il 03.08.1952  
1503. CECCHINI DOMENICA, nata a Candelara (PU) il 27/11/1926  
1504. CERESCIOLI FABIO nato a Camerino (MC) il 20.11.1965  
1505. CIARLATINI ROSALBA, nata a Sant'Angelo in Pontano (MC) il 10.03.1949  
1506. CLEMENTI RINO, nato a Cagli (PU) il 18/07/1956  
1507. CORTI MARIA GAETANA, nata a Carimate (CO) il 28/11/1940  
1508. CORUCCI UMBERTO, nato a Pesaro (PU) il 27.12.1938  
1509. DE GRANDIS LORETTA, nata a Pesaro (PU) il 24/03/1957  
1510. FONTANELLA ALBERTO, nato a Pesaro (PU) il 14/10/1942  
1511. FORTUNA FRANCESCA, nata a Recanati (MC) il 09.07.1973  
1512. FORTUNA MARCO, nato a Recanati (MC) il 08.11.1965  
1513. FOSCA DORINA nata a Montelabbate (PU) il 24.03.1931  
1514. FURLANI LUCIANO, nato a Pesaro (PU) il 27.12.1946  
1515. GAMBETTI RITA, nata a Casteldelci (PU) il 12.10.1962  
1516. GUGLIELMI VERONICA, nata a Sant'Angelo in Vado (PU) il 16.05.1938  
1517. LELLI GINO, nato a Pesaro (PU) il 24.06.1971  
1518. LODOVICI LEDA, nata a Pesaro (PU) il 21.3.1942  
1519. LONGHI GIOVANNI, nato a Jesi il 18/08/1976  
1520. MACCIONI MARIA LUISA, nata a Jesi (AN) il 24.07.1946  
1521. MANNA GRAZIELLA, nata a Pesaro il 22.8.1957  
1522. MARCHETTI PAOLO, nato a Montemarciano (AN) il 10.01.1953  
1523. MARONI UMBERTO, nato a Ripatransone (AN) il 2.03.1937  
1524. MATTIOLI PAOLO, nato a Pesaro (PU) il 05.01.1940  
1525. MELUCCI SERENELLA, nata a Cagli (PU) il 28/11/1951  
1526. MENGONI MARIELLA, nata a Montemarciano (AN) il 10.02.1952  
1527. MENGONI TIZIANA, nata a Montemarciano (AN) il 02.04.1954  
1528. NIRI ROSSANA, nata a Gubbio (PG) il 12.05.1941  
1529. PACEI VINCENZO, nato in Sant' Agata Feltria (RN) il 22/04/1945



1530. PALAZZINI MASSIMO, nato a Pennabilli (RM) il 24/09/1955
1531. PALMA ANTONELLA, nata a Pesaro (PU) il 20/02/1979
1532. PALMA EMANUELA, nata a Pesaro (PU) il 22/01/1976
1533. PALMA FRANCESCA, nata a Pesaro (PU) il 27/08/1973
1534. PALMA ILENO, nato a Colbordolo (PU) il 02/01/1938
1535. PANICALI SAURO, nato a Pesaro (PU) il 17/12/1958
1536. PAOLUCCI GRAZIELLA, nata a Pesaro (PU) il 13.02.1939
1537. PAOLUCCI LAURA, nata a Jesi (AN) il 21.03.1975
1538. PAOLUCCI LORETTA, nata a Jesi (AN) il 13.01.1971
1539. PASQUINI MARCO nato a Tavullia (PU) il 31.3.1955
1540. PASQUINI SANDRO, nato a San Marcello (AN) il 16.03.1948
1541. PIMPANINI VANDA, nata a Cagli (PU) il 21.06.1937
1542. PLASTICA VALMISA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Pianelli Giuliano, nato a Ostra il 8.7.1958 con sede in Ostra (AN) in via Arceviese n.160 – Fraz. Pianello, P.IVA 00694910423
1543. POLITI ROSARIA, nata a Senigallia (AN) il 30.01.1965
1544. PRINCIPI CHIARA, nata a Senigallia il 08.05.1987
1545. PRINCIPI FEDERICA, nata a Senigallia (AN) il 28.03.1989
1546. PROCACCI GABRIELLA, nata a Pesaro (PU) il 13.04.1932
1547. PUGNALI MIRELLA, nata a Fossombrone (PU) il 25.05.1965
1548. RINALDI FEDERICO, nato a Roma il 23.11.1961
1549. ROSSINI ROSSANO, nato a Senigallia (AN) il 17.11.1962
1550. ROYAL GROUP SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Giampiero Properzi, nato a Fermo il 07.05.1962 con sede in Fermo (FM), via Campiglione n. 20, P. IVA 01500540446
1551. SARTINI MANIZZA SANDRINO, nata a Senigallia (AN) il 19.10.1967
1552. SARTINI MAURA, nata a Senigallia (AN) il 24.2.1946
1553. SAVELLI ALLESIA, nata a Castelleone di Suasa (AN) il 21.12.1965
1554. SERAFINI SILVANO, nato a Pesaro (PU) il 15.08.1946
1555. SETTEQUATTRINI SERENELLA, nata a Perugia (PG) il 31.01.1946
1556. SISINI ANGELO, nato a Visso il 19/02/1957
1557. TACCARI EMANUELA, nata a Roma il 12.01.1969
1558. TAGLIABRACCI GIORGIO, nato a Pesaro (PU) il 25.06.1962
1559. TAGLIABRACCI MAURIZIO, nato a Pesaro (PU) il 20.09.1953
1560. TOMASSINI STEFANIA, nata a Monteurano (FM) il 19/11/1956
1561. TONSINI AURORA, nata a Castel delci (PU) il 01.10.1931
1562. UGOLINI STEFANIA, nata a Sant'Angelo in Vado (PU) il 04.09.1964
1563. VALENTINI PAOLA, nata a Pesaro (PU) il 24/04/1949
1564. ZEPPA MASSIMO, nato a Macerata il 12.05.1963

ELENCO NOMINATIVI DIPENDENTI E AZIONISTI (DIPENDIAMO BANCA MARCHE)

1565. AGOSTINI SABINA, nata a Paderno Dugnano (MI) il 11.06.1970
1566. ALESSANDRINI GIULIA, nata a Jesi (AN) il 21.06.1980
1567. ALUIGI FABRIZIO, nato a Apecchio (PU) il 20.04.1963
1568. ANDREANI LUCIANA, nata a Macerata (MC) il 28.02.1954
1569. ANGELETTI ROSELLA, nata a Macerata (MC) il 01.07.1963
1570. ANGELI MANUELA, nata a Novafeltria (RN) il 02.07.1982
1571. ANIBALDI FRANCESCA, nata a Jesi (AN) il 11.07.1974



1572. ANNIBALLI AGNESE, nata a Cagli (PU) il 03.8.1965  
1573. API ULIANO, nato a Ostra Vetere (AN) il 11.04.957  
1574. AQUILI MONICA, nata a Jesi (AN) il 29.12.1970  
1575. ARINGOLI MATTEO, nato a Matelica (MC) l'08.11.1978  
1576. BACCHIANI ALESSANDRA, nata a Pesaro (PU) il 11.09.1964  
1577. BALDUCCI GIANCARLO, nato a Pesaro (PU) il 24.07.1961  
1578. BALESTRIERI ROBERTA, nata a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 11.05.1976  
1579. BARBONI ROBERTA, nata a Ferrara (FE) il 17.06.1963  
1580. BARBUIO ROBERTO, nato a Pesaro (PU) il 09.01.1964  
1581. BARDEGGIA FILIPPO, nato a Pesaro (PU) il 07.07.1973  
1582. BARTOLACCI FIORELLA, nata a San Severino Marche (MC) il 01.03.1968  
1583. BATTISTONI ONORATO, nato a Pesaro (PU) il 08.02.1955  
1584. BELLAGAMBA ANTONELLA, nata a Jesi (AN) il 09.08.1968  
1585. BERLONI MARIANNA, nata a Fano (PU) il 02.05.1983  
1586. BIANCHI DANIELE, nato a cagli (PU) il 05.10.1976  
1587. BIBBO' RENATO, nato in Svizzera (EE) il 12.02.1972  
1588. BOCCHINI FABIO, nato a Senigallia (AN) il 06.02.1959  
1589. BOLOGNINI NADIA, nata a Jesi (AN) il 28.02.1966  
1590. BRIENZA GERARDO, nato a Pesaro (PU) il 28.07.1957  
1591. BRUNO ANNA GLORIA, nata a Mendoza (Argentina) il 13.12.1956  
1592. BRUSCAGLIA ANTONELLA, nata a Pesaro (PU) il 16.02.1972  
1593. BRUZZESI BERNARDETTA, nata ad Appignano (MC) il 17.02.1956  
1594. CACCAVALE FILOMENA, nata a Napoli (NA) il 19.01.1969  
1595. CACIOPPOLINI DANIELE, nato a Pesaro (PU) il 24.09.1956  
1596. CALLARI STEFANIA, nata a Nettuno (RM) il 29.11.1974  
1597. CAMBIOTTI MAURO, nato a Foligno (PG) il 20.07.1953  
1598. CANTARINI GRAZIELLA, nata a Treia (MC) il 02.12.1954  
1599. CAPPELLA LAURA, nata a Sassocorvaro (PU) il 07.11.1980  
1600. CARDINALI GIORGIO, nato a Cupramontana (AN) il 30.06.1955  
1601. CARLINI GIOVANNI, nato a Montelupone (MC) il 14.02.1957  
1602. CASTELLANI ALBERTO, nato a Macerata il 03.07.1956  
1603. CATENA LETIZIA, nata a Recanati (MC) il 15.08.1967  
1604. CAVARRA ALESSANDRA, nata a Roma (RM) il 13.12.1969  
1605. CECCARELLI GIOVANNI, nato a Pesaro (PU) il 14.02.1954  
1606. CECCHINI CINZIA, nata a Ostra (AN) il 27.04.1956  
1607. CECCONI ELISABETTA, nata a Macerata (MC) il 19.08.1964  
1608. CERRETI MAURIZIO, nato a Matelica (MC) il 30.03.1953  
1609. CERVIGNI MARIA CRISTINA, nata a Pollenza (MC) il 30.11.1957  
1610. CIARLANTINI GIOVANNA, nata a Sarnano (MC) il 27.12.1960  
1611. CICCARELLI MILENA, nata a Cingoli (MC) il 26.09.1969  
1612. CICCARELLI PAOLO, nato a Macerata (MC) il 02.11.1969  
1613. CIOLI SERAFINO nato a Novafeltria (RN) il 13.11.1957  
1614. CLINI ILARIA, nata a Treia (MC) il 11.09.1980  
1615. CORIOLANI MARTINA, nata a Montegranaro (FM) il 27.08.1982  
1616. CORNELI ROBERTO, nato a Macerata (MC) il 15.04.1952  
1617. CORRADETTI GUIDO, nato a Apiro (MC) il 19.07.1957  
1618. COSTANTINI ANNARITA, nata a Napoli (NA) IL 28.05.1971



1619. CROGNALE DIEGO, nato a Chiaravalle (AN) il 18.10.1980  
1620. CURLETTA DANIELE, nato a Corridonia (MC) il 01.12.1982  
1621. CURZI LUCIO, nato a Haine Saint Paul (Belgio) il 06.09.1958  
1622. DAGIONI ANDREA, nato a Perugia (PG) il 18.04.1970  
1623. DI FIORE STEFANIA, nata a Popoli (PE) il 06.08.1968  
1624. DI GIOVANNI LOREDANA, nata a Acqualagna (PU) il 18.09.1960  
1625. DI MARCANTONIO AVERINO, nato a Pescara (PE) il 03.08.1970  
1626. DI MASCIO WALTER, nato a Macerata (MC) il 26.01.1954  
1627. DOMINICI DANIELE, nato a Pesaro (PU) il 11.11.1953  
1628. ESPOSTO DANILA, nata a Richterswill (Svizzera) il 25.10.1967  
1629. FALCIONI ROBERTA, nata a Loreto (AN) il 30.09.1964  
1630. FATTORI UGO, nato a Pesaro (PU) il 06.12.1961  
1631. FAUSTI MARIA GRAZIA, nata a Macerata (MC) il 08.12.1955  
1632. FAVA NICOLETTA, nata a Jesi (AN) il 10.08.1964  
1633. FERRANTI MARCO, nato a Tolentino (MC) il 04.06.1963  
1634. FIORETTI ANDREA, nato a Jesi (AN) l'08.08.1962  
1635. FIORETTI GIANFRANCO, nato a Treia (MC) il 26.08.1962  
1636. FIORETTI LUCIA, nata a Senigallia (AN) il 29.11.1965  
1637. FIORINI ELISA, nata a Castiglione del Lago (PG) il 25.05.1985  
1638. FORESTO DAVIDE, nato a Cagli (PU) il 24.02.1962  
1639. FORLINI DANILLO, nato a Ascoli Piceno (AP) il 11.05.1965  
1640. GABELLINI ALBA, nata a Pesaro (PU) il 11.03.1955  
1641. GALANTI FABIO, nato a Cattolica (RN) il 25.05.1958  
1642. GALLUZZI PATRIZIA, nata a Pesaro (PU) il 28.04.1955  
1643. GAMBETTI STEFANIA, nata a Casteldelci (PU) il 12.01.1955  
1644. GAROFOLO STEFANO, nato a Montecassiano (MC) il 20.06.1955  
1645. GASPARINI ANTONIA, nata a San Severino Marche (MC) il 15.12.1960  
1646. GASPARONI VALERIA, nata a Taranto (TA) il 02.10.1969  
1647. GENGA EMANUELA, nata a Treia (MC) il 12.06.1971  
1648. GIACCONI ANDREA, nato a Civitanova Marche (MC) il 16.10.1959  
1649. GIORGETTI LARA, nata a Novafeltria (RN) il 20.12.1970  
1650. GIORGINI LAURA, nata a Novafeltria (RN) il 23.06.1958  
1651. GIROMETTI FIORELLA, nata a Pesaro (PU) il 01.01.1960  
1652. GOTTIN STEFANO, nato a Pesaro (PU) il 10.04.1957  
1653. GUACCI ALFIO, nato in Ancona (AN) il 01.06.1958  
1654. GUZZINI CARLA, nata a Roma (RM) il 23.09.1972  
1655. ISABETTINI ROBERTO, nato a Ostra (AN) il 21.06.1970  
1656. LAMPA LAURA, nata a Montefano (MC) il 06.11.1966  
1657. LISERI STEFANO, nato a Macerata (MC) il 26.10.1963  
1658. LIUTI DANIELA, nata a Falconara M.ma il 15.03.1958  
1659. LOCCIONI CARLA, nata a Jesi (AN) il 17.08.1973  
1660. LORETELLI GIANNI, nato a Sassoferrato (AN) il 29.12.1966  
1661. LUCARINI PATRIZIA, nata a Jesi (AN) il 18.02.1954  
1662. LUCONI AGOSTINO, nato a Tolentino (MC) il 30.07.1953  
1663. MACCARONI SIMONE, nato a Ancona (AN) il 03.03.1971  
1664. MACELLARI MARIA, nata a Civitanova M. (MC) il 24.04.1973  
1665. MACELLARI MICHELA, nata a Civitanova Marche (MC) il 23.10.1972



1666. MAGI FABRIZIO, nato a Casteldelci (RN) il 28.09.1961  
1667. MAGI STEFANO, nato a Pesaro (PU) il 28.01.1955  
1668. MAIOLINI IRENE, nata a Cupramontana (AN) il 30.07.1959  
1669. MANCINELLI LORENZO, nato a Appignano (MC) il 05.04.1955  
1670. MANCINELLI SAURO, nato a Ostra (AN) il 28.01.1962  
1671. MANCINI DANIELA, nata a Jesi (AN) il 02.11.1972  
1672. MANCINI MICHELE, nato a Pesaro (PU) il 25.01.1962  
1673. MARCHETTI ERIKA, nata a Fano (PU) il 03.09.1984  
1674. MARINOZZI ANTONIO, nato a Macerata (MC) il 13.05.1977  
1675. MAROCHI GIANLUCA, nato a Cagli (PU) il 22.06.1976  
1676. MARONI FABRIZIO, nato a Senigallia (AN) il 24.01.1965  
1677. MARRA MARIA GRAZIA, nata a Macerata (MC) il 17.10.1957  
1678. MASCELLA ANTONIETTA, nata a Maiolo (RN) il 22.12.1955  
1679. MASSALINI SIMONETTA, nata a Pesaro (PU) il 30.04.1961  
1680. MATTEUCCI ROBERTO, nato a Piandimeleto (PU) il 13.03.1960  
1681. MATTIOLI PAOLA, nata a Civitanova Marche (MC) il 15.05.1966  
1682. MAZZATINTI ANACLETO, nato a Foligno (PG) il 08.06.1966  
1683. MESCHINI ROMINA, nata a a Macerata (MC) il 10.10.1971  
1684. MICATI LOREDANA, nata a Macerata (MC) il 28.09.1965  
1685. MICHELETTI GIORDANO, nato a Falconare M.ma (AN) il 27.07.1952  
1686. MINGARELLI ANDREA, nato a Macerata (MC) il 29.12.1967  
1687. MONTEVERDE MARINA, nata a Macerata (MC) il 27.10.1961  
1688. MONTICELLI DAVID, nato a Osimo (AN) il 24.12.1971  
1689. MORELLI PAOLO, nato a Sassofeltrio (PU) il 18.02.1958  
1690. MORELLO CLAUDIO, nato a Napoli (NA) il 06.01.1975  
1691. NAIBO SERENELLA, nata a Roma (RM) il 01.01.1960  
1692. NICOLETTI NICOLETTA, nata a Pesaro (PU) il 19.03.1968  
1693. NICOLINI RICCARDO, nato a Pesaro (PU) il 11.07.1960  
1694. NUCCI ALESSANDRO, nato a Pesaro (PU) il 21.01.1970  
1695. NUCCI MARIA RITA, nata a Auditore (PU) il 13.07.1957  
1696. OCCHINI MONIA, nata a Rimini il 24.02.1971  
1697. OLIVA MARIA CHIARA, nata a Pesaro (PU) il 02.07.1984  
1698. ORLANDINI PATRIZIA, nata a Ascoli Piceno (AP) il 28.09.1969  
1699. PACI GIORGIO, nato a Macerata (MC) il 23.04.1952  
1700. PACINI ALESSANDRO, nato a Pergola (PU) il 27.04.1970  
1701. PALOZZI DANIELA, nata a Montegranaro (FM) il 20.08.1967  
1702. PASSARINI LUCA, nato a Tolentino (MC) il 03.06.1982  
1703. PAUSELLI BARBARA, nata a Perugia (PG) il 10.04.1969  
1704. PAVANI CHIARA, nata a Novafeltria (RN) il 11.03.1985  
1705. PENNESI ANNIBALE, nato a Macerata (MC) il 04.12.1963  
1706. PERGOLINI GIULIANA, nata a Falconara Marittima (AN) il 09.01.1952  
1707. PERLINI PATRIZIA, nata a Jesi (AN) il 30.06.1968  
1708. PERNA ANNA PAOLA, nata a Macerata (MC) il 28.07.1960  
1709. PICCIOLI DEBORA, nata a Fano (PU) il 13.02.1972  
1710. PIERANDREI PAOLA, nata a Jesi (AN) il 26.03.1956  
1711. PIERMARTERI SIMONE, nato a Treia (MC) il 07.04.1971  
1712. PIETRUCCHI MARIELLA, nata a Montefano (MC) il 11.10.1955



1713. PIMPINI SIMONA, nata a Ancona (AN) il 09.05.1958  
1714. POLVERARI PAOLO, nato a Fossombrone (PU) il 13.02.1976  
1715. POLVERARI PATRIZIA, nata a Mondolfo (PU) il 03.04.1970  
1716. PRESEPI GIORGIA, nata a Rimini (RN) il 07.02.1986  
1717. PRINCIPINI LUCA, nato a Osimo (AN) il 16.10.1971  
1718. REFERZA MARIATTILIA, nata a Montegiorgio (FM) il 23.06.1955  
1719. RENZI PAOLA, nata a Corridonia (MC) il 05.10.1961  
1720. RIDOLFI MARA, nata a Pesaro (PU) il 24.05.1955  
1721. ROSCANI GIUSEPPE, nato a Apiro (MC) il 16.03.1958  
1722. ROSELLI SILVANA, nata a Matera (MT) il 17.09.1960  
1723. RUFFINI LUCIANO, nato a Tolentino (MC) il 19.01.1952  
1724. SACCOMANDI MARILENA, nata a Pesaro (PU) il 11.03.1957  
1725. SACCONI SONIA, nata a Potenza Picena (MC) il 05.12.1965  
1726. SALVATORI BARBARA, nata a Pesaro (PU) il 04.11.1966  
1727. SALVUCCI FABRIZIO, nato a Urbisaglia (MC) il 01.04.1957  
1728. SANARICO PASQUALE, nato a Mottola (TA) il 10.08.1954  
1729. SANNUCCI SABRINA, nata a Macerata (MC) il 11.07.1969  
1730. SANTECCHIA MARCO, nato a Macerata (MC) il 03.04.1970  
1731. SANTINI LUCA, nato a Fano (PU) il 16.07.1985  
1732. SBREGA MANUELA, nata a Fano (PU) il 03.08.1962  
1733. SCARPETTA TIZIANA, nata a Verona (VR) il 29.12.1962  
1734. SCISCIANI FRANCESCO, nato a S. Severino Marche (MC) il 09.08.1952  
1735. SEBASTIANELLI RAFFAELLA, nata a Senigallia (AN) il 30.11.1979  
1736. SINIBALDI STEFANIA, nata a Pesaro (PU) il 31.07.1958  
1737. SORIENTE JOLANDA, nata a Malo (VI) il 03.11.1975  
1738. SQUARCIA MARINO, nato a Roma (RM) il 10.10.1976  
1739. STACCHIETTI MASSIMILIANO, nato a Macerata (MC) il 23.08.1978  
1740. TECCHI MARIA CHIARA, nata a Pesaro (PU) il 11.12.1974  
1741. TITTARELLI ELISA, nata a Jesi (AN) il 24.06.1977  
1742. TOGNETTI FRANCESCA, nata a Macerata (MC) il 04.10.1968  
1743. TORAZZI PIERARTURO, nato a Castelleone (CR) il 26.06.1958  
1744. TOZZI GIANCARLO, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 17.08.1979  
1745. TRENTANNI GIUSEPPE, nato a Urbisaglia (MC) il 10.01.1961  
1746. UGUCCIONI ROSALBA, nata a Fano (PU) il 14.12.1958  
1747. VAUDI ANNA, nata a Anzio (RM) il 01.03.1969  
1748. VECCHIETTI BRIGITTE, nata in Francia il 23.01.1961  
1749. VIOZZI GIANCARLO, nato a Civitanova Marche (MC) il 20.03.1964  
1750. ZUCCONI LAURA, nata a Macerata (MC) il 22.04.1970

#### ELENCO NOMINATIVI OBBLIGAZIONISTI

1751. ACCIAIOLI GISELDA, nata a Pesaro (PU) il 22.11.1955  
1752. ANEMONI FRANCESCO, nato a Sassocorvaro (PU) il 05.10.1948  
1753. CACCIARI MAURO, nato a Bologna il 3.8.1941  
1754. CAFFARATA CLAUDIA, nata a La Spezia il 30.12.1969  
1755. CAPODARCA SUSETTA, nata a in Porto Sant'Elpidio (FM) il 21.3.1956  
1756. CECCHINI EROS, nato a Pesaro (PU) il 29.07.1956  
1757. CIAFRE' SILVIA ANNA, nata a Pesaro (PU) il 28.01.1966



1758. CIOTTI MARIA, nata a Pennabilli il 25.4.1938  
 1759. CITTADINI STEFANO, nato a Osimo (AN) il 25.11.1958  
 1760. CORSINI CHIARA, nata a Urbino (PU) il 20.09.1977  
 1761. DEVECCHI PAOLO, nato a Milano (MI) il 07.02.1971  
 1762. DI LUCA MARCO, nato a Pesaro (PU) il 04.04.1951  
 1763. DRAGHI FRANCO, nato a Pennabilli ((PU) il 19.11.1953  
 1764. EVANGELISTI LUIGIA, nata a San Lorenzo in Campo (PU) il 30.9.1946  
 1765. FUPPI LUCIA NELLA, nata a Macerata Feltria (PU) il 27.5.1956  
 1766. GIBELLINI MANUELA, nata a Modena (MO) il 16.04.1966  
 1767. LAMARO GIUSEPPE, nato a Ancona (AN) il 24.08.1931  
 1768. LEOMBRUNI MARCO, nato a Montegranaro (FM) il 9.2.1965  
 1769. LOCCIONI CLAUDIO, nato a Jesi (AN) il 9.8.1977  
 1770. LOCCIONI ENRICO, nato a Serra san Quirico (AN) il 30.10.1949  
 1771. LOCCIONI MARIA CRISTINA, nata a Jesi (AN) il 20.3.1976  
 1772. LONGHI DONATELLA, nata a Sant'Agostino il 5.2.1945  
 1773. MAZZOLI LUCIO, nato a Fossombrone (PU) il 23.09.1960  
 1774. NARDIELLO NUNZIA, nata a Volla (NA) il 04.07.1967  
 1775. NEGRI DARIO, nato a Monza (MI) il 28.07.1975  
 1776. PETETTI ORNELLA, nata a Montefalcone Appennino (AP)  
 1777. POLZONETTI ALDINA, nata a Chiaravalle (AN) il 12.12.1944  
 1778. POTALIVO RINALDO, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 6.8.1951  
 1779. PROPERZI GIAMPIERO, nato a Fermo (FM) il 7.5.1962  
 1780. ROSSI RAFFAELE, nato La Spezia il 20.09.1966  
 1781. SPURIO MAURO, nato a Matelica (MC) il 4.9.1951  
 1782. TAMBURINI MARCO, nato a Pesaro (PU) il 15.10.1939  
 1783. URBINATI MARCO, nato a Pesaro (PU) il 5.4.1954  
 1784. VIVALDA ALESSANDRO, nato ad Ancona (AN) il 26.09.1929

ELENCO NOMINATIVI SOLO DIPENDENTI

1785. AGUZZI EMANUELA, nata a Ancona il 14.10.1965  
 1786. BERNABUCCI MIRELLA, nata a Pesaro (PU) il 17.08.1958  
 1787. BRANDONI MARIA GRAZIA, nata a Monte S. Vito (AN) il 30.07.1956  
 1788. BRECCIAROLI ELISABETTA, nata a Venezia il 03.10.1960  
 1789. BUFFA ALESSANDRO, nato a Agrigento (AG) il 09.12.1968  
 1790. CAPPONI CATIA, nata a Tolentino (MC) il 16.10.1974  
 1791. CECCOLINI MARCO, nato a Pesaro (PU) il 13.04.1959  
 1792. COMPAGNUCCI SABRINA, nata a S. Ginesio (MC) il 06.11.1965  
 1793. D'ADDIO CLAUDIA, nata a Pesaro (PU) il 17.01.1956  
 1794. DE ANGELIS ALESSANDRA, nata a Pesaro (PU) il 3.11.1965  
 1795. DE ANGELIS DONATELLA, nata a Pesaro (PU) il 08.11.1956  
 1796. DE ANGELIS LUCA, nato a Macerata (MC) il 05.11.1970  
 1797. DONATI CINZIA, nata a Cattolica (RN) il 03.06.1956  
 1798. DONNINI STEFANIA, nata a Isola del Piano (PU) il 17.01.1958  
 1799. FEDE SILVIA, nata a Ascoli Piceno (AP) il 22.10.1965  
 1800. FOGLIETTI LORELLA, nata a Macerata (MC) il 03.05.1959  
 1801. IACOMUCCI MARCO, nato a Monteciccardo (PU) il 26.04.1954  
 1802. LEONARDI LORENZO, nato a Pergola (PU) il 05.08.1968



1803. MANTESE MONICA, nata a Latina (LT) il 20.08.1980  
 1804. MORBIDUCCI PAOLA, nata a Macerata (MC) il 22.06.1959  
 1805. PAGNINI FRANCESCA, nata a Pesaro (PU) il 16.04.1968  
 1806. PANICALI FRANCESCA, nata a Pesaro (PU) il 30.06.1960  
 1807. PATRIZI ULDERICO, nato a Sarnano (MC) il 23.07.1958  
 1808. PAZZAGLIA MARCO, nato a Savignano sul Rubicone (FC)  
 1809. PETETTI GIUSEPPE, nato a Genzano di Roma (RM) il 4.1.1966  
 1810. PINTO VINCENZO MARIA, nato a Macerata (MC) il 11.04.1955  
 1811. PIOMBETTI RITA, nata a Macerata (MC) il 07.07.1966  
 1812. PRESENZA CINZIA, nata ad Atesa (CH) il 31.05.1980  
 1813. ROSI STELLA, nata a Ancona (AN) il 22.09.1975  
 1814. SAMELE NUNZIO, nato a Canosa di Puglia il 25.02.1953  
 1815. SDRUBOLINI MILENA, nata a Macerata (MC) il 27.06.1971  
 1816. SIBILLA MANUEL, nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 25.07.1979  
 1817. STACCHIOTTI MARICA, nata a Loreto (AN) il 10.10.1980  
 1818. STAFORTE ANDREA, nato a Roma (RM) il 17.12.1968  
 1819. VENTURI ROBERTO, nato a Macerata (MC) il 20.05.1960  
 1820. ZAVAGLINI ALBERTA, nata a Sarnano (MC) il 11.03.1960

**Avv. Esildo CANDRIA**

1. Aloisi Andrea nato a Recanati il 5/8/1955
2. Angelucci Mirella nata a Cingoli il 24/9/1946
3. Baldoncini Marcello nato a Macerata il 14/12/1956
4. Barboni Sabrina nata a Mogliano il 16/3/1969
5. Biagiola Franco nato a Montecassiano il 29/11/1940
6. Buccolini Silvana nata a Montappone il 12/5/1955
7. Buschittari Antonio nato a Treia il 24/5/1946
8. Camillucci Agnese nata a Camporotondo di Fiastrone il 21/1/1956
9. Carletta Tiziana nata a Macerata il 30/10/
10. Carota Silvano nato a Potenza Picena il 16/10/1960
11. Castagna Santa nata a Montecosaro il 8/1/1936
12. Ceci Paolo nato a Milano il 14/6/1957
13. Ceci Clara nata a Milano il 20/10/1954 quale erede del sig. Ceci Leonardo,
14. Perotti Alda nata a Milano il 6/7/1927 quale erede del Sig. Ceci Leonardo,
15. Centioni Nicola nato a Macerata il 27/12/1982 quale erede di Centioni Paolo,
16. Centioni Leonardo nato a Macerata il 1/9/1987 quale erede di Centioni Paolo,
17. Sciapichetti Landa nata a Treia il 13/3/1955 quale erede di Centioni Paolo,
18. Clementi Francesco nato a Macerata il 28/12/1958
19. Chiacchiera Maria Pia nata a Montecassiano il 12/2/1946
20. Contratti Agostino nato a Colmurano il 13/9/1959
21. Emiliozzi Alberto nato a Macerata il 15/11/1954
22. Evangelista Alberto nato a Macerata il 16/11/1954
23. Evangelista Diego nato a Tolentino il 27/9/1986
24. Fermani Stefano nato a San Ginesio il 30/8/1959
25. Foglia Silvano nato a Macerata il 27/6/1938
26. Frillocchi Clemente nato a Camerino il 17/7/1949
27. Gentili Andrea nato a Macerata il 14/1/1968 in proprio e quale erede di Giulioni Pierina,



28. Gentili Elisabetta nata a Macerata il 22/3/1971 quale erede di Giulioni Pierina,
29. Gentili Mario nato a Macerata il 5/9/1940 quale erede di Giulioni Pierina,
30. Giachini Antonia nata a Fabriano il 8/6/1947
31. Giustozzi Adelaide nata a Macerata il 16/6/1947
32. Giustozzi Elvia nata a Corridonia il 23/4/1951
33. Grandoni Guelfo nato a Fiuminata il 16/7/1949
34. Graziani Maria Letizia nata a Macerata il 4/4/1941
35. Magnamassa Gino nato a Monte S. Giusto il 6/4/1934
36. Magnamassa Romolo nato a Montegiorgio il 6/9/1964
37. Malatini Pietro nato a Recanati il 22/7/1956
38. Marasca Nando nato a Camerino il 17/6/1956
39. Marcucci Anna Maria nata a Macerata il 7/3/1959
40. Marinozzi Tonino nato a Monte S. Giusto il 1/12/1958
41. Mazzieri Alessio nato il Corridonia il 10/2/1964
42. Mazzuferi Luciano nato a Cingoli il 31/8/1940
43. Mercuri Pacifico nato a Petriolo il 11/4/1953
44. Michetti Fernando nato a Macerata il 2/8/1932
45. Montani Giammario nato a S. Angelo in Pontano il 13/2/1952
46. Morlacca Giuseppe nato a Montecassiano il 5/7/1931
47. Moschini Giuliana nata a Recanati il 20/4/1957
48. Mozzoni Maurizia nata a Macerata il 23/8/1951
49. Offidani Rodolfo nato a Civitanova Marche il 22/5/1953
50. Pieretti Dorianò nato a Recanati il 24/6/1951
51. Piersimoni Mariano nato a Sarnano il 9/6/1943
52. Pittori Anna Maria nata a Apiro il 27/8/1960
53. Poloni Umberto nato a Macerata il 5/9/1948
54. Porfiri Giammario nato a Montecassiano il 14/2/1944
55. Ramadori Debora nata a Macerata il 22/5/1970
56. Rogante Giorgio nato a Macerata il 14/11/1981
57. Rosati Gemma nata a Civitanova Marche il 1/11/1956
58. Rosso Daniela nata a Macerata il 1/10/1953
59. Rosso Liliana nata a Macerata il 3/6/1952
60. Rotelli Lucia nata a Morrovalle il 29/9/1960
61. Salvatori Giuliana nata a Treia il 8/1/1941
62. Sartori Marta nata a Montegiorgio il 16/11/1947
63. Scarponi Graziella nata a Recanati il 10/4/1955
64. Scattolini Fiorella nata a Tolentino il 24/3/1966
65. Serafaustini Massimo nato a Pievetorina il 31/1/1953
66. Stacchiatti Stelio nato a Potenza Picena il 3/9/1950
67. Tamburrini Mirko nato a Macerata il 8/5/1970
68. Topa Diva nata a Treia il 12/11/1952
69. Verdenelli Rita nata a San Severino Marche il 19/7/1957
70. Vissini Oriana nata a Belforte del Chienti il 22/01/1957
71. Zallocco Alberto nato a Potenza Picena il 13/10/1964

**Avv. Gabriele COFANELLI**

1. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO della provincia di Macerata (C.F. 93013450437), in persona



del legale rappresentate e presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Rosaria Del Balzo Ruiti,

**Avv. Francesco CORFIATI**

1. ANDRENACCI ORIANA, nata a Fermo il 17/12/1953,
2. BAGGIO LUIGI, nato a Veduggio (TV) il 17/12/1959,
3. BALEANI MASSIMO, nato a Recanati il 07/03/1978,
4. BALOCCHI STEFANO, nato a Pesaro il 26/03/1956,
5. CASTELLANI BRUNO, nato a Loreto il 05/08/1942,
6. CICONI SILVANA, nata a San Severino Marche il 23/03/1954,
7. CIPOLLETTA GIOVANNI, nato a San Severino Marche il 02/11/1949,
8. DI MONTE ANTONIO, nato a Nereto (TE) il 19/12/1959,
9. FORNI MARIA, nata a Montefelcino (PU) il 15/08/1957,
10. GIANOTTI ANNA MARIA, nata a Pesaro il 16/02/1967,
11. GRIECO ANTONIO, nato a Rionero in Vulture (PZ), il 05/01/1946,
12. LAZZARI LEONARDO, nato a Macerata Feltria il 15/04/1959,
13. LEONORI ALBERICO, nato a Treia il 29/02/1948,
14. MACIARONI ERINA, nata a Sant'Angelo in Vado (PU) il 08/05/1932,
15. MARCELLETTI ALBERTO, nato a Tolentino il 31/05/1955,
16. MARINACCI ENRICO, nato a Potenza Picena il 13/05/1929,
17. MARONCELLI ANDREA, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 06/10/1961,
18. MARTINELLI SERGIO, nato a Morrovalle il 30/10/1951,
19. MARZOLI AIDA, nata a Castelfidardo il 12/02/1954,
20. MATTIOLI ARRIGO, nato a Pesaro il 15/07/1961, in qualità di erede di PANDOLFI IOLE,
21. MATTIOLI MARCELLO, nato a Pesaro il 26/05/1975, in qualità di erede di PANDOLFI IOLE,
22. MATTIOLI SILVIA, nata a Pesaro il 17/12/1963 in qualità di erede di PANDOLFI IOLE,
23. MAZZONI STEFANO, nato a Loreto il 25/12/1963,
24. NAVA MAURIZIO, nato a Milano il 04/11/1958,
25. PAGLIARDI ALESSANDRA, nata a Manerbio (BS) il 28/09/1942,
26. PAGNOTTI ALFREDO, nato a Ascoli Piceno il 13/01/1952,
27. PETTOROSSO MIRTA, nata a Caseros (Argentina) il 06/12/1950,
28. ROSI MARCO, nato ad Ancona il 21/10/1962,
29. TONTI ARMANDO, nato a Osimo il 13/11/1951
30. VAGNI DOMENICO, nato a Pergola (PU) il 21/11/1975, anche in qualità di erede di VAGNI MALLIO,

**Avv. Raffaele DELLE FAVE**

1. GIOVANNI BORA, nato a Camerino il 30/5/1959

**Avv. Fabio Quinto ESPOSITO**

1. Luigino Amadio (CF MDALGN68H4G005A) nato il 04.06.1968 in Offida (AP) quale successore mortis causa di persona fisica sig. Giuseppe Amadio

**Avv. Luca FABBRI**

1. CLINI PAOLO, nato a Cagli il 03.01.1963,

**Avv. Emanuela FIORETTI**

1. CICCHI ANTONIO, nato a San Benedetto del Tronto il 26/12/1942
2. VERATTI GLORIA, nata a S. Felice sul Panaro il 11/4/1944
3. VITTORIANO ROSA, nata ad Amandola il 16/7/1955



**Avv. Marianna FIORETTI**

2. BORIA ANTONIETTA, nata a Falconara M.ma (AN) il 31/01/1954
3. OLIVI ENNIO, nato a Chiaravalle (AN) il 10/09/1953

**Avv. Paola FORMICA**

1. Associazione ADUSBEF APS (Associazione degli utenti servizi bancari e finanziari), con sede il Roma alla via Bachelet n. 12 (precedentemente via Farini n. 62) in persona dell'Avv. Antonio Tanza nella sua espressa qualità di Presidente e Legale Rappresentante
2. ALESSANDRINI ROBERTO nato il 03/09/67 a Fermo
3. ALESSANDRINI ROMINA 3 nata a Jesi il 01/08/71
4. Atlantide srl con sede in Civitanova Marche C.so Garibaldi 117 nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Umberto Vallesi, nato il 12 febbraio 1961 a Civitanova Marche
5. BARABUGLINI ROBERTO, nato il 05/06/56 a Civitanova Marche
6. BIANCHI Gianfilippo nato il 13/12/64 ad Ancona
7. BOIANO nato a L'Aquila il 21/03/42
8. BONETT ANNA nata a Malta 28-04-1950
9. BORMOYKO IVANNA 27 nata il 19/03/69 in UCRAINA
10. CANDRIA ONELIA a Mogliano il 19/09/48
11. CAPONI Paola, nata il 21/10/69 in Svizzera
12. CECCHINI DENISE nata a Halle (Belgio) il 24-10-48
13. CHIACCHIERA Giuseppe, n. Francavilla d'Ete il 29/10/1957
14. ERCOLI IONIS nato il 18-04-51 a Roma
15. FALCONI ENRICO nato a IVREA (TO) il 05/10/72
16. FERRANTI LUCIA nata a Tolentino il 01/01/49
17. FERRANTI PAOLO nato a Tolentino il 06-11-59
18. FERRANTI MARIA GRAZIA nata Tolentino il 20/06/54
19. FILIPPONI FABIO, n. 3/11/53 a Belvedere Ostrense
20. GIANFREDA MARTINA, nata a Macerata il 20/06/69
21. GIAMPIERI UMBERTO nato a Montecassiano il 05-05-1961
22. MALACCARI MARIA TERESA nata il 15/12/64 a Civitanova Marche
23. MARCHETTI TOMMASO nato a Pedaso il 18/03/54
24. MENICHELLI PIERINO nato il 31-10-57 a Treia
25. MENICHELLI PIERFRANCESCO nato il 21 -05-92 a Macerata
26. NASINI ERNESTO nato il 09/05/42 a Fermo
27. PALESTINI NICOLA nato il 28-08-1964 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP
28. PERINI GRAZIA MARIA, nata il 22/06/50 a Civitanova Marche
29. ROMITELLI CRISTINA nata a Monte San Giusto il 30-01-55
30. RUFFINI MARIO nato il 11-10-42 a Morrovalle
31. SABATINO VALENTINO nato il 22/01/47 a San Giovanni a Piro (SA)
32. SABLONE LUCILLA, nata il 30/04/64 a Civitanova Marche
33. Scet srl in persona del rappresentante legale CECCHINI DENISE con sede in Osimo p.zza del Comune, 14
34. SCHIAVONI ILENIA nata il 07/03/71 a San Benedetto del Tronto
35. SCOPONI GOFFREDO nato a Civitanova Marche il 13-05-46
36. SERAFINI ANGELO nato a Sant'Elpidio a Mare il 28-11-51
37. SQUADRONI ORAZIO nato il 09/02/43 a Sant'Elpidio a Mare
38. VESCOVO PIERINA nata a Cingoli il 28-08-68



**Avv. Ezio GABRIELLI**

1. ADICONSUM MARCHE Associazione Italiana Difesa Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Presidente Regionale, Sig. Francesco Varagona) nato ad Ancona il 28.08.1965
2. AUSILI NERINA nata in Ancona il 28.08.1938
3. BADIALI ALFIO nato a Belvedere Ostrense (AN) il 14.02.1946
4. TOMASSETTI IOLANDA nata a Cingoli (MC) l'8.02.1950
5. BARCHIESI LUCIANO nato il 16.04.1946 a Castelbellino,
6. CLEMENTI VILLELMA nata ad Apiro (MC) il 4.3.1948
7. BELBUSTI DINA nata ad Ostra (AN) il 01.08.1928
8. BELLUCCI PIERINO nato ad Osimo (AN) il 29.6.1944
9. BIAGETTI DORIANO nato ad Osimo (AN) il 19.12.1949
10. ANTONELLA ROSALIA nata ad Osimo (AN) l'11.01.1958
11. BOLOGNINI PAOLA nata a Polverigi (AN) il 18.12.1965
12. BORDONI GIOVANNI nato a Cingoli (MC) il 21.2.1959
13. TEMPERONI DANIELA nata a Monte San Vito (AN) il 22.9.1963
14. BUCCI DANIELA nata a Montecarotto (AN) il 9.10.1951
15. CAGNONI GABRIELLA nata ad Ancona il 30.11.1952
16. AMICI MATTEO nato ad Ancona il 25.8.1982
17. CARLINI LUCA nato ad Ancona il 17.10.1985
18. CASACCIA PAOLO nato a Camerano il 06.07.1944
19. CESARI BERNARDINO nato ad Appignano (AP) il 27.5.1948
20. CIAVATTINI MARIO nato a Filottrano (AN) il 29.04.1940
21. CORINALDESI SIRA nata a Filottrano (AN) l'8.6.1946
22. DE ANGELIS MARZIO nato a Castelleone di Suasa (AN) il 29.4.1958
23. DUBINI ISABELLA nata ad Ancona il 05.09.1959
24. ERCOLI PIERINA nata a Fermo il 15.3.1942
25. ESPOSTO BONVINI FLORA nata a Senigallia (AN) il 31.03.1934
26. FRANCESCANGELI GIOVANNI nato ad Ostra (AN) il 25.09.1947
27. FRATONI MARISA nata a Morro d'Alba (AN) il 19.02.1946
28. LIMONI GIUSEPPE nato a Tolentino (MC) l'8.7.1947
29. LUCARINI FRANCO nato a San Marcello (AN) il 20.7.1942
30. MACCIONI ANDREA nato a Chiaravalle (AN) il 1.5.1969
31. MICHELANGELETTI MARIA LUISA nata a Cupramontana (AN) l'1.01.1942
32. MOLINARI ALBERTINA nata a Monte San Vito (AN) il 2.10.1947
33. MONTESI GIOVANNI nato a Senigallia (AN) il 10.08.1925
34. OSIMANI BRUNO nato a Montelupone (MC) il 5.3.1937
35. PAGONI FERNANDO nato ad Ostra (AN) il 9.2.1935
36. PALMA ANTONIO nato ad Ancona il 14.09.1939
37. PIGLIAPOCO AMEDEO a Chiaravalle (AN) nato il 26.9.1958
38. PISA nata a Trani (BA) il 12.11.1936
39. RAPAGNANI SILVIA nata a Macerata (MC) il 25.7.1964
40. RICCIOTTI MAURO nato a Monza il 17.11.1970
41. ROCCHETTI MASSIMO nato ad Ancona il 9.12.1946
42. ROSSETTI MIRIA AUSILIA nata a Rescaldina (MI) l'11.5.1941
43. ROSSI FLORIANO nato ad Ancona il 19.07.1953
44. GERMONTARI EMANUELA nata ad Ancona l'8.08.1953
45. SANDRONI IVA nata a Cupramontana (AN) il 3.1.1962



46. SANGUINETTI GIOVANNI nato a Castelleone di Suasa (AN) il 17.12.1938
47. SERINI ILEANA nata a Cingoli il 25.7.1941
48. SIGNORINI ROBERTO nato ad Ancona il 28.1.1948
49. TORRONI FRANCA nata ad Ancona il 20.5.1952
50. TRILLINI GIULIANO nato a Filottrano (AN) il 16.3.1957

**Avv. Giordano GAGLIARDINI**

1. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO sede legale in Fano (PU) Via Montevecchio, 114
2. NAZZARELLI MIRELLA nata a Fiuminata (MC) il 05.08.1935

**Avv. Micaela GIRARDI**

1. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO associazione - fondata nel 1987 – con sede in Via Casilina 3T, Roma 00182, in persona del Presidente legale rappresentante p.t.
2. MANNI MARIA nata a Venarotta (prov. Ascoli Piceno) il 02/05/1933

**Avv. Tiziano LUZI:**

1. COTURFIDI a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore Avv. Mario Cavallaro, nato a Messina il 19/7/1951 con studio in Castelraimondo (MC) – Via Settempedana n. 30

**Avv. Marco MANFREDI**

1. ISELLA PAOLA nata a Seregno (MI) il 7 luglio 1958
2. QUARTILIO MASSACESI nato a Loreto (AN) il 7 gennaio 1945
3. MANFREDI GILBERTO nato a Montemarciano (AN) il 23.11.1943

**Avv. Antonio MASTRI**

1. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

**Avv. Paolo MENGONI**

1. MENGONI MARINO, nato a Osimo il 11/6/1943

**Avv. Mauro MINISTRONI**

1. CANONICO LUCIANA nata ad Osimo (AN) il 24/04/1951
2. RAGNINI GIULIO nato ad Osimo il 14.04.1943
3. SCANTAMBURLO GIROLAMO nato a Scorzé (VE) il 15.04.1929
4. ISIDORI ALBERTO nato ad Ancona il 07.03.1937

**Avv. Andrea NOCCHI**

1. PIERELLA EMILIANO nato a Jesi (AN) il 21.05.1973
2. COSTARELLI GIACOMO nato a Cupramontana (AN) il 5.12.1967

**Avv. Nicoletta PELINGA**

1. CARROCCIA CONSIGLIA LUIGIA, nata in Pico (FR) il 18/06/1939
2. AMBROGINI ENRICO, nato in Ancona il 06/02/1930,
3. AMBROGINI PATRIZIA, nata in Ancona il 15/01/1964,

**Avv. Bruno PETTINARI**

2. ALIBERTI LAURA, nato a Monte San Giusto (MC) il 23/02/1941
3. BAGNARELLI PAOLO, nato a Ancona (AN) il 02/06/1956
4. BELARDINELLI ROMUALDO, nato a San Marcello (AN) il 22/09/1940



5. **BOTTONI CLAUDIA**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 11/09/1964
6. **BRUNORI GIOVANNI**, nato a Cingoli (MC) il 24/12/1945
7. **CASELLA MIRELLA**, nato a Fano (PU) il 24/08/1938
8. **CASSIANI LORENZO**, nato a Jesi (AN) il 08/10/1989
9. **CECCACCI MARIA**, nato a San Marcello (AN) il 01/09/1942
10. **CONCETTI ANTONIO**, nato a Falerone (AP) il 24/09/1947
11. **CONTI MASSIMO**, nato a Ancona (AN) il 19/10/1948
12. **FERRACUTI PAOLA**, nato a Fermo (FM) il 12/01/1938
13. **GAMBELLA MICHELE**, nato a Chiaravalle (AN) il 18/08/1975
14. **GIUSEPPONI ROSA**, nato a Offagna (AN) il 09/11/1940
15. **GREGANTI MAURIZIO**, nato a Senigallia (AN) il 30/09/1967
16. **GRIFI ELIO**, nato a Porto San Giorgio (AP) il 08/07/1959
17. **GRILLI ROBERTO**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 28/11/1963
18. **IPPOLITI SANDRO**, nato a Osimo (AN) il 10/07/1960
19. **MARASCHIO LAMBERTO**, nato a Ancona (AN) il 09/03/1942
20. **MAROVELLI PATRIZIA**, nato a Ancona (AN) il 22/07/1952
21. **MARROZZINI GIUSEPPE**, nato a Fermo (FM) il 02/08/1943
22. **MARZIALI MARINO**, nato a Ponzano di Fermo (FM) il 18/05/1955
23. **MASSEI PAOLA**, nato a Mogliano (MC) il 06/05/1952
24. **MATTIONI CESARE**, nato a Jesi (AN) il 11/09/1949
25. **MOSCA FIAMMETTA**, nato a Montemarciano (AN) il 13/11/1945
26. **NASINI GIANFRANCO**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/10/1964
27. **POSSANZINI PALMIRO**, nato a Osimo (AN) il 01/08/1953
28. **PULSELLI SIMONA**, nato a Ancona (AN) il 25/04/1965
29. **RAMADORI SILVIO**, nato a Monte San Giusto (MC) il 03/07/1934
30. **ROMAGNOLI GIOVANNI**, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 10/04/1970
31. **ROMANELLI MASSIMILIANO**, nato a Porto San Giorgio (AP) il 06/05/1965
32. **ROMANELLI PATRIZIA**, nato a Porto San Giorgio (AP) il 19/09/1961
33. **SALVATORI GIORGIO**, nato a Porto San Giorgio (AP) il 30/03/1956
34. **SCOCCIA DINO**, nato a Fermo (FM) il 07/07/1951
35. **SPECCHIO MARIA ANTONIETTA**, nato a Canosa di Puglia (BT) il 15/09/1959
36. **TAMBURINI MIRANDA**, nato a Ancona (AN) il 12/10/1953
37. **TRAINILUIGI**, nato a Fermo (FM) il 27/12/1939
38. **VITI MARCO**, nato a Fermo (FM) il 07/04/1982
39. **ZALLOCCO ANTONELLA**, nato a Montegranaro (FM) il 19/12/1971
40. **ZINGARETTI FRANCO**, nato a Santa Maria Nuova (AN) il 17/01/1936
41. **ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO**, nato a Camerino (MC) il 05/08/1944

**Avv. Massimo PISTELLI**

1. **RICCIARDI Enrico**, nato a Macerata il 21.11.1941
2. **RICCIARDI Mario**, nato a Potenza Picena (Mc) il 18.10.1943
3. **RICCIARDI TAMANIA**, nata a Recanati (Mc) il 19.10.1977.

**Avv. Anna Laura POSA**

1. **VINCENZO SANTORI** (nato a Monte Urano in data 8.11.1936 ed ivi residente in Via Dante n. 9;
2. **SANTORI PELLAMI Spa** con sede in Monte Urano, in persona dei suoi legali rapp.ti Sig. Andrea Santori e Sig.ra Sara Santori;



3. GIUSEPPE SANTORI nato a Fermo il 25.02.1969
4. CARLO SANTORI nato a Macerata l'8.06.1972
5. ANDREA SANTORI nato a Macerata il 20.08.1972
6. SARA SANTORI nata a Macerata il 22.09.1975
7. SARA SANTORI nata a Macerata il 22.09.1975 in proprio ed in qualità di erede del sig. Guerriero Santori;
8. ANDREA SANTORI nato a Macerata il 20.08.1972 in proprio ed in qualità di erede del sig. Guerriero Santori;
9. MARINA SALVUCCI nata a Morrovalle il 26.12.1946 in proprio ed in qualità di erede del sig. Guerriero Santori;
10. GIUSEPPE ANNUNZI, nato a Fermo il 19.11.1970

**Avv. Benedetta ROSINI**

1. CINZIA LATINI, nata a Jesi il 10/11/1962
2. MARIA CECCHI, nata a Jesi il 7/5/1931

**Avv. Michela ROSSETTI**

1. FABRIZI GIORGIO, Jesi 7.11.1974;
2. ROSSETTI GIORGIO, Jesi 6.12.1953;
3. QUARTUCCI SERENELLA, Jesi 2.9.1956;

**Avv. Giorgio ROSSETTI**

1. MEDEI MAURIZIO, nato ad Ancona il 16.12.1966
2. MEDEI BENITO, nato a Treia (MC) il 29.09.1938
3. CATANI ANDREA, nato a Jesi (AN) l'11.06.1960

**Avv. Daniela ROSSI:**

1. RECCHIONI LUIGI, nato a Camerino il 2/12/1952
2. LELLI MARIA PIA, nata a Maltignano (AP) il 9/10/1952

**Avv. Simone SABATTINI:**

1. MARCO GUERRA nato a Bologna il 19/10/1973
2. VITTORIO ZAVALLONI nato a Cervia il 10/08/1942
3. MAURIZIO ZAVALLONI nato a Cesena il 18/02/1972
4. TIZIANA MAZZOTTI nata a Cesenatico il 21/09/1946

**Avv. Giovanni SACCHI MORSIANI**

1. MESTRINER SABRINA, nata a Venezia il 02/11/1971;
2. DI TURI MARCO, nato a Bologna il 16/01/1967;
3. CUOGHI FRANCESCA, nata a Napoli il 27/12/1969;
4. SANTOSTASI GIANMARIA, nato a Caserta il 25/10/1967;
5. ZOPPELLI ELISA, nata a Treviso il 09/12/1964;
6. VICO CARLO, nato a Bologna il 11/03/1952;
7. AGOSTINI GIOVANNI, nato a Cosenza il 30/08/1955;
8. AGOSTINI PATRIZIA, nata a Cosenza il 23/08/1952;
9. GHERARDI GABRIELE, nato a Riolo Terme il 15/09/1954;
10. ALFIO SAGGIO, nato a Bologna il 03/08/1954;
11. DE MARTINO STEFANIA, nata a Napoli il 12/12/1964;
12. DE MARTINO ANTONELLA, nata a Napoli il 24/5/1963;



13. FORESTI DAVIDE, nato a Bologna il 17/04/1971;
14. DALL'ARA STEFANO nato a Bologna il 26/04/1963;
15. NANNI GIANFRANCO nato a Bologna il 01/12/1930;
16. SPADA MARIA PIA nata a Mercatino Conca il 31/12/1943;
17. BRAGLIA LORENZO nato a Sassuolo il 27/09/1982;

**Avv. Antonella SAPORITO**

1. C.O.D.A.C.O.N.S. - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, con sede in Roma, viale Mazzini n. 73, in persona del suo Vice Presidente Nazionale Avv. Bruno Barbieri, nato a Bologna il 19/02/1963, con studio in Bologna, via Lemonia n. 21

**Avv. Aldo VALENTINI**

1. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO con sede in Pesaro Via Passeri 72 in persona del Presidente Prof. Marco Cangiotti
2. SOC. MONTANI ANTALDI SRL con sede in Pesaro Via Passeri 72 in persona del legale rappresentante Ing. Alberto Marchetti

**Avv. Corrado ZUCCONI GALLI FONSECA**

1. ROSSI GIAMMARIO, nato a Camerino il 5.9.1940

